

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	10
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (I e VII)	»	19
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	23
GIUSTIZIA (II)	»	45
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	51
DIFESA (IV)	»	74
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	85
FINANZE (VI)	»	102
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	123
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	134
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	150
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	165
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	176

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Italia dei Valori: IdV; Iniziativa Responsabile Nuovo Polo (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): IRNP; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	183
AGRICOLTURA (XIII)	»	206
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	212
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	220
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	223
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	224
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMER- CIALE	»	234
<i>INDICE GENERALE</i>	»	235

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2011 (COM (2010) 623 def.).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea, elaborato dalle future presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e conclusione – Parere con osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari (Esame C. 4449 – Governo) (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*) 6

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 29 giugno 2011. – Presidenza del presidente Roberto ZACCARIA.

La seduta comincia alle 14.15.

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2011.
(COM (2010) 623 def.).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea, elaborato dalle future presidenze polacca, danese e cipriota.
(11447/11).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.
(Doc. LXXXVII-bis, n. 1).
(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame degli atti in titolo.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, comunica che il Comitato per la legislazione è chiamato oggi a pronunciarsi, per la terza volta nel corso della XVI legislatura e per la sesta volta in assoluto, sul programma di lavoro della Commissione europea e sul programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea nonché, per la prima volta, sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.

Ricorda, in proposito, come la competenza del Comitato nell'esame del programma di lavoro della Commissione e del Programma di 18 mesi del Consiglio, si sia radicata a seguito dell'iniziativa, adottata nel marzo del 2004, dal collega Antonio Soda che – in qualità di presidente *pro tempore* del Comitato per la legislazione – avanzò presso la Presidenza della Camera la richiesta di uno specifico coinvolgimento del Comitato nella procedura parlamentare di esame di tali importanti atti comunitari. Ciò in ragione della presenza nei documenti in oggetto, proprio a partire da quell'anno, di peculiari contenuti ap-

positamente dedicati all'illustrazione delle tecniche di produzione normativa in ambito europeo.

Con riferimento alla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, avverte che è la prima volta che essa forma oggetto di esame del Comitato, e, più in generale, degli organi parlamentari, trattandosi di un nuovo istituto, introdotto nell'ordinamento a seguito della novella apportata all'articolo 15 della legge n. 11 del 2005 dalla legge comunitaria 2009 (legge n. 96 del 2010), che ha previsto che il Governo presenti, in luogo di un'unica relazione annuale, due distinte relazioni: una programmatica, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, e una di rendiconto, da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno. Sulla base di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nel parere espresso il 14 luglio del 2010, la suddetta relazione è oggetto di esame congiunto con il programma legislativo delle Istituzioni europee, secondo la procedura già delineata dalla Giunta per il Regolamento il 9 febbraio 2000. L'esame del Comitato si concluderà pertanto con l'approvazione di un unico parere avente ad oggetto tutti e tre gli atti.

Ricorda, infine, che i rilievi che il Comitato riterrà di formulare verranno inviati alla Commissione Politiche dell'Unione europea, la quale procede all'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione, del programma di 18 mesi del Consiglio e della Relazione programmatica, secondo le modalità stabilite dal già richiamato parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010.

Antonino LO PRESTI, *relatore*, illustra quindi la seguente proposta di parere.

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.), il Programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea elaborato dalle future Presidenze polacca, danese e cipriota e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1);

considerato che è la prima volta che il Parlamento è chiamato ad esaminare congiuntamente la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, il programma di lavoro della Commissione europea e il Programma del Consiglio dell'Unione europea, in quanto la suddetta relazione programmatica è stata introdotta nell'ordinamento a seguito della novella apportata all'articolo 15 della legge n. 11 del 2005 dalla legge comunitaria 2009 (legge n. 96 del 2010), che ha previsto che il Governo presenti, in luogo di un'unica relazione annuale, due distinte relazioni: una programmatica, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, recante indicazione di obiettivi, priorità e orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo nell'anno successivo e una di rendiconto, da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno;

ritenuto che l'esame congiunto della relazione programmatica, del programma di lavoro della Commissione e del programma del Consiglio rappresenti una vera e propria sessione europea parlamentare di fase ascendente, interamente dedicata alla valutazione ed al confronto tra le priorità delle Istituzioni europee e quelle del Governo per l'anno in corso, in esito alla quale il Parlamento potrà definire indirizzi generali per l'azione dell'Italia a livello europeo;

constatato tuttavia che il programma di lavoro della Commissione europea è stato predisposto nel mese di ottobre dello scorso anno, risultando conseguentemente, allo stato, già in parte attuato, che la relazione programmatica è stata presentata alle Camere il 19 maggio, con un notevole ritardo rispetto al termine del 31 dicembre (2010) previsto dalla legge e che, per effetto di tali circostanze, la nuova sessione europea di fase ascendente si svolge, in occasione della sua prima applicazione, a metà dell'anno di riferimento, piuttosto che all'inizio – come la natura stessa della sessione richiederebbe

– risultando così depotenziata la relativa incidenza sulla fase della formazione delle politiche europee;

rilevato che il programma di lavoro della Commissione per il 2011 è stato elaborato in base alle cinque priorità politiche principali definite dal Presidente della Commissione nel primo discorso sullo stato dell'Unione pronunciato al Parlamento europeo nel settembre 2010, a ciascuna delle quali corrisponde un capitolo del programma di lavoro; in tale ambito, un paragrafo è dedicato alla promozione di una *regolamentazione intelligente*, che presenta profili di peculiare interesse per il Comitato; da un lato, si dà infatti conto dei risultati positivi ad oggi conseguiti, in termini di elaborazione della più recente normativa previa consultazione delle parti interessate e previa valutazione di impatto; semplificazione della normativa esistente; raggiungimento di « *notevoli progressi per quanto riguarda la riduzione degli oneri amministrativi* » e di « *sostegno agli Stati membri ai fini del recepimento della normativa dell'UE* » e, dall'altro, si enunciano i tre pilastri del programma « *legiferare meglio* », il cui uso coordinato consentirà di pervenire al risultato di « *una normativa UE pertinente, efficace e di qualità che raggiunga gli obiettivi fissati dall'Unione e comporti vantaggi per i cittadini e le imprese* »; si tratta, segnatamente:

del principio in base al quale il ciclo strategico (progettazione, fase di applicazione, valutazione e revisione della normativa) deve essere considerato nel suo insieme e del suo corollario, in virtù del quale « *in linea di massima occorrerà un parere positivo del comitato per la valutazione dell'impatto prima che possa essere presentata una proposta di decisione della Commissione* »;

del principio di collaborazione tra Commissione, Parlamento europeo, Consiglio e Stati membri, al fine di assicurare che « *tutti portino avanti attivamente il programma, nelle sue fasi legislative e attuative a livello di UE* »;

del principio per cui « *per conferire più voce ai cittadini e ai soggetti maggiormente interessati dalla legislazione, si prolungherà il periodo di consultazione da 8 a 12 settimane a partire dal 2012, si riesaminerà la strategia di consultazione della Commissione nel 2011 e si aumenterà la prevedibilità delle proposte che la Commissione intende presentare e del lavoro di valutazione a posteriori per consentire alle parti interessate di preparare la loro partecipazione a uno stadio nettamente più precoce* »;

segnalato altresì che, in concreta attuazione di tali impegni, nell'Allegato III al programma di lavoro della Commissione per il 2011, si preannunciano ben 48 *iniziative di semplificazione, o finalizzate alla riduzione degli oneri amministrativi*, dirette a finalità di revisione, abrogazione, « *rifusione* » (ovvero aggiornamento ed unificazione di più strumenti normativi), codificazione, consolidamento e modifica di un notevole numero di atti normativi; cui si aggiunge l'elenco, nell'allegato IV al programma legislativo, di 23 proposte pendenti dinanzi al legislatore, che sono state ritirate;

constatato che il programma del Consiglio dell'Unione Europea, alla Parte seconda, relativa al Programma operativo, nell'ambito del capitolo dedicato alla competitività, riserva un apposito paragrafo al « *Miglioramento della regolamentazione* » e che, al riguardo, si precisa da un lato che « *il miglioramento della regolamentazione (regolamentazione intelligente) sarà considerato una priorità continua* » e, dall'altro, che « *sarà altresì attribuita importanza al miglioramento dell'adozione e dell'attuazione del programma di semplificazione attuale* »;

rilevato che la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea dedica un apposito paragrafo alle « *questioni generali riguardanti la partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea* » e che, in tale ambito, sottolineata l'importanza del progetto di legge di riforma della legge n. 11 del

2005, approvato dalla Camera ed ora all'esame del Senato (S. 2646), si precisa che la suddetta disciplina dovrebbe consentire « *il raggiungimento di un regime ottimale che, collegando organicamente e sistematicamente la fase ascendente con quella discendente, consenta una miglior attuazione degli obblighi europei* » e si rimarca l'importanza di taluni strumenti e meccanismi previsti dall'ordinamento interno finalizzati ad accrescere la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome nella formazione degli atti dell'Unione europea;

preso atto che la relazione – secondo la logica dell'integrazione sistematica tra fase ascendente e fase discendente del diritto europeo – sul piano dell'attuazione del diritto dell'Unione Europea, richiama taluni strumenti (introdotti dal richiamato testo unificato di riforma della legge n. 11 del 2005, sul quale il Comitato ha già avuto modo di pronunciarsi) finalizzati ad un più celere recepimento del diritto europeo, quali l'anticipazione della scadenza del termine per l'esercizio della delega di due mesi rispetto al termine di recepimento fissato dalle singole direttive e l'introduzione di due distinti strumenti legislativi finalizzati al recepimento della normativa adottata dall'Unione europea (la « legge di delegazione europea » e la « legge europea ») che vanno a sostituire la legge comunitaria;

per quanto concerne il Programma di lavoro della Commissione per il 2011, invita la XIV Commissione a tenere conto, nella relazione da presentare all'Assemblea, delle seguenti considerazioni, relativamente alle parti di competenza del Comitato:

sotto il profilo della valutazione di impatto:

auspica che sia data attuazione all'intendimento di sottoporre al Comitato per la valutazione di impatto il più ampio numero possibile di proposte di decisione della Commissione e che, in assenza di un parere favorevole di tale organo, esse non vengano presentate;

valuta favorevolmente il rafforzamento della strategia di consultazione della Commissione che, a regime, consentirà alle parti interessate di partecipare alla formazione del *corpus normativo* ad uno stadio più precoce.

In relazione al complesso degli strumenti creati dalla Commissione nell'ambito della « regolamentazione intelligente »:

ribadisce l'importanza delle relazioni interistituzionali per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti; in questo quadro auspica che la Camera dei deputati sia costantemente aggiornata sui progressi registrati nei diversi ambiti, anche al fine di utilizzare l'esperienza maturata a livello comunitario in connessione con le analoghe problematiche che le istituzioni nazionali stanno affrontando;

per quanto concerne il Programma del Consiglio dell'Unione europea e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2011, non ritiene di formulare specifiche considerazioni in relazione ai profili di competenza del Comitato ».

Il Comitato approva.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del presidente Roberto ZACCARIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sonia Viale.

Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.

(Esame C. 4449 – Governo).

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Doris LO MORO, *relatore*, fa presente che il provvedimento all'esame è volto a recepire, nell'ordinamento interno, il diritto europeo in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e di rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.

Per quanto attiene ai profili di più stretta competenza del Comitato, osserva come il provvedimento rechi un contenuto omogeneo, essendo appunto volto ad adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni contenute nella direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e a quelle contenute nella direttiva 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; rileva poi come la tecnica normativa allo scopo adottata sia quella più appropriata rispetto alla finalità di semplificare e riordinare la legislazione vigente, consistente nella novella alla normativa vigente.

Osserva altresì che il provvedimento, sempre in piena conformità ai requisiti di una buona legislazione, è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa e, ancorché non sia provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione, ad esso è allegata la richiesta di esenzione dall'obbligo di redigerla, formulata dal Ministero dell'Interno.

Sotto altro profilo, deve invece rilevare che il decreto legge, per alcuni aspetti, sembra discostarsi da quanto disposto dalle direttive comunitarie cui dovrebbe invece dare piena attuazione. Ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), n. 10, che, laddove integra il comma 7 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, prevedendo che nel caso di indebito allontanamento dello straniero irregolare dal Centro di identificazione ed espulsione, sia ripristinato il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento, reca una disposizione che, ove interpretata nel senso che il successivo provvedimento di trattenimento dia luogo ad un nuovo decorso dei termini, si porrebbe in contrasto con quanto di-

sposto dalla direttiva 2008/115/CE che dispone che il periodo massimo di permanenza degli stranieri nei CIE non possa essere complessivamente superiore a 18 mesi. Tale aspetto rientra nell'ambito delle competenze del Comitato sotto il profilo della chiarezza della formulazione del testo, posto che la disposizione in oggetto, appunto, appare suscettibile di due diverse interpretazioni. Ritiene peraltro doveroso dar conto anche di un'altra questione che, attenendo a profili di merito, non è oggetto della proposta di parere che intende presentare, ma che, a suo avviso riveste una rilevanza di non poco conto. Si tratta di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *e*), punto 6), capoverso 5.2, che, nel disciplinare l'istituto della «partenza volontaria», introduce delle disposizioni che appaiono tra loro incongrue. Al riguardo, infatti, il decreto legge – in ciò discostandosi dal diritto europeo che stabilisce che, ove allo straniero sia concesso un termine per la partenza volontaria, l'autorità amministrativa possa disporre, *medio termine*, l'applicazione di misure di sicurezza – dispone che il questore «disponga» una o più misure di sicurezza mediante provvedimento motivato. Posto che al questore sembra demandata esclusivamente la facoltà di individuare la misura in concreto applicabile e non anche quella di valutare se una misura debba o meno essere applicata, la disposizione in questione sembra introdurre un'anomalia nel nostro ordinamento che non conosce l'istituto dell'applicazione obbligatoria di misure di sicurezza. Inoltre, la norma, laddove prevede che il giudice di pace in sede di convalida possa, in ipotesi, oltre che modificare, anche revocare le misure disposte dal questore con provvedimento, sembra introdurre una procedura illogica e tortuosa. Proprio perché la questione non rientra nell'ambito delle competenze del Comitato, la stessa non forma oggetto della proposta di parere che si accinge ad illustrare, nella quale ha tuttavia ritenuto importante che figurasse un riferimento al fatto che il provvedimento all'esame è

volto ad adeguare, nel suo complesso – ma non senza qualche differenza – la normativa interna al diritto europeo.

Illustra quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4449 e rilevato che:

esso reca un contenuto omogeneo, essendo finalizzato ad adeguare, nel suo complesso – e non senza qualche differenza – la normativa interna al diritto europeo in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e di rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari; il decreto legge, in particolare, al capo I contiene disposizioni in materia di libera circolazione e permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari volte a dare piena attuazione alla direttiva 2004/38/CE e, a tal fine, all'articolo 1 modifica in più punti il decreto legislativo n. 30 del 2007, in materia di permanenza sul suolo italiano dei cittadini comunitari e dei loro familiari, mentre all'articolo 2 novella l'articolo 183-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, nel senso di estendere le modalità di esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino comunitario anche all'allontanamento dei suoi familiari; al capo II reca disposizioni volte al recepimento della direttiva 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e, a tal fine, all'articolo 3 novella il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, modificando, tra l'altro, gli articoli 5 (permesso di soggiorno), 13 (espulsione amministrativa) e 14 (esecuzione dell'espulsione), mentre all'articolo 4 integra l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, al fine di prevedere la competenza del giudice penale sia per i reati connessi all'inottem-

peranza ai provvedimenti che dispongono il termine per la partenza volontaria che per quelli relativi all'inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale; infine, all'articolo 5 reca la clausola di copertura finanziaria;

il provvedimento, all'articolo 1, comma 1, lettera f), che integra la disposizione recata dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 30 del 2007 – la quale dispone che la qualità di titolare di diritto di soggiorno possa essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente – precisando che il possesso di un qualsiasi documento di soggiorno « non costituisce condizione per l'esercizio di un diritto », reca una disposizione di cui andrebbe chiarita la portata normativa, in quanto la suddetta disposizione potrebbe essere interpretata sia nel senso che il possesso di un documento di soggiorno non costituisca condizione necessaria per l'esercizio di un diritto, sia nel senso che il possesso del documento di soggiorno non sia condizione sufficiente per l'esercizio di un diritto da parte dello straniero;

il decreto legge, all'articolo 3, comma 1, lettera d), n. 10 – laddove integra il comma 7 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, prevedendo che nel caso di indebito allontanamento dello straniero irregolare dal Centro di identificazione ed espulsione, sia *ripristinato* il trattenimento mediante l'adozione di un *nuovo* provvedimento – reca una disposizione di cui andrebbe chiarita la portata normativa, tenuto conto che la direttiva dispone che il periodo complessivo di trattenimento presso i centri non possa essere superiore a 18 mesi;

esso, al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 – laddove novella l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998, disponendo che « *Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione* » – introduce una disposizione che appare priva di una portata innovativa dell'ordinamento, in

quanto si limita a richiamare quanto già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999;

esso, all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), n. 2), capoverso comma 1-bis, penultimo periodo, laddove, nell'introdurre un comma aggiuntivo all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, fa riferimento al «*rilascio del nulla osta di cui al comma 3*», opera un rinvio inesatto, in quanto si tratta del comma 3 dell'articolo 13 e non dell'articolo 14 in questione;

infine, il disegno di legge di conversione è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), ma non è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); peraltro, al provvedimento è allegata la richiesta di esenzione dall'obbligo di redigerla – sulla base di quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008 – formulata dal Ministero dell'interno, della quale si dà conto nella relazione illustrativa;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 1, valuti la Commissione l'opportunità di chiarire la portata normativa della lettera *f*) che, laddove dispone che il possesso di un

qualsiasi documento di soggiorno da parte dello straniero «*non costituisce condizione per l'esercizio di un diritto*», potrebbe essere interpretata sia nel senso che il possesso di un documento di soggiorno non costituisca condizione necessaria per l'esercizio di un diritto, sia nel senso che il possesso del documento di soggiorno non sia condizione sufficiente per l'esercizio di un diritto;

all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), n. 10, che integra il comma 7 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, prevedendo che nel caso di indebito allontanamento dello straniero irregolare dal Centro di identificazione ed espulsione, sia ripristinato il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento, valuti la Commissione l'opportunità di chiarire che il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento sia computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dalla direttiva e non dia luogo ad un nuovo decorso dei termini. »

Roberto ZACCARIA, *presidente*, nel condividere la proposta di parere della relatrice, esprime apprezzamento per la relazione da quest'ultima svolta, nella quale si è dato conto anche di profili che, pur non attenendo alla competenza del Comitato, appaiono di estremo interesse.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.50.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	10
GIUNTA PLENARIA:	
Proposta di convalida dell'elezione del deputato Roberto Marmo, proclamato nella II Circoscrizione Piemonte 2	10

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 29 giugno 2011.

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.35 alle 14.40, ha esaminato cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare ed ha, inoltre, esaminato la posizione del deputato Tea Albini ai fini del giudizio sulle ineleggibilità.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 14.40.

Proposta di convalida dell'elezione del deputato Roberto Marmo, proclamato nella II Circoscrizione Piemonte 2.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che nella riunione del 23 giugno 2011 il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze ha svolto, ai fini del giudizio sul-

l'ineleggibilità, l'istruttoria sulla posizione dell'onorevole Roberto Marmo.

L'onorevole Marmo ha dichiarato che, all'atto della candidatura, ricopriva le cariche ed esercitava le funzioni di amministratore e socio di Calcestruzzi s.n.c., amministratore e socio di I.MAC. s.n.c., e presidente e amministratore delegato della società cooperativa a responsabilità limitata « Cantina sociale di Canelli ».

Da verifiche condotte in via d'ufficio è, inoltre, risultato che al momento della candidatura l'onorevole Marmo si era dimesso dalla carica di presidente della provincia di Asti entro il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto di scioglimento anticipato delle Camere, con ciò regolarmente rimuovendo la relativa causa di ineleggibilità.

Nessun ricorso è stato presentato alla Giunta delle elezioni avverso la proclamazione dell'onorevole Marmo.

Constatata, allo stato degli atti e sulla base della documentazione prodotta dall'interessato (atti costitutivi delle società, bilanci e visure camerali), l'insussistenza di elementi di ineleggibilità per le cariche e funzioni ricoperte ed esercitate dall'onorevole Marmo al momento della candidatura, il Comitato propone alla Giunta, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del regio-

lamento della Giunta medesima, di prendere atto dell'eleggibilità del deputato Roberto Marmo.

La Giunta concorda.

In conformità alla verifica dei risultati elettorali già compiuta in occasione della relazione di verifica dei poteri per la II

Circoscrizione Piemonte 2, svolta nella seduta della Giunta dell'8 ottobre 2008 e confermata dalla successiva verifica su base nazionale, la Giunta, non essendo contestabile la proclamazione e concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, propone all'Assemblea la convalida dell'elezione del deputato Roberto Marmo.

La seduta termina alle 14.50.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	12
ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE:	
Domanda di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Alfonso Papa (doc. IV, n. 18) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
AVVERTENZA	15

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.20.

Comunicazioni del Presidente.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, con riferimento ancora alla discussione di carattere generale che è stata impostata nelle scorse sedute sulle domande d'insindacabilità, il cui seguito è oggi all'ordine del giorno, e segnatamente con riguardo alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, è opportuna un'ulteriore segnalazione. Con la sentenza *Onorato c. Italia* (ric. n. 26218/06) depositata lo scorso 24 maggio 2011, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato da parte del nostro Paese una nuova violazione dell'articolo 6 della Convenzione dei diritti. Il caso ineriva a una deliberazione di insindacabilità parlamentare adottata dal Senato nella XIV legislatura. Ne era derivato per il dottor Pierluigi Onorato, magistrato di cassazione, un ostacolo al diritto a un equo processo, dalla Corte europea ritenuto sproporzionato. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che

è ormai nota, si arricchisce dunque di un ulteriore tassello.

In questo solco deve altresì segnalare che la Corte costituzionale italiana, lo scorso venerdì 24 giugno 2011, ha emanato una sentenza sfavorevole alla Camera dei deputati (la n. 194) relativa a una deliberazione della XIV legislatura adottata dalla Camera stessa in favore di Vittorio Sgarbi, il quale aveva reso, in una trasmissione televisiva, dichiarazioni ritenute offensive dai dottori Boccassini e Colombo. Crede che anche questi elementi possano essere d'interesse per il dibattito.

La Giunta prende atto.

ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

Domanda di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Alfonso Papa (doc. IV, n. 18).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, ricorda che, nella scorsa seduta, la Giunta deliberò a maggioranza di richiedere al-

l'Autorità giudiziaria di Napoli di trasmettere la richiesta, avanzata dal pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari, di applicare la predetta misura. A seguito della deliberazione della Giunta, ha immediatamente inoltrato la domanda al predetto giudice e questi ha provveduto a trasmettere assai sollecitamente la documentazione, la quale è pervenuta nel pomeriggio di venerdì 24 giugno. Essa è stata immediatamente inviata al relatore e messa a disposizione dei componenti, i quali ne hanno preso visione a partire dalla giornata di lunedì. Fa altresì presente che l'interessato è stato ritualmente invitato a intervenire o altresì a inviare memorie. Dà quindi la parola al relatore, il vicepresidente Sisto.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore*, intende iniziare la sua esposizione con l'espressione letteraria francese *je suis désolé*: questo stato d'animo gli deriva dal constatare una terribile confusione e abbondanza di eventi inserita nel 'tritacarne mediatico' di questi giorni. La vicenda oggetto del procedimento contro il collega Papa coinvolge poteri e apparati dello Stato, dalla magistratura alla Guardia di finanza, al Comitato per la sicurezza della Repubblica (COPASIR). Scusatosi con il collega Pierluigi Mantini per una polemica giornalistica degli scorsi giorni (dovuta verosimilmente a un fraintendimento), manifesta l'intenzione di svolgere una serie di considerazioni che mettano ordine nel panorama dei fatti descritti sia nei provvedimenti giudiziari sia sugli organi d'informazione. In questo caso il motto latino *cuique suum* assume un senso particolare giacché auspica che sia i colleghi di maggioranza sia quelli di opposizione vorranno dare un contributo alla chiarificazione, secondo i compiti propri della Giunta. È per questo che imposterà il suo ragionamento essenzialmente sul terreno metodologico e attende contributi rispetto alla sua, che sarà – nonostante la proposta finale – una relazione aperta.

Prese le mosse dal contenuto normativo dell'articolo 291 del codice di procedura penale (richiamato nella domanda dallo

stesso GIP), il quale prescrive che il compendio documentale che guida le decisioni giudiziarie in materia di custodia cautelare deve comprendere anche gli elementi favorevoli all'imputato, precisa che tali elementi invece mancano alla disponibilità della Giunta. Pertanto domanda – senza che ciò comporti l'interruzione dell'esame della richiesta in titolo – che la Giunta medesima acquisisca *medio tempore* tutti gli atti depositati dagli uffici della pubblica accusa. Solo così la Giunta potrà scongiurare il pericolo di dover *jazzare* i vari elementi offerti confusamente all'attenzione dei suoi componenti e di rifuggire dall'impulso di concedere frettolosamente l'autorizzazione.

A guisa di suggestione iniziale, crede per esempio che debba far meditare la circostanza risultante da organi di stampa che il deputato Papa sia stato pedinato e fotografato anche nei pressi di Palazzo Montecitorio, con evidente intento persecutorio. Si tratta, a suo avviso, di uno scempio mediatico che deve essere contrastato. D'altronde, quando la Giunta affrontò il caso dell'on. Cosentino ebbe a disposizione copiosissima documentazione. Ribadisce quindi le sue perplessità sul fatto che il COPASIR abbia acquisito l'intera documentazione a meri fini conoscitivi mentre la Giunta è stata inspiegabilmente limitata nelle fonti documentali; insiste nella sua nuova richiesta istruttoria anche per poter consentire a tutti i membri di vagliare la concretezza delle esigenze cautelari e di non accontentarsi di formule stereotipate.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, deve osservare che la discussione sull'eventuale nuova richiesta di atti si è già esaurita nella scorsa seduta. Prega quindi il relatore di proseguire nello svolgimento della relazione.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore*, rimarca come il *fumus persecutionis* non si manifesti in sedi o momenti tipizzati bensì possa emergere in qualsiasi fase del procedimento. Di qui l'esigenza di avere una più completa conoscenza dell'indagine. A ogni

modo, egli deve sottolineare come l'articolo 68 della Costituzione, al terzo comma, preveda il divieto di sottoporre membri del Parlamento a intercettazione di conversazione. Dagli atti, e anche da un articolo pubblicato oggi su *Liberò*, emerge come gli inquirenti abbiano sottoposto terzi a intercettazioni con la certezza che avrebbero colto anche la conversazione dell'on. Papa. Questo gli sembra un evidente indice di *fumus persecutionis*, forse non in senso soggettivo ma, quanto meno, sotto il profilo oggettivo. D'altronde, i magistrati della pubblica accusa muovono dalla convinzione preconcepita che il Papa e gli altri indagati facciano parte di un'associazione per delinquere. Nella loro richiesta il vocabolo « associazione » compare ben 35 volte e quello « sodalizio » addirittura 48. Sicché è chiaro che l'elemento fondante dell'ipotesi accusatoria sia quello associativo ed è quello che il GIP per primo non condivide.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, deve far presente al relatore che, infatti, oggetto dell'esame della Giunta è l'ordinanza del giudice e non la richiesta dei pubblici ministeri.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore*, riprendendo il suo dire, esorta i membri della Giunta a non rimanere ciechi, sordi e muti di fronte alla palese violazione delle prerogative dell'on. Papa, il quale – occorre ribadire – non solo è stato pedinato e intercettato ma anche fotografato come altresì risultano intercettati altri parlamentari. Si tratta quindi di metodi investigativi inaccettabili che rivelano il *fumus persecutionis*, confermato in qualche modo dalle dichiarazioni rese alla stampa nei giorni scorsi dal procuratore della Repubblica di Napoli, dott. Lepore, a mo' di fatto concludente postumo.

Osservato ancora come i membri della Giunta non possano atteggiarsi a meri tecnocrati, svolge rilievi su quella giurisprudenza della Corte di cassazione che distingue con nettezza come 'stereofonici' gli elementi che concorrono a determinare la gravità degli indizi di reato da quelli su cui possono basarsi le esigenze cautelari.

Gli sembra che il riferimento fatto dal GIP alle abitudini di vita dell'on. Papa, quale elemento indicativo della capacità di reiterare il reato o di darsi alla fuga, sia del tutto fuori luogo. Si domanda infatti che cosa ne sarebbe stato del collega Papa o di qualsiasi altro deputato se non vi fosse l'articolo 68 della Costituzione.

Dopo che le deputate FERRANTI, ROSOMANDO e SAMPERI – cui si associano i deputati PALOMBA e LO PRESTI – hanno risposto che Alfonso Papa sarebbe probabilmente recluso in carcere, il relatore SISTO replica esortando i colleghi a interpretare in modo corretto l'articolo 3 della Costituzione, che non è una lama per tagliare la testa a tutti ma garantisce parità di trattamento a parità di condizioni. Ribadita quindi la sua avversione culturale all'impostazione argomentativa offerta dal GIP in ordine al pericolo di fuga, prosegue il suo intervento domandando agli altri componenti per quale motivo la misura cautelare prescelta dall'autorità giudiziaria sia la restrizione in carcere. Al proposito, si attenderebbe risposte analoghe e coerenti a quelle date dai colleghi Lanfranco Tenaglia e Pierluigi Mantini in precedenti casi della XV legislatura, in particolare sul caso dell'on. Simioni.

Ricordato che la Camera dei deputati, nella storia repubblicana, ha concesso l'autorizzazione all'arresto solo in quattro casi (i notori precedenti Moranino, Saccucci, Negri e Abbatangelo, relativi a gravi reati contro la persona o contro l'ordine pubblico), invita ancora una volta i colleghi a considerare il *paso doble* costituito dalla richiesta dei pubblici ministeri e dal provvedimento del GIP come un insieme oggettivamente persecutorio e propone che la Giunta deliberi nel senso del diniego. A ogni modo, insiste nella sua richiesta istruttoria di acquisizione documentale.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, prega invece il relatore di recedere dalla sua nuova richiesta istruttoria sia perché dell'argomento si è già discusso nella scorsa seduta sia perché, in definitiva, egli

ha già formulato una conclusione nel merito basata su una certa ampiezza di argomenti, segno che evidentemente egli e gli altri componenti dispongono di un sufficiente materiale istruttorio. L'esame deve ora proseguire sul binario della discussione sul merito, anche per rispettare il termine regolamentare dei trenta giorni dall'assegnazione della richiesta alla Giunta; a tal fine – considerato anche che sta per avere inizio la seduta dell'Assemblea, in cui sono previste votazioni – propone ai colleghi un rinvio del seguito dell'esame a mercoledì 6 luglio 2011.

Dopo interventi dei deputati MANTINI (UdCpTP) e CONSOLO (FLpTP), la Giunta concorda.

La seduta termina alle 10.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE
IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ*

Seguito dell'esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Elio Vittorio Belcastro, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il tribunale di Monza (atto di citazione dell'on. Antonio Di Pietro) (rel. Paolini).

Seguito dell'esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Remo Di Giandomenico (deputato nella XIV legislatura) pendente presso il tribunale di Campobasso (proc. n. 2726/09 RGNR – n. 451/10 RGT) (doc. IV-ter, n. 20) (rel. Sisto).

Seguito dell'esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Edmondo Cirielli, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il tribunale di Napoli (proc. n. 21202/10 mod. 21 RGNR) (rel. Maurizio Turco).

*ESAME DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
ALL'UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI DI CON-
VERSAZIONI DI REMO DI GIANDOMENICO (DE-
PUTATO ALL'EPOCA DEI FATTI) (DOC. IV, N. 10)
(rel. CASTAGNETTI)*

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16
SEDE REFERENTE:	
Riforma del Titolo IV della Parte II della Costituzione. C. 199 cost. Cirielli, C. 250 cost. Bernardini, C. 1039 cost. Villecco Calipari, C. 1407 cost. Nucara, C. 1745 cost. Pecorella, C. 2053 cost. Calderisi, C. 2088 cost. Mantini, C. 2161 cost. Vitali, C. 3122 cost. Santelli, C. 3278 cost. Versace, C. 3829 cost. Contento e C. 4275 cost. Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	16

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 giugno 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del presidente della I Commissione, Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.40.

Riforma del Titolo IV della Parte II della Costituzione.

C. 199 cost. Cirielli, C. 250 cost. Bernardini, C. 1039 cost. Villecco Calipari, C. 1407 cost. Nucara, C. 1745 cost. Pecorella, C. 2053 cost. Calderisi, C. 2088 cost. Mantini, C. 2161 cost. Vitali, C. 3122 cost. Santelli, C. 3278 cost. Versace, C. 3829 cost. Contento e C. 4275 cost. Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 giugno 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni I e II testé svoltasi si è convenuto di proseguire nella seduta di oggi la discussione di carattere generale e di rinviare ad altra riunione, da tenersi nella prossima settimana, la successiva organizzazione dei tempi di esame del provvedimento, in modo da tenere conto delle decisioni che al riguardo saranno prese dalla conferenza dei presidenti di gruppo che si riunirà domani.

Gianclaudio BRESSA (PD), intervenendo sull'organizzazione dei lavori delle Commissioni, ribadisce la richiesta già formulata, a nome del gruppo, nella precedente seduta di sospendere l'esame del provvedimento in considerazione del clima politico complessivo e degli avvenimenti delle ultime settimane, che, a suo parere, suggeriscono di procedere su questo tema con la massima prudenza. Avverte, inoltre,

che, in attesa di conoscere le decisioni che, in relazione al provvedimento in esame, saranno assunte dalla conferenza dei presidenti di gruppo che si riunirà domani, i deputati del suo gruppo si asterranno per il momento dall'intervenire.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) premette che il suo gruppo nutre forti riserve su numerosi aspetti del provvedimento in esame, ma è disponibile al confronto sui singoli articoli e concorda sull'opportunità di riflettere su alcuni dei temi toccati dal disegno di legge del Governo, come la responsabilità civile dei magistrati e la individuazione di criteri per l'esercizio prioritario dell'azione penale: ricorda, tra l'altro, che una sua proposta di legge costituzionale (C. 2088) si prefigge di contrastare il correntismo nella magistratura riducendo da due terzi a un terzo il numero dei componenti dell'organo di autogoverno eletti direttamente dai magistrati. Ciò detto, esprime però l'avviso che sia venuta meno nella maggioranza la volontà di portare avanti la riforma e di considerarla una priorità del paese. Se così non è, ritiene che il ministro della giustizia dovrebbe presentarsi alle Commissioni e ribadire la volontà del Governo di andare avanti; diversamente, sarebbe meglio lasciar cadere il disegno di legge e concentrare i lavori su altre riforme, anche costituzionali, la cui importanza è da tempo riconosciuta da tutte le forze politiche.

Giuseppe CALDERISI (PdL) ribadisce quanto detto nella precedente seduta: essendosi conclusa l'indagine conoscitiva sulla materia, la quale è stata tra l'altro di grande qualità e ha fornito numerosi spunti di riflessione, sussistono ormai tutte le condizioni per procedere al dibattito. Con riferimento alla richiesta del gruppo del Partito democratico di sospendere i lavori, fa presente che il regolamento non ammette la questione sospensiva in Commissione. Invita quindi tutti i componenti delle Commissioni ad intervenire, in modo che il confronto possa avvenire sul merito delle proposte del Governo, ricordando

come la valutazione politica dei progetti di legge non può fondarsi su altro che sulla discussione, che però non è ancora iniziata. Assicura che la maggioranza intende portare avanti la riforma e che è disponibile al confronto su tutte le proposte, non ritenendo il testo del Governo immutabile. Rifiutare la discussione stessa è, a suo parere, un segno di chiusura pregiudiziale.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di condividere le osservazioni dell'onorevole Bressa. Nel replicare all'intervento dell'onorevole Calderisi, che le è sembrato provocatorio, sottolinea come la richiesta di sospendere l'esame della riforma in oggetto sia evidentemente motivata dal fatto che tale riforma appare totalmente avulsa dal contesto politico e dalle reali esigenze della giustizia. Rileva, a titolo esemplificativo, come in Commissione giustizia si sia appena concluso l'esame di una interrogazione a risposta immediata presentata dal proprio gruppo, nella quale è stata evidenziata la gravissima situazione di difficoltà in cui versano da anni gli uffici giudiziari della Calabria, dove, oltre alla carenza di personale, talvolta si registra perfino la mancanza di materiale di cancelleria o della benzina per trasportare i detenuti in udienza. Osserva come, anche in questo caso, il Governo abbia fornito una risposta interlocutoria ed insoddisfacente, nella quale fa riferimento ad incontri programmatici ed impegni generici, senza nessuna concreta iniziativa. Precisa quindi come l'opposizione intenda confrontarsi su questi problemi, ovvero sui problemi concreti della giustizia, ritenendo inutile proseguire l'esame di una riforma che non affronta nessuno dei temi prioritari in materia di giustizia, essendo animata non dalla volontà di risolvere i problemi ma da un intento punitivo nei confronti dei magistrati. Sottolinea, infine, come negli stessi calendari delle Commissioni I e II vi siano altri provvedimenti, alcuni di estrema rilevanza, che meriterebbero di essere considerati prioritari per la giustizia.

Federico PALOMBA (IdV) nel replicare all'onorevole Calderisi, ricorda come la questione relativa alla sospensione dell'esame dei provvedimenti in oggetto abbia una natura politica e non regolamentare. Ritiene opportuno comunque che qualsiasi determinazione in merito all'organizzazione dei lavori delle Commissioni sia subordinata a quanto sarà deciso dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari. Auspica peraltro che la riforma in titolo non sia inserita nel calendario dei lavori dell'Assemblea nel mese di luglio, anche perché questo ostacolerebbe l'esame di altri importanti provvedimenti previsti nei calendari delle Commissioni I e II.

Raffaele VOLPI (LNP) ritiene che le ragioni per le quali il gruppo del Partito democratico non crede che si possa proseguire nella discussione siano state chiaramente illustrate dall'intervento svolto nella precedente seduta dal deputato Bressa, al quale fa notare che l'argomento dei doppi incarichi non è meritevole di considerazione e che la volontà del Governo in carica è chiara. Aggiunge che il suo gruppo è pronto alla discussione e al confronto, ma constata che il Partito democratico preferisce evitare il confronto,

forse perché ha difficoltà ad affrontare questa materia in modo unitario.

Mario TASSONE (UdCpTP) ritiene, d'accordo con il collega Mantini, che un rilancio del provvedimento da parte del Governo sarebbe opportuno e ribadisce la disponibilità del suo gruppo al confronto sulle singole materie. Rileva tuttavia che da parte di tutti, anche della stessa maggioranza, c'è una certa riluttanza ad aprire la discussione e sottolinea che, anche nel dibattito svoltosi in Aula la scorsa settimana nell'ambito della verifica parlamentare della tenuta del Governo, il tema della riforma della giustizia è stato, anche negli interventi del Presidente del Consiglio e del capogruppo del Popolo della libertà, relegato in secondo piano. Invita quindi i deputati del gruppo del Popolo della libertà ad avviare la discussione con propri interventi, assicurando che da parte sua e del suo gruppo non c'è alcuna chiusura pregiudiziale sulle proposte del Governo.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 187 del 2010, concernente la definizione di nuovi servizi ausiliari dell'attività di polizia affidati agli <i>steward</i> , nonché ulteriori integrazioni e modifiche al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, in materia di organizzazione e servizio degli <i>steward</i> negli impianti sportivi. Atto n. 360 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	19
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	22

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del presidente della VII Commissione, Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto ministeriale recante attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 187 del 2010, concernente la definizione di nuovi servizi ausiliari dell'attività di polizia affidati agli *steward*, nonché ulteriori integrazioni e modifiche al decreto del ministro dell'interno 8 agosto 2007, in materia di organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi.

Atto n. 360.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 giugno 2011.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore per la I Commissione*, anche a nome della relatrice per la VII Commissione, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni che illustra (*vedi allegato*), che recepisce gli orientamenti emersi nella seduta di ieri in relazione al testo in esame.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore per la VII Commissione*, condividendo quanto detto dal collega Volpi, sottolinea che il parere, nella sua formulazione, riprende ciò che è emerso dal dibattito in Commissione. In particolare, ricorda l'importanza che nel preambolo della proposta di parere vengano ribaditi i compiti di accoglienza, instradamento e controllo dei tifosi, specifici degli *steward*, compiti che vanno assolutamente distinti da quelli di polizia e di sicurezza nella prevenzione di atti violenti. Sottolinea anche l'opportunità, indicata nella seconda osservazione del testo del parere, di riformulare il comma 1 dell'articolo 2 per riferire le disposizioni ivi previste alla stagione calcistica 2011-2012, nonché l'introduzione

del riferimento alla competenza territoriale della Questura per ciò che riguarda i corsi di formazione e aggiornamento. Raccomanda quindi l'approvazione della proposta di parere presentata, auspicando che il provvedimento in esame contribuisca a coniugare sicurezza e accoglienza negli stadi.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO, nel richiamarsi alle considerazioni da lui già svolte nella seduta di ieri, assicura che il Governo presterà la massima attenzione al parere che le Commissioni si accingono a rendere e in particolare all'indicazione di non trasformare gli *steward* in figure appartenenti a pieno titolo al sistema della sicurezza.

Per quanto attiene, nello specifico, alla seconda osservazione contenuta nella proposta di parere dei relatori, rileva che precisare, all'articolo 2, comma 1, che la questura cui si fa riferimento è quella « territorialmente competente » potrebbe creare qualche problema organizzativo in quanto, considerando la competenza regionale sui corsi di aggiornamento, la regione dovrebbe raggiungere l'intesa con più questure, per cui sarebbe forse preferibile far riferimento a una singola questura per regione, per esempio quella del comune capoluogo. Assicura in ogni caso che il Governo svolgerà i necessari approfondimenti secondo le indicazioni contenute nel parere che le Commissioni esprimeranno.

Alessandro NACCARATO (PD) giudica deludente la proposta di parere dei relatori, se confrontata con le valutazioni formulate dagli stessi nella discussione. Tali valutazioni si rispecchiano nella prima delle premesse della proposta, rispetto alla quale però l'osservazione non è, a suo avviso, conseguente, ma si pone anzi in contraddizione. Nel preannunciare quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere dei relatori, invita il Governo a valutare seriamente i rischi insiti nell'attribuzione di compiti tipici delle forze dell'ordine a figure come gli *steward*, che erano state concepite per

svolgere un altro ruolo, quello di mediazione tra le frange estreme dei tifosi e le forze dell'ordine stesse.

Giovanni LOLLI (PD) esprime disappunto per il fatto che sulla materia, oggetto del provvedimento in esame, si era ben lavorato, in maniera condivisa e con risultati efficaci, mentre la proposta di parere presentata dai relatori non è in linea con quell'atteggiamento. Rileva, infatti, che, così come è, il dispositivo della proposta di parere si presenta incongruo rispetto alla premessa dello stesso. In particolare, ritiene che andrebbero meglio specificati alcuni punti. Nel dettaglio, osserva che per ciò che riguarda i controlli a campione, il richiamo alla cosiddetta tecnica del *pat down* dovrebbe limitarsi a prevedere eventualmente un controllo sugli indumenti « non indossati ». Inoltre, alla lettera *b*) dell'articolo 3 andrebbe ribadito che gli *steward* non possono essere usati in azioni di contrasto e di respingimento nei confronti di persone che vogliano introdursi in maniera non autorizzata e violenta nello stadio o nel perimetro del campo di gioco.

David FAVIA (IdV) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere dei relatori. Condivide infatti le premesse della proposta, ma non ritiene che le osservazioni formulate siano conseguenti a tali premesse. A suo avviso, la perquisizione superficiale (*pat down*) e l'intervento in caso di scavalcamenti o di accessi non autorizzati sono competenze tipiche delle forze di pubblica sicurezza e non delegabili ad altri soggetti.

Claudio BARBARO (FLpTP), richiamando quanto già espresso nella seduta di ieri, alla quale rinvia, sottolinea come il provvedimento in esame dovrebbe essere collocato in un contesto sportivo e calcistico del tutto diverso da quello vigente. Rileva, quindi, che rimangono aperti i problemi legati ai controlli e alla sicurezza. In particolare, non è stato risolto il problema dei costi, poiché il coordinamento resta comunque a carico delle Forze dell'ordine. Preannuncia, pertanto,

anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere presentata dai relatori.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) esprime delusione per la proposta di parere dei relatori, che non rispecchia fino in fondo le perplessità che gli stessi avevano manifestato. Stigmatizza in particolare la mancata evidenziazione del fatto che gli *steward* mancano dei requisiti di formazione necessari per svolgere mansioni di pubblica sicurezza, quali quelle che il decreto intende loro affidare, e dovrebbero quindi operare sempre solo con compiti

ausiliari e sotto la guida dei responsabili della pubblica sicurezza. Si aggiunga che il decreto risulta tardivo anche con riferimento alla prossima stagione calcistica, in quanto il tempo a disposizione non permette di far frequentare adeguati corsi di formazione al personale.

Le Commissioni approvano quindi la proposta di parere favorevole con osservazioni presentata dai relatori (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale recante attuazione del predetto articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 187 del 2010, concernente la definizione di nuovi servizi ausiliari dell'attività di polizia affidati agli *steward*, nonché ulteriori integrazioni e modifiche al decreto del ministro dell'interno 8 agosto 2007, in materia di organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi. (Atto n. 360).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni I e VII,

esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo (atto n. 360);

rilevato che la figura dello *steward* è stata introdotta nell'ordinamento italiano con compiti di accoglienza, instradamento e controllo del cliente-spettatore nettamente distinti dai compiti di prevenzione e repressione degli atti di violenza riservati alle forze dell'ordine e che i nuovi compiti che il decreto in schema affida allo *steward* rischiano di snaturare la figura di quest'ultimo assimilandola a quella dell'agente o del funzionario di pubblica sicurezza;

osservato che la stagione calcistica 2010-2011, cui fa riferimento l'articolo 2, si è conclusa e che al comma 1 del medesimo articolo sarebbe opportuno precisare che la questura d'intesa con la quale le società sportive devono organizzare i corsi di aggiornamento professionale è la questura « territorialmente competente »;

considerata l'importanza di un programma particolareggiato di formazione,

come previsto dall'allegato B del decreto ministeriale 8 agosto 2007, che possa essere attuato in tempi brevi,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo la congruità della fisionomia dello *steward* quale delineata dalle leggi istitutive e dal decreto ministeriale 8 agosto 2007 rispetto all'espletamento di attività previste dallo schema in esame, quali il controllo manuale a campione, effettuato con la tecnica della perquisizione superficiale (*pat down*), dell'abbigliamento e delle cose portate dai soggetti che accedono all'impianto sportivo o al concorso nelle procedure di primo intervento per impedire accessi non autorizzati nell'impianto sportivo attraverso lo scavalco dei varchi di ingresso;

b) valuti il Governo l'opportunità di riformulare il comma 1 dell'articolo 2 per riferire le disposizioni ivi previste alla stagione calcistica 2011-2012 e per precisare che la questura cui si fa riferimento è quella « territorialmente competente ».

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. Emendamenti testo unificato C. 2519-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	24
Legge comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059-A/R Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	24

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	24
5-05009 Tassone: Atti di intimidazione nei confronti di amministratori locali e imprenditori delle province di Reggio Calabria e Vibo Valentia	24
5-05008 Bressa ed altri: Revoca della assegnazione della sede alla comunità Capodarco ..	26

SEDE REFERENTE:

DL 89/2011: Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. C. 4449 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	27
Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto. C. 24 Zeller (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	37
Istituzione della giornata nazionale del Calendario gregoriano di cui è autore Luigi Lilio. C. 3658 Lupi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	37

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2011. (COM(2010)623 def.).	
Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota. (11447/11).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	37

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007. C. 4373 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	41
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo ACP e la Comunità europea e i suoi stati membri, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010. C. 4374 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	42

Disposizioni in materia di opposizione al decreto ingiuntivo. C. 4305, approvata dalla 2 ^a Commissione del Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	43
Legge comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059-A/R Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	40
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	44

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 10.20.

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali.

Emendamenti testo unificato C. 2519-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Legge comunitaria 2010.

Emendamenti C. 4059-A/R Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3, non-

ché gli emendamenti 1.500 e 1.501 del Governo, non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 10.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata oltre che attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05009 Tassone: Atti di intimidazione nei confronti di amministratori locali e imprenditori delle province di Reggio Calabria e Vibo Valentia.

Mario TASSONE (UdCpTP) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando tra

l'altro, che il problema delle intimidazione nei confronti degli amministratori locali e degli imprenditori nelle province di Reggio Calabria e di Vibo Valentia ha assunto ormai proporzioni allarmanti, nell'indifferenza del Governo, la cui azione si caratterizza per l'assenza di risultati concreti, in quanto i responsabili degli atti intimidatori non vengono individuati.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO, rispondendo all'interrogazione in titolo, riconosce che le vicende che sono alla base dell'interrogazione presentata dall'onorevole Tassone sono serie e gravi. Esse sono oggetto di indagini e costituiscono l'ennesima conferma della complessità dei territori delle due province di Vibo Valentia e di Reggio Calabria.

Non è vero che ci sia una indifferenza del Governo né che manchino i risultati concreti, come affermato dall'onorevole Tassone. Sono state anzi adottate diverse misure, che hanno portato risultati nell'immediato e altri ne porteranno nel medio-lungo periodo.

Nell'immediato, la protezione degli amministratori locali e degli imprenditori è una priorità nella pianificazione dei servizi di polizia, nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio, periodicamente aggiornati proprio in relazione alle esigenze emergenti, e nell'adozione di misure di tutela personali.

Nella provincia di Reggio Calabria risultano in atto, in favore di imprenditori del luogo, 3 dispositivi di protezione personale e 22 servizi di vigilanza generica radio-collegata, nonché, in favore di amministratori locali, 2 misure di protezione personale e 88 servizi di vigilanza generica radio-collegata, dei quali 26 attuati nei confronti di sindaci, compresa la dottoressa Maria Carmela Lanzetta, sindaco di Monasterace, la cui farmacia, come ricordato nell'interrogazione, è stata incendiata. Nella provincia di Vibo Valentia, invece, risultano in atto, in favore di imprenditori, 8 servizi di vigilanza generica radio-collegata e in favore di ammi-

nistratori locali 15 servizi di vigilanza generica radio-collegata, 7 dei quali in favore di sindaci.

Vi è inoltre un'intensa attività di contrasto della criminalità organizzata, con particolare riguardo alle attività usurarie ed estorsive e al riciclaggio dei proventi delle attività illecite nel settore degli appalti, che ha permesso di conseguire nei primi sei mesi di quest'anno risultati importanti. In particolare nella provincia di Reggio Calabria sono state condotte 15 operazioni di polizia giudiziaria che hanno consentito di arrestare, complessivamente, 403 affiliati alle cosche criminali e di catturare un latitante, incluso nella lista dei cento latitanti più pericolosi.

Si tratta di un risultato meritorio delle forze di polizia e dell'autorità giudiziaria.

Nella provincia di Vibo Valentia, poi, sono state arrestate 39 persone per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, l'usura e l'estorsione.

Analogo impulso ha avuto, nello stesso periodo, l'aggressione ai patrimoni delle organizzazioni criminali: nella provincia di Reggio Calabria sono stati sequestrati 294 beni per un valore di circa 187 milioni di euro, mentre quelli confiscati sono stati 100 per un valore di circa 46 milioni di euro; nella provincia di Vibo Valentia, invece, i beni sequestrati sono stati 84 per un valore di circa 11 milioni di euro, mentre quelli confiscati sono stati 21 per un valore di circa 11 milioni di euro.

Per contrastare l'ingerenza malavitosa nelle amministrazioni locali sono stati ampiamente utilizzati gli strumenti previsti nella normativa antimafia, in particolare sono state disposte numerose commissioni di accesso.

L'aggravarsi di fenomeni intimidatori, d'altra parte, può essere ascritta anche a una maggiore resistenza degli amministratori locali alle pressioni e ai condizionamenti illeciti. Al riguardo appare significativo quanto accaduto nel comune di Scido, in provincia di Reggio Calabria, dove tre persone sono state arrestate con

l'accusa di tentata estorsione ai danni del sindaco e del vice sindaco su denuncia di questi ultimi.

Merita poi ricordare che diverse associazioni antiracket sono state costituite nel territorio prossimo a Vibo Valentia e che a Reggio Calabria è stata collocata la sede principale dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati alla mafia.

Nel medio-lungo periodo, poi, saranno operative le disposizioni del piano nazionale antimafia che prevedono l'accesso dei prefetti nei cantieri e l'istituzione della stazione unica appaltante su base provinciale.

Infine, i dati statistici attestano un decremento dei reati commessi nelle due province nel primo semestre, anche se, quando si parla di fenomeni di questa importanza, i dati statistici di un periodo di tempo relativamente breve possono servire al massimo ad indicare una direzione di marcia.

In conclusione assicura la piena attenzione del Ministero dell'interno a questi territori con interventi mirati a seconda degli obiettivi.

Mario TASSONE (UdCpTP), replicando, ringrazia per la risposta fornita. Dà atto dei risultati che si sono raggiunti in Calabria nella lotta alla criminalità organizzata, pur nelle difficoltà dovute alla insufficienza degli organici delle Procure della Repubblica. Chiarisce che, parlando di indifferenza del Governo e di mancanza di risultati, intendeva dire che quest'ultimo profonde grandi sforzi nella lotta contro la grande criminalità, conseguendo anche importanti successi, ma sottovaluta la criminalità comune, che invece merita anch'essa la massima attenzione, anche perché crea l'humus per lo sviluppo della criminalità organizzata. Esorta pertanto il Governo a porre la massima attenzione al territorio calabrese anche da questo punto di vista.

5-05008 Bressa ed altri: Revoca della assegnazione della sede alla comunità Capodarco.

Gianclaudio BRESSA (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO risponde all'interrogazione in titolo ricordando che il bene in questione è un fabbricato civile per abitazione, confiscato nel 1998 a un capo zona del clan dei « casalesi » e consegnata al comune di Trentola-Ducenta nel 1999.

Nel 2002 il bene è stato assegnato, in prima assegnazione, in comodato d'uso gratuito per dieci anni alla comunità Capodarco con sede in Teverola.

Il 28 giugno 2010 il subcommissario straordinario di Trentola-Ducenta, su richiesta della comunità stessa, ha prorogato di cinque anni il comodato d'uso, a condizione che venisse approvato un progetto di impianto fotovoltaico, per permettere alla stessa di partecipare ad un bando promosso dalla fondazione per il Sud: « Valorizzazione e auto sostenibilità dei beni confiscati alle mafie 2010 ».

Nel maggio 2011 il nuovo sindaco ha revocato alla comunità la proroga del comodato d'uso e disdetto il relativo contratto.

Audito dalla III Commissione consiliare speciale « Controllo sulle bonifiche ambientali e sui siti di smaltimento rifiuti e ecomafie e riutilizzo dei beni confiscati » del Consiglio regionale della Campania, il sindaco, secondo quanto si legge nel resoconto integrale dell'audizione, ha affermato di aver revocato la disponibilità accordata dal subcommissario straordinario, non intendendo mantenere in essere il contratto di comodato d'uso gratuito, e ha sottolineato che, in ogni caso, il contratto sarebbe scaduto nel 2012.

Il dirigente della Direzione per i beni sequestrati e confiscati della dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati alla mafia, intervenuto nell'audizione, ha chiarito che la gestione del bene confiscato spetta al comune assegnatario, il quale può esercitare la sua discrezionalità nella scelta dell'associazione, ma è vincolato al rispetto della destinazione che deve necessariamente perseguire finalità di tipo sociale.

Aggiunge che è unanime il riconoscimento della comunità di Capodarco come una delle migliori esperienze di riutilizzo sociale dei beni confiscati avviate in Campania e in Italia, al punto da essere inclusa

e pubblicizzata anche dalla recente campagna di comunicazione promossa dalla Regione Campania « Sentirsi campani. Identità, sicurezza, inclusione ».

Ciò premesso, l'Agenzia nazionale e la prefettura seguono con attenzione la vicenda ma sono vincolati dalla discrezionalità spettante al comune nella scelta dell'associazione cui assegnare il bene.

Gianclaudio BRESSA (PD), replicando, ringrazia per la chiarezza della risposta fornita, ma sottolinea come restino non chiarite le ragioni per le quali il sindaco ha deciso di disdire il contratto di comodato d'uso gratuito non ancora scaduto e di ignorare la proroga di cinque anni concessa dalla gestione commissariale. Conclude affermando che a suo avviso sussistono i margini per un intervento dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati alla mafia che imponga il rispetto della decisione già presa dal subcommissario.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sonia Viale.

La seduta comincia alle 15.10.

DL 89/2011: Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.
C. 4449 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI (PdL), *relatore*, introducendo l'esame del provvedimento, ricorda che il decreto-legge n. 89 del 2011 si compone di due capi. Il capo I (articolo 1) reca modifiche al decreto legislativo n. 30 del 2007, conseguenti ad alcuni rilievi formulati dalle istituzioni europee, le quali hanno giudicato non pienamente corretta la trasposizione che l'Italia ha dato nel proprio ordinamento interno della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, ed hanno annunciato l'avvio di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Il capo II (articoli 3, 4 e 5) reca invece disposizioni di attuazione della direttiva 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Venendo quindi al dettaglio dell'articolato, ricorda che l'articolo 1 modifica l'articolo 3, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 30 del 2007, con riferimento all'ingresso e al soggiorno del partner di cittadino dell'Unione europea. La modifica introdotta prevede che la relazione stabile tra il suddetto cittadino e il partner debba essere ufficialmente – anziché debitamente, come prevedeva il testo – attestata.

Per quanto riguarda le formalità amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari, l'articolo in esame sopprime il riferimento all'obbligo del visto d'ingresso nell'articolo 6, comma 2 e nell'articolo 9, comma 5, lettera *a*) e nell'articolo 10, comma 3, lettera *a*), previsto, rispettivamente, ai fini del soggiorno fino a tre mesi, dell'iscrizione anagrafica per i familiari del cittadino comunitario nonché del rilascio della carta di soggiorno di durata superiore a tre mesi per i medesimi soggetti.

Con riguardo alla procedura di verifica della sussistenza del requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti a garantire il soggiorno oltre i tre mesi, l'articolo 1 inserisce nell'articolo 9 del decreto legislativo il comma 3-*bis*, che prescrive la « valutazione della situazione

complessiva personale dell'interessato», quale ulteriore elemento da tenere in considerazione.

La Commissione europea ha, infatti, precisato che la direttiva non prevede la fissazione di un importo minimo stabilito per legge, contenendo solo un generico richiamo alla disponibilità di risorse sufficienti ad escludere il ricorso a prestazioni di assistenza sociale.

L'articolo 1 modifica anche la lettera *b*) del comma 5 dell'articolo 9, in tema di dell'iscrizione anagrafica dei familiari non comunitari del cittadino UE, e l'articolo 10, comma 3, lettera *b*), in tema di rilascio della carta di soggiorno, sostituendo la previsione della presentazione di « un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico » con quella della presentazione di « un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno ». Tale modifica, secondo la relazione illustrativa, costituisce un'integrazione normativa espressamente richiesta dalla Commissione europea.

L'articolo 1, lettera *d*) del decreto-legge novella l'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo, che riguarda le condizioni richieste ai fini del mantenimento del diritto di soggiorno e prevede che « i cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 11 e 12, finché soddisfano le condizioni fissate negli stessi articoli ».

Secondo la relazione illustrativa, tale novella si fonda sul rilievo della Commissione europea secondo il quale, nei casi di soggiorno superiore ai 3 mesi (articolo 7 della direttiva), di decesso o partenza del cittadino UE (articolo 11 della direttiva) e di divorzio o annullamento del matrimonio (articolo 12 della direttiva), la verifica delle condizioni richieste ai fini del mantenimento del diritto di soggiorno non

deve rivestire carattere sistematico, « in quanto la direttiva prevede tali verifiche in casi specifici, qualora vi sia un dubbio ragionevole (articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino) ».

Viene così aggiunta al comma 2 dell'articolo 13 la disposizione secondo la quale « la verifica della sussistenza di tali condizioni non può essere effettuata se non in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza delle condizioni medesime ». Secondo la relazione illustrativa, il testo novellato « non consente pertanto verifiche sistematiche finalizzate ad accertare che siano ancora soddisfatte le condizioni richieste per il mantenimento del diritto al soggiorno, nei casi richiamati dalla norma ma soltanto in presenza di ragionevoli dubbi ».

L'articolo 1, lettera *f*) del decreto-legge modifica l'articolo 19 del decreto legislativo, recante disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno permanente, novellando il comma 4 che disponeva che « La qualità di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di soggiorno permanente può essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente. »

Dalla relazione illustrativa risulta che la novella introdotta in tale articolo consegue a rilievi della Commissione europea riferiti all'articolo 25 della direttiva.

Il paragrafo 1 di tale articolo prevede che « il possesso di un attestato d'iscrizione di cui all'articolo 8, di un documento che certifichi il soggiorno permanente, della ricevuta della domanda di una carta di soggiorno di familiare di una carta di soggiorno o di una carta di soggiorno permanente, non può in nessun caso essere un prerequisito per l'esercizio di un diritto o il completamento di una formalità amministrativa, in quanto la qualità di beneficiario dei diritti può essere attestata con qualsiasi altro mezzo di prova ».

Con la novella disposta dal decreto-legge viene aggiunta al comma 4 dell'articolo 19 la previsione in virtù della quale il possesso del relativo documento (atte-

stazione di iscrizione anagrafica o documento di soggiorno) non costituisce condizione per l'esercizio di un diritto.

Per quanto riguarda la procedura di allontanamento del cittadino comunitario, il decreto in esame reca modifiche all'articolo 20 e all'articolo 21 del decreto legislativo n. 30.

L'articolo 20 del decreto legislativo n. 30 del 2007, prima del decreto in esame, individuava quali motivi dei provvedimenti di limitazione della libertà di circolazione i motivi di sicurezza dello Stato; i motivi imperativi di pubblica sicurezza; e altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Una disposizione specifica in tema di malattie o infermità è poi contenuta nel comma 8 dello stesso articolo.

La Commissione europea ha ritenuto generico il requisito della grave minaccia ai fini dell'allontanamento come pure la definizione dei « motivi di sicurezza dello Stato », che la normativa italiana distingue dai motivi imperativi di pubblica sicurezza, contestando inoltre il collegamento automatico dell'allontanamento immediato alla sussistenza di tali motivi.

Pertanto, l'articolo 20 è stato novellato nel modo seguente.

Nel primo periodo del comma 2 è stata soppressa la parola « anche » con l'effetto di circoscrivere i motivi di sicurezza dello Stato sulla base dei quali è possibile l'allontanamento dello straniero. È inoltre aggiunto un secondo periodo che prevede che, ai fini della limitazione del diritto di ingresso e soggiorno, vengono valutate anche le eventuali condanne per i delitti contro la personalità dello Stato.

Al primo periodo del comma 3 viene modificata la qualificazione della minaccia ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica nella quale è individuata la sussistenza dei « motivi di sicurezza dello Stato »: mentre nel vecchio testo tale minaccia era definita « concreta, effettiva e grave », nel testo novellato la minaccia è qualificata « concreta, effettiva e sufficientemente grave ». È inoltre soppresso il riferimento all'effetto di tale minaccia, che era individuato nel rendere

urgente l'allontanamento della persona « perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza ». Nel secondo periodo di tale comma, che riguarda la valutazione di determinate condanne ai fini della limitazione del diritto, è introdotto l'inciso « quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma ».

Al primo periodo del comma 4 – che dispone che i provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta e attuale all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza – è modificata la qualificazione della minaccia, che, a seguito delle novelle, deve essere « effettiva e sufficientemente grave »; è mantenuto il secondo periodo di tale comma che prevede che l'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti.

Al comma 9, con riferimento ai provvedimenti di allontanamento adottati dal Ministro dell'interno per i beneficiari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni è soppresso il riferimento al presupposto dei motivi di ordine pubblico, con l'effetto che presupposto del provvedimento potranno essere solo i motivi di sicurezza dello Stato. Quindi, poiché il secondo periodo di tale comma, non novellato, prevede che « negli altri casi, i provvedimenti di allontanamento sono adottati dal prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario » viene meno la competenza del Ministro dell'interno per l'adozione dei provvedimenti di allontanamento per motivi di ordine pubblico, che vengono demandati al prefetto.

Il comma 11, che riguarda l'immediata esecuzione del provvedimento di allontanamento, è novellato estendendo i presupposti del provvedimento a tutti i motivi indicati nel comma 1 dell'articolo 20 (nel testo originario i presupposti sono costituiti dai motivi di sicurezza dello Stato e

dai motivi imperativi di pubblica sicurezza) e prevedendo che l'urgenza sia valutata caso per caso, in relazione all'incompatibilità dell'ulteriore permanenza dell'interessato sul territorio nazionale rispetto al mantenimento della civile e sicura convivenza (cfr. in tal senso la circolare n. 17102/124 del 23 giugno 2011 del Ministero dell'Interno).

L'articolo 1, lettera *h*), n. 1, introduce nell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 30 del 2007, la previsione – di cui all'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva – in base alla quale, l'eventuale ricorso al sistema di assistenza sociale non è considerato, automaticamente, come causa di allontanamento, ma va valutato caso per caso.

In tema di procedure di allontanamento interviene anche la novella del comma 4 dell'articolo 21, che riguarda l'allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno.

Il comma 4 è interamente sostituito prevedendo che in caso di inottemperanza al provvedimento di allontanamento di modo che, in luogo della contravvenzione ivi prevista, il Prefetto, valutato il singolo caso, adotta un ulteriore provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico immediatamente eseguito dal Questore.

L'articolo 1 lettera *i*) del decreto in esame introduce infine nel decreto legislativo n. 30 l'articolo 23-*bis* volto a disciplinare l'ipotesi in cui uno Stato membro chieda informazioni ai sensi della direttiva 2004/38/CE, che prevede la facoltà degli Stati membri di chiedere, al fine di accertare se l'interessato costituisce un pericolo per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza, informazioni sui precedenti penali del cittadino comunitario al Paese di provenienza. La procedura di consultazione non può avere carattere sistematico e lo Stato membro consultato deve rispondere entro due mesi.

In tale circostanza, che può avvenire solo per casi specifici e per esigenze concrete, il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso

i propri canali di scambio informativo, provvede a fornire gli elementi entro il termine di due mesi dalla data di ricezione della richiesta.

L'articolo 2 del provvedimento in esame integra l'articolo 183-*ter* delle norme di attuazione del codice di procedura penale (decreto legislativo 271/1989) estendendo le modalità di esecuzione dell'allontanamento del cittadino comunitario anche ai suoi familiari. Tale allontanamento può essere disposto solo in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30/2007 sopra richiamato.

Il Capo II del provvedimento in esame (articoli 3, 4 e 5), come detto, è volto al recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Il termine fissato dalla direttiva per il suo recepimento da parte degli Stati membri è scaduto il 24 dicembre 2010 e la Commissione europea ha avviato la fase prodromica all'apertura dell'infrazione per mancato recepimento.

Il recepimento della direttiva comporta numerose modifiche al testo unico in materia di immigrazione, le quali sono previste dall'articolo 3. L'articolo 4 reca una disposizione di coordinamento che prevede una specifica competenza del giudice di pace per alcuni reati connessi all'immigrazione clandestina. L'articolo 5 reca la clausola di copertura finanziaria.

In particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera *a*) integra l'articolo 5, comma 6, del testo unico sull'immigrazione, che concerne il rifiuto e la revoca del permesso di soggiorno. In base al testo unico, il permesso di soggiorno può essere rifiutato o revocato dalle autorità italiane per tutta una serie di motivi, tra cui il caso in cui lo straniero « non soddisfi le condizioni di soggiorno » applicabili in uno degli Stati contraenti. Non si dà però luogo a rifiuto o revoca in presenza di seri motivi, in particolare di carattere umanitario o ri-

sultanti da obblighi costituzionali (diritto di asilo) o internazionali. La disposizione in esame prevede che in questi casi il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo la procedura indicata nel regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 394/1999).

La lettera *b*) esclude dal reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato lo straniero identificato dalla polizia di frontiera quando esce dal territorio nazionale: questo al fine di incentivare – in attuazione dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva – l'esodo volontario dei cittadini stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale. Ovviamente, tale deroga non pregiudica l'intervento dell'autorità di polizia in caso di più grave reato.

Con la lettera *c*) si procede ad una puntuale modifica dell'articolo 13 del testo unico, che disciplina l'espulsione amministrativa, prevedendo l'espulsione disposta dal ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (comma 1); e l'espulsione disposta dal prefetto (comma 2) quando lo straniero è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera (immigrato clandestino); quando lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, oppure quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo (immigrato irregolare); e quando lo straniero sia un delinquente abituale o sia indiziato di appartenere ad associazioni criminali di tipo mafioso.

Il numero 1) della lettera *c*) apporta alcune modifiche al comma 2 del citato articolo 13.

Viene innanzitutto specificato che l'espulsione di competenza del prefetto è disposta caso per caso, in ossequio a un principio più volte ribadito dalla normativa comunitaria.

Viene integrato l'elenco delle situazioni che comportano l'espulsione comprendendovi l'ipotesi di rifiuto di rilascio del

permesso di soggiorno (che si va ad aggiungere ai casi di mancata richiesta, revoca, annullamento e mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno). In questo caso, si tratta di una disposizione non finalizzata ad attuare la direttiva, bensì a colmare uno specifico vuoto normativo.

Viene individuata una ulteriore fattispecie che comporta l'espulsione (prefettizia), vale a dire il trattenimento dello straniero non comunitario oltre il periodo di 3 mesi, che è quello considerato soggiorno di breve durata e per il quale non è necessario richiedere il permesso di soggiorno, ma è sufficiente una semplice dichiarazione di presenza. Anche in questo caso, la finalità della norma è quella di colmare una lacuna nella normativa previgente.

Il comma 2-ter, aggiunto all'articolo 13 dal numero 2) della lettera *c*), prescrive che l'espulsione non è disposta né eseguita, quando lo straniero irregolare è identificato alla frontiera dalle forze di polizia. La finalità è analoga a quella della disposizione di cui alla lettera *b*) che esclude, nella medesima situazione, la contestazione del reato di immigrazione clandestina.

Con il numero 3 della lettera *c*), viene riformulato il comma 4 dell'articolo 13 che disciplina le modalità di espulsione.

Nella formulazione originaria del testo unico del 1998, si prevedeva che l'espulsione dovesse essere generalmente eseguita con l'intimazione a lasciare il territorio nazionale, ad eccezione di una serie di situazioni, che per la loro gravità rendessero necessaria l'esecuzione dell'espulsione con l'accompagnamento coatto alla frontiera. La legge 189/2002 (Bossi-Fini) ha stabilito il principio che l'espulsione è sempre eseguita con l'accompagnamento alla frontiera ad eccezione dei casi di violazioni di minore entità (permesso di soggiorno scaduto o del quale non è stato richiesto il rinnovo). Tuttavia, le fattispecie per le quali era prevista l'espulsione tramite foglio di via e l'espulsione forzata non erano molto diverse tra la formulazione della legge nel 1998 e quella del 2002.

Con la norma in esame, viene utilizzata una ulteriore formulazione: il nuovo comma 4, come riscritto dalla disposizione in esame, prevede che l'esecuzione è eseguita dal questore mediante accompagnamento alla frontiera in una serie tassativa di casi, vale a dire: in presenza di motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato (articolo 13, comma 1); quando lo straniero sia un delinquente abituale o sia indiziato di appartenere ad associazioni criminali di tipo mafioso (articolo 13, comma 2, lettera *c*); in presenza di rischio di possibili attività terroristiche; in presenza di rischio di fuga (specificato dal nuovo comma 4-*bis*); in caso di presentazione di domanda di soggiorno manifestamente infondata o fraudolenta; in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, del termine concesso per la partenza volontaria; in caso di violazione di una delle misure disposte dal questore in caso di partenza volontaria (nuovo comma 5.2) o di prescrizioni meno coercitive rispetto al trattenimento (nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 14); in presenza di un provvedimento di espulsione a titolo di misura di sicurezza (articolo 15 del testo unico) ovvero di sanzione alternativa o sostitutiva alla detenzione (articolo 16 del testo unico) e nelle ipotesi di espulsione disposta come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale; in assenza di richiesta da parte dello straniero di un termine per la partenza volontaria, come previsto al successivo comma 5.1. I requisiti sopra richiamati costituiscono il recepimento di disposizioni diverse della direttiva.

Il nuovo comma 4-*bis* (introdotto numero 4 della lettera *c*), definisce i criteri necessari affinché il prefetto valuti, caso per caso, l'esistenza del rischio di fuga, quali: non possedere un documento di espatrio valido; non avere la disponibilità di un alloggio stabile; aver fornito in passato false generalità; non avere ottemperato all'esecuzione dell'espulsione tramite intimazione a lasciare il territorio dello Stato (ai sensi dell'articolo 13, sia comma 5, sia comma 13), e al divieto di reingresso; aver violato le prescrizioni con-

nesse alla partenza volontaria e alle misure meno coercitive rispetto al trattenimento (comma 5.2).

Il numero 5 della lettera *c*) modifica il comma 5 dell'articolo 13 TU che, nella formulazione previgente, completa la disciplina di cui al comma 4 (che come si è detto stabilisce il principio che l'espulsione è eseguita sempre con l'accompagnamento coatto alla frontiera), indicando le fattispecie (residuali) per le quali non si procede all'espulsione forzata, bensì tramite intimazione ad abbandonare il territorio dello Stato entro 15 giorni. Quest'ultima ipotesi si realizza (nel testo previgente) nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato con permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo.

Il comma 5 viene riformulato dal decreto-legge, per recepire l'articolo 7 della direttiva rubricato Partenza volontaria. Il nuovo meccanismo prevede quanto segue. Lo straniero per il quale è già stato emanato un decreto di espulsione, per il quale non ricorrono le condizioni per l'allontanamento coatto (ossia al di fuori delle ipotesi di cui al nuovo comma 4) può chiedere al prefetto la concessione di un periodo per la partenza volontaria, « anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cui all'articolo 14-*ter*. Il prefetto, valutato il singolo caso « intima allo straniero di lasciare volontariamente » il Paese entro un termine tra 7 e 30 giorni. Il termine può essere prorogato in considerazione di diversi fattori (durata pregressa del soggiorno, presenza di minori che frequentano la scuola, ammissione di programmi di rimpatrio volontario eccetera). Una volta eseguito il rimpatrio, il questore ne comunica l'esito al giudice per la deliberazione di non luogo a procedere nei confronti dello straniero in relazione al reato di immigrazione illegale di cui all'articolo 10-*bis* del testo unico.

Rispetto alla normativa previgente, viene meno l'obbligatorietà di concedere un periodo di tempo (15 giorni) prima di procedere all'espulsione con intimazione ad abbandonare il territorio dello Stato: è stata cioè esercitata l'opzione prevista

dalla direttiva (articolo 7, paragrafo 1) secondo la quale gli Stati membri possono prevedere che la concessione di un periodo di tempo avvenga unicamente dietro richiesta dell'interessato.

Il comma 5.1 (di cui al numero 6) prevede che, per consentire allo straniero di usufruire della facoltà di richiedere il termine per la partenza volontaria, in conformità ad una precisa disposizione in questo senso contenuta nell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva, la questura provveda a informare adeguatamente lo straniero del suo diritto di chiedere un termine per l'espulsione. Qualora lo straniero non intenda richiedere la partenza volontaria, l'espulsione viene eseguita con accompagnamento alla frontiera.

Il successivo comma 5.2 prevede l'applicazione, da parte del questore, nel caso di concessione di un termine per la partenza volontaria, di una serie di prescrizioni finalizzate ad assicurare l'effettività del provvedimento di allontanamento, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva. Questo prevede, appunto, la possibilità di imporre alcuni obblighi diretti ad evitare il rischio di fuga.

In primo luogo è richiesta la dimostrazione della disponibilità di risorse economiche sufficienti (derivanti da fonti lecite). L'importo è in proporzione al termine concesso (che si ricorda va dai 7 ai 30 giorni) ed è compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo.

Il questore dispone, inoltre, una o più delle seguenti misure: consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, che verrà restituito al momento della partenza; obbligo di dimora in un luogo dove lo straniero possa essere agevolmente rintracciato; obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.

Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento motivato, comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Su richiesta

dell'interessato, Il giudice di pace, sentito il questore, può modificare o revocare le misure.

Il mancato rispetto anche di una sola delle misure di sicurezza comporta per il contravventore: l'applicazione di una multa da 3.000 a 18.000 euro; l'espulsione dello straniero. In questo caso non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato e il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalità previste all'articolo 14.

Il numero 7) della lettera c) modifica il comma 5-*bis* dell'articolo 13 con un intervento di coordinamento dovuto alla modifica del comma 5.

Il numero 8) modifica il comma 13 dell'articolo 13 TU che prescrive il divieto di reingresso per lo straniero espulso. La disposizione in esame sostituisce l'espressione « straniero espulso » con quella di « straniero destinatario di un provvedimento di espulsione ».

Secondo la relazione illustrativa l'intervento normativo è adottato « In conformità alla definizione di rimpatrio (articolo 3, paragrafo 1, n. 3) della direttiva quale processo di ritorno di un cittadino di un paese terzo, sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio sia forzosamente », al fine di « sanzionare qualsiasi straniero rientrato sul territorio nazionale prima della scadenza del divieto di reingresso, indipendentemente dalla tipologia del provvedimento di espulsione adottato (volontaria o forzata). In tale modo, la sanzione penale per l'inosservanza del divieto di reingresso viene comminata anche allo straniero espulso mediante l'intimazione a lasciare il territorio nazionale, in quanto destinatario di una decisione di rimpatrio ».

Si ricorda che l'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva prevede l'applicazione automatica del divieto di reingresso in due casi: qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria, oppure qualora non sia stato ottemperato all'obbligo di rimpatrio.

I singoli Paesi possono individuare altri casi nei quali le decisioni di rimpatrio possono essere corredate dal divieto d'ingresso.

Il numero 9) della lettera *c*) diminuisce la durata del divieto di reingresso in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva.

La durata del divieto, che nella formulazione previgente era di 10 anni (salvo diversamente disposto), viene ora rideterminata in un periodo a tre a cinque anni, valutato il singolo caso, salvo che lo straniero sia stato espulso per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sicurezza nazionale. In questi casi può essere disposto un periodo più lungo, sempre tenendo conto delle circostanze del singolo caso. Per gli stranieri ai quali è stato concesso un termine per la partenza volontaria, il divieto di reingresso decorre dalla scadenza del termine assegnato.

Lo straniero irregolare che abbia rispettato il termine concesso per la partenza volontaria può chiedere la revoca del divieto di reingresso, che deve essere valutata dalle autorità italiane. Tale ultima disposizione, come si legge nella relazione illustrativa, è finalizzata ad incentivare la partenza volontaria.

La lettera *d*) modifica l'articolo 14 del testo unico che reca le disposizioni relative all'esecuzione dell'espulsione.

Il numero 1) provvede a riformulare il comma 1 dell'articolo 14 che prevede il trattenimento presso i centri di identificazione ed espulsione (CIE) degli stranieri qualora non è possibile procedere all'espulsione. Vengono mantenute le fattispecie per le quali è previsto il trattenimento: necessità di prestare soccorso allo straniero, accertamento della sua identità o nazionalità, acquisizione di documenti per il viaggio, verifica della disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo). A ciò viene aggiunta una causa generale relativa alle « situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento », che, evidentemente comprende quelle viste sopra.

Il successivo numero 2) introduce il comma 1-*bis* nell'articolo 14 relativo alle

misure meno coercitive, alternative al trattenimento. Il nuovo comma prevede che tali misure possono essere disposte a due condizioni: che lo straniero sia in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità; che l'espulsione non sia stata disposta per gravi motivi ordine pubblico o sicurezza dello Stato.

Le misure meno coercitive individuate dal comma 1-*bis* (consegna del passaporto, obbligo di dimora; obbligo di firma) sono identiche agli obblighi che il questore può imporre nelle more dell'esecuzione dell'espulsione (comma 5.2); così come simile è la procedura (notifica all'interessato, convalida del giudice di pace, sanzioni eccetera).

Il numero 3) modifica il comma 5 dell'articolo 14, innalzando il periodo massimo di trattenimento nei CIE da 6 mesi a 18 mesi, in attuazione dell'articolo 15, paragrafi 5 e 6 della direttiva. La disposizione comunitaria prevede, infatti, che ciascuno Stato definisca i tempi di permanenza nel CIE entro il limite di 6 mesi, prorogabile di al massimo altri 12 mesi in caso di mancata cooperazione del cittadino o di ritardo nell'ottenimento della necessaria documentazione.

Il numero 4) modifica il comma 5-*bis* elevando da 5 a 7 giorni il termine entro il quale lo straniero deve lasciare il territorio nazionale su ordine del questore, qualora non sia stato possibile il trattenimento presso il CIE. Viene così adeguato anche per tale fattispecie il termine minimo per il rimpatrio fissato appunto in 7 giorni dalla direttiva (articolo 7 paragrafo 1).

Si precisa, inoltre, che l'ordine del questore, in cui sono indicate le conseguenze sanzionatorie in caso d'inottemperanza, può essere accompagnato, anche su richiesta dell'interessato, dalla documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio per raggiungere gli uffici diplomatici.

I numeri 5) e 6), modificando i commi 5-ter e 5-quater, attenuano le sanzioni per l'inottemperanza all'ordine del questore a lasciare il territorio nazionale qualora non sia stato possibile il trattenimento presso il CIE: le pene alla reclusione ivi previste, vengono sostituite con un articolato sistema di multe che vanno da 10 a 20 mila euro per coloro i quali il provvedimento di espulsione iniziale prevedeva l'accompagnamento alla frontiera (articolo 14, comma 4) e da 6 a 15 mila euro negli altri casi (articolo 13, comma 4).

Per quanto riguarda il comma 5-quater, è stato, inoltre, introdotto, in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 359 del 17 dicembre 2010, l'esimente del « giustificato motivo », già prevista per il primo ordine di allontanamento del questore, di cui al comma 5-ter.

Il numero 7) introduce il comma aggiuntivo 5-quater.1 – come riportato nella relazione illustrativa – al fine di fornire al giudice un ulteriore criterio, per vagliare la sussistenza del giustificato motivo, di valutazione della condotta tenuta dall'interessato basato sull'effettiva consegna allo stesso della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, alla quale potersi rivolgere per ottemperare all'ordine di rimpatrio, ovvero del titolo di viaggio per lasciare il territorio nazionale, di cui al precedente comma 5-bis. Il giudice deve, altresì, accertare la cooperazione resa dallo straniero ai fini dell'esecuzione dell'espulsione.

I numeri 8) e 9) disciplinano il procedimento penale, relativo alle fattispecie sopra indicate, che viene trasferito presso il giudice di pace mantenendo la previsione del rito immediato, ma espungendo l'obbligatorietà dell'arresto (comma 5-quinquies).

È previsto che, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato per violazione dell'ordine del questore, non sia richiesto il rilascio del nulla-osta da parte del giudice (comma 5-sexies). Quest'ultimo, acquisita la notizia dell'avvenuta espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere (5-septies).

Il numero 10) integra il comma 7 dell'articolo 14 del TU prevedendo che, nel caso di indebito allontanamento dello straniero irregolare dal CIE, sia adottato un nuovo provvedimento di trattenimento. La disposizione, nella formulazione precedente, si limitava a prevedere che il questore ripristinasse senza indugio il trattenimento.

La lettera e) aggiunge un articolo 14-ter al testo unico disciplinante il rimpatrio volontario e assistito degli stranieri da espellere verso i Paesi di origine o provenienza. È prevista l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno per la definizione delle linee-guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio e delle priorità da seguire nella loro attuazione e dei criteri per l'individuazione dei soggetti chiamati a collaborare (enti locali, associazioni di volontariato eccetera).

Sono escluse dai programmi alcune categorie di soggetti indicati dal comma 5 del nuovo articolo, quali i soggetti pericolosi, gli inottemperanti all'ordine di allontanamento, gli espulsi in conseguenza di una sanzione penale eccetera.

Si rileva, che la disposizione pur non costituendo attuazione diretta della direttiva, recepisce alcuni dei principi ivi contenuti.

La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3, modificando l'articolo 16 TU estende l'applicazione delle disposizioni in materia di espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa ai reati di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale (articolo 14, commi 5-ter e 5-quater).

La lettera g) modifica l'articolo 19 TU inserendo il riferimento alle disposizioni per le categorie vulnerabili come individuate dalla direttiva, ossia i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in gravidanza, le famiglie monoparentali con figli minori e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale (articolo 3, paragrafo 1, punto 9).

Il comma aggiuntivo 2-bis subordina l'espulsione o il respingimento delle « per-

sone vulnerabili» alla verifica della loro concreta situazione personale debitamente accertata, in conformità al disposto della direttiva (articolo 4, paragrafo 4, lettera *a*).

L'articolo 4 del provvedimento in esame (al fine di coordinare le modifiche intervenute nel regime sanzionatorio dei reati connessi all'inottemperanza sia ai provvedimenti che dispongono il termine per la partenza volontaria ovvero le misure meno coercitive in alternativa al trattenimento presso i CIE sia all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale) integra il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 274/2000, con la previsione della specifica competenza del giudice di pace per i reati sopra richiamati.

L'articolo 5 reca la clausola di copertura finanziaria relativa all'aumento del periodo di trattenimento nei CIE (da 6 a 18 mesi).

Roberto ZACCARIA (PD), nel riservarsi di intervenire nel merito del provvedimento in un'altra seduta, rileva la mancanza dell'analisi di impatto della regolamentazione, che dovrebbe invece corredata il disegno di legge in esame. Prende atto che il Governo ha chiesto l'esenzione dall'obbligo di allegare l'analisi, ma ritiene che alcuni dati siano indispensabili per l'istruttoria del provvedimento e invita il Governo a fornirli. Innanzitutto, considerato che il decreto eleva a 18 mesi il tempo massimo di trattenimento degli stranieri nei centri di identificazione ed espulsione, facendone un termine ordinario, mentre nelle direttive comunitarie è un termine eccezionale, è necessario per la Commissione conoscere i dati relativi alla permanenza degli stranieri in tali centri e in particolare ai tempi medi e complessivi di questa permanenza.

Analogamente, reputa importante, ai fini della discussione, conoscere i dati relativi al numero di stranieri condannati o imputati del reato di ingresso e soggiorno clandestino nel territorio nazionale e di quelli che hanno trasgredito all'ordine di allontanamento. Servono, ancora, i dati relativi al numero delle espulsioni e degli allontanamenti negli ultimi anni.

Rilevato infine che alcune disposizioni contenute nel decreto in esame non sono attuative di disposizioni contenute nelle direttive comunitarie né recepiscono i rilievi formulati dalle istituzioni comunitarie sul decreto legislativo n. 30 del 2007, osserva che tali disposizioni andranno esaminate con particolare attenzione.

Il sottosegretario Sonia VIALE si riserva di fornire i dati richiesti dal deputato Zaccaria nella prossima settimana. Quanto ai contenuti del decreto, fa presente che il Governo ha mantenuto con la Commissione europea un'interlocuzione costante al fine di verificare la corrispondenza delle norme del decreto alla disciplina europea.

Matteo BRAGANTINI (LNP) sottolinea che il decreto-legge in esame attua principalmente disposizioni recate nelle direttive comunitarie e che in ogni caso nulla impedisce che nel decreto siano incluse norme che il legislatore italiano ritiene necessarie a regolare la materia anche in assenza di una indicazione comunitaria. Quanto all'elevazione a 18 mesi del tempo massimo di trattenimento degli stranieri nei centri di identificazione ed espulsione, osserva che non si vede perché la legge dovrebbe prevedere un tempo massimo inferiore a quello consentito dalle direttive, fermo restando che l'auspicio comune è che, all'atto pratico, non sia necessario trattenere uno straniero per un tempo così lungo, anche perché questo rappresenta un costo per la collettività.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) dichiara che il suo gruppo condivide la richiesta del deputato Zaccaria, che non è dilatoria, ma giustificata dalla complessità e delicatezza del decreto-legge. Chiede inoltre che la relatrice indichi chiaramente, nel prosieguo della discussione, quali norme sono attuative di direttive comunitarie e quali altre sono invece riconducibili all'autonomia iniziativa del Governo.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto.

C. 24 Zeller.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 giugno 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della giornata nazionale del Calendario gregoriano di cui è autore Luigi Lilio.

C. 3658 Lupi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 giugno 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sonia Viale.

La seduta comincia alle 15.50.

Programma di lavoro della Commissione per il 2011. (COM(2010)623 def.).

Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota. (11447/11).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.

(Doc. LXXXVII-bis, n. 1).

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 23 giugno 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è stato assegnato alla Commissione, per le parti di propria competenza, il programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota.

In base alla procedura indicata dalla Giunta per il regolamento della Camera, il Programma del Consiglio viene esaminato congiuntamente con il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2011, presentato il 9 novembre 2010, e con la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE per il 2011, trasmessa dal Governo alle Camere il 19 maggio 2011, per le quali la relatrice, onorevole Pastore, ha già svolto la relazione nella seduta del 23 giugno 2011.

Invita, pertanto, la relatrice ad integrare la propria relazione con riferimento al Programma di lavoro del Consiglio.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, ricorda che il Programma delle attività del Consiglio dell'UE per i prossimi 18 mesi, dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2012, è stato elaborato dal prossimo trio di Presidenze polacca, danese e cipriota e trasmesso dal Governo italiano alle Camere il 21 giugno 2011.

Il documento si articola in due parti: la prima contiene il quadro strategico dell'azione del Consiglio, inserito nella prospettiva degli obiettivi a più lungo termine che saranno perseguiti durante il successivo trio di Presidenze (Irlanda, Lituania e Grecia), che pertanto sono state opportunamente consultate su questa sezione. La seconda parte illustra il programma operativo, elencando le proposte e le altre iniziative che si prevede di trattare durante il periodo di 18 mesi. Conforme-

mente al regolamento interno del Consiglio, questa parte è stata preparata in stretta cooperazione con la Commissione europea e con il Presidente del Consiglio europeo.

Il programma del Consiglio per il periodo 1° luglio 2011 – 31 dicembre 2012, presentato dalle Presidenze polacca, danese e cipriota condivide, per la parte relativa al secondo semestre 2011, gli obiettivi già indicati dal Programma legislativo della Commissione europea per l'anno in corso, sia in materia di immigrazione, asilo e gestione delle frontiere, sia per quanto riguarda la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata. Le tre Presidenze individuano altresì ulteriori priorità, relative all'anno 2012.

In particolare, per quanto riguarda la sicurezza interna il Consiglio prevede, secondo le indicazioni del Programma di Stoccolma per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia 2010-2014 e della Strategia di sicurezza interna dell'UE come definita nella comunicazione della commissione europea del novembre COM(2010)673, l'istituzione in stretta consultazione e collaborazione con il Parlamento europeo, del modello europeo di scambio delle informazioni (EIXM), sulla base di una apposita proposta della Commissione europea, che tenga conto della comunicazione sulla protezione dei dati presentata dalla Commissione stessa.

Si ricorda in proposito che il Consiglio giustizia e affari interni del 24-25 febbraio ha adottato conclusioni sulla comunicazione « Un approccio globale alla protezione dei dati personali nell'Unione europea », presentata dalla Commissione europea nel novembre 2010 (COM(2010)609): il Consiglio raccomanda che, in vista della presentazione di una proposta legislativa in materia, si valuti l'ipotesi di inserire disposizioni specifiche sulla protezione dei dati nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.

Relativamente alla lotta alla criminalità, carattere prioritario è attribuito alla lotta alla tratta degli esseri umani, in relazione alla Strategia globale in materia che la Commissione ha previsto di presentare nel piano d'azione per l'attuazione

del programma di Stoccolma 2010-2014 (COM(2010)171) e agli Orientamenti per i servizi consolari e le guardie di frontiera ai fini della identificazione delle vittime della tratta la cui presentazione dovrebbe avere luogo nel corso del 2012. In proposito si ricorda che il 5 aprile 2011 è stata definitivamente approvata la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 6 aprile 2013.

Il programma di 18 mesi del Consiglio elaborato dalle future Presidenze polacca, danese e cipriota considera la questione del miglioramento della regolamentazione come prioritaria.

Le tre Presidenze, in particolare, valuteranno se l'obiettivo di ridurre del 25 per cento entro il 2012 l'onere amministrativo derivante dalla legislazione dell'UE che grava sulle imprese europee è stato conseguito.

La Commissione ha adottato nel 2007 un programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi (COM(2007)23) volto, da una parte, ad operare, con l'aiuto degli Stati membri, una misurazione degli oneri amministrativi legati alla legislazione comunitaria, e l'elaborazione di iniziative per la riduzione dei medesimi; dall'altra, ad invitare gli Stati membri a misurare e ridurre gli oneri amministrativi imposti dalle legislazioni nazionali e regionali.

Il Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 sottolineando l'importanza di ridurre gli oneri amministrativi al fine di stimolare l'economia europea, ha fissato l'obiettivo della riduzione del 25 per cento gli oneri amministrativi derivanti dalla legislazione UE entro il 2012.

Le Presidenze riserveranno inoltre particolare attenzione alle valutazioni d'impatto nel processo decisionale, in speciale modo attraverso l'attuazione dell'accordo interistituzionale « Legiferare meglio ».

L'Accordo interistituzionale Legiferare meglio, stipulato tra Commissione, Consiglio e Parlamento europeo nel 2003, con-

tiene una serie di disposizioni volte a migliorare la qualità del processo legislativo dell'Ue e della legislazione europea.

Infine, le Presidenze si impegnano a dare particolare attenzione al tema della parità tra uomini e donne e alla lotta a tutte le forme di discriminazione. Sarà promossa l'integrazione di genere, anche nel contesto della strategia Europa 2020 che ha stabilito l'obiettivo di un tasso di occupazione del 75 per cento per le donne e gli uomini. L'impegno a portare avanti la parità di genere si ispirerà alla strategia della Commissione per la parità tra donne e uomini (2010-2015) e al Patto europeo per la parità di genere.

Le presidenze continueranno a lavorare alla proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Continuerà, inoltre, l'impegno per far progredire l'inclusione sociale e economica dei gruppi emarginati, in linea con gli impegni assunti dal Consiglio negli ultimi anni.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.55.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007.

C. 4373 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo ACP e la Comunità europea e i suoi stati membri, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010.

C. 4374 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di opposizione al decreto ingiuntivo.

C. 4305, approvata dalla 2ª Commissione del Senato.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Legge comunitaria 2010.

Emendamenti C. 4059-A/R Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, rileva che l'emendamento 21.300 della Commissione pone qualche problema di costituzionalità, sotto il profilo del rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117, limitatamente al terzo periodo del comma 7, che impone alle regioni di adottare una disciplina di promozione di attività di rilevanza turistica, dettagliatamente indicate, laddove il turismo è materia rientrante nella competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere parere contrario sull'emendamento 21.300, limitatamente a tale parte, e parere di nulla osta sull'emendamento 25.500 del Governo (*vedi allegato 4*).

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) e Alessandro NACCARATO (PD) concordano sulla proposta del presidente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 16.05.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007 (C. 4373 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4373 Governo « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007 »

rilevato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, ri-

serva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo ACP e la Comunità europea e i suoi stati membri, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (C. 4374 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4374 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo ACP e la Comunità europea e i suoi stati membri, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010 »

rilevato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di opposizione al decreto ingiuntivo (C. 4305,
approvata dalla 2^a Commissione del Senato).**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 4305, approvata dalla 2^a Commissione del Senato, recante « Disposizioni in materia di opposizione al decreto ingiuntivo »

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « giurisdizione e norme processuali », che

la lettera *l*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Legge comunitaria 2010 (Emendamenti C. 4059-A/R Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri
della I Commissione,
esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 21.300 della Commissione, limitatamente al comma 7 terzo periodo;

NULLA OSTA

sull'emendamento 25.500 del Governo.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05011 Ferranti: Problematiche relative al sistema giudiziario in Calabria	45
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	48
5-05012 Ria: Sulle criticità della disciplina in materia di mediazione civile e commerciale .	46
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	49
Sui lavori della Commissione	46
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. C. 3737, approvato dal Senato, e C. 1787 Di Pietro (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	46
Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. Emendamenti al testo unificato C. 2699-ter ed abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	47
AVVERTENZA	47
ERRATA CORRIGE	47

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.05.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05011 Ferranti: Problematiche relative al sistema giudiziario in Calabria.

Laura GARAVINI (PD), illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmataria, che riguarda le particolari difficoltà nelle quali versa il sistema giudiziario nella regione Calabria ed i relativi gli impegni del Governo.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI (PD) replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta fornita, della quale si dichiara insoddi-

sfatta. Ricorda, infatti, come la particolare situazione della giustizia in Calabria sia ben nota e risalente nel tempo e come non siano sufficienti incontri programmatici o impegni generici per affrontare gli annosi problemi che la affliggono. Sottolinea come, al contrario, occorranza impegni concreti e, sotto il profilo finanziario, una maggiore chiarezza sull'entità e la destinazione delle risorse che il Governo ha dichiarato di volere attingere dal Fondo unico Giustizia.

5-05012 Ria: Sulle criticità della disciplina in materia di mediazione civile e commerciale.

Roberto RAO (UdCpTP) illustra l'interrogazione in oggetto, della quale è cofirmatario, che è volta a chiedere al Governo come intenda intervenire per superare le carenze e le criticità della disciplina di cui al decreto legislativo n. 28 del 2010 in tema di mediazione civile e commerciale.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Roberto RAO (UdCpTP) replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta fornita, che appare molto precisa, ma della quale non può dichiararsi pienamente soddisfatto. Ritiene infatti necessario realizzare, anche con la collaborazione dei gruppi di opposizione, un intervento più deciso e volto a superare talune carenze e criticità della disciplina in questione, anche allo scopo di attribuire alla categoria forense il ruolo che le compete nell'ambito del procedimento di mediazione civile e commerciale.

Sui lavori della Commissione.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI fa presente come, per predisporre una risposta precisa ed approfondita all'interrogazione n. 5-05010 dell'onorevole Contento, il Governo necessita di completare l'attività istruttoria.

Chiede quindi se l'onorevole Contento voglia attendere ancora qualche giorno prima di ricevere la risposta alla sua interrogazione.

Manlio CONTENUTO (Pdl) dichiara di aderire alla richiesta del rappresentante del Governo.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 15.15.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. C. 3737, approvato dal Senato, e C. 1787 Di Pietro. (Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 9 febbraio 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che l'esame in sede consultiva del provvedimento in titolo è stato avviato il 20 ottobre 2010. Nella seduta del 2 febbraio 2011 il sottosegretario Alberti Casellati ha evidenziato la sussistenza di taluni ostacoli alla ratifica della Convenzione e, in particolare, l'esistenza di un possibile contrasto tra alcune norme della Convenzione e l'articolo 28 della Costituzione.

Dal conseguente dibattito in Commissione è emersa l'opportunità di approfondire la questione. A tale proposito ritiene tuttavia dirimente il rilievo dell'onorevole Angela Napoli, che ha osservato che gli accordi internazionali, proprio per facilitare il procedimento di ratifica, in genere contengono dei meccanismi che consen-

tono di salvaguardare l'ordine costituzionale degli Stati che vi aderiscono, suggerendo quindi che gli ostacoli individuati dal rappresentante del Governo potrebbero essere superati in via interpretativa.

Osserva inoltre che comunque le valutazioni in merito alla ratifica o meno della Convenzione spettano alla Commissione di merito, mentre la Commissione giustizia, che svolge un esame in sede consultiva, è competente ad esprimere un parere sui soli aspetti tecnico-giuridici della Convenzione. Eventuali ostacoli alla ratifica, se del caso, potranno essere segnalati, in via incidentale, alla Commissione di merito.

Invita quindi il relatore a presentare entro la prossima settimana una proposta di parere.

Non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.

Emendamenti al testo unificato C. 2699-ter ed abb..
(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sugli emendamenti approvati in linea di principio dalla Commissione Finanze in relazione al testo unificato C. 2699-ter ed abbinato, esaminato in sede legislativa. Si tratta, in particolare, degli emendamenti del Relatore 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 2.20, 3.5 e 4.6.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore*, dopo aver sottolineato che il testo unificato è stato redatto anche in considerazioni delle condizioni espresse dalla Commissione giustizia nel parere reso nel corso dell'esame in sede referente, rileva come gli emendamenti in esame siano condivisibili nel loro contenuto, proponendo quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

5-05010 Contento: Sulla eventuale intenzione del Ministro della Giustizia di adottare iniziative ispettive in merito alla correttezza, sotto il profilo disciplinare, delle indagini relative ad un procedimento penale che coinvolge un parlamentare.

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007.

C. 4373 Governo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica per la seconda volta l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010.

C. 4374 Governo.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 23 giugno 2011, a pagina 30, seconda colonna:

a) alla quarantaseiesima riga sono soppresses le parole « per protestare »;

b) alla quarantottesima riga la parola: « protesta » è sostituita dalla seguente: « iniziativa ».

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-05011 Ferranti: Problematiche relative al sistema giudiziario in Calabria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione dell'Onorevole Ferranti, voglio sottolineare – a conferma dell'attenzione sempre prestata da questa Amministrazione agli uffici giudiziari calabresi – che il giorno 21 giugno 2011 si è tenuto un vertice presso il Ministero della giustizia nel corso del quale il Capo Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, su mandato del Ministro Alfano, ha incontrato il Presidente della Corte di Appello, il Procuratore Generale facente funzioni di Catanzaro, nonché il Procuratore della Repubblica ed il Presidente del Tribunale di Vibo Valentia, convocati con urgenza a seguito delle recenti notizie di stampa in merito alla carenza di risorse ed alle difficoltà operative esistenti presso gli uffici.

All'incontro hanno anche preso parte i direttori generali del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, in particolare il Direttore del Bilancio, delle Risorse e del Personale, oltre che i rappresentanti del Dipartimento dell'Amministrazione giudiziaria ed il neo Procuratore Generale di Catanzaro, Santi Consolo.

Nel corso dell'incontro, sono state approfondite ed avviate a soluzione le questioni relative alle risorse da mettere a disposizione nei diversi settori di intervento: in particolare, la fornitura di autovetture, la carta per le fotocopiatrici, il carburante ed il personale amministrativo, al fine di migliorare la funzionalità degli uffici stessi e ciò, malgrado la generale e ben nota esiguità di risorse a disposizione.

Al termine della riunione i Capi degli uffici calabresi si sono dichiarati soddisfatti per il positivo esito dell'incontro e per le soluzioni individuate che consentono di fronteggiare l'attuale situazione di emergenza.

Voglio sottolineare, inoltre, che il Ministero dell'Economia e Finanze, interpellato in proposito, ha evidenziato, per la parte di competenza, che nello stato di previsione del Dicastero della Giustizia per l'anno 2011 vi è il capitolo n. 1451 « SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI » che presenta una previsione definitiva pari ad euro 103.433.609 e che, nell'ambito di tali risorse, potrebbero essere reperite le disponibilità da destinare allo scopo, anche effettuando apposite variazioni compensative, utilizzando gli strumenti di flessibilità introdotti dalla vigente normativa contabile. Il Ministero citato ha fatto altresì presente che, con apposito provvedimento amministrativo, è stata assegnata la somma di euro 104 milioni circa, quale quota di spettanza del Ministero della giustizia per il Fondo Unico Giustizia.

Ciò detto, alla luce dei chiarimenti resi e proprio al fine di garantire la piena efficienza e sicurezza degli uffici giudiziari calabresi sono attualmente al vaglio dell'Amministrazione le iniziative da intraprendere per dare concreto seguito agli impegni assunti da questo Dicastero, a tal fine eventualmente utilizzando le risorse del Fondo Unico di Giustizia.

ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-05012 Ria: Sulle criticità della disciplina
in materia di mediazione civile e commerciale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'onorevole Ria sottolineando la piena disponibilità al dialogo ed al confronto dimostrato da questo dicastero nel testo della mediazione.

Con riferimento all'oggetto si evidenzia quanto segue.

Nell'interrogazione si chiede conto di una serie di criticità relative alla disciplina della mediazione (decreto legislativo n. 28 del 2010 e decreto ministeriale n. 180 del 2010).

In particolare:

1) mancherebbe l'ausilio tecnico dell'avvocato necessario a tutelare le parti coinvolte;

2) mancano criteri di competenza territoriale degli organismi tali da evitare abusive convocazioni preordinate a ledere la parte chiamata in mediazione;

3) i dati darebbero conto di un insuccesso dello strumento e della fondatezza delle proteste del ceto forense.

Quanto al primo punto, il Ministro della giustizia, nel recente quanto pubblicamente noto incontro con i presidenti dei consigli dell'ordine forense, territoriali e nazionale, ha prospettato l'introduzione di una norma primaria che imponga l'assistenza legale davanti al mediatore.

Ma tale correttivo legislativo potrà essere adottato, come concordato con lo stesso Consiglio nazionale forense, solo all'esito di una rivisitazione delle tariffe forensi tali da escludere che l'aggravio di costi per le parti precluda irragionevolmente, nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità, l'ac-

cesso alla giustizia (Corte giust. 18 marzo 2010, Alassini, Corte cost., n. 114 del 2004, punto 5.2. della motivazione; Corte cost., 24 marzo 2006, n. 125).

Del resto, come osservato dalla migliore dottrina, mediazione e processo si pongono su piani del tutto differenti, l'una tesa a rendere complementari gli interessi, l'altro a distribuire torti e ragioni.

Quanto ai criteri di competenza territoriale, come ha rilevato oramai la dottrina, non sarebbe mai stato possibile introdurre senza prevedere criteri di risoluzione dei relativi conflitti, come avviene per la competenza dei giudici, e dunque moltiplicando irrazionalmente le cause, o rimettendo la valutazione della correttezza della competenza al successivo giudice, con il rischio di determinare regressioni della causa anche dalla Suprema Corte di cassazione al primo grado, ciò che avrebbe determinato una sicura lesione del principio costituzionale di ragionevole durata dei processi.

Come osserva la stessa dottrina, il decreto legislativo n. 28 del 2010, in adesione al connotato di flessibilità del procedimento di mediazione, e alla carenza di potestà giudicante in capo al mediatore, ha predisposto una adeguata soluzione alle possibilità di abuso del criterio della prevenzione, che costituisce l'unico per la determinazione dell'organismo competente (articolo 4 comma 1 del decreto legislativo n. 28 del 2010): si tratta dell'articolo 8 comma 5 dello stesso decreto legislativo, che permette al giudice di vagliare il giustificato motivo di rifiuto della partecipazione alla mediazione della parte chiamata.

In ipotesi di convocazione davanti ad organismo senza alcun legame (tipicamente) con la sede, residenza, domicilio della parte chiamata, o luogo di accadimento dei fatti, la mancata adesione al procedimento sarà quindi giustificata.

Infine, quanto ai dati di funzionamento dell'istituto, questi potranno essere richiesti alla Direzione statistiche del DOG, ma si segnala, (essendo informalmente noti a questo ufficio) che evidenziano una percentuale di successo del 70 per cento delle mediazioni cui la parte chiamata abbia aderito, nei primi 40 giorni di applicazione

delle norme sulla condizione di procedibilità: l'opposto di quanto prospettato dall'interrogante.

A questo successo corrisponde, nei dati della stessa Direzione, un calo tendenziale dell'*input* di cause, che si aggiunge all'ovvia diminuzione dei costi per le parti che hanno visto rapidamente definiti i loro conflitti, utilizzando l'ulteriore soluzione, non giudiziaria, offerta dalla mediazione regolata dal decreto legislativo n. 28 del 2010, varato in implementazione – è bene ricordarlo – della direttiva UE di settore, n. 52 del 2008.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO:

Comunicazioni del presidente 51

RISOLUZIONI:

7-00607 Tempestini: Sulla partecipazione italiana a banche e fondi sviluppo a carattere multilaterale (*Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00129*) ... 54

ALLEGATO 1 (*Nuova formulazione approvata dalla Commissione*) 61

INTERROGAZIONI:

5-04746 Mecacci: Sulla situazione in Bielorussia 55

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 63

5-04712 Zampa: Sulla mancata ratifica della Convenzione dell'Aja del 1996 56

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 65

5-04846 Di Pietro: Sul sequestro della petroliera italiana Savina Caylyn 56

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 67

5-04848 Renato Farina: Sulla situazione in Sud Sudan.

5-04931 Renato Farina: Sui recenti sviluppi della situazione nel Sud Kordofan 56

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) 69

5-04973 Tempestini: Sui recenti sviluppi della situazione in Somalia 57

ALLEGATO 6 (*Testo della risposta*) 72

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006. C. 4433, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 58

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 60

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO

*Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza
del presidente Marco ZACCHERA.*

La seduta comincia alle 9.

Comunicazioni del presidente.

Marco ZACCHERA, *presidente*, fa presente di avere sottoposto all'attenzione del

Ministro degli affari esteri la questione dell'imminente chiusura della scuola elementare italiana di Istanbul, richiamando l'importanza di tale struttura per la diffusione della cultura e della lingua italiana in Turchia. Ricorda, quindi, che nella seduta del Comitato dell'8 giugno era stato affrontato il tema della riforma degli organi di rappresentanza degli italiani all'estero, oggetto della proposta di legge C. 4398, approvata dal Senato. L'Uf-

ficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione non ha ancora deliberato in merito alla calendarizzazione del provvedimento come segnale di attenzione alle perplessità sollevate da esponenti del Partito Democratico. Occorre tuttavia considerare come realistica e imminente l'ipotesi della calendarizzazione del provvedimento e definire di conseguenza un metodo di lavoro. Richiama, infine, i contatti avviati con la presidenza della I Commissione per promuovere l'avvio alla Camera dei deputati dell'esame dei provvedimenti in tema di riforma dell'esercizio del voto all'estero.

Gianni FARINA (PD), ritenendo che il Comitato rappresenti la sede per dare voce ai bisogni delle collettività italiane all'estero, intende, in primo luogo, richiamare l'attenzione sulla gravità dell'imminente chiusura del consolato di Lille, nel solco di una scelta perseguita dalla Farnesina che rasenta l'irresponsabilità e che penalizza gli interessi del Paese. Richiamando l'analogo caso del consolato di Losanna, preannuncia che domani parteciperà ad una manifestazione di protesta a Lille, esprimendo l'auspicio che il Ministero possa aprire in quel luogo quanto meno uno sportello permanente. Esprime, inoltre, solidarietà a coloro che si battono per impedire la chiusura della scuola elementare italiana ad Istanbul, in ragione dell'importanza di mantenere una presenza italiana in una megalopoli in grande espansione economica e culturale.

Ricordando di avere presentato una propria proposta di legge sulle modalità del voto degli italiani all'estero, da ritenersi ormai superata a seguito della presentazione di quella del gruppo del Partito Democratico, osserva che, in ogni caso, vi è la possibilità, anche in considerazione di possibili elezioni anticipate, di evitare alcuni inconvenienti verificatisi in passato anche senza modifiche legislative. A titolo esemplificativo cita la stampa delle schede elettorali solo in Italia, l'istituzione di comitati di controllo e una manutenzione continua dell'AIRE.

Quanto alla riforma della rappresentanza delle collettività italiane all'estero, giudica negativamente la proposta approvata dal Senato in quanto non corrispondente agli interessi degli italiani all'estero e comunque bisognosa di correttivi essenziali. Osserva che qualunque ipotesi di riforma deve partire dal dato di fatto, da lui personalmente riscontrato in occasione di numerose celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, del grande attivismo dei COMITES, per cui a suo avviso occorre procedere speditamente al loro rinnovo, non essendo accettabile un atteggiamento dilatorio che potrebbe portare allo svolgimento di nuove elezioni nella primavera del 2013 raddoppiandone di fatto il mandato.

Marco ZACCHERA, *presidente*, chiede al collega Farina di testimoniare la sua solidarietà ai connazionali residenti a Lille. Fa presente di avere presentato un atto di sindacato ispettivo sulla situazione della scuola elementare italiana di Istanbul. Quanto al tema della riforma della legge sul voto degli italiani all'estero, propone la stesura di un documento che esprima la posizione del Comitato. Si fa, infine, carico di riferire alla presidenza della III Commissione l'orientamento dei gruppi sulla riforma degli organi di rappresentanza delle collettività italiane all'estero.

Marco FEDI (PD) sottolinea che la presente legislatura rischia di essere ricordata per i drastici tagli alle risorse finanziarie e per riforme inutili come quella dei COMITES. Ritiene che non si possa procedere ad una riforma degli organismi di rappresentanza prima di affrontare il tema del voto degli italiani all'estero, sul quale attualmente è in corso un ampio dibattito, anche presso gli organi di informazione, con ipotesi che arrivano fino all'abolizione della circoscrizione estero.

Ritiene che il Comitato, se non vuole essere condannato a svolgere un ruolo

secondario, debba prioritariamente occuparsi di temi come quello delle pensioni degli italiani all'estero, rispetto al quale propone di svolgere un'audizione di rappresentanti dell'INPS per chiarire alcuni gravi fatti recentemente verificatisi, nonché quelli della cittadinanza e dell'informazione, rispetto al quale sarebbe importante sentire rappresentanti di RAI International.

Marco ZACCHERA, *presidente*, concorda sull'opportunità di audire rappresentanti dell'INPS e di RAI International entro il prossimo mese di luglio.

Fabio PORTA (PD) ritiene che il Parlamento, in quanto massima espressione della sovranità popolare e garante del rispetto delle procedure democratiche, debba sollecitare un rapido rinnovo degli organismi di rappresentanza. Quanto alla loro riforma, da lui ritenuta non urgente, auspica una pausa di riflessione per un approfondimento da effettuarsi anche tramite contatti con i diretti interessati.

Giudica prioritario il tema delle procedure per il voto degli italiani all'estero, sia per garantire un'effettiva partecipazione democratica che per tutelare la loro immagine compromessa da molte gravi irregolarità. Ricorda in proposito che è in fase di conclusione un'inchiesta su quanto accaduto in Argentina. Invita pertanto il presidente a farsi nuovamente promotore presso la Commissione affari costituzionali di una rapida calendarizzazione delle proposte presentate, osservando che ove il Comitato non fosse in grado di fare sentire la propria voce su temi di tale rilevanza, potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi delle dimissioni dell'ufficio di presidenza.

Concorda con il collega Fedi sulla rilevanza degli altri temi da lui sollevati, ricordando in proposito la chiusura della sede RAI di Montevideo, punto di riferimento per tutta l'America Latina, e la recente censura da parte del TAR per l'estrema lentezza delle pratiche per il riconoscimento della cittadinanza da parte del Consolato di San Paolo del Brasile.

Marco ZACCHERA, *presidente*, ritiene che le dimissioni dal Comitato permanente non otterrebbero l'effetto desiderato di accrescere l'attenzione sui temi di interesse per gli italiani all'estero. Concorda con molte delle considerazioni svolte dal collega Porta e ribadisce l'opportunità di procedere alla stesura di un documento che testimoni la convergenza di posizioni all'interno del Comitato stesso. Quanto ai contatti con la I Commissione, condivide l'opportunità che la prima lettura dei provvedimenti in tema di riforma del voto degli italiani all'estero abbia luogo presso questo ramo del Parlamento, prospettando un'eventuale iniziativa nei confronti della presidenza della Camera dei deputati.

Laura GARAVINI (PD) segnala la presentazione di due mozioni da parte dei gruppi del Partito Democratico e di Futuro e Libertà per l'Italia sulle questioni della riforma del voto degli italiani all'estero e della partecipazione dei connazionali al recente *referendum*. Oltre alle iniziative prospettate dal presidente Zacchera, ritiene necessario il coinvolgimento del capigruppo di maggioranza per sostenere la calendarizzazione alla Camera dei provvedimenti di riforma del voto all'estero. Ritiene che questa sia la priorità e che sul tema dei COMITES sia urgente provvedere all'erogazione dei finanziamenti già stanziati per consentire la ripresa della piena operatività di tali organi, tenuto conto della loro capacità di mobilitazione e organizzazione. La situazione finanziaria dei COMITES è, infatti, di particolare gravità al punto da determinare il rischio di dimissioni di massa dei loro componenti. Quanto alla calendarizzazione della proposta di riforma degli organi di rappresentanza delle collettività italiane all'estero, ritiene che, qualora dovesse avere luogo, la Commissione dovrebbe procedere ad una fase di ampi approfondimenti istruttori con tutti i soggetti interessati.

Gianni FARINA (PD), quanto alle polemiche qualunque apparse sui mezzi di comunicazione italiani sulla partecipazione dei connazionali all'estero al voto

referendario, fa presente che ben 800 mila concittadini hanno preso parte alle consultazioni, pari a circa il 70 per cento degli elettori che all'estero hanno partecipato alle ultime elezioni politiche. Si tratta di un dato eccezionale che conferma la sensibilità e maturità democratica delle comunità italiane all'estero, ma che non è stato in alcun modo valorizzato.

Marco ZACCHERA, *presidente*, condivide le considerazioni del collega Farina e preannuncia la sottoscrizione delle mozioni richiamate dalla collega Garavini. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 9.40.

RISOLUZIONI

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 14.05.

7-00607 Tempestini: Sulla partecipazione italiana a banche e fondi sviluppo a carattere multilaterale.

(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00129).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente*, segnala che la risoluzione in titolo è stata presentata dal collega Tempestini in esito all'esame istruttorio, svolto nella sede del Comitato permanente sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, della Relazione del Governo sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale per l'anno 2009, di cui è stato relatore lo stesso onorevole Tempestini.

Francesco TEMPESTINI (PD), illustrando la risoluzione di cui è firmatario,

sottolinea il carattere unitario, quale frutto del lavoro proficuo svolto dal Comitato permanente e dichiara la disponibilità ad accogliere proposte di riformulazioni in linea con lo spirito del testo.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA, nell'accogliere anche a nome del competente Ministero dell'economia e delle finanze la risoluzione in titolo, richiama quanto già riferito il 15 giugno scorso in occasione dello svolgimento presso questa stessa Commissione dell'interrogazione n. 5-04872 dell'onorevole Di Stanislao ed altri, di analogo contenuto. Infatti, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 49 del 1987, annualmente viene presentata al Parlamento la Relazione sull'attività di banche e fondi multilaterali di sviluppo e sulla partecipazione finanziaria italiana ai citati organismi, in allegato alla Relazione sulla cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri. Conseguentemente, entro il mese di settembre di ciascun anno, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a trasmettere la Relazione su banche e fondi sviluppo al Ministero degli affari esteri, il quale a sua volta provvede all'inoltro della stessa al Parlamento, dopo l'approvazione da parte del CIPE, nell'ultimo trimestre dell'anno.

In ordine ai tempi di presentazione, giova precisare che per l'elaborazione della Relazione è necessario attendere gli esiti delle riunioni annuali degli organismi in questione, in cui, fra l'altro, vengono approvati i relativi bilanci. Per l'anno 2010, le riunioni annuali si sono concluse nel mese di giugno. Tuttavia, considerato lo scarto temporale esistente tra la predisposizione della Relazione e l'esame da parte del Parlamento, il Ministero dell'economia e delle finanze, nel condividere l'esigenza di informazioni sulla materia, ove possibile, nella Relazione introduce anche alcuni dati e informazioni relativi all'anno stesso di presentazione. Ciò è avvenuto nel caso della Relazione presentata per l'anno 2009. Assicura, comunque, che nella Relazione per l'anno 2010, attualmente in fase di elaborazione, saranno riportate le indicazioni proposte con la

risoluzione in discussione. Esprime conclusivamente il consenso del Governo sulla risoluzione in titolo con particolare riferimento al dispositivo.

Augusto DI STANISLAO (IdV) propone di riformulare il secondo punto della parte dispositiva della risoluzione al fine di inserire, dopo le parole « sia per il 2010 che per il 2009, » le seguenti parole: « per ogni organismo e relativi stati di avanzamento nei versamenti », nonché di inserire, dopo le parole « 2011-2013 », il seguente inciso: « , inclusi i futuri orientamenti contributivi per quelli in fase di reintegrazione come IFAD e *Asian Development Bank* ». Dichiara quindi la propria disponibilità a sottoscrivere la risoluzione in discussione in caso di accoglimento da parte del presentatore delle proposte di riformulazione testé avanzate.

Francesco TEMPESTINI (PD) riformula la risoluzione in titolo nel senso indicato dal collega Di Stanislao.

Augusto DI STANISLAO (IdV) sottoscrive quindi la risoluzione in titolo.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA conferma il consenso del Governo alla risoluzione in titolo come riformulata.

Enrico PIANETTA (PdL), in qualità di presidente del Comitato permanente sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, esprime soddisfazione per l'accoglimento della risoluzione da parte del rappresentante del Governo e sottolinea l'importanza di migliorare la tempistica nella presentazione al Parlamento di importanti documenti, come la Relazione in oggetto, per valorizzare e cogliere a pieno gli effetti positivi di un'efficace sinergia interistituzionale. Sottolinea inoltre l'importanza che l'Italia possa contribuire con autorevolezza all'azione di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale, tenuto conto del ruolo decisivo che tali organismi hanno per il raggiungimento degli Obiettivi del Millennio e per il potenziamento del ruolo internazionale del nostro Paese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la risoluzione n. 7-00607, come riformulata, che assume il n. 8-00129 (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.20.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI, indi del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Intervengono il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica, e il sottosegretario alla giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.20.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA svolge una precisazione con riferimento alla risposta resa nella seduta dell'8 giugno scorso all'interrogazione n. 5-04853, presentata dall'onorevole Porta. Al riguardo desidera confermare la positività e l'economicità del contributo dei consulenti del Ministero degli affari esteri ed in particolare dell'avvocato Rago, di cui l'Amministrazione nel quadro delle proprie autonomie prerogative continuerà ad avvalersi ogni volta che lo ritenga necessario nell'adempimento delle funzioni di istituto.

Fabio PORTA (PD) ringrazia il sottosegretario Mantica per il chiarimento fornito e prende atto che l'avvocato Rago continua a prestare la sua opera di consulente per il Ministero degli affari esteri.

5-04746 Mecacci: Sulla situazione in Bielorussia.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Matteo MECACCI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta non burocratica, articolata e complessa che rispecchia la difficile situazione in Bielorussia. Concorda in massima

parte con le considerazioni svolte dal sottosegretario Mantica e richiama la condizione di numerosi giornalisti che sono perseguitati dal regime del presidente Lukashenko e che si trovano tuttora in carcere e sotto processo. Ritiene, tuttavia, che il Governo italiano dovrebbe manifestare il proprio dissenso in modo fermo ed equilibrato, come invece non è avvenuto in occasione della visita svolta in Bielorussia dal Presidente del Consiglio dei ministri. Fa presente che nell'ambito dell'OSCE, di cui la Bielorussia è membro a tutti gli effetti, quattordici Paesi hanno assunto un'iniziativa lo scorso 6 aprile per proporre un'indagine internazionale. L'Italia, pur avendo espresso condivisione per tale proposta e pur essendosi allineata alle iniziative europee per sanzioni individuali contro il presidente Lukashenko, non figura nell'elenco dei promotori. A suo avviso, occorre una presa di posizione politica per collocarci dalla parte dei Paesi che cooperano a livello internazionale nella critica al regime bielorusso al fine di realizzare a pieno gli interessi della nostra politica estera, senza assumere ruoli ambigui in una mediazione non opportuna tra il presidente Lukashenko e il resto della comunità internazionale. Peraltro, la situazione in tale Paese sta peggiorando per cui diviene sempre più urgente da parte del Governo italiano fare propria una linea di chiarezza.

5-04712 Zampa: Sulla mancata ratifica della Convenzione dell'Aja del 1996.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Sandra ZAMPA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta dalla risposta fornita dal sottosegretario che conferma l'avvio della fase conclusiva del processo finalizzato alla ratifica della Convenzione. Considerata la sigla nel 2003 e l'inizio della procedura interministeriale nel 2008, sarebbe stato auspicabile una più

precisa quantificazione dei tempi considerata la condizione di attesa ansiosa in cui versano numerose famiglie ed associazioni impegnate sul tema.

5-04846 Di Pietro: Sul sequestro della petroliera italiana Savina Caylyn.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Fabio EVANGELISTI (IdV), in qualità di cofirmatario, replicando si dichiara del tutto insoddisfatto dalla risposta ricevuta che documenta che la nave Zefiro dopo due mesi ha abbandonato il sito lasciando la soluzione della questione ad una società armatrice britannica, con ciò evidenziando da parte del Governo italiano l'abdicazione totale del proprio ruolo a difesa dei connazionali tenuti in ostaggio. Ritiene inoltre che la risposta non abbia aggiunto nulla rispetto a quanto già apparso sugli organi di informazione in merito alla vicenda.

5-04848 Renato Farina: Sulla situazione in Sud Sudan.

5-04931 Renato Farina: Sui recenti sviluppi della situazione nel Sud Kordofan.

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Renato FARINA (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta che giudica puntuale e totalmente esauritiva. Segnala le sconcertanti notizie apparse in questi giorni sul *Times* che documentano del genocidio, con migliaia di vittime in atto da parte dell'esercito sudanese nei confronti del popolo « nuba »,

per metà di religione musulmana e per metà cristiana. Peraltro, anche nel Sud Sudan si sarebbero commesse atrocità nei confronti di individui considerati dall'esercito di liberazione nazionale come simpaticizzanti del Nord, il tutto nell'inazione ed impotenza dell'ONU. A suo avviso, la comunità internazionale dovrebbe tenere sotto stretto controllo la situazione nella regione, come peraltro ha fatto il nostro Paese. Infine, rileva che il presidente Bashir, malgrado il mandato internazionale di cattura, è stato accolto in Cina in visita ufficiale con gli onori che si tributano ai migliori amici: questo deve fare riflettere sul ruolo della Cina, considerata la funzione guida che essa svolge nei confronti di numerosi Stati africani. Esprime quindi l'auspicio che l'opinione pubblica italiana segua con interesse l'evolvere della situazione in Sudan.

5-04973 Tempestini: Sui recenti sviluppi della situazione in Somalia.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*), segnalando che il Governo italiano ha assunto l'impegno per l'apertura di un'ambasciata a Mogadiscio, che avrà sede nella zona sottoposta al controllo della missione AMISOM e che ospiterà anche la rappresentanza diplomatica britannica. Nel preannunciare un'imminente missione in Sudan e nel Corno d'Africa, osserva che le corti islamiche che hanno preso il potere in Somalia sono state erroneamente tutte associate ad un'area qaedista. Al riguardo fa presente che in realtà nel Paese ha avuto luogo una rottura che ha determinato la formazione di corti legate ad ambienti islamici e corti ad ispirazione più laica. Fa inoltre presente che un aspetto di particolare gravità è legato alla modalità di elezione dei deputati del Parlamento somalo, selezionati secondo standard non europei. L'istituzione parlamentare non solo rispecchia fedelmente la struttura clanica della classe dirigente somala ma si è via via ingrandita nella sua composizione

al fine di assecondare le diverse fasi politiche. Ciononostante è il Parlamento ad avere eletto il capo dello Stato ed il presidente dello stesso Parlamento, che rappresentano le figure su cui il sistema fino ad ora si è basato. La crisi è stata quindi determinata dalla proroga del termine, inizialmente fissato al 2011 e poi differito al 2016, per la realizzazione delle riforme costituzionali. A questo punto la comunità internazionale è intervenuta ottenendo con fatica la riduzione della proroga da cinque anni ad un anno, periodo entro cui dovranno essere realizzate le stesse riforme. In tempi recenti il quadro somalo si è nuovamente complicato con le dimissioni dell'ex primo ministro Omar Abdirashid Ali Sharmarke e il conferimento del mandato per la formazione del nuovo esecutivo al vice primo ministro. È doveroso riconoscere che il premier dimissionario aveva avviato un processo di normalizzazione e di riforme in un contesto caratterizzato dall'assenza di ogni elemento di statualità. Tuttavia è da ritenere positivo che il mandato sia stato conferito all'ex vice primo ministro con voto parlamentare *bipartisan* ed è adesso importante che il nuovo esecutivo superi il voto di fiducia. A questo punto il nostro Paese è impegnato a sostegno del processo di stabilizzazione in collaborazione con l'Unione africana e con i *partner* del gruppo di contatto. Quanto al connesso tema della pirateria, si tratta di un fenomeno indubbiamente connesso ma non direttamente condizionante per il processo politico in atto; si tratta di una sorta di « industria privata » che realizza profitti pari al prodotto interno lordo della Somalia e che garantisce una decorosa qualità della vita alla popolazione della ex Migiurtinia. L'Italia si è peraltro spesa nei confronti dell'Unione europea per far comprendere che il problema si risolve rafforzando le istituzioni legittime.

Sottolinea che l'Italia guarda con perplessità al processo che ha portato alle dimissioni del precedente governo ed alla proroga di un anno del termine per l'attuazione del processo di riforma ma ritiene che la salvaguardia dell'unità della

comunità internazionale nei confronti delle parti in conflitto sia un bene superiore. Il nostro impegno si concentrerà nel futuro sul monitoraggio della fase costituente e sul sostegno ai governi delle regioni autonome della Somalia, come il Somaliland e il Puntland, le cui autorità hanno chiesto l'intervento del Governo italiano a sostegno nei settori dell'istruzione e della sanità. Un'ulteriore regione su cui il nostro Paese concentrerà l'attenzione sarà il Galgaduud. In generale, per l'Italia è opportuno operare per la rottura del variegato fronte delle corti islamiche instaurando forme di dialogo con quelle a base clanica rispetto a quelle a base islamista. Certo nel fare ciò occorre far comprendere alla classe dirigente somala la necessità di competere con la *leadership* islamica nel garantire il benessere al popolo somalo, stremato da oltre venti anni di guerra civile.

Conclusivamente, osserva che la situazione somala non ha fatto registrare novità di rilievo e che con l'accordo di Kampala si è realizzato un raro momento di convergenza tra fazioni avverse che la comunità internazionale ha voluto cogliere. Esprime quindi l'auspicio che il prossimo anno consenta di realizzare le riforme pur nella consapevolezza che non potranno essere raggiunti subito standard democratici e che il problema del terrorismo richiederà tempi più lunghi. Rileva tuttavia che nella tradizione somala l'Islam non ha mai rappresentato un elemento centrale nella lotta politica a differenza di quanto avviene per i clan, la proprietà terriera e la gestione degli allevamenti di bestiame.

Francesco TEMPESTINI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto dalla risposta ricevuta che ha realizzato una sorta di informativa del Governo alla Commissione sulla situazione in una regione chiave per il nostro Paese. Ritiene aperta la partita tra la parte settentrionale della Somalia avviata su un cammino costituzionale e quella meridionale ancora allo sbando. Fa presente che l'interrogazione è frutto di un'azione di sensibilizzazione da parte di

cittadini somali residenti all'estero e negativamente colpiti dalle recenti dimissioni del primo ministro. Quanto al contesto descritto dal sottosegretario Mantica, ne prende atto cogliendo gli aspetti di criticità e l'avvio di un processo, segnato dalla sigla dell'accordo di Kampala e avallato dalle Nazioni Unite. Auspica infine che, al termine della preannunciata missione in Africa, il sottosegretario possa riferire alla Commissione in merito alla situazione in atto.

Franco NARDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 15.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006.

C. 4433, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco NARDUCCI (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo, rilevando che l'Accordo è volto allo sviluppo della cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi allo scopo di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la reciproca comprensione sulle questioni della sicurezza.

Ricorda che tra l'Italia ed il Marocco è in vigore il Trattato di amicizia e cooperazione fatto a Roma il 25 novembre 1991,

e ratificato in Italia con la legge 12 aprile 1995, n. 128, che all'articolo 6 disciplina la cooperazione con particolare riferimento alla « realizzazione di corsi di formazione e perfezionamento, lo scambio di personale e di esperienze nel campo dei materiali di difesa ». Fa presente che su impulso dell'Ambasciata del Marocco e con il sostegno di ISIAMED in Italia è stata istituita l'Associazione di amicizia tra parlamentari italiani e marocchini con finalità di sviluppo dei rapporti soprattutto sul piano culturale.

Sottolinea come il Marocco stia tentando in questi mesi, sulla scorta dei processi di riforma che animano le società civili del mondo arabo-mediterraneo, una sua propria strada, all'insegna dell'equilibrio e del dialogo tra governo ed opposizione, come ha avuto modo di verificare lo scorso mese una delegazione di questa Commissione che si è recata in visita a Rabat.

Il re Maometto VI ha infatti promosso un programma di riforme istituzionali, in senso democratico e pluralista, la cui stesura è stata affidata ad un Comitato presieduto da un illustre giurista ed i cui risultati saranno sottoposti a referendum il prossimo primo luglio. Proprio in questi giorni, sono comunque in corso nelle principali città marocchine manifestazioni pro e contro tale riforma costituzionale.

Venendo sinteticamente ai contenuti dell'Accordo, particolare rilievo assume l'articolo 2 che individua i campi e le forme di cooperazione, mentre l'articolo successivo individua gli obiettivi dell'Accordo nella definizione di programmi comuni di ricerca, nello sviluppo e produzione di materiali ed equipaggiamenti e nell'assistenza reciproca mediante scambio di informazioni.

Segnala l'articolo 8 per cui, nel corso della permanenza sul territorio della parte ospitante, il personale militare interessato sul piano disciplinare resta soggetto allo Stato di bandiera.

L'articolo 9 dispone a sua volta che in caso di infrazioni gravi alle disposizioni legali del Paese ospitante, il personale militare interessato verrà escluso dagli

stage e dai corsi di addestramento. Le infrazioni saranno sanzionate conformemente alla legislazione militare e civile applicabile nel Paese dove hanno avuto luogo.

L'articolo 10 dispone che il personale interessato si conformerà alle direttive delle autorità militari dell'ente ospitante.

L'articolo 17, infine, regola l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo, stabilita in cinque anni tacitamente rinnovabili per periodi di un anno.

Quanto al disegno di legge, licenziato dal Senato il 16 giugno scorso, esso reca l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e la copertura finanziaria autorizzando la spesa di 9.268 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2011, al fine di consentire le riunioni della Commissione mista.

In conclusione, esprime piena condivisione per le preoccupazioni espresse nell'ordine del giorno presentato il 16 giugno scorso, dal senatore Tonini ed accolto dal Governo, in occasione dell'approvazione al Senato di questo provvedimento, che impegna il Governo stesso a mantenere e rafforzare la pressione diplomatica sulle parti, in sede bilaterale, europea nonché in ambito ONU, affinché la questione del Sahara occidentale sia affrontata e risolta attraverso il dialogo politico e il negoziato diplomatico, nel rigoroso rispetto dei diritti umani e dei diritti dei popoli.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA esprime la disponibilità del Governo qualora anche in questo ramo del Parlamento dovesse essere presentato un ordine del giorno di contenuto analogo a quello presentato al Senato.

Francesco TEMPESTINI (PD) ritiene utile che anche alla Camera dei deputati sia predisposto un ordine del giorno relativo alla condizione del popolo saharawi.

Gianpaolo DOZZO (LNP) concorda con quanto testé osservato dal collega Tempestini ritenendo opportuno verificare l'impatto che la nuova costituzione maroc-

china potrà avere sulla questione del Sahara occidentale.

Stefano STEFANI, *presidente*, richiamando la missione svolta dalla Commissione nello scorso mese di maggio, fa presente che la mancata soluzione della questione deriva anche dalle difficili relazioni tra Algeria e Marocco.

Matteo MECACCI (PD) chiede di conoscere quali paesi europei abbiano sottoscritto accordi con il Marocco nel campo della cooperazione militare.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA coglie l'opportunità per segnalare che il recente Consiglio europeo ha avviato l'*iter* per la costituzione della macroregione adriatico-ionica che il Governo italiano ritiene di grande importanza e su cui

esprime fin da ora la disponibilità a riferire in Parlamento.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

ALLEGATO 1

Risoluzione n. 7-00607 Tempestini: Sulla partecipazione italiana a banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale.**NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

premesso che:

svolto ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del regolamento, dal Comitato permanente sugli obiettivi di Sviluppo del Millennio, l'esame istruttorio della Relazione sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale per l'anno 2009 (doc. LV. n. 4-*bis*), predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e trasmessa al Parlamento il 25 maggio 2011 unitamente alla Relazione del Ministero degli affari esteri sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, per l'anno 2009 (doc. LV, n. 4);

si richiama l'audizione del Direttore generale del Tesoro, professor Vittorio Grilli, svolta il 27 luglio 2010 nell'ambito dell'esame della medesima Relazione riferita all'anno 2008, avviato nella seduta della III Commissione del 29 giugno 2010;

in quella sede è stata formulata dal Governo la richiesta (in vista della presentazione della Relazione per l'anno 2009) di un'indicazione chiara e trasparente dei singoli impegni finanziari a favore di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale, nonché di un approfondimento sui profili programmatici e valutativi circa il ruolo dell'Italia all'interno di tali organismi;

la relazione per il 2009 non è stata in alcun modo modificata o integrata nella sua struttura rispetto a quelle presentate in passato, non recando alcun prospetto tabellare, né elemento di natura strategica

o programmatica e manifestando scarsa leggibilità sia per il lettore inesperto che per quello esperto;

anche per l'anno cui essa è riferita, il 2009, la relazione appare lacunosa nell'analisi non recando alcun riferimento agli effetti della crisi finanziaria che allora proruppero in modo clamoroso;

va tenuto presente il contesto di progressiva e drastica riduzione delle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo e nella consapevolezza di dovere assicurare priorità al canale multilaterale, tuttavia nel quadro di in una strategia diversificata che deve contemplare anche il canale bilaterale, come avviene nei maggiori Paesi europei;

è essenziale la positiva sinergia tra Ministero degli affari esteri e Ministero dell'economia e delle finanze nella definizione e attuazione di una strategia di cooperazione allo sviluppo caratterizzata da efficacia, efficienza e prevedibilità degli stanziamenti;

va tenuto in considerazione il contesto di perdurante crisi finanziaria globale, il consolidarsi di nuovi attori internazionali e il mutamento degli equilibri in atto nell'area mediterranea e mediorientale che richiederebbero una lettura rinnovata del ruolo dell'Italia nelle organizzazioni multilaterali e un aggiornamento della strategia di impegni per lo sviluppo;

è inaccettabile l'ormai strutturale ritardo, pari a un biennio, con cui la Relazione viene trasmessa al Parlamento e che pone l'istituzione parlamentare nel-

l'impossibilità di svolgere un esame accurato e serio, con inevitabili negative ripercussioni sulla percezione dei cittadini circa lo sfasamento dell'istituzione parlamentare rispetto all'attualità e all'evolvere dello scenario internazionale;

la partecipazione finanziaria al capitale di banche e fondi di sviluppo rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali l'Italia partecipa alla politica internazionale e cui si deve guardare anche ai fini dell'internazionalizzazione e della crescita di competitività del sistema Paese, dipendendo anche da tale partecipazione il peso economico e politico dell'Italia sulla scena internazionale,

impegna il Governo:

a presentare entro l'anno in corso, e prima della presentazione della legge di stabilità, la relazione annuale sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere

multilaterale per il 2010, allegata alla relazione del Ministero degli affari esteri, secondo quanto dispongono l'articolo 3, comma 6, lettera c), e l'articolo 4, comma 2, della legge n. 49 del 1987;

a corredare tale relazione di tabelle relative ai singoli impegni finanziari assunti dall'Italia, sia per il 2010 che per il 2009, per ogni organismo e relativi stati di avanzamento nei versamenti, nonché di un approfondimento di natura strategica e programmatica sulla partecipazione dell'Italia alle banche e ai fondi di sviluppo a carattere multilaterale per il triennio 2011-2013, inclusi i futuri orientamenti contributivi per quelli in fase di reintegrazione come IFAD e *Asian Development Bank*, anche con riferimento alla presenza italiana ai livelli di management presso tali organismi.

(8-00129) « Tempestini, Pianetta, Barbi, Di Stanislao ».

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-04746 Mecacci: Sulla situazione in Bielorussia.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto rappresentato dall'Onorevole interrogante, si conferma che i risultati delle elezioni in Bielorussia del 19 dicembre hanno riconfermato il presidente uscente Lukashenko con il 79,67 per cento delle preferenze, in un clima di tensione caratterizzato da numerosi fermi a seguito di incidenti tra i manifestanti sostenitori delle opposizioni e le forze dell'ordine. In tale contesto assume una particolare gravità la circostanza dell'arresto della maggioranza dei candidati dell'opposizione. Contro le violenze e gli arresti arbitrari l'Italia si è da subito attivata prendendo posizione sia autonomamente che nei fori multilaterali in grado di influenzare il corso degli eventi in Bielorussia.

Il Ministro Frattini ha reagito immediatamente, qualificando il 20 dicembre scorso come « inaccettabili » gli episodi di violenza della vigilia. Ha inoltre affermato che « tali eventi danneggiano il clima di fiducia ed ostacolano qualsiasi processo di reintegrazione della Bielorussia nella comunità internazionale ». Tali preoccupazioni sono state ribadite dal Ministro degli esteri in occasione del colloquio avuto col suo omologo bielorusso Martynov, in visita a Roma il 22 dicembre per una cerimonia, prevista da tempo, con le famiglie di bambini bielorusi adottati in Italia.

Anche a seguito delle condanne del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa, con l'attivo contributo dell'Italia, il 31 gennaio di quest'anno, il Consiglio Affari Esteri dell'UE ha inviato un messaggio chiaro alla dirigenza bielorusa, adottando sanzioni – restrizioni ai viaggi e congelamento dei beni – nei suoi confronti (117 persone, cui si aggiungono le 41 persone

oggetto di precedenti sanzioni, la cui efficacia è stata ripristinata). Fra le persone direttamente colpite dalle sanzioni figura anche il Presidente Lukashenko.

A fronte della mancanza di progressi da parte di Minsk, al Consiglio Affari esteri di marzo, l'Italia ha favorito l'inclusione di altre 19 personalità nella lista dei destinatari delle misure restrittive: si tratta, in particolare, di magistrati, giornalisti e alcuni rettori di Atenei rei di avere contribuito alla repressione delle opposizioni e espulso alcuni studenti partecipanti alle manifestazioni del 19 dicembre dalle Università.

In maggio, a fronte della condanna a 5 anni di reclusione contro il candidato presidenziale dell'opposizione Sannikov (seguita da quella di altri due candidati presidenziali: Mikalay Statkevich e Dzmitry Uss), il Ministro Frattini ha preso subito posizione contro una sentenza « politicamente motivata e contraria ai principi europei dello Stato di diritto, volti alla tutela dei diritti fondamentali dei singoli individui, tra cui rientra la pacifica espressione delle proprie opinioni politiche ». Le « motivazioni politiche » della sentenza sono state stigmatizzate anche dall'Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza dell'UE, Lady Ashton.

Alla condanna di Sannikov il Consiglio Affari Esteri del 23 maggio ha immediatamente reagito con l'inserimento, di ulteriori 13 funzionari coinvolti nella repressione postelettorale di dicembre, nella lista dei destinatari delle misure restrittive già decise in gennaio.

Al recente Consiglio Affari Esteri dell'UE del 20 giugno è stato quindi deciso un inasprimento della pressione sanzionatoria

con l'adozione di nuove misure di carattere economico, da affiancare ad un'ulteriore estensione della lista di persone oggetto di restrizione ai viaggi e congelamento beni. Sono stati infatti decisi: l'introduzione di un embargo sulla vendita di armi e materiali utilizzabili per la repressione interna; restrizioni in materia di prestiti alla Bielorussia da parte della BEI e della BERS; misure sanzionatorie nei confronti di tre imprese, la « Beltechexport », la « PUE BT Communication » e la « CJSC Sport-pari » di proprietà dell'uomo d'affari Vladimir Petfiev (ritenuto il probabile maggior finanziatore della famiglia Lukashenko).

In parallelo all'evoluzione dell'atteggiamento della UE, anche in sede OSCE le relazioni con la Bielorussia hanno conosciuto un netto peggioramento, a causa anche della decisione di Minsk di chiedere la chiusura dell'Ufficio OSCE in Bielorussia. L'atteggiamento delle autorità bielorusse ha contribuito ad un ulteriore irrigidimento delle rispettive posizioni e il 6 aprile veniva attivato il « Meccanismo di Mosca ». Tale strumento, che ha carattere di eccezionalità e che può essere messo in atto da un gruppo ristretto di Paesi senza il consenso dello Stato ricevente, prevede l'invio di esperti dell'OSCE, con l'incarico di monitorare la situazione dei diritti umani nel Paese. Malgrado la netta opposizione di Minsk a collaborare abbia impedito la creazione di una Commissione di esperti, è stato presentato un rapporto indipendente sulla situazione nel Paese al Consiglio Permanente dell'OSCE del 16 giugno. Accolto con favore dai 14 Paesi che avevano chiesto l'attivazione del « Meccanismo di Mosca », questo è stato invece criticato da alcune delegazioni di Paesi europei orientali extra-UE e in particolare dalla Russia.

Infine, in sede ONU, nel corso dell'ultima sessione del Consiglio Diritti Umani, conclusasi il 17 giugno, l'Unione Europea, con l'attivo contributo dell'Italia, ha promosso l'adozione di una risoluzione sulla

situazione in Bielorussia che condanna le violazioni dei diritti umani a seguito delle presidenziali del dicembre 2010 ed esorta le autorità di Minsk a cessare la persecuzione di forze democratiche, società civile e attivisti dei diritti umani, a rilasciare i prigionieri politici, a indagare in modo imparziale e trasparente sui presunti casi di tortura e maltrattamenti, a rispettare le libertà di espressione e associazione. La risoluzione richiede quindi all'Alto Commissariato per i Diritti Umani di presentare, nel contesto di un dibattito interattivo, un rapporto sulla situazione dei diritti umani in Bielorussia nel corso delle sessioni di settembre 2011 e giugno 2012. La risoluzione esorta infine la Bielorussia a cooperare pienamente con il Consiglio Diritti Umani, con gli organi convenzionali ONU di tutela dei diritti umani e con l'Alto Commissariato, consentendo loro di visitare il Paese. La Risoluzione è stata adottata con 21 voti a favore, 19 astensioni (per la maggior parte di Paesi africani e asiatici) e 5 voti contrari, tra cui Cina, Russia e Cuba.

Sul piano generale, e come si evince dalle concorrenti iniziative avviate nei vari fori multilaterali di riferimento, l'Italia ha sempre mantenuto nei confronti della dirigenza bielorussa una linea improntata a fermezza ed equilibrio. Il Governo considera necessario continuare con una politica di « confronto critico » che bilanci la necessità di inviare un segnale di ferma condanna, mediante una pressione sanzionatoria progressivamente accresciuta nei confronti di coloro che hanno avuto precise responsabilità nella repressione post-elettorale, con la necessità di mantenere aperto un dialogo, nella consapevolezza che un isolamento della Bielorussia rischierebbe effetti controproducenti. Peraltro le pressioni sanzionatorie non esplicherebbero tutta la loro efficacia se non venissero controbilanciate dall'incentivo della loro revocabilità a fronte dei comportamenti « virtuosi » attesi.

ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-04712 Zampa: Sulla mancata ratifica della
Convenzione dell'Aja del 1996.**

TESTO DELLA RISPOSTA

La risposta sollecitata dall'onorevole Zampa nell'atto di sindacato ispettivo oggi in discussione, impone una premessa teorico normativa a mio giudizio essenziale per cogliere appieno l'*iter* evolutivo connesso alla ratifica della Convenzione dell'Aja del 1996, in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori.

Tengo ad evidenziare, infatti, che la decisione del Consiglio del 5 giugno 2008-2008/431/CE (con cui sono stati autorizzati alcuni Stati membri a ratificare la Convenzione dell'Aja del 1996) ha introdotto, all'articolo 3, un termine meramente orientativo per giungere alla contemporanea ratifica dello strumento internazionale.

Nella predetta disposizione si legge, infatti, che gli Stati membri assumeranno le determinazioni necessarie, affinché gli strumenti di ratifica o di adesione siano depositati simultaneamente « se possibile anteriormente al 5 giugno 2010 ».

La locuzione utilizzata (« se possibile ») esclude, quindi, che lo spirare del termine indicato possa far ravvisare un inadempimento dello Stato italiano a quanto previsto nella decisione.

Peraltro, che la decisione non sia da considerare pienamente vincolante quanto ai tempi e ai modi del simultaneo deposito degli strumenti di ratifica o di adesione descritti nell'articolo 3, si evince dalla circostanza che alcuni degli Stati Membri (quali Germania, Spagna, Polonia, Cipro e Lussemburgo) vincolati dalla suddetta decisione al contemporaneo deposito degli strumenti di ratifica o adesione, sono stati

autorizzati dalle Istituzioni dell'Unione europea a procedere autonomamente a tali adempimenti.

Ciò posto, non stupisce che l'Italia, da sempre attenta e particolarmente sensibile alle questioni riguardanti i minori, abbia voluto scrupolosamente vagliare tutte le disposizioni destinate a trovare applicazione nel diritto nazionale.

Occorre dare atto, infatti – così come ricordato dallo stesso Onorevole interrogante – della intervenuta costituzione di un tavolo di lavoro interministeriale per l'elaborazione di uno schema di disegno di legge di ratifica della Convenzione in esame.

Nell'attività prodromica all'elaborazione di un testo unanimemente condiviso, sono stati coinvolti i rappresentanti dei Ministeri degli esteri, dell'interno, del lavoro, salute e politiche sociali, delle pari opportunità, nonché della Commissione adozioni internazionali e del Dipartimento per la giustizia minorile.

I lavori, iniziati nel novembre 2008, hanno portato tempestivamente alla elaborazione di un testo preliminare. In effetti, in data 5 ottobre 2010, il Ministero dell'interno ha sciolto esclusivamente la riserva formulata con riferimento all'istituto di diritto islamico della Kafala ed in data 19 ottobre 2010 è stata convocata una nuova riunione del predetto tavolo interministeriale.

Durante l'incontro – così come riferito dall'Ufficio Legislativo di questo Ministero – sono state accolte le richieste inizialmente formulate dai rappresentanti dell'interno ed è stato, quindi, elaborato un nuovo schema di disegno di legge, sotto-

posto al vaglio delle Amministrazioni interessate, durante la riunione svoltasi lo scorso 16 febbraio 2011.

Concludo precisando che attualmente, ci si trova in una fase pressoché conclusiva dei lavori, dal momento che tutte le Amministrazioni coinvolte hanno espresso parere favorevole in ordine allo schema di disegno di legge recante la ratifica della predetta Convenzione ed anche perché le

ulteriori « questioni problematiche », evidenziate in particolare dal Ministero dell'interno, sono state formalizzate in un testo sintetico, che sarà a breve oggetto di verifica ed analisi da parte del tavolo di lavoro.

In questo contesto, ribadisco e confermo il perdurante e costante impegno del Governo a favorire la tempestiva ratifica della predetta Convenzione.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-04846 Di Pietro: Sul sequestro della petroliera italiana Savina Caylyn.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'8 febbraio scorso, appena appreso della cattura da parte di un gruppo di pirati della petroliera italiana Savina Caylyn, con a bordo il comandante Lubrano Lavadera, gli ufficiali Bon, Guardascione, Cesaro, il direttore di macchine Verrecchia e 17 marinai di nazionalità indiana, il Governo si è immediatamente attivato.

È stato dato ordine alla fregata « Zeffiro », impegnata nella zona nell'ambito dell'operazione navale UIE Atalanta, di individuare la petroliera. Questa è stata intercettata il 10 febbraio. Da quel momento e per i successivi due mesi, la nostra nave militare, su cui nel frattempo era stato imbarcato una squadra del Comando Operativo delle Forze Speciali, ha monitorato la situazione da una distanza di sicurezza.

La « Zeffiro » è stata successivamente richiamata, non senza che fosse concordato con i *partners* internazionali la continuazione dell'attività di sorveglianza della petroliera da parte di unità e sistemi di forze alleate che operano nell'area nel contesto dell'Operazione Atalanta. Il Comando delle Forze Speciali ha infatti da parte sua considerato che, in ragione degli ingenti costi di dispiegamento ed attesa, il valore aggiunto di un'unità navale dedicata sarebbe stato giustificato solo dall'espressa volontà di intervenire con un'operazione di forza risolutiva, i cui esiti appaiono comunque incerti e suscettibili di mettere a repentaglio le vite degli ostaggi.

Parallelamente, sin dall'inizio della vicenda, l'Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri si è mantenuta in costante contatto con le famiglie del personale

italiano, assicurando un continuo aggiornamento sull'evolversi della situazione. I contatti continuano a restare quotidiani e, su invito della Farnesina, i familiari sono stati più volte ricevuti all'Unità di Crisi, dove sono stati ragguagliati sull'evolvere della situazione anche da ufficiali della Marina Militare.

L'Unità di Crisi si è inoltre mantenuta in contatto con la Società armatrice. Giova ribadire che la società armatrice a voluto affidarsi fin dalle prime fasi del sequestro da una uno studio inglese di intermediazione esperto in questo tipo di negoziati. Negli ultimi giorni, purtroppo, la stessa società armatrice fa stato di uno stallo nei contatti che non starebbero procedendo nella giusta direzione, questo mentre si assiste ad una drammatizzazione della minaccia da parte dei pirati.

Data la difficoltà dell'azione di forza, il Governo ha avviato, come di consueto in queste situazioni, un'azione intensificata su tutti quegli attori regionali e locali che potrebbero influenzare positivamente la risoluzione della vicenda.

In ambito locale, è stata avviata da parte dell'Ambasciatore d'Italia presso il Governo Transitorio somalo una costante azione di sensibilizzazione al più alto livello per reiterare il fermo auspicio del Governo italiano affinché nessuno sforzo venga risparmiato per una pronta risoluzione della vicenda. È stata anche ribadita l'esigenza che nessuna iniziativa che possa mettere in pericolo la sicurezza degli ostaggi, italiani e stranieri, a bordo delle navi, venga avallata o perseguita da queste Autorità.

Nelle prossime settimane le autorità somale saranno ulteriormente sollecitate con una mia missione nell'area.

Come in analoghi casi di sequestro che hanno coinvolto connazionali all'estero, i contatti continuano anche nel contesto regionale. Il Ministro Frattini ha infatti disposto la missione in Tanzania ed a Gibuti entro i primi giorni del prossimo mese di luglio del suo Inviato Speciale per le emergenze umanitarie, On. Margherita Boniver, per sensibilizzare ulteriormente le autorità locali affinché esercitino i propri buoni uffici.

Di tutto quanto sopra i familiari sono stati informati direttamente dal Sottosegretario Vincenzo Scotti nel corso di un incontro avvenuto il 27 giugno alla Farnesina. Il Sottosegretario ha ribadito l'impegno del Governo per favorire, attraverso un ulteriore rafforzamento dell'azione politico-diplomatica, una positiva soluzione della vicenda.

Quanto invece alle eventuali misure del Governo per dotare di ulteriori strumenti di protezione gli armatori italiani le cui navi transitano nel golfo di Aden e allargò delle coste somale, la tematica è stata oggetto nei mesi scorsi di studi approfonditi coordinati dalla Difesa, e con l'attiva partecipazione degli Esteri, i Trasporti e gli stessi armatori.

Dopo esame sia degli aspetti operativi che giuridici, si è profilata la possibilità di rafforzare la protezione delle unità mercantili tramite uno specifico intervento normativo che consenta l'imbarco di protezioni armate. La questione ha peraltro fatto l'oggetto di una indagine conoscitiva della Commissione Difesa del Senato, la quale si è conclusa la settimana scorsa con l'adozione di una risoluzione che, in linea con le conclusioni dello studio coordinato dalla Difesa nei mesi scorsi, impegna il Governo ad individuare lo strumento legislativo atto a favorire soluzioni per consentire l'impiego sul nostro naviglio civile delle scorte armate imbarcate militari o civili. Agli armatori sarebbe lasciata la scelta della soluzione preferita nonché l'onere di sostenerne i costi.

Resta fermo che tale soluzione non potrebbe certo risultare definitiva ai fini della totale eradicazione del fenomeno, per la quale è comunque necessario partire da un orizzonte più ampio che prenda in considerazione tanto le operazioni navali internazionali quanto le attività diplomatiche attualmente in corso per stabilizzare la Somalia, per le quali il Ministro Frattini è personalmente impegnato in una azione internazionale estremamente energica.

ALLEGATO 5

**Interrogazioni n. 5-04848 Renato Farina: Sulla situazione in Sud Sudan
e n. 5-04931 Renato Farina: Sui recenti sviluppi della situazione nel
Sud Kordofan.**

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Italia, in qualità di Paese testimone dell'Accordo di Pace del 2005, riveste un ruolo di primo piano nel monitoraggio della situazione in Sudan ed in particolare dei fatti preoccupanti, relativi alla regione di Abyei e Sud Kordofan, evocati dall'onorevole Farina.

Il nostro Ambasciatore a Khartoum siede, infatti, nella Commissione internazionale incaricata di monitorare l'attuazione dell'Accordo di Pace. In seno a tale organismo, che il nostro Paese ha sostenuto con un contributo di oltre un milione e duecento mila euro tra il 2008 ed oggi, l'Italia presiede l'importante gruppo di lavoro sulla «condivisione del potere» (*power sharing*).

A pochi giorni dalla cerimonia di indipendenza del Sud Sudan, prevista a Juba il 9 luglio prossimo – dove mi recherò in rappresentanza del Governo – la situazione politica e di sicurezza presenta ancora aspetti di criticità.

Il bombardamento e l'occupazione della regione contesa di Abyei da parte delle truppe di Khartoum, il 31 maggio scorso, ne sono una prova. Si è trattato di una grave violazione dell'Accordo di Pace sottoforma di una rappresaglia sproporzionata all'attacco, parimenti deprecabile, attuato da forze sud-sudanesi contro un convoglio di militari del nord appartenenti alle Unità Integrate che – sotto il controllo della missione UNMIS – si stavano dispiegando in una nuova area ad esse assegnata. La Comunità internazionale ha pertanto criticato fortemente la reazione

di Khartoum così come l'atteggiamento poco collaborativo dimostrato dalle autorità di Juba.

Spiragli di speranza sembrano ora potersi dischiudere in virtù dell'accordo temporaneo per l'amministrazione e la sicurezza di Abyei, raggiunto tra Nord e Sud Sudan il 20 giugno scorso ad Addis Abeba, grazie alla mediazione dell'ex Presidente sudafricano Mbeki, Capo del *panel* dell'Unione Africana incaricato di favorire i negoziati tra le parti, *panel* che l'Italia ha sostenuto fin dall'inizio anche finanziariamente (con 1,5 milioni di euro nel 2010). L'accordo, che è stato sostanzialmente recepito il 27 giugno dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU con la Risoluzione 1990, prevede meccanismi di amministrazione condivisa tra Sud e Nord Sudan, fa salvo lo *status* finale dell'area da regolarsi tramite future negoziazioni e persegue l'obiettivo di demilitarizzare l'area di Abyei per permettere il dispiegamento di una Forza di Sicurezza Interinale (UNISFA – United Nations Interim Security Force for Abyei) sotto egida ONU.

Proseguono, inoltre, sempre con la mediazione del «panel Mbeki», i negoziati per la pacificazione in Sud Kordofan, ove la situazione di sicurezza ed accesso umanitario rimane molto difficile.

L'aspettativa è che un impulso alla normalizzazione della situazione possa provenire anche dalla nuova missione ONU che verrà avviata alla scadenza di UNMIS (il prossimo 9 luglio) e che, secondo il rapporto del Segretario Generale Ban Ki-Moon, dovrebbe mirare a sostenere il nuovo Stato sul fronte politico,

della sicurezza e della protezione dei civili, nonché nel consolidamento dell'autorità statale, e nella promozione dello sviluppo socio-economico del Paese.

La nuova missione UNMISS in Sud Sudan – su cui nelle prossime settimane verrà sottoposto al Consiglio di Sicurezza un progetto di Risoluzione – dovrebbe prevedere una componente militare di circa 7000 soldati e 900 poliziotti, accanto ad una civile.

In questa cornice di fondo, il Governo sta monitorando attentamente le evoluzioni dei negoziati in tutti i fori rilevanti, ritenendo che la Comunità Internazionale debba continuare ad esercitare una pressione bilanciata su entrambe le parti dell'Accordo di pace del 2005 affinché esse mantengano un approccio collaborativo nello svolgimento dei negoziati volti a garantire relazioni pacifiche tra Nord e Sud Sudan.

L'Italia ha, inoltre, attivamente operato per definire una linea comune a livello UE. In particolare, per quanto riguarda il riconoscimento del nuovo Stato, il Governo è favorevole ad una dichiarazione politica congiunta dell'UE e degli Stati membri, accompagnata da riconoscimenti bilaterali dei singoli Stati, che siano il più possibile contestuali. Tali riconoscimenti, che dovrebbero auspicabilmente seguire quello di Khartoum, non devono tuttavia rimanere ostaggio di eventuali condizionalità poste da parte del Nord Sudan.

L'approccio UE, così come definito dalle Conclusioni sul Sudan del Consiglio Affari Esteri del 20 giugno scorso e dalla strategia del Rappresentante Speciale dell'UE, rispecchia l'impostazione del Governo italiano. Nell'esprimere forte preoccupazione per le violenze occorse nelle province del Sud Kordofan e Abyei, si prevede, infatti, l'esercizio di una pressione bilanciata su entrambe le parti per giungere ad un compromesso stabile.

Di fronte agli oggettivi rischi di sicurezza nel Paese, la Farnesina ha da tempo messo in opera varie misure per assicurare la tutela dei circa 530 connazionali presenti in Sudan, tra cui circa 60 religiosi, in particolare missionari comboniani

e salesiani concentrati nell'area di Khartoum e Juba ma presenti anche nella Diocesi di Rumbek, Tonj e Wau (Sud Sudan).

Il Ministero degli esteri, attraverso l'Ambasciata a Khartoum, ha curato una mappatura dei connazionali e delle organizzazioni italiane presenti in tutto il Paese, cui invia aggiornamenti sugli aspetti di sicurezza ed, ove necessario, messaggi di allerta tramite posta elettronica o *sms*. Sono stati finalizzati specifici accordi per la protezione dei cittadini italiani nel Sud Sudan con la missione UNMIS e con gli uffici dell'UE a Khartoum e a Juba.

Nel corso dei recenti disordini a Kadugli, capitale del Sud Kordofan, la nostra Ambasciata ha fornito pronta assistenza alla connazionale Suor Rosangela Boschi, unica cittadina presente nell'area. Grazie al tempestivo intervento della nostra Rappresentanza, la nostra connazionale è stata ospitata, insieme a circa 400 operatori umanitari, nella base UNMIS presso Kadugli, prima che il gruppo venisse scortato verso Khartoum da un convoglio ONU.

Il Governo è fortemente impegnato in Sudan anche nel settore della Cooperazione allo Sviluppo con programmi, sia sul piano multilaterale che bilaterale, per un valore complessivo pari a circa 28 milioni di euro, di cui 18 concentrati nel Sud Sudan. Per far fronte alla situazione umanitaria, anche alla luce dei recenti episodi ad Abyei, la Farnesina sostiene l'azione delle Agenzie delle Nazioni Unite, attive tanto in Sudan che in Sud Sudan, con interventi di emergenza per un valore complessivo di 4 milioni di euro. La Cooperazione italiana sta collaborando in particolare con UNICEF, IOM e UNHCR per sostenere le attività a beneficio degli sfollati nel territorio sudanese.

Il nostro Paese nutre rilevanti interessi economici e commerciali in Sudan, che presenta importanti potenzialità per le nostre imprese, già attive nei settori delle costruzioni, dell'energia, oltre che in quello idrico ed agricolo. Nel 2005 Italia e Sudan hanno sottoscritto un « Accordo per la Promozione e Protezione reciproca degli

Investimenti » che, ratificato da parte sudanese nel 2008, è attualmente all'esame di questa Commissione in prima lettura.

In Sudan rilevanza cruciale hanno le opportunità di sfruttamento delle materie prime e delle risorse naturali, settore in cui sono richiesti investimenti internazionali che sinora si sono concentrati nel Nord del Paese, trascurando il Sud Sudan, in cui si concentra in realtà circa il 70 per cento del petrolio estratto in tutto il Paese.

Per sviluppare i rapporti politici con le autorità del Sud Sudan e anche per cogliere le opportunità di cooperazione economica e commerciale nel nuovo Stato, l'Italia ha inviato a Juba un diplomatico (il Cons. Amb. Carlo Gambacurta) che – alla data dell'indipendenza del nuovo Paese (9 luglio 2011) sarà accreditato come « Delegato Speciale del Governo Italiano presso la Repubblica del Sud Sudan ».

In merito al fenomeno del terrorismo di matrice islamica, va ricordato che

negli anni '90 il Sudan ha tollerato la presenza di gruppi jihadisti, tra cui Al Qaeda. Nel corso dell'ultimo decennio il Paese, che ha peraltro ratificato le principali convenzioni internazionali contro il terrorismo, ha cambiato la propria politica, instaurando progressivamente un certo grado di collaborazione con la comunità internazionale, pur restando nella lista USA degli Stati sponsor del terrorismo, principalmente a causa dei rapporti con l'Iran e del sostegno fornito ad Hamas ed Hezbollah.

Il fatto che negli ultimi anni non si siano verificati attacchi terroristici contro obiettivi occidentali lascia ben sperare. Occorre comunque monitorare attentamente la situazione anche in considerazione dei traffici potenzialmente legati ad attività terroristiche in una regione contigua alla parte nord ed orientale dell'Africa.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-04973 Tempestini: Sui recenti sviluppi della situazione in Somalia.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Accordo di Kampala del 9 giugno 2011 fra Presidente e Presidente del Parlamento della Somalia, concluso su mediazione del Presidente ugandese e del Rappresentante Speciale per la Somalia del Segretario Generale dell'ONU, ha temporaneamente ricomposto il forte dissidio politico e personale fra le due massime Istituzioni Federali Transitorie, che stava per sfociare in un ben più aspro e destabilizzante scontro istituzionale fra il Governo Federale e il Parlamento.

L'Accordo ha quindi risolto il grave problema del superamento della scadenza « naturale » della transizione in Somalia il 21 agosto 2011, prorogando di un anno il mandato dei due firmatari ma imponendo le dimissioni del Primo Ministro e la formazione di un nuovo Gabinetto, la cui composizione dovrà risultare maggiormente bilanciata fra i sostenitori del Presidente e quelli Presidente del Parlamento.

Con le dimissioni rassegnate dal Primo Ministro il 19 giugno scorso (dopo manifestazioni di piazza a suo favore ormai concluse) e la designazione del suo successore da parte del Presidente, il 23 giugno, nella persona dell'ex-Vice Primo Ministro e Ministro della Cooperazione Internazionale, Abdiweli Mohamed Ali, l'Accordo di Kampala ha registrato un positivo avvio di attuazione. Il Parlamento ha infatti approvato ieri il nuovo Primo Ministro con 437 sì, 4 no e 2 astenuti. Ora il Primo Ministro compilerà la lista dei Ministri e si ripresenterà al Parlamento per ulteriore voto di fiducia.

L'Italia è da tempo fortemente impegnata a favore della pacificazione della Somalia sia mediante un ruolo di promozione della causa in tutti i pertinenti fori

multilaterali (ONU, UE, UA, IGAD, Gruppo Internazionale di Contatto e Gruppo di Contatto sulla Pirateria) sia con rilevanti contributi finanziari (dal 2009 ad oggi circa 30 milioni di euro) a sostegno della *governance*, della sicurezza e della grave situazione umanitaria nel travagliato Paese del Corno d'Africa.

In tale contesto, l'Italia è stata fra i primi e più attivi membri della Comunità internazionale a fornire un assai apprezzato contributo al superamento del problema della scadenza della transizione e dello scontro politico che ne era derivato. Con due ripetuti « position papers » del 31 gennaio e del 21 aprile 2011, fatti circolare fra i *partners* nelle riunioni internazionali intervenute, abbiamo sostenuto, nel rispetto dell'appropriazione somala e del processo di pace di Gibuti, la tesi che la proroga del mandato di tutte e tre le Istituzioni Federali Transitorie fosse la soluzione più opportuna (a differenza dei molti che propendevano per sollecite elezioni di un nuovo Presidente e di un nuovo Presidente del Parlamento, peraltro da parte di un Parlamento non ancora riformato e quindi sempre meno rappresentativo).

La nostra proposta era condizionata a che tale proroga non fosse superiore a un anno e venisse accompagnata da un preciso impegno per le riforme e per la sollecita attuazione degli obiettivi transitori (i cosiddetti *transitional tasks*) previsti dalla carta Federale Transitoria del 2004 e dall'Accordo di pace di Gibuti del 2008. Pur con il « sacrificio » del Primo Ministro, l'Accordo di Kampala è andato quindi

proprio nella direzione auspicata e fortemente sostenuta da parte del nostro Governo.

Nel monitorare e incoraggiare, d'intesa con le Nazioni Unite e con i maggiori partners internazionali, l'attuazione degli ulteriori e fondamentali impegni assunti a Kampala dal Presidente e dal Presidente del Parlamento, l'Italia proseguirà con rinnovato impegno la sua azione a favore della stabilizzazione e di una sostenibile riconciliazione nazionale in Somalia.

Fra le iniziative più urgenti, stiamo erogando un ulteriore contributo di 2 milioni di euro alla Missione di pace dell'Unione Africana AMISOM per il rafforzamento di quella sicurezza senza la quale nessun processo politico può svilupparsi. In parallelo, abbiamo inoltre allo studio nuovi progetti di assistenza ad alcune entità regionali più stabili (quali il Somaliland, il Puntland e il Galgaduud) per favorire la convergenza con il Governo di Mogadiscio.

Giova inoltre sottolineare come all'ultima riunione del Gruppo internazionale di contatto sulla Somalia di Kampala del

2 e 3 giugno scorsi, anche l'Italia ha contribuito a coagulare il sostegno dei partner (ne fa fede il comunicato finale) a favore dell'iniziativa del Rappresentante Speciale delle NU per la Somalia di promuovere delle riunioni fra i maggiori attori somali. Su tale base, quale seguito di quella indetta a Nairobi il 12 e 13 aprile 2011, alla quale il Presidente e l'allora Primo Ministro si rifiutarono di partecipare, lo stesso Presidente, d'intesa con il Rappresentante Speciale per la Somalia di Ban Ki Moon, intende convocare quanto prima un'altra riunione intersomala a Mogadiscio.

Nel contempo, a livello europeo, dove già siamo impegnati anche nelle due operazioni EU NAVFOR « Atalanta » contro la pirateria ed EUTM per la formazione in Uganda di forze di sicurezza somale, l'Italia – come auspicato dall'Onorevole interrogante – ha da tempo chiesto con forza, e ha ora ottenuto, che si proceda sollecitamente alla nomina di un Rappresentante Speciale dell'Unione Europea per il Corno d'Africa, alla cui posizione concorrerà anche un candidato italiano.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03835 Mancuso: Sull'inserimento, nel gruppo di lavoro « Progetto per la definizione del riordino della Sanità Militare » costituito dallo Stato Maggiore della Difesa, della componente medico-veterinaria	74
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	80
5-04727 Bosi: Sull'eventuale partecipazione italiana all'operazione delle Forze aeree della NATO di bombardamento dell'abitato di Tripoli	75
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	81

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2011. COM(2010)623 def.	
Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota. (11447/11).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII-bis, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i>)	75
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	83

RISOLUZIONI:

7-00571 Luciano Rossi: Sulla destinazione degli alloggi della caserma Monte Grappa, situata ad Orvieto, al Centro addestrativo di specializzazione della Guardia di finanza (<i>Discussione e rinvio</i>)	76
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo ACP e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010. C. 4374 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	78
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79
---	----

INTERROGAZIONI

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.05.

5-03835 Mancuso: Sull'inserimento, nel gruppo di lavoro « Progetto per la definizione del riordino della Sanità Militare » costituito dallo Stato Maggiore della Difesa, della componente medico-veterinaria.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gianni MANCUSO (PdL), nel ringraziare il rappresentante dell'Esecutivo per la dettagliata risposta, si dichiara parzialmente soddisfatto. Al riguardo, poiché l'interrogazione in oggetto risale a molti mesi addietro, non può far altro che augurarsi che, nel tempo trascorso, siano state opportunamente valutate le questioni sollevate nell'atto di sindacato ispettivo. Osserva, infatti, che poiché le attività del gruppo di lavoro costituito per occuparsi del progetto per la definizione del riordino della sanità militare si sono ormai concluse, lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo avviene praticamente *ex post*. Prende atto, quindi, dell'articolazione in sottogruppi che è stata attuata nell'ambito del citato gruppo di lavoro e auspica che tale articolazione abbia consentito di tenere in debito conto gli aspetti problematici a suo tempo evidenziati, a tutela della professionalità di operatori di un settore che è numericamente limitato e altamente qualificato, oltre che assolutamente strategico per l'assolvimento di specifici compiti a supporto della funzionalità delle Forze armate.

5-04727 Bosi: Sull'eventuale partecipazione italiana all'operazione delle Forze aeree della NATO di bombardamento dell'abitato di Tripoli.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOSI (UdCpTP), pur comprendendo le ragioni di riservatezza che impediscono al rappresentante del Governo di rendere informazioni riguardo alle missioni aeree in Libia, prende atto che non si è ritenuto di confermare l'eventuale coinvolgimento di equipaggi militari italiani in un'azione che purtroppo causato vittime tra i civili. Precisa che l'intento dell'atto di sindacato ispettivo non è certamente quello di ricercare eventuali responsabili tra i velivoli italiani, bensì quello di sollecitare il Governo ad assumere le proprie responsabilità, affinché l'Italia possa rivestire un ruolo da prota-

gonista nella gestione della missione e nella scelta degli obiettivi. Richiamando, quindi, le recenti dichiarazioni del Ministro Frattini e le posizioni contrastanti espresse dalle forze politiche della maggioranza riguardo ai tempi e alle modalità della missione in Libia, preannuncia l'intenzione di formalizzare la richiesta di svolgere audizioni dei ministri degli esteri e della difesa sull'andamento di tale missione al fine di chiarire quale sia la posizione che l'Italia intende assumere in tale impegno internazionale anche alla luce della contrastata interpretazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.25.

Programma di lavoro della Commissione per il 2011. COM(2010)623 def.

Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota. (11447/11).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.

Doc. LXXXVII-bis, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame degli atti in titolo, rinviati nella seduta del 22 giugno 2011.

Giulio MARINI (Pdl), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole sul Programma di lavoro della Commissione per il 2011, sul Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota nonché sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011, che illustra (*vedi allegato 3*).

Francesco Saverio GAROFANI (PD) preannuncia il voto favorevole da parte del gruppo del Partito democratico, rimarcando tuttavia il ritardo con il quale è stata presentata al Parlamento la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Auspica che in futuro i termini stabiliti possano essere rispettati. Ritiene, infatti, che tale aspetto non costituisca un elemento formale, bensì si sostanzia quale elemento qualificante dello stesso documento programmatico e della connessa funzione parlamentare di indirizzo e controllo.

Augusto DI STANISLAO (IdV) ricorda di aver già espresso le sue perplessità sugli atti in discussione, auspicando che il Governo fornisca elementi di approfondimento per sviluppare un dibattito proficuo. Rileva, invece, una carenza di informazioni da parte dell'Esecutivo riguardo al merito delle questioni affrontate nell'ambito dei documenti in discussione e agli obiettivi che si intende perseguire. Ciò rischia di ridurre il Parlamento a un organo di mera ratifica. Ritiene, dunque, che ancora una volta si sia persa l'occasione per sviluppare un dibattito qualificato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI, indi del vicepresidente Giacomo CHIAPPORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00571 Luciano Rossi: Sulla destinazione degli alloggi della caserma Monte Grappa, situata ad Orvieto, al Centro addestrativo di specializzazione della Guardia di finanza.

(Discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 28 giugno 2011.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA rileva che l'atto di indirizzo si inquadra in un contesto normativo piuttosto complesso. Come noto, il programma di dismissione del patrimonio immobiliare del ministero della Difesa è stato intrapreso a seguito del disposto della legge finanziaria per il 2008, con riguardo agli alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali del ministero medesimo. Occorre dunque evidenziare che ogni decisione di vendita trova la sua giustificazione proprio nell'esigenza di reperire le risorse finanziarie, altrimenti non disponibili, indispensabili per dare attuazione ad un programma pluriennale per la costruzione e l'acquisto di alloggi di servizio per il personale delle Forze armate, nonché per assicurare una adeguata manutenzione degli stessi.

Con riferimento al complesso immobiliare oggetto della risoluzione, ricorda che le tredici unità abitative fanno parte di un fabbricato adiacente alla Caserma Monte Grappa e dispongono di ingresso autonomo e di spazi ad uso esclusivo. Pertanto, l'inclusione di tali alloggi nelle procedure di vendita attivate ai sensi dell'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare è stata effettuata nel pieno rispetto dei principi sanciti dalla normativa in materia, dal momento che la palazzina non può con-

siderarsi ubicata all'interno di basi, impianti, installazioni militari oppure posta al loro diretto e funzionale servizio.

Sottolinea, inoltre, che tali cespiti sono inclusi nell'elenco dei beni della difesa oggetto di alienazione di cui al decreto del Direttore Generale dei Lavori e del Demanio n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010, pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2011, n. 70. Ne consegue che la loro eventuale espunzione dall'elenco provocherebbe certamente un contenzioso giudiziario con coloro cui la legge riconosce il diritto di prelazione per l'acquisto, il cui esito sarebbe prevedibilmente negativo per l'Amministrazione. Né tale strada appare percorribile per i soli alloggi che risultano non occupati, dal momento che la disciplina legislativa esclude la possibilità di alienare singole unità immobiliari, dovendo invece essere attivata una procedura di vendita per « interi stabili da alienare in blocco ».

Conclusivamente, ritiene che non vi siano i presupposti per espungere tali beni dalla procedura di alienazione che, secondo il dato testuale della normativa vigente, può avvenire solo per quelli « ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione » della difesa e non anche di altri settori della Pubblica amministrazione.

Dalle considerazioni svolte discende l'esigenza che la formulazione dell'impegno recato dalla risoluzione, per essere condivisa dal Governo, sia opportunamente rimodulata sulla base di un ulteriore approfondimento delle problematiche normative ed amministrative che ha illustrato.

Luciano ROSSI (Pdl), nel ringraziare il rappresentante dell'Esecutivo per aver indicato in modo esaustivo il quadro normativo e le problematiche sottese alla risoluzione in esame, si riserva di svolgere i dovuti approfondimenti funzionali a pervenire ad una formulazione condivisa dell'atto di indirizzo. Propone pertanto di rinviare l'esame ad una prossima seduta.

Giacomo CHIAPPORI (LNP), nel condividere la proposta di rinvio, rileva che una soddisfacente soluzione della questione sarebbe stata sicuramente facilitata se le diverse amministrazioni dello Stato avessero interloquito con maggiore efficacia.

Francesco Saverio GAROFANI (PD) sottolinea che la vicenda degli alloggi della caserma Monte Grappa è apparsa da subito complessa e non priva di elementi di contraddizione nell'operato dell'Amministrazione, nel cui ambito si sono registrate talune distanze e incomprensioni. Allo stato dei fatti, a suo avviso anche l'atto di indirizzo appare uno strumento incongruo e forse addirittura suscettibile di determinare ulteriori difficoltà nelle successive fasi di un procedimento che risulta avviato in modo pressoché irreversibile. Prima di avviare la procedura di alienazione, in questo come in altri casi analoghi, sarebbe stato necessario attivare forme di concertazione tra i dicasteri interessati, che, a quanto gli risulta, non hanno invece visto la luce. Per tali ragioni manifesta perplessità ad esprimere sulla risoluzione in esame una posizione favorevole.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA dichiara di condividere le considerazioni espresse dall'onorevole Garofani in ordine all'esigenza di prevenire, mediante l'istituzione di appositi tavoli tecnici, situazioni in cui vengono al pettine posizioni differenti dei diversi settori dell'amministrazione.

Francesco BOSI (UdCpTP), nel comprendere l'esigenza di svolgere gli opportuni approfondimenti sul piano tecnico e amministrativo, ritiene che la Commissione debba poter disporre di informazioni certe e complete sul patrimonio immobiliare della difesa interessato da simili procedure di dismissione. Su questo tema si riserva di chiedere lo svolgimento di un'apposita audizione dei rappresentanti dell'Esecutivo, che faccia anche luce sulle procedure *in itinere* riferite ad immobili non ancora inseriti nei decreti recanti gli elenchi dei beni da alienare.

Augusto DI STANISLAO (IdV) richiama l'attenzione sulla necessità di cercare una soluzione alla problematica specifica che la risoluzione presentata dall'onorevole Rossi ha avuto il merito di sollevare. A suo avviso, peraltro, si prospetta una notevole difficoltà ad escogitare una via d'uscita condivisibile in quanto, come è stato già osservato, la risoluzione non costituisce certamente uno strumento adeguato per risolvere il caso di specie. Auspica pertanto che la Commissione non sia costretta a discutere su argomenti non pertinenti, tralasciando invece di affrontare le questioni importanti su cui vi sarebbe maggiore possibilità di incidere.

Giuseppe MOLES (PdL), invita a riportare il dibattito sul tema specifico, costituito dalla volontà, espressa dal Governo e dal primo firmatario della risoluzione, di impegnarsi a trovare una ipotesi di soluzione alla problematica della destinazione degli alloggi. In questo senso, condivide pienamente l'esigenza di sviluppare i necessari approfondimenti, in quanto ogni determinazione riferita al caso specifico non potrebbe evidentemente entrare in contraddizione con la prospettiva di carattere generale in cui si colloca il programma di vendita di tali cespiti e dei connessi profili di carattere finanziario.

Giacomo CHIAPPORI, *presidente*, preso atto che la richiesta dell'onorevole Luciano Rossi è stata condivisa da coloro che sono intervenuti, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del vicepresidente Giacomo CHIAPPORI, indi del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo ACP e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010.

C. 4374 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Luciano ROSSI (PdL), *relatore*, osserva che l'Accordo in esame costituisce la seconda modifica dell'Accordo di partenariato sottoscritto a Cotonou il 23 giugno 2000 che caratterizza i rapporti nel nuovo millennio tra l'Unione europea e il vasto gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), nei cui confronti tradizionalmente la CE aveva rivolto la maggior parte delle attenzioni in ordine alle problematiche dello sviluppo.

Fa presente, quindi, che l'articolo 95 del testo originario dell'Accordo del 2000 ne prevede la revisione quinquennale. Essa è avvenuta una prima volta nel 2005. Oggi, la nuova modifica mira ad adattare il quadro normativo dei rapporti UE-ACP ai mutamenti di grande momento che si sono verificati nelle relazioni internazionali.

Le modifiche al vigente Accordo sono cospicue e riguardano numerosi aspetti del testo normativo. Gli obiettivi della lotta alla povertà, dello sviluppo durevole e sostenibile e dell'integrazione piena dei Paesi ACP nell'economia mondiale sono perseguiti con un approccio che tiene conto dei più diversi aspetti (politici, economici ed anche ambientali) implicati nel processo di sviluppo.

Gli aspetti che maggiormente interessano i profili di competenza della Commissione Difesa sono individuabili nell'attenzione al rapporto tra sicurezza e sviluppo, nel senso che senza la prevenzione dei conflitti non è immaginabile un'azione duratura di impulso decisivo al decollo economico e sociale dei paesi svantaggiati:

tutto ciò è contenuto essenzialmente nelle modifiche agli articoli 11, 72, 72-bis e 73, mediante le quali si evidenzia la centralità della cooperazione dell'Unione europea con gli Stati ACP in situazioni di conflitto e *post*-conflitto, rendendo maggiormente flessibili le procedure di assistenza umanitaria ad essi rivolte.

Particolarmente rilevante è il nuovo testo dell'articolo 11, nel quale vengono previste politiche di pacificazione e di prevenzione e risoluzione dei conflitti: il partenariato si concentrerà in questo caso soprattutto sulle iniziative regionali e sulle capacità locali, con attenzione ad evitare lo sviamento di risorse destinate allo sviluppo verso scopi militari. Sulla base dei medesimi principi si muovono gli articoli 72, 72-bis e 73, volti a definire il quadro generale e gli obiettivi principali delle azioni di aiuto umanitario in situazioni di crisi.

Il contenuto del disegno di legge di ratifica dell'accordo si compone di 3 articoli, recanti le consuete clausole di au-

torizzazione alla ratifica, il relativo ordine di esecuzione e l'entrata in vigore. La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge esclude che la partecipazione italiana alla seconda revisione dell'Accordo di Cotonou possa comportare ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

In relazione ai contenuti evidenziati, non essendovi profili di particolare problematicità per la Commissione Difesa, propone di esprimere un parere favorevole.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.25.

ALLEGATO 1

5-03835 Mancuso: Sull'inserimento, nel gruppo di lavoro « Progetto per la definizione del riordino della Sanità Militare » costituito dallo Stato Maggiore della Difesa, della componente medico-veterinaria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Vorrei innanzitutto precisare che i settori oggetto di esame da parte del Gruppo di Lavoro appositamente costituito per approntare un progetto rispondente alle esigenze di razionalizzazione e di efficientamento del settore sanitario militare e denominato « Progetto per la definizione del riordino della Sanità Militare », sebbene contraddistinti da specifiche tematiche afferenti sostanzialmente le problematiche di ordine medico generale, hanno interessato, invero, molteplici realtà (organizzative, tecnico-amministrative, scientifiche, anche trasversali tra loro).

Proprio in considerazione di ciò, sarebbe stato difficile circoscrivere soltanto nella figura di un ufficiale rappresentante di ogni Forza armata, Arma dei Carabinieri e Segretariato Generale della Difesa – Direzione Nazionale degli Armamenti, l'*expertise* indispensabile a svolgere una approfondita analisi dei vari aspetti che hanno interessato l'attività del richiamato Gruppo di Lavoro.

Di fatto, ogni Stato Maggiore ha designato i propri esponenti affinché costituissero, oltre che i quadri operativi dell'organo collegiale, un punto di contatto tra il Gruppo di Lavoro e i vari *staff* ai quali, in sede di diramazione dell'Atto Costitutivo, è stato fatto esplicito appello per il conferimento della massima priorità di riscontro alle esigenze di collaborazione rappresentate, di volta in volta, dal Presidente del Gruppo di Lavoro.

In tale ottica, ritengo sia evidente come l'affermazione secondo la quale nell'ambito del Gruppo di Lavoro vengono rappresentate « ...le varie componenti sanitarie delle Forze Armate, tranne quella medico-veterinaria... », non risulti supportata da concreti elementi.

Peraltro, nell'ambito del documento di costituzione del Gruppo di Lavoro stesso è stata espressamente prevista la facoltà da parte del Presidente di « ...articolare ulteriormente l'organismo in sottogruppi e convocare personale in possesso di particolari professionalità, anche esterno al Gruppo di Lavoro ».

Al riguardo, ritengo sia superfluo sottolineare come la stessa figura del Presidente, rivestita da un Brigadiere Generale dell'Esercito Italiano – nella sua qualità di Direttore del Centro Studi di Sanità e Veterinaria della Forza armata – fosse in possesso di esperienza e di professionalità assolutamente adeguate in ordine all'opportunità di coinvolgere o meno esperti veterinari della Forza armata, per specifiche questioni concernenti gli argomenti in trattazione.

Prima di concludere, rendo noto che le attività del Gruppo di Lavoro si sono concluse lo scorso 28 febbraio, dalle cui risultanze sono state individuate ipotesi di soluzioni che sono, allo stato, in fase di valutazione da parte dei singoli Stati Maggiori di Forza armata affinché esprimano, ciascuno per la parte di competenza, il proprio parere.

ALLEGATO 2

5-04727 Bosi: Sull'eventuale partecipazione italiana all'operazione delle Forze aeree della NATO di bombardamento dell'abitato di Tripoli.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Fin dall'inizio, il Governo ha tenuto costantemente e tempestivamente aggiornato il Parlamento sugli sviluppi della crisi libica, nella consapevolezza della valenza e della delicatezza che essa costituisce per il nostro Paese.

L'azione del nostro Paese, sin dal primo momento della crisi, è stata tesa all'unico obiettivo di portare aiuto a chi si è venuto a trovare in balia di un'offensiva bellica indiscriminata, impedendo il massacro dei civili.

Abbiamo perciò condiviso prima le sanzioni della Risoluzione n. 1970 e poi le più drastiche misure contemplate dal capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite e rese esecutive attraverso la Risoluzione 1973 che, approvata lo scorso marzo dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ha istituito, tra l'altro, la zona di interdizione aerea (*no fly zone*) nei cieli della Libia, favorendo contestualmente l'avvio all'Operazione NATO denominata *Unified Protector*, allo scopo di assicurare la tutela delle popolazioni civili libiche, in particolare in aree densamente popolate, preservandone quanto più possibile l'incolumità da attacchi delle forze di Gheddafi.

La nostra azione militare in Libia, pertanto, non si discosta dal dettato della Risoluzione 1973 in quanto è stata — e continua ad essere — sempre indirizzata alla salvaguardia della vita della popolazione, un valore universale, un valore condiviso dalla comunità internazionale e da tutti gli italiani.

La NATO, evidentemente, persegue questo chiaro obiettivo della Risoluzione 1973, sulla base delle indicazioni e sviluppi della situazione operativa sul terreno.

Infatti, al fine di contribuire meglio e più strettamente alla difesa della popolazione civile libica, la NATO ha successivamente focalizzato lo sforzo sulle minacce dirette contro la popolazione, con missioni mirate contro obiettivi militari, mezzi, armi, materiale bellico, e sulle reti di alimentazione, attraverso l'embargo attuato dalle unità navali e con il concorso dell'interdizione aerea.

I nostri assetti navali ed aerei messi a disposizione nel quadro dell'operazione « *Unified Protector* », sono stati impiegati — in un contesto di stretta cooperazione con Alleati e *Partner* NATO — strettamente in base a regole d'ingaggio concordate in ambito NATO e verso obiettivi militari, facendo in modo di allentare, se non annientare, la pressione esercitata dalle forze del regime libico.

Come noto, in conformità all'impegno degli alleati, primi fra tutti Francia e Regno Unito, abbiamo ampliato il ventaglio delle opzioni d'impiego dei velivoli, al fine di renderlo più funzionale alle effettive esigenze operative e agli obiettivi individuati dalla NATO per la difesa diretta della popolazione, autorizzando azioni mirate contro specifici e selezionati obiettivi militari sul territorio libico, che rappresentino una immediata e chiara minaccia o pericolo per i civili, con l'impiego di sistema di armi di alta precisione, fortemente « chirurgici », scientificamente mirati al fine di evitare ogni danno collaterale.

Questo impiego è assolutamente coerente con il mandato di difesa della popolazione civile, inquadrandosi nell'ambito

delle misure necessarie a garantire quella sicurezza nello spirito e nella lettera della Risoluzione ONU 1973.

In tale contesto, è possibile confermare che l'Alleanza – in virtù di un Piano Operativo fondato sulla Risoluzione 1973 e di chiare regole di ingaggio, vincolanti per tutti i Paesi partecipanti all'Operazione *Unified Protector* – ha valutato e continua sempre a valutare con la massima attenzione e con estrema cautela tutti gli obiettivi militari da colpire.

Ciò sempre al prioritario scopo di evitare che, dagli attacchi delle forze NATO alle infrastrutture militari che il regime libico usa contro la propria popolazione,

possano derivare danni collaterali, che interessino direttamente i civili e possano provocare vittime tra di loro.

D'altro canto siamo consapevoli – insieme ai nostri alleati e *partner* – del fatto che il regime di Gheddafi agisce ricorrendo, da un lato all'odiosa e illegale tecnica degli « scudi umani » e dall'altro a coperture « civili » del proprio apparato militare (impiego di mezzi di trasporto civili anziché militari, uso di abiti civili e non uniformi per i propri soldati eccetera) così da far poi pubblicamente ricadere sulla NATO la responsabilità delle eventuali vittime delle proprie missioni.

ALLEGATO 3

**Programma di lavoro della Commissione per il 2011.
(COM(2010)623 def.).****Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota.
(11447/11).****Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
europea, relativa all'anno 2011. (Doc. LXXXVII-bis, n. 1).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione Difesa,

esaminati, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2011, il Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2011;

ricordato preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, come modificato dalla legge comunitaria 2009, la citata relazione programmatica deve essere trasmessa entro il 31 dicembre di ciascun anno, in quanto reca l'indicazione degli obiettivi, delle priorità e degli orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo nel corso dell'anno successivo;

rilevato che, in sede di prima applicazione, la medesima relazione è invece pervenuta alle Camere in sensibile ritardo rispetto al termine stabilito e che ciò è suscettibile di attenuare la portata dello strumento programmatico in questione;

preso atto dei contenuti della relazione programmatica per il 2011 circa:

a) l'obiettivo di accrescere il ruolo, la visibilità e il peso dell'Italia nelle missioni dell'Unione europea in aree di crisi, sia nei teatri operativi sia negli organi di

comando e pianificazione strategica, compatibilmente con il quadro finanziario complessivo e le esigenze di contenimento della spesa pubblica;

b) l'impegno italiano nell'implementazione delle linee guida del Trattato in materia di sicurezza e difesa europea (PCSD), e nel processo di istituzione di una Cooperazione Strutturata Permanente e di consolidamento dell'Agenzia europea della Difesa (EDA);

c) l'impegno – nel contesto della PCSD – a continuare a sostenere le operazioni che la vedono attualmente impegnata, mentre per quelle ulteriori che si dovessero prospettare, l'Italia valuterà un proprio intervento sulla base delle risorse disponibili e degli interessi geostrategici nazionali, al fine di contribuire a rafforzare il ruolo dell'UE quale protagonista globale;

considerato che, nel medesimo documento, il Governo ribadisce la necessità di attuare una politica di sinergie tra settore civile e militare, rafforzando altresì il partenariato e la massima cooperazione tra l'Unione europea e la NATO;

preso atto che nel Programma di lavoro per il 2011, e nel Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese

e cipriota non vi sono aspetti di specifica competenza della Commissione Difesa;

valutato positivamente la stretta collaborazione della Commissione europea con le altre istituzioni comunitarie e i Parlamenti nazionali, per garantire che le

iniziative che intende promuovere nel periodo di riferimento poggino su un solido consenso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. C. 2519 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	85
Legge comunitaria 2010. C. 4059-A/R Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Parere su emendamenti</i>)	87

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari. Atto n. 372 (Rilievi alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi</i>)	92
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale. Atto n. 369 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi</i>)	95

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Concludere il primo semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: orientamenti per le politiche nazionali nel 2011-2012 (COM(2011)400 definitivo).	
Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2011 e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità aggiornato dell'Italia, 2011-2014 (SEC(2011)810 definitivo).	
Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sull'attuazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri la cui moneta è l'euro (SEC(2011)828 definitivo) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	97
ALLEGATO (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	99

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 10.20.

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali.

C. 2519 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia il riesame degli articoli aggiuntivi 2.0100, 2.0101 e 2.0102

e l'esame dell'emendamento 1.90, riferiti al provvedimento in oggetto.

Marco MARSILIO (PdL), *relatore*, ricorda che il provvedimento è stato esaminato, da ultimo, dalla Commissione bilancio nella seduta del 28 giugno 2011 e che, in quell'occasione, la Commissione bilancio, ha espresso un parere contrario sugli articoli aggiuntivi Paniz 2.0102, Capano 2.0100 e 2.0101, che introducono, nel codice di procedura civile, una apposita disciplina dei procedimenti di affidamento dei figli di genitori non coniugati, anche alla luce delle dichiarazioni rese in merito dal rappresentante del Governo, secondo il quale le innovazioni procedurali ivi previste potrebbero determinare nel loro complesso oneri per la finanza pubblica. Fa presente che il presidente della Commissione giustizia, con lettera trasmessa, nella giornata di ieri, ha chiesto alla Commissione di riesaminare il parere contrario espresso sulla proposta emendativa Paniz 2.0102, in considerazione del suo carattere meramente ordinamentale. In merito segnala che è pervenuta una nota del Ministero della giustizia secondo la quale le disposizioni recate dalle richiamate proposte emendative non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché gli adempimenti connessi alla nuova disciplina, non attribuendo nuove competenze agli uffici giudiziari, potranno essere espletati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nell'ambito dell'ordinaria attività istituzionale del tribunale per i minorenni. Chiede, quindi, al rappresentante del Governo se, alla luce di quanto osservato dal Ministero della giustizia, ritiene di poter modificare il proprio avviso in merito alle predette proposte emendative. In tale caso, ritiene che la Commissione potrebbe procedere alla revoca del parere espresso nella seduta di ieri sulle proposte emendative Paniz 2.0102, Capano 2.0100 e 2.0101. Segnala, infine, che nel fascicolo n. 2 degli emendamenti è presente l'emendamento Sisto 1.90 non

contenuto nel fascicolo già esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 28 giugno 2011. Osserva che l'emendamento che modifica l'articolo 468 del codice civile avente ad oggetto la rappresentazione in sede successoria non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Luigi CASERO fa presente che, sulla base degli ulteriori approfondimenti svolti, può ritenersi che dagli articoli aggiuntivi Paniz 2.0102, Capano 2.0100 e Capano 2.0101 non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Concorda, inoltre, sull'assenza di effetti finanziari dell'emendamento Sisto 1.90.

Marco MARSILIO (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

riesaminati gli articoli aggiuntivi 2.0100, 2.0101 e 2.0102, ed esaminato l'emendamento 1.90, riferiti al progetto di legge C. 2519 e abb. – A, recante disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sugli articoli aggiuntivi 2.0100, 2.0101 e 2.0102;

NULLA OSTA

sull'emendamento 1.90.

Conseguentemente si intende revocato il parere contrario sugli articoli aggiuntivi 2.0100, 2.0101 e 2.0102, espresso nella seduta del 28 giugno 2011 ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge comunitaria 2010.**C. 4059-A/R Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 giugno 2011.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la Commissione dovrà proseguire l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al disegno di legge comunitaria 2010. Ricorda che nella giornata di ieri il relatore ha chiesto chiarimenti al Governo in merito a taluni emendamenti contenuti nel fascicolo 2 non presenti nel fascicolo 1 e che il Governo si è riservato di rispondere. Fa presente che è stato oggi trasmesso il fascicolo degli emendamenti n. 3 che reca alcune nuove proposte emendative della Commissione. Invita quindi il relatore ad esprimersi in merito a tali nuovi emendamenti. Ricorda che spetterà quindi al Governo manifestare il proprio avviso riguardo ai nuovi emendamenti contenuti nei fascicoli 2 e 3.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, preliminarmente rileva che la Commissione non potrà procedere ad esprimere il parere sulle proposte emendative 13.0200, 41.0203, 41.0204, 41.0205, 41.0206 e 41.0207 presentate dal Governo, in quanto non corredate di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, conseguentemente, sull'articolo aggiuntivo 41.0303 della Commissione, identico all'articolo aggiuntivo 41.0203. Con riferimento ai profili finanziari, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle seguenti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3 trasmesso dall'Assemblea: 1.301 che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il recepimento di alcune direttive in materia di offerta pubblica o ammissione alla negoziazione di stru-

menti finanziari e sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. In particolare, ritiene opportuno che il Governo chiarisca l'idoneità della clausola di neutralità finanziaria a garantire che dall'attuazione della proposta non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ricorda, inoltre, che l'emendamento ha un contenuto analogo all'emendamento Bernardo 1.150 sul quale la Commissione bilancio, nella seduta del 28 giugno 2011, ha espresso un parere di nulla osta; 10.300 che introduce un nuovo criterio direttivo per la delega relativa al coordinamento delle disposizioni in materia di organismi di investimento collettivo in valori immobiliari; al riguardo, nel segnalare che l'emendamento riprende molti dei contenuti dell'emendamento Bernardo 10.150 sul quale sono stati richiesti chiarimenti nella seduta del 28 giugno 2011, osserva che, al fine di escludere possibili effetti finanziari negativi, ritiene opportuno che il Governo confermi che, con il riferimento ai limiti previsti dall'articolo 27, comma 2, della legge n. 262 del 2005, si intenda prevedere esclusivamente una nuova destinazione delle risorse del Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179. In tal caso, ritiene opportuno prevedere una riformulazione del numero 6 nei seguenti termini: «la destinazione delle risorse del Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, anche all'indennizzo, nei limiti delle disponibilità del Fondo, dei danni patrimoniali conseguenti alle violazioni delle disposizioni di cui alle parti III e IV del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, apportando alla disciplina del Fondo medesimo gli adeguamenti necessari»; 41.0300, che, al fine di dare attuazione alle disposizioni comunitarie in materia di misure e controlli per la protezione dell'euro contro la

falsificazione, sostituisce l'articolo 8 del decreto-legge n. 350 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 409 del 2001, concernente l'obbligo di ritiro dalla circolazione e di trasmissione delle banconote e delle monete in euro sospette di falsità, introducendo disposizioni volte a permettere il ritiro dalla circolazione delle banconote e delle monete in euro false o inidonee a circolare in quanto danneggiate o mutilate. Rileva che nel secondo caso i gestori del contante ne corrispondono il controvalore al portatore e le banconote e le monete ritirate sono trasmesse rispettivamente alla Banca d'Italia e alla struttura designata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Osserva che la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i gestori del contante, avvalendosi, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa, della Guardia di finanza, che esegue gli accertamenti richiesti con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Fa presente che la proposta emendativa reca, inoltre, disposizioni volte a prevedere la custodia, da parte della Banca d'Italia, delle monete in euro sospette di falsità ritirate dalla circolazione ovvero oggetto di sequestro, nonché obblighi di trasmissione di banconote, da parte della Banca medesima, alle altre Banche centrali nazionali, alla Banca centrale europea e ad altre istituzioni ed organi competenti dell'Unione europea e di informazione all'Autorità giudiziaria. Evidenzia che per la custodia delle banconote in euro sospette di falsità non è dovuto alcun compenso alla Banca d'Italia e la medesima non è tenuta a versare cauzione per la custodia di banconote oggetto di sequestro penale. Viene anche prevista la messa a disposizione degli aventi diritto, da parte della Banca medesima, delle banconote non è stata riconosciuta la falsità in giudizio. Ricorda che le competenze e le funzioni della Banca d'Italia in relazione alle banconote sospette di falsità sono esercitate dall'Isti-

tuto Poligrafico e Zecca dello Stato quando si tratta di monete metalliche ai sensi della legge n. 154 del 1978. osserva che la proposta emendativa reca, in fine, modifica le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 152 e 153, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, recante disposizioni in materia di ritiro della circolazione delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità. Al riguardo, in assenza della relazione tecnica, rileva la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti finanziari delle disposizioni in esame, con particolare riferimento ai compiti attribuiti alla Banca d'Italia e alle disposizioni concernenti la possibilità, da parte della Banca stessa, di avvalersi sia della Guardia di finanza per effettuare ispezioni, sia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; 41.0301, che, al fine di dare attuazione alla direttiva 2010/76/CE, già inserita nell'allegato B del disegno di legge comunitaria, reca disposizioni volte a modificare il decreto legislativo n. 385 del 1993, e in particolare sui provvedimenti che la Banca d'Italia può adottare al fine di regolamentare gli strumenti che le banche possono utilizzare, e che concernono la restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo, il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili, il divieto di pagare interessi e la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. Osserva che la proposta emendativa reca, inoltre, una modifica all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 153 del 1999, in base alla quale la natura di ente non commerciale riconosciuta alle fondazioni viene meno se la fondazione, successivamente alla data del 31 dicembre 2005, risulta titolare di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali in misura non superiore al 15 per cento del proprio patrimonio investita in beni immobili diversi da quelli strumentali, in

luogo della misura attualmente prevista, superiore al 10 per cento del proprio patrimonio. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alle conseguenze di carattere finanziario derivanti dalle misure rivolte al sistema bancario, mentre, con riferimento, alle fondazioni, appare opportuno che il Governo chiarisca se le misure introdotte siano suscettibili di determinare minori entrate a legislazione vigente; 41.0302, che reca una delega al Governo per l'adozione di disposizioni dirette a regolamentare la procedura di notifica ed autorizzazione dei trasferimenti di fondo da e verso soggetti iraniani, di cui all'articolo 21 del Regolamento (UE) n. 961/2001 del Consiglio del 25 ottobre 2010, nonché a stabilire norme recanti sanzioni amministrative per le violazioni delle medesime disposizioni. Rileva che fra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, oltre quelli previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b), e), f) e g), è contemplata la possibilità per il Comitato di sicurezza finanziaria di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 109 del 2007 di chiedere valutazioni circa l'eventuale operazione commerciale sottostante al Ministero dello sviluppo economico, che può anche avvalersi a tale fine del Comitato consultivo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 96 del 2003. osserva che la proposta emendativa reca, in fine, una clausola di neutralità finanziaria. Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo se l'attuazione della delega disposta dalla proposta emendativa possa avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infine, con riferimento all'articolo aggiuntivo 41.0303, che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino e la revisione della disciplina sanzionatoria in materia di protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento, osserva che esso ha un contenuto identico a quello dell'articolo aggiuntivo 41.0203 del Governo, sul quale, nella seduta del 28 giugno 2011, la

Commissione bilancio ha rilevato l'assenza di relazione tecnica. Rileva, quindi, che in assenza della predisposizione della suddetta relazione, non è possibile valutare l'idoneità della clausola di neutralità finanziaria e la Commissione, come ha accennato, non potrà, quindi, esprimere un parere in merito ad entrambi gli emendamenti. Comunica inoltre che nel fascicolo non sono più presenti le seguenti proposte emendative su cui ieri erano stati richiesti chiarimenti: Lupi 17.0150, Moffa 18.0150, Agostini 27.0150, Sani 27.0151, Centemero 41.0150, Gottardo 41.0152 e Della Vedova 41.0155.

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda in primo luogo sull'opportunità di confermare i pareri contrari già espressi dalla Commissione sulle proposte emendative Fluvi 10.1, Fluvi 11.50, Di Giuseppe 17.53, Buttiglione 18.50, Bernardini 18.51, Contento 18.57, Contento 18.58, Contento 18.59, Contento 18.60, Buttiglione 18.61, Palomba 18.62, Ria 18.63, Di Stanislao 24.51, Paroli 24.01, Messina 33.57 e Piffari 33.58 in occasione dell'esame del disegno di legge C. 4059-A. Relativamente agli emendamenti Di Pietro 13.154, Bernardini 18.151 e Burtone 25.156 concorda con la valutazione del relatore, mentre, con riferimento sull'emendamento Formichella 6.150, ritiene che la clausola di invarianza contenuta nell'articolo 6 sia sufficiente a garantire che al pagamento della diaria di missione si provveda nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Relativamente agli emendamenti Bernardo 10.150 e 10.300 della Commissione, nel ritenere che essi non determinino effetti negativi per la finanza pubblica, stima, comunque, opportuno precisarne la formulazione nei termini indicati dal relatore. Nel segnalare altresì che l'articolo aggiuntivo 13.0200 del Governo non riveste carattere di onerosità, con riferimento all'emendamento Bernardini 18.150, fa presente che l'esborso di somme da parte dello Stato a titolo di risarcimento danni costituisce una spesa di natura obbligatoria e che il relativo capitolo di spesa è

iscritto per memoria nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. In particolare, rileva che l'emendamento sembra ridurre la platea dei possibili casi di risarcimento, rammentando altresì che l'ultima versione dell'articolo 18 contiene, comunque, una apposita clausola di salvaguardia. Rispetto agli emendamenti Ciccanti 21.150, Ciccanti 21.152, Gozi 21.153, Ciccanti 21.151 e Piffari 32.52 e all'articolo aggiuntivo Paroli 21.0150, pur non riscontrando effetti finanziari diretti, ritiene che debba essere effettuato un approfondimento con riferimento ai profili di compatibilità comunitaria. Relativamente all'articolo aggiuntivo 41.0206 del Governo, fa presente che il Ministero della giustizia ha prodotto una relazione tecnica che, allo stato, si limita ad asserire la possibilità, per la medesima, di far fronte alle nuove competenze nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza indicazione di capitoli di spesa. Per quanto attiene all'articolo aggiuntivo 41.0207 del Governo osserva che il Ministero della giustizia ha fornito elementi di risposta che sono stati condivisi, ritenendo che le proposte non comportassero oneri per la finanza pubblica, mentre con riferimento all'articolo aggiuntivo 41.0202 del governo, fa presente che il Ministero della salute ha provveduto a modificare il comma 2, lettera *b*), sopprimendo il riferimento all'istituzione di una nuova banca dati, in ragione del fatto che la dizione utilizzata non corrispondeva alle considerazioni svolte nella relazione tecnica ed illustrativa che si riferiscono, invece, all'implementazione delle banca dati del farmaco umano, già esistente presso il Ministero della salute. Osserva quindi che l'emendamento risulta corredato dalla prescritta relazione tecnica, ancorché essa non sia stata trasmessa. Rileva, poi, che l'articolo aggiuntivo 41.0300 della Commissione non comporta oneri in quanto tende esclusivamente a disciplinare competenze già previste a legislazione vigente in capo ai soggetti interessati, compresa l'eventuale collabo-

razione con la Guardia di Finanza in quanto questa si realizzerebbe per l'espletamento dei controlli nei confronti dei gestori del contante e, quindi, nell'ambito dell'ordinaria attività di servizio. Con riferimento all'articolo aggiuntivo 41.0301 della Commissione, fa presente che il comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i poteri attribuiti alla Banca d'Italia saranno esercitati dalla medesima avvalendosi delle strutture e delle risorse già disponibili. Relativamente al comma 2, rileva che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che la Banca d'Italia potrà esercitare i propri poteri con le strutture e le risorse di cui dispone. Osserva, poi, che la modifica introdotto dal comma 3 tende a coordinare la disposizione sulla natura dell'ente non commerciale delle Fondazioni di origine bancaria con la disciplina inerente la misura della quota percentuale di patrimonio delle medesime Fondazioni investibile in immobili diversi da quelli strumentali. Fa presente che dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica. Segnala, poi, che l'articolo aggiuntivo 41.0302 della Commissione mira ad introdurre una disciplina articolata di procedure già esistenti e di compiti il cui svolgimento non richiede risorse ulteriori rispetto a quelle già previste dalla legislazione vigente, sottolineando come le disposizioni sanzionatorie non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Da ultimo, con riferimento ai restanti emendamenti, concorda con le valutazioni espresse dal relatore.

Maino MARCHI (PD) chiede chiarimenti in ordine al parere espresso sugli emendamenti 1.301 e 10.300 della Commissione.

Il sottosegretario Luigi CASERO fa presente che l'emendamento 1.301 della Commissione è sostanzialmente identico all'emendamento Bernardo 1.150 su cui il

Governo aveva già espresso parere favorevole, mentre sull'emendamento 10.300 della Commissione ribadisce l'opportunità di recepire la condizione suggerita dal relatore.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati l'emendamento 1.301, il subemendamento 0.1.300.300 e gli emendamenti relativi agli articoli 6, 10 e agli articoli successivi, contenuti nel fascicolo 3, ad esclusione delle proposte emendative 32.300 e 33.300, riferiti al progetto di legge C.4059-A/R, recante Legge comunitaria 2010;

ritenuto di non esprimere il parere sulle proposte emendative 13.0200, 41.0203, 41.0204, 41.0205, 41.0206 e 41.0207 presentate dal Governo non corredate di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, conseguentemente, sull'articolo aggiuntivo 41.0303 della Commissione, identico all'articolo aggiuntivo 41.0203 del Governo;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 10.150 e 10.300,

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

al capoverso lettera i-bis), sostituire il numero 6) con il seguente: 6) la destinazione delle risorse del Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, anche all'indennizzo, nei limiti delle disponibilità del Fondo, dei danni patrimoniali conseguenti alle violazioni delle disposizioni di cui alle parti III

e IV del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, apportando alla disciplina del Fondo medesimo gli adeguamenti necessari;

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 41.0202,

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

al comma 2, lettera b), sostituire le parole: una banca dati nazionale e di con le seguenti: l'implementazione della banca dati del farmaco umano del Ministero della salute e;

al comma 2, sopprimere la lettera d);

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 10.1, 11.50, 13.154, 17.53, 18.50, 18.51, 18.57, 18.58, 18.59, 18.60, 18.61, 18.62, 18.63, 18.151, 24.51, 25.156, 33.57, 33.58 e sull'articolo aggiuntivo 24.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

Maino MARCHI (PD) nel manifestare apprezzamento per il rigore tenuto dalla Commissione nel rispettare la legge di contabilità con riferimento alla necessità della relazione tecnica per le proposte emendative presentate dal Governo, ribadisce la posizione del suo gruppo in ordine all'opportunità di stralciare l'articolo 18. Annuncia quindi l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Renato CAMBURSANO (IdV), pur prendendo atto dei passi avanti compiuti con la proposta di parere formulata dal relatore, ribadisce la contrarietà del proprio gruppo alle disposizioni contenute

nell'articolo 18 ed annuncia, pertanto, un voto di astensione sulla proposta di parere.

Roberto OCCHIUTO (UdC) concorda con le osservazioni svolte dai colleghi, esprimendo l'apprezzamento del suo gruppo sul rigore tenuto sulle proposte emendative del Governo non corredate da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Ribadisce la necessità di stralciare l'articolo 18 del disegno di legge sulla modifica alla disciplina della responsabilità civile dei magistrati e annuncia quindi l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari.

Atto n. 372.

(Rilievi alla VII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione — Rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica.

Marco MARSILIO (Pdl), *relatore*, ricorda preliminarmente che lo schema di

decreto del Presidente della Repubblica reca il regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, in attuazione dell'articolo 16 della legge n. 240 del 2010. Con riferimento agli articoli 3 e 7, in materia di procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti volti a confermare che le attività affidate al Comitato tecnico possano essere effettivamente svolte senza alcun compenso o rimborso spese, tenuto conto che il testo fa riferimento ad un numero massimo di 5 membri senza specificare se appartengano o meno alla pubblica amministrazione. Sottolinea che andrebbe inoltre chiarito se alle norme in esame sia applicabile l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede la possibilità di dare luogo al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad organismi e comitati. In merito all'articolo 5, relativo alle sedi delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, ribadisce quanto già osservato in sede di esame parlamentare del disegno di legge in materia di organizzazione delle università, legge n. 240 del 2010, circa l'opportunità di disporre dei dati e delle procedure di calcolo in base ai quali sono state stimate una spesa per le procedure di abilitazione pari a circa 17.000.000 di euro all'anno ed una complessiva riduzione dei costi annuali rispetto a quanto previsto in base alla legislazione previgente. Osserva inoltre che, secondo la relazione tecnica, il meccanismo finanziario previsto dall'articolo 5, relativo alla rimodulazione del fondo di finanziamento ordinario delle università, è volto a garantire l'invarianza finanziaria pure in presenza di «oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione». In proposito ritiene che andrebbe chiarito se, oltre alle spese relative al funzionamento delle commissioni di valutazione, rientrino nel predetto meccanismo di compensazione anche quelle connesse alla logistica e al supporto di segreteria, nonché quelle derivanti dalla nomina di un responsabile del procedimento. In merito ai

profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 2 dispone che le università individuate per l'espletamento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione assicurino le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, dal punto di vista formale, rileva l'opportunità di integrare la norma in esame specificando che le risorse a cui si fa riferimento sono quelle disponibili a legislazione vigente. In merito all'articolo 6, che disciplina la Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario, osserva che la relazione tecnica afferma che la neutralità finanziaria delle norme relative al funzionamento delle commissioni nazionali si basa sul meccanismo di compensazione previsto dalla legge delega, riproposto con l'articolo 5, comma 4, del provvedimento in esame: si tratta della rimodulazione del Fondo per il funzionamento ordinario, con la quale dovrebbe tenersi conto delle spese sostenute dagli atenei per le operazioni di esame delle abilitazioni. In base a quanto indicato sia dalla relazione tecnica riferita alla legge n. 240 del 2010 sia dalla relazione tecnica in esame, tale neutralità finanziaria sembrerebbe subordinata all'effettiva realizzazione dei risparmi di spesa indicati dalle predette relazioni tecniche a fronte di una riduzione dei settori scientifico-disciplinari e di una conseguente diminuzione delle procedure annue da attivare. Diversamente, infatti, i nuovi adempimenti, previsti dal testo in esame, potrebbero determinare i presupposti per successivi incrementi del Fondo ordinario non scontati nelle previsioni tendenziali. Sul punto ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 6 detta il procedimento preordinato alla formazione della commissione nazionale per ciascun settore concorsuale, composta da cinque membri. Al riguardo, conformemente a quanto indicato dalle disposizioni di legge da cui discende il presente regolamento e in particolare dal-

l'articolo 16, comma 3, lettere *f*) e *g*), della legge n. 240 del 2010, e dalla relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, appare necessario che il Governo valuti l'opportunità di apportare le seguenti modifiche: integrare la disposizione di cui al comma 1, prevedendo che la formazione della commissione nazionale avvenga senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei; prevedere, al comma 2, che la partecipazione dei quattro commissari ivi previsti alla commissione nazionale non dia luogo alla corresponsione agli stessi di compensi, emolumenti ed indennità; aggiungere, alla fine del comma 7, la previsione per cui il compenso per i commissari in servizio all'estero è determinato con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e rientra tra gli oneri indicati all'articolo 5, comma 4, per il funzionamento di ciascuna commissione per l'espletamento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione; specificare, al comma 11, che l'esenzione dall'ordinaria attività didattica di commissari in servizio presso atenei italiani è solo parziale e non dà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Bruno CESARIO con riferimento all'articolo 7, comma 6, circa la richiesta di chiarimento sui costi di funzionamento del Comitato tecnico, fa presente che, nel testo dell'articolato, è espressamente specificato che il predetto organo opera a titolo gratuito. Riguardo l'articolo 5, in relazione alla copertura finanziaria, concorda sull'opportunità di integrare dal punto di vista formale la previsione di cui al comma 2, con l'indicazione che le risorse umane, strumentali e finanziarie sono quelle disponibili a legislazione vigente. In merito ai rilievi mossi circa la copertura finanziaria dell'articolo 6, fa presente che, fermo restando la neutralità finanziaria garantita dalla legge n. 240 del 2010, concorda sull'opportunità di introdurre nell'articolato

del regolamento le integrazioni indicate dal relatore.

Maino MARCHI (PD) chiede al rappresentante del Governo di voler integrare i chiarimenti forniti con riferimento all'articolo 5, richiamando le considerazioni svolte al riguardo da parte del relatore.

Marco MARSILIO (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta:

« La V Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari (atto n. 372);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

ritenuta l'opportunità di adeguare le disposizioni di cui all'articolo 6 del provvedimento in esame alle disposizioni di legge da cui discende il presente regolamento (in particolare dall'articolo 16, comma 3, lettere *f* e *g*), della legge n. 240 del 2010), e ai contenuti della relazione tecnica allegata al provvedimento in esame;

ritenuta, altresì, l'opportunità di apportare una modifica formale al comma 2 dell'articolo 5 al fine di precisare che le risorse ivi indicate sono quelle disponibili a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 5, comma 2, dopo la parola: disponibili inserire le seguenti: a legislazione vigente e;

all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: alla formazione inserire le seguenti: ,

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con oneri a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei,;

all'articolo 6, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai membri delle Commissioni non sono corrisposti compensi, emolumenti ed indennità.;

all'articolo 6, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai commissari in servizio all'estero individuati ai sensi del presente comma è corrisposto un compenso determinato con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il cui onere è ricompreso tra quelli relativi al funzionamento di ciascuna commissione ai sensi del comma 4 dell'articolo 5.;

all'articolo 6, comma 11, dopo la parola: essere inserire la seguente: parzialmente e dopo le parole: attività didattica, inserire le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ».

Il sottosegretario Bruno CESARIO concorda con la proposta del relatore.

Renato CAMBURSANO (IdV), dichiarando il proprio apprezzamento per la proposta del relatore, che consente di superare gli aspetti problematici del provvedimento, annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla medesima proposta.

Maino MARCHI (PD), pur apprezzando il contenuto della proposta formulata dal relatore, ribadisce l'opportunità di acquisire ulteriori chiarimenti sulle implicazioni finanziarie dell'articolo 5 dello schema.

Il sottosegretario Bruno CESARIO deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, contenente gli elementi di chiarimento richiesti dall'onorevole Marchi.

Mario BACCINI (PdL) esprime la preoccupazione che la previsione dell'assenza di qualsiasi rimborso o indennità

possa inficiare il funzionamento della Commissione esaminatrice, anche in relazione alle modalità di composizione previste.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) osserva come il provvedimento appaia nel suo complesso condivisibile e recepisca sostanzialmente le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato. Annuncia, pertanto, il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta formulata dal relatore.

Maino MARCHI (PD), prendendo atto della documentazione integrativa depositata dal rappresentante del Governo, annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale. Atto n. 369.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilevi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica.

Giuseppe FALLICA (Pdl), *relatore*, ricorda preliminarmente che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca un regolamento per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 e dell'articolo 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 78 del 2010. Con riferimento agli adempimenti amministrativi in materia ambientale, sottolinea che non vi sono osservazioni da formulare circa le modifiche al regime di smaltimento delle acque reflue, come introdotte dagli articoli 2 e 3, nel presupposto, su cui appare utile una conferma, che le stesse siano compatibili con l'ordinamento comu-

nitario in materia. Quanto alle disposizioni di cui all'articolo 5, che prevedono in materia ambientale la competenza esclusiva dello sportello unico per le attività produttive per le istanze e la documentazione presentate dalle imprese, ritiene utile acquisire elementi circa lo stato di implementazione dello sportello unico sul territorio nazionale e, quindi, circa l'applicabilità delle disposizioni in esame in assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica. Ritiene, altresì, opportuno acquisire conferma dal Governo riguardo alla compatibilità degli interventi di monitoraggio, previsti dall'articolo 6, rispetto all'obbligo di invarianza finanziaria prescritto dalla medesima norma. A tal fine sembrerebbe utile disporre di elementi informativi in ordine alla tipologia di attività di controllo che si intende porre in essere, nonché in ordine alle risorse che potrebbero essere utilizzate per dare corso ai necessari adempimenti. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 6, comma 2, prevede che alle attività di monitoraggio di cui all'articolo 6, comma 1, le amministrazioni interessate provvedano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene opportuno integrare la formulazione della suddetta disposizione, prevedendo, conformemente a quanto affermato nella relazione tecnica, che quanto sopra previsto avvenga, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Bruno CESARIO conferma che dalle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come peraltro segnalato dal relatore. Con riferimento all'articolo 5, ribadisce che la norma non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica come emerge, in maniera dettagliata, da una nota predisposta dagli uffici del Ministro per la semplificazione normativa che fornisce anche gli ulteriori elementi informativi richiesti dal relatore. In merito all'articolo 6, tenuto conto che lo stesso

articolo prevede, al comma 2, che le amministrazioni provvedano alle predette attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conferma l'idoneità della clausola di invarianza a garantire l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto risulta sufficiente allo svolgimento del monitoraggio previsto una mera razionalizzazione e riorganizzazione delle attività già poste in essere nell'ambito delle funzioni istituzionali attribuite. Con riferimento alle proposte del relatore di integrare il testo della clausola di invarianza dell'articolo 6, comma 2, prevedendo che le attività di monitoraggio, coerentemente con quanto indicato nella relazione tecnica, avvengano senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fa presente di poter assentire tale modifica, pur ritenendo che l'attuale formulazione del comma 2 fornisca sufficienti assicurazioni, anche in considerazione di quanto riportato nella relazione tecnica.

Giuseppe FALLICA (PdL) *relatore*, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale (atto n. 369);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

le modifiche al regime di smaltimento delle acque reflue introdotte dagli articoli 2 e 3 del provvedimento sono compatibili con l'ordinamento comunitario in materia ed in particolare con la disciplina di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

le disposizioni di cui all'articolo 5, concernenti lo sportello unico per le attività produttive, si limitano a ribadire quanto già previsto a legislazione vigente e a predisporre un coerente coordinamento del quadro normativo, disciplinandone l'operatività attraverso l'utilizzo di strumenti informatici di base ampiamente diffusi e da tempo obbligatori per legge in tutte le amministrazioni; peraltro, essendo il ricorso a tali strumenti previsto nell'ambito del generale programma di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni promosso dal Governo ai sensi della legislazione vigente, all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste in base alla stessa legislazione vigente;

L'attività di monitoraggio prevista dall'articolo 6 non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto ad essa si provvederà con le risorse umane e strumentali annualmente disponibili e impiegate per i compiti di accertamento e verifica delle procedure autorizzative;

risulta, comunque, opportuno integrare la clausola di invarianza contenuta nel comma 2 dell'articolo 6,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 6, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 15.05.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Concludere il primo semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: orientamenti per le politiche nazionali nel 2011-2012.

(COM(2011)400 definitivo).

Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2011 e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità aggiornato dell'Italia, 2011-2014.

(SEC(2011)810 definitivo).

Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sull'attuazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

(SEC(2011)828 definitivo).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti dell'Unione europea all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 giugno 2011.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, illustra una nuova formulazione della proposta di documento finale (*vedi allegato*), sottolineando come essa sia stata integrata al fine di recepire indicazioni fornite dai

gruppi dell'Italia dei Valori e dell'Unione di Centro. Auspica, pertanto, che sia possibile raggiungere, come spesso accaduto in passato, una ampia convergenza sul contenuto del documento.

Renato CAMBURSANO (IdV) prendendo atto positivamente del recepimento, da parte del relatore, delle richieste di integrazione del documento proposto, avanzate dall'Italia dei Valori, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova formulazione della proposta di documento finale del relatore.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), nel rilevare come la proposta di documento finale da ultimo presentata dal relatore recepisca le sollecitazioni formulate dal proprio gruppo, ritiene che sussistano le condizioni per l'espressione di un voto favorevole, anche in ragione della specificità degli atti esaminati.

Pier Paolo BARETTA (PD), pur manifestando apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore nell'elaborazione del documento in discussione, come per altri riguardanti tematiche analoghe, annuncia l'astensione del suo gruppo, sottolineando come questo non possa votare un documento che manifesta un preventivo giudizio positivo sulla manovra finanziaria in corso di definizione.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), anche alla luce dell'integrazione del documento finale proposta dal relatore, annuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di documento finale.

Renato CAMBURSANO (IdV) sottolinea come sia mancata nel dibattito la voce del Governo, auspica che il Consiglio dei ministri tenga conto del medesimo nella stesura definitiva della manovra che si accinge a varare.

Il sottosegretario Bruno CESARIO esprime un parere favorevole sulla proposta di documento finale.

La Commissione approva la proposta di documento finale.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che, come di consueto, il documento

approvato venga trasmesso anche al Parlamento europeo ed alla Commissione europea.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Concludere il primo semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: orientamenti per le politiche nazionali nel 2011-2012 (COM(2011)400 definitivo).

Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2011 e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità aggiornato dell'Italia, 2011-2014 (SEC(2011)810 definitivo).

Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sull'attuazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri la cui moneta è l'euro (SEC(2011)828 definitivo).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La V Commissione,

esaminate la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM(2011)400 def.: «Concludere il primo semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: orientamenti per le politiche nazionali nel 2011-2012»; la raccomandazione della Commissione europea per una Raccomandazione del Consiglio sull'attuazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri la cui moneta è l'euro SEC (2011) 828 def. e la raccomandazione della Commissione europea per una raccomandazione del Consiglio relativa al programma di riforma ed all'aggiornamento del programma di stabilità per il 2011 presentati dall'Italia (SEC(2011)810);

tenuto conto che:

l'economia italiana è affetta da debolezze strutturali di molto antecedenti alla crisi economica e finanziaria, con un tasso di crescita reale del prodotto interno

lordo, tra il 2001 e il 2007, pari a circa la metà della media dell'area dell'euro, soprattutto in ragione di una crescita alquanto lenta della produttività, che ha interessato tutto il Paese, senza tuttavia ridurre le ampie disparità economiche nelle diverse aree del Paese;

la Commissione propone al Consiglio di dichiarare che gli scenari macroeconomici sottostanti all'aggiornamento del Programma di stabilità appaiono plausibili, pur sottolineando la necessità di acquisire maggiori informazioni sulle misure di risanamento necessarie a conseguire gli obiettivi previsti;

il Programma di stabilità prevede di portare il livello del deficit a un livello inferiore al 3 per cento del prodotto interno lordo entro il 2012, attraverso nuove riduzioni di spesa e entrate aggiuntive derivanti da misure volte ad ottenere un più elevato tasso di osservanza della disciplina fiscale, consentendo di raggiungere, entro il 2014, al termine del periodo di programmazione, l'obiettivo di medio

termine, ossia il pareggio del bilancio in termini strutturali, attraverso ulteriori riduzioni della spesa primaria;

i documenti europei in esame sottolineano come lo sforzo fiscale medio nel biennio 2010-2012 sia superiore allo 0,5 per cento del PIL raccomandato dal Consiglio e, dopo il 2012, il tasso di aggiustamento si collochi ben al di sopra del livello stabilito del Patto di stabilità e crescita;

la Commissione conferma, in sostanza, la validità della linea di politica economica e finanziaria adottata dal Governo e perseguita con coerenza a partire dalle prime avvisaglie della recessione che ha interessato l'economia globale;

la Commissione propone al Consiglio di osservare come, in considerazione dell'elevato livello del debito pubblico, il perseguimento di uno stabile e credibile consolidamento dei conti pubblici e l'adozione di misure strutturali per rafforzare la crescita risultino priorità fondamentali per l'Italia;

al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti sino al 2012, si ritiene necessaria la piena attuazione delle misure già adottate nonché l'adozione di misure addizionali qualora, ad esempio, le entrate derivanti da un accresciuto livello di adempimento spontaneo alla normativa fiscale fossero inferiori a quelle previste ovvero emergessero difficoltà nel conseguire il previsto livello di riduzione delle spese in conto capitale;

la Commissione raccomanda di utilizzare eventuali entrate straordinarie per il rientro del debito pubblico;

la Commissione chiede di conoscere fin dall'anno in corso le misure attraverso le quali gli obiettivi fissati dall'Italia potranno essere conseguiti;

la Commissione raccomanda di ridurre la frammentazione del mercato del lavoro, apportando modifiche a taluni ambiti della legislazione relativa alla protezione dei lavoratori e riformando in maniera organica il sistema di tutela

contro la disoccupazione. Si raccomanda inoltre di combattere più efficacemente il lavoro nero e promuovere una più ampia partecipazione delle donne al mercato del lavoro, migliorando i servizi di assistenza e fornendo incentivi per l'avviamento al lavoro;

le raccomandazioni suggeriscono di far progredire, in consultazione con le parti sociali, il progetto di riforma, avviato nel 2009, del contratto collettivo di lavoro, al fine assicurare che gli aumenti salariali riflettano meglio gli incrementi di produttività, così come le effettive condizioni a livello locale ed aziendale;

la Commissione europea chiede di aprire il settore dei servizi, in particolare quello delle professioni, ad una maggiore competizione, adottando nel corso del 2011 la legge sulla concorrenza sulla base delle raccomandazioni dell'Autorità anti-trust. Si raccomanda inoltre di ridurre la lunghezza delle procedure di esecuzione degli appalti e di promuovere l'accesso delle PMI al mercato dei capitali, rimuovendo gli ostacoli amministrativi e riducendo i costi;

la Commissione chiede di migliorare la cornice regolamentare relativa agli investimenti privati in ricerca e sviluppo, estendendo i vigenti incentivi fiscali e incoraggiando le forme di capital-venture;

si propone di accelerare le procedure di cofinanziamento della politica di coesione, al fine di incrementare il tasso di assorbimento dei fondi europei e migliorare la qualità del loro impiego;

si sottolinea la necessità di ridurre i costi per l'esercizio e l'avvio delle attività economiche al fine di colmare il *gap* competitivo con altre regioni d'Europa;

si ribadisce la necessità di sostenere gli investimenti per ricerca e sviluppo al fine di sostenere la crescita;

la Commissione rileva la necessità di una più efficiente capacità di spesa dei fondi europei destinati all'Italia;

rilevato che talune delle più significative riforme suggerite dalla Commissione europea per garantire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica sono state già adottate o avviate attraverso le manovre degli ultimi anni, in particolare con il decreto-legge n. 78 del 2010, a partire dalla revisione automatica dell'età pensionabile in ragione dell'aspettativa di vita;

valutata la necessità che le condivisibili misure volte a garantire la stabilità dei conti pubblici e la credibilità dell'Italia sui mercati internazionali non producano effetti depressivi sull'economia e si coniughino con la necessità di adottare iniziative a sostegno della crescita, agendo in particolare sulla produttività;

sottolineato come sia indispensabile un utilizzo adeguato dei fondi relativi alla

politica di coesione, con particolare riferimento alle regioni rientranti nell'Obiettivo convergenza, al fine di ridurre i forti squilibri territoriali che caratterizzano l'economia dell'Italia,

esprime:

una valutazione favorevole sui documenti della Commissione europea di cui in premessa ed invita il Governo a tenere conto delle indicazioni contenute nei medesimi documenti, ed in particolare di quelle relative al programma nazionale di riforma ed all'aggiornamento del Programma di stabilità, nell'elaborazione della prossima manovra economica, coniugando le esigenze del rigore nella gestione dei conti pubblici con la necessità di promuovere gli investimenti necessari a supportare la ripresa economica.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102
SEDE LEGISLATIVA:	
Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini (<i>Discussione e rinvio – Adozione del testo base</i>)	103
ALLEGATO 1 (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	111
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati in linea di principio dalla Commissione</i>)	118
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-05004 Fogliardi: Semplificazione degli adempimenti tributari per i consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine	104
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	120
5-05005 Barbato: Incremento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile auto	104
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	121
5-05006 Fugatti: Cessione a cittadini di relitti stradali già facenti parte del demanio dello Stato	105
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	122
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale. C. 4373 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	105
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo ACP e la Comunità europea e i suoi Stati membri, con Atto finale e dichiarazioni allegate. C. 4374 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	108

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 giugno 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 13.35.

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.

C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini.

(Discussione e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione inizia la discussione del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, di cui dispone l'attivazione.

Rammenta, inoltre, che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nell'odierna riunione, ha delineato l'organizzazione per la discussione in sede legislativa delle proposte di legge in titolo.

Ricorda, quindi, che la Commissione ha già esaminato in sede referente le proposte di legge e ha elaborato un testo unificato, adottato come testo base e successivamente modificato, a seguito dell'approvazione di taluni emendamenti.

Sul predetto testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati, sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, che sono stati nella quasi totalità recepiti attraverso alcuni emendamenti del relatore.

Essendo stato richiesto il trasferimento alla sede legislativa del testo risultante dall'approvazione di tali emendamenti, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, ed essendosi verificati i necessari presupposti per dare seguito a questa richiesta, l'Assemblea ha deliberato, nella seduta di oggi, il trasferimento di sede delle proposte di legge, che risultano ora assegnate in sede legislativa alla VI Commissione.

Dichiara pertanto aperta la discussione sulle linee generali.

Francesco BARBATO (IdV), *relatore*, illustra brevemente il contenuto delle proposte di legge, di cui evidenzia la notevole rilevanza soprattutto sotto il profilo della

tutela degli interessi degli assicurati e di tutti i cittadini, sottolineando come la Commissione abbia saputo svolgere un lavoro scrupoloso e proficuo per contrastare in maniera più efficace le frodi nel settore dell'assicurazione RC auto, richiamando, a tale riguardo, le considerazioni da lui già svolte nel corso dell'esame in sede referente delle proposte di legge.

Il Sottosegretario Stefano SAGLIA si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, e prendendo atto che il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano ad intervenire in sede di replica, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Propone, quindi, di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo unificato delle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964, C. 3544 e C. 3589, già adottato come testo base nel corso dell'esame in sede referente, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente (*vedi allegato 1*).

La Commissione concorda.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, sulla base di quanto convenuto nell'ambito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, non sarà fissato un termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato adottato come base.

Francesco BARBATO (IdV), *relatore*, formula gli emendamenti 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 2.20, 3.5 e 4.6 (*vedi allegato 2*), i quali sono volti a recepire nel testo del provvedimento le richieste di modifiche avanzate dal Governo in occasione dell'assenso al trasferimento in sede legislativa, nonché ad apportare una correzione di carattere formale all'articolo 3.

Il Sottosegretario Stefano SAGLIA esprime parere favorevole sugli emendamenti formulati dal relatore.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che gli emendamenti 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 2.20, 3.5 e 4.6 del relatore saranno posti in votazione in linea di principio e, ove approvati, saranno trasmessi alle competenti Commissioni per l'acquisizione dei prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi in linea di principio, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 2.20, 3.5 e 4.6 del relatore.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che gli emendamenti approvati in linea di principio saranno immediatamente trasmessi alle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.

Quando saranno pervenuti i predetti pareri, la Commissione sarà nuovamente convocata in sede legislativa, eventualmente già nella giornata di domani, ai fini dell'approvazione in via definitiva dei medesimi emendamenti, della votazione degli articoli e della votazione finale del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta, da convocare, eventualmente, nella giornata di domani.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 13.45.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle

sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05004 Fogliardi: Semplificazione degli adempimenti tributari per i consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giampaolo FOGLIARDI (PD) ringrazia il Sottosegretario dell'articolata ed esauritiva risposta, di cui si dichiara, allo stato, soddisfatto, riservandosi comunque di approfondirne il contenuto.

5-05005 Barbatto: Incremento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile auto.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Francesco BARBATO (IdV) considera incredibile che il Governo, da un lato, dichiari reiteratamente di non voler aumentare la pressione tributaria e, dall'altro, domandi agli enti locali il compito di mettere le mani nelle tasche dei cittadini.

Tale atteggiamento è tanto più sconvolgente, in quanto l'aggravio di imposizione che ne deriva per i contribuenti è motivato dall'esigenza di far fronte ai costi della politica – sui quali il Ministro Tremonti continua contraddittoriamente a dichiarare di voler calare la scure – segnatamente di quelli prodotti da enti inutili come le province, di cui Italia dei Valori chiede l'abolizione, in quanto la loro unica funzione è quella di consentire il mantenimento di apparati locali di potere e l'attribuzione clientelare di prebende.

In particolare, ritiene ancor più grave che l'inasprimento dell'imposta sull'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, le cui tariffe hanno raggiunto livelli ingiustificati e intollerabili, si ponga in aperta contraddizione con le iniziative legislative che la Commissione si accinge ad approvare, in sede legislativa, per contrastare in maniera efficace il fenomeno delle frodi nel settore della RC auto.

Considera quindi bizzarro affermare, come ha fatto il Governo, che le province hanno la facoltà di ridurre, e non soltanto di aumentare, l'aliquota della predetta imposta, dal momento che gli enti impositori hanno finora proceduto esclusivamente ad aumenti del tributo.

Si dichiara, pertanto, assolutamente insoddisfatto, anche nome di tutti gli assicurati italiani, i quali continueranno, loro malgrado, a mantenere enti inutili come le province, sottolineando altresì la gravità dell'atteggiamento del Governo, il quale ha completamente omesso, nella risposta, qualsivoglia indicazione circa le iniziative di carattere normativo che intende adottare per scongiurare un nuovo aumento dei premi delle assicurazioni RC auto e per evitare ulteriori processi inflattivi, che rischiano di aggravare ulteriormente la già difficile situazione di milioni di cittadini italiani.

5-05006 Fugatti: Cessione a cittadini di relitti stradali già facenti parte del demanio dello Stato.

Maurizio FUGATTI (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Maurizio FUGATTI (LNP) ringrazia il Sottosegretario per la risposta.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale.

C. 4373 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Amato BERARDI (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 4373, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, esso si compone di un Preambolo, 22 articoli e un Allegato, concernente i principi fondamentali in materia di protezione di dati personali.

L'articolo 1 reca le definizioni necessarie la specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.

L'articolo 2 delimita il campo di applicazione dell'Accordo. In particolare, il paragrafo 1 stabilisce che la mutua assistenza amministrativa tra le parti contraenti è effettuata per il tramite delle rispettive Amministrazioni doganali, ed è volta ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale, nonché la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali.

Il paragrafo 2 specifica che l'assistenza prevista ai sensi dell'Accordo è fornita da ciascuna Parte in conformità alle proprie disposizioni legislative ed amministrative e nei limiti di competenza e di mezzi di ciascuna Amministrazione doganale, il paragrafo 3 precisa che l'Accordo non pregiudica gli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, mentre il paragrafo 5 limita la portata dell'Accordo alla mutua assistenza amministrativa, con esclusione dell'assistenza in materia penale.

L'articolo 3 prevede, al paragrafo 1, che le Amministrazioni doganali si comunichino ogni informazione atta ad assicurare l'esattezza nella percezione di dazi, tasse e tributi doganali, in particolare al fine di agevolare la determinazione del valore in dogana e l'applicazione delle disposizioni riguardanti divieti, restrizioni e controlli.

Il paragrafo 2 specifica che ciascuna Amministrazione adita cerca le informazioni come se operasse per proprio conto.

L'articolo 4 stabilisce che le Amministrazioni, su richiesta o di propria iniziativa, si forniscono reciprocamente informazioni circa l'importazione o l'esportazione di merci, nel o dal territorio doganale dell'altra Parte, nonché circa il transito di merci attraverso il proprio territorio.

Ai sensi dell'articolo 5 ciascuna Amministrazione si impegna, su richiesta o di propria iniziativa, a fornire informazioni su persone, merci, mezzi di trasporto e metodi che sono, o che si sospetti siano, coinvolti o utilizzati in o per violazioni alla legislazione doganale.

L'articolo 6 prevede che ciascuna Amministrazione doganale fornisce, di propria iniziativa o su richiesta, rapporti, prove o copie di documenti contenenti le informazioni disponibili circa attività, rilevate o progettate, che costituiscono o sembrano costituire infrazioni doganali sul territorio dell'altra Parte.

La disposizione specifica inoltre, al paragrafo 2, che i documenti sono richiesti in originale solo quando le copie siano insufficienti allo scopo, fermo restando l'ob-

bligo di restituzione non appena cessino le ragioni per cui essi erano stati forniti all'altra Amministrazione.

L'articolo 7 prevede che il predetto materiale può essere sostituito da informazioni computerizzate, e che tutte le informazioni relative all'utilizzo e all'interpretazione del materiale fornito devono essere forniti a loro volta nello stesso tempo.

L'articolo 8 stabilisce che le Parti contraenti cooperino per semplificare i controlli doganali relativi al trasporto di merci e passeggeri, nonché per prevenire l'importazione, l'esportazione e il transito illeciti di merci, mezzi di trasporto, passeggeri, consegne postali e valori monetari attraverso i rispettivi territori.

L'articolo 9 prevede che le Parti cooperino al fine di accertare il contrabbando e la violazione della normativa doganale, nonché per prevenire il traffico illecito di stupefacenti, armi, munizioni, gas velenosi, materiali nucleari ed esplosivi.

L'articolo 10 disciplina, invece, la cooperazione nel contrasto al traffico illecito di beni di valore artistico, prevedendo che le Parti trasferiscano, in conformità alle rispettive legislazioni, i pezzi di antiquariato e le opere d'arte che siano stati esportati dal territorio doganale dell'altra Parte in violazione della disciplina doganale o di altre norme.

L'articolo 11 prevede che l'Amministrazione doganale di ciascuna Parte, su richiesta o di propria iniziativa, eserciti una sorveglianza sulla circolazione di persone conosciute per aver commesso o sospettate di commettere infrazioni alla legislazione doganale, sulla circolazione di mezzi di trasporto, container conosciuti, segnalati o sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali, nonché sulle merci oggetto di traffico illecito.

L'articolo 12 prevede che le Amministrazioni doganali possono ricorrere, di comune accordo e nel rispetto delle rispettive legislazioni, al metodo della consegna controllata di merci in caso di infrazioni doganali.

L'articolo 13 dispone, al paragrafo 1, che, quando un'Amministrazione doganale

lo richieda, l'altra Amministrazione avvia indagini su operazioni che sono o appaiono contrarie alla legislazione doganale, e ne comunica i risultati all'Amministrazione richiedente. Ai sensi del paragrafo 2 le indagini sono condotte in conformità alla legislazione dell'Amministrazione adita, che procede come se agisse per proprio conto.

L'articolo 14 prevede la possibilità che i funzionari doganali di una Parte contraente depongano, a richiesta dell'altra Parte, in qualità di esperti o testimoni, davanti alle autorità competenti dell'altra Parte, in relazione ad un'infrazione doganale, fatta salva la possibilità del funzionario di rifiutarsi di fornire elementi probatori.

L'articolo 15 contiene le norme che le Amministrazioni doganali sono tenute ad osservare in ordine all'utilizzo delle informazioni ricevute.

In particolare, il paragrafo 1 prevede che le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nel quadro della reciproca assistenza possono essere utilizzati unicamente ai fini dell'Accordo. Le informazioni possono essere rese note, ai sensi del paragrafo 2, ad altri organismi governativi solo se vi consente l'Amministrazione doganale che li ha forniti e se ciò sia conforme alla legislazione nazionale dell'Amministrazione ricevente.

Il paragrafo 3 esclude dall'applicazione delle previsioni di cui al paragrafo 2 le informazioni relative a stupefacenti e sostanze psicotrope, le quali possono essere comunicate anche ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta al traffico illecito di stupefacenti.

Il paragrafo 4 fa inoltre salva la possibilità, per l'Italia, di trasmettere, ove richiesto, le informazioni ricevute alla Commissione dell'Unione europea e ad altri Stati membri dell'UE.

Il paragrafo 5 specifica che le informazioni, le comunicazioni ed i documenti di cui dispone l'Amministrazione richiedente godono della stessa protezione accordata dalla rispettiva legge nazionale ai documenti ed informazioni della medesima natura.

L'articolo 16 condiziona l'eventuale scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti garantiscano uno *standard* di protezione dei dati almeno equivalente a quello indicato nell'apposito Allegato, che costituisce parte integrante dell'Accordo, prevedendo inoltre che tali dati posano essere forniti unicamente all'Amministrazione doganale, la quale comunica all'Amministrazione doganale che li ha forniti l'uso che ne ha fatto.

La disposizione impegna inoltre le Amministrazioni ad adottare misure di sicurezza per proteggere i dati personali.

L'articolo 17 definisce, ai paragrafi da 1 a 4, le procedure e le formalità che le Amministrazioni doganali devono rispettare nella formulazione delle richieste di assistenza, le quali sono effettuate per iscritto in una lingua inglese.

Il paragrafo 5 specifica che le informazioni scambiate ai sensi dell'Accordo sono comunicate ai funzionari designati da ciascuna Amministrazione.

L'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.

In particolare, tali ipotesi ricorrono, ai sensi del paragrafo 1, qualora l'assistenza richiesta possa nuocere alla sovranità, alla sicurezza, all'ordine pubblico o a interessi nazionali essenziali, comporti la violazione di segreti industriali, commerciali o professionali, ovvero sia incompatibile con disposizioni legislative e amministrative nazionali.

Il paragrafo 2 impegna ciascuna Parte, qualora trasmetta una richiesta che non sarebbe in grado di soddisfare ove inoltrata dall'altra Parte, a segnalare tale circostanza.

Il paragrafo 3 prevede inoltre la possibilità di differire la prestazione dell'assistenza in relazione a indagini o procedimenti giudiziari o amministrativi in corso, mentre il paragrafo 4 impegna le Parti a motivare il rifiuto o il differimento dell'assistenza richiesta dall'altra Parte.

L'articolo 19 prevede, al paragrafo 1, che le Amministrazioni doganali rinuncino a rivendicare il rimborso delle spese derivanti dall'applicazione dell'Accordo, ad

eccezione di spese e indennità corrisposte a esperti e testimoni, nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori che non siano funzionari dello Stato. Il paragrafo 2 stabilisce, altresì, che, qualora l'attuazione a una richiesta comporti spese elevate e non usuali, le Parti debbano concordare le modalità di presa in carico di tali spese.

L'articolo 20 prevede, al paragrafo 1, che le Amministrazioni doganali delle due Parti stabiliscano le disposizioni di dettaglio relative all'attuazione dell'Accordo.

In tale contesto, il paragrafo 3 istituisce una Commissione mista italo-giordana, composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal Direttore generale del Dipartimento delle Dogane giordane, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando necessario, su richiesta di una delle Parti, per seguire l'evoluzione dell'Accordo e per risolvere eventuali problemi applicativi.

Ai sensi del paragrafo 4, qualora la composizione in tale sede non riesca, detti problemi saranno regolati per via diplomatica.

L'articolo 21 individua l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo nei territori doganali delle due Parti.

L'articolo 22 dispone circa l'entrata in vigore dell'Accordo, che è fissata il primo giorno del secondo mese successivo alla seconda notifica concernente l'avvenuta conclusione delle procedure interne di ratifica, nonché in merito alla sua durata, che è illimitata, salva la possibilità, per ciascuna Parte, di denunciarlo con effetto tre mesi dopo la relativa notifica per via diplomatica.

L'Allegato all'Accordo contiene, infine, i principi fondamentali sulla tutela dei dati personali nell'ambito dell'Accordo stesso, ai quali rinvia l'articolo 16.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3 indica la copertura finanziaria

degli oneri derivanti dall'attuazione della legge, quantificati in 11.325 euro annui a decorrere dal 2011.

L'articolo 4 dispone, invece, in merito all'entrata in vigore della legge, che è fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dal momento che il provvedimento non presenta profili problematici per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo ACP e la Comunità europea e i suoi Stati membri, con Atto finale e dichiarazioni allegate.

C. 4374 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Amato BERARDI (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 4374, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica per la seconda volta l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, esso si compone di un articolo unico, il quale apporta un'ampia serie di modifiche all'Accordo di partenariato tra il gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e la Comunità europea e i suoi Stati

membri (cosiddetto Accordo di Cotonou), volte ad adattare il quadro normativo dei rapporti UE-ACP ai mutamenti momento che si sono verificati nelle relazioni internazionali.

Al riguardo, rammenta preliminarmente che l'Accordo costituisce la seconda modifica dell'Accordo di partenariato, che era già stato riveduto una prima volta con l'Accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005.

Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge, il principale obiettivo della seconda revisione dell'Accordo di Cotonou è quello di integrarne le disposizioni con alcuni miglioramenti di carattere tecnico (eliminazione di incoerenze, rettifiche formali, aggiornamento o soppressione di articoli non più attuali), oltre che con una serie di innovazioni di maggiore portata, necessarie per ampliare le dimensioni del partenariato UE-ACP in coerenza con l'evoluzione della situazione internazionale.

Per quanto riguarda le modifiche, esse riguardano numerosi punti del testo, ed attengono in primo luogo, con riferimento principale agli articoli 6, 8, 11, 30 e 35, alla valorizzazione della dimensione dell'integrazione regionale, particolarmente sentita nel continente africano, con una crescita progressiva del ruolo dell'Unione africana.

Viene inoltre posta attenzione, più in generale, a tutte le aree di integrazione economica regionale che riguardino Stati ACP, e al ruolo delle relative organizzazioni.

Un altro aspetto oggetto della revisione dell'Accordo, in particolare attraverso le modifiche agli articoli 11, 72, 72-bis e 73, consiste nel porre al centro il rapporto tra sicurezza e sviluppo economico, indicando che senza la prevenzione dei conflitti non è immaginabile un'azione duratura di impulso decisivo al decollo economico e sociale dei paesi svantaggiati: a tal fine si evidenzia la centralità della cooperazione dell'Unione europea con gli Stati ACP in situazioni di conflitto e post-conflitto, rendendo flessibili le procedure di assistenza umanitaria ad essi rivolte.

Un ulteriore profilo di revisione, oggetto delle modifiche al Preambolo, nonché agli articoli 1 e 19, riguarda le pratiche di cooperazione allo sviluppo, che sono ora connesse direttamente alla lotta per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio.

Inoltre, si introducono in posizione preminente, attraverso modifiche agli articoli 2, 8, 12 e 56, anche le problematiche dell'efficacia degli aiuti allo sviluppo e della coerenza delle politiche relative, che la UE si impegna a promuovere fra gli Stati membri.

Attraverso modifiche agli Allegati II, III e IV viene altresì conferita particolare rilevanza ai meccanismi di finanziamento, rispetto ai quali viene recepito quanto già stabilito dal Consiglio dei Ministri CE-ACP con la Decisione n. 1/2009, viene valorizzato il contributo del CSI (Centro per lo sviluppo delle imprese) e del CTA (Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale) e sono rivisitati i meccanismi di programmazione, finanziamento e attuazione della cooperazione europea allo sviluppo, al fine di migliorarne la trasparenza e l'efficacia.

I profili relativi ai cambiamenti climatici – soprattutto inseriti nelle modifiche concernenti gli articoli 1, 20 e 30-bis – vengono elevati al rango di settore principale di cooperazione tra UE e ACP, allo scopo di assistere gli Stati ACP nel loro adattamento ai cambiamenti climatici, attenuandone le conseguenze potenzialmente drammatiche. A tale scopo, particolare riguardo è stato dedicato agli Stati ACP più vulnerabili ai mutamenti del clima, quali ad esempio i piccoli Stati insulari del Pacifico – la cui stessa esistenza è posta a rischio dal progressivo innalzamento del livello degli oceani –, ovvero ai Paesi africani della fascia subsahariana del Sahel, sui quali incombe il fenomeno opposto della totale desertificazione.

Per quanto riguarda gli aspetti commerciali, le novità riguardano soprattutto l'Allegato V, che è soppresso.

A tale proposito, tenuto conto del venir meno dei residui regimi preferenziali a

favore degli Stati ACP che l'Accordo di Cotonou aveva mantenuto, e che sono scaduti già dal 31 dicembre 2007, viene riaffermato il ruolo degli accordi di partenariato economico (APE), che sono volti a sostenere i paesi ACP, migliorandone al tempo stesso le economie, soprattutto attraverso una sempre maggiore integrazione nel commercio internazionale, ma soprattutto nella nuova versione della Dichiarazione XXIII ad esso allegata, che concerne il sostegno dell'accesso al mercato nel quadro del partenariato UE-ACP.

In tale contesto, la relazione illustrativa allegata al disegno di legge evidenzia come il completamento dei negoziati degli APE comporterà vantaggi per le imprese europee, poiché verrà garantita una maggiore apertura da parte dei Paesi ACP ai prodotti europei, sia pure in modo da salvaguardare gli specifici interessi dei Paesi ACP a un'apertura graduale.

Dal punto di vista delle tematiche istituzionali, le modifiche agli articoli 4, 8, 10 e 17 mirano ad incrementare il novero degli attori del dialogo politico nel quadro del partenariato UE-ACP, includendovi i Parlamenti nazionali, nonché entità non statali quali la società civile dei paesi ACP. Gli Stati ACP vengono altresì, in quanto gruppo, maggiormente considerati nelle modifiche all'Allegato VII, ispirato ai diritti umani, ai principi democratici e allo Stato di diritto.

Sotto un profilo più specifico, viene introdotto nell'Accordo un nuovo articolo 31-bis, il quale inserisce fra gli obiettivi del partenariato la lotta all'HIV-AIDS, con l'adozione di specifiche strategie da parte degli Stati ACP e il sostegno a programmi in tale ambito.

È quindi modificato il Protocollo 3 dell'Accordo di Cotonou, al fine di consentire al Sudafrica di aderire all'Accordo in esame, pur senza essere Parte dell'Accordo del 2000 ed è stata adottata una Dichiarazione congiunta su migrazioni e sviluppo, la quale indica l'orizzonte programmatico di una cooperazione in settori

rilevanti quali le rimesse degli emigranti, la riammissione e la tratta di esseri umani.

Con riferimento specifico agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala la sostituzione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), relativo alla cooperazione in materia fiscale. La disposizione prevede ora il miglioramento ed il rafforzamento della gestione fiscale e delle finanze pubbliche dei Paesi ACP, al fine di sviluppare le attività economiche ed incrementare il gettito fiscale nei predetti Paesi. A tal fine, si dovrà tendere a creare sistemi fiscali efficaci, efficienti e sostenibili, potenziando in tal modo le capacità di gestione del gettito fiscale, a promuovere la partecipazione a processi di cooperazione fiscale internazionale, nonché a sostenere l'applicazione delle migliori pratiche in materia fiscale, compresi i principi di trasparenza e di scambio delle informazioni in tale materia.

All'Accordo sono inoltre allegate tre dichiarazioni, concernenti, rispettivamente il sostegno dell'accesso al mercato, i temi delle migrazioni e dello sviluppo, nonché i cambiamenti istituzionali conseguenti all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di tre articoli.

Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3 dispone in merito all'entrata in vigore della legge, che è fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Considerato che il provvedimento non presenta profili problematici per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo (C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

(Struttura di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo).

1. È istituita, presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), una struttura deputata alla prevenzione amministrativa delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode.

2. La struttura di cui al comma 1 si articola nel gruppo di lavoro di cui al comma 3 e nell'archivio informatico integrato di cui al comma 5.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro che svolge i seguenti compiti per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore assicurativo della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nonché per migliorare la capacità dei sistemi di liquidazione dei sinistri delle compagnie assicurative di individuare i fenomeni fraudolenti:

a) analizza, elabora e valuta le informazioni desunte dall'archivio informatico integrato di cui al comma 5, nonché le informazioni e la documentazione ricevute dalle imprese di assicurazione e dagli

intermediari di assicurazione, al fine di individuare i casi di sospetta frode e di stabilire un meccanismo di allerta preventiva contro le frodi;

b) richiede informazioni e documentazione alle compagnie assicurative e agli intermediari di assicurazione per individuare fenomeni fraudolenti;

c) formula all'ISVAP, sulla base dell'attività svolta, proposte per l'eventuale revisione dei parametri di significatività di cui al provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010;

d) fornisce collaborazione alle forze di polizia e all'autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale per il contrasto alle frodi assicurative;

e) promuove ogni altra iniziativa, nell'ambito delle proprie competenze, per la prevenzione ed il contrasto delle frodi nel settore assicurativo;

f) trasmette annualmente all'ISVAP una relazione sull'attività svolta e formula proposte di modifica sulla disciplina della prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

4. Il gruppo di lavoro è composto da rappresentanti designati, in numero di uno ciascuno, rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'interno, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero della giustizia, dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Ca-

rabinieri, dalla Guardia di finanza, dall'ISVAP, dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e dalla CONSAP SpA, tra persone che hanno maturato specifiche esperienze professionali nel contrasto ai fenomeni fraudolenti ovvero nel settore assicurativo, nonché da un rappresentante degli intermediari assicurativi. I componenti del gruppo di lavoro, il cui mandato dura tre anni, sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto di cui al periodo precedente è nominato, tra i rappresentanti designati dal Ministero dello sviluppo economico, il responsabile del gruppo di lavoro. Il responsabile del gruppo di lavoro può invitare a partecipare ai lavori del gruppo, in ragione dei temi trattati, rappresentanti delle associazioni di categoria degli operatori del settore assicurativo, nonché esperti delle forze di polizia, ovvero altri esperti. Per la partecipazione al gruppo di lavoro non sono previsti compensi, indennità, rimborsi o altri emolumenti.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, il gruppo di lavoro di cui al comma 3 si avvale di un archivio informatico integrato, connesso con la banca dati degli attestati di rischio di cui all'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, con la banca dati dei sinistri istituita dall'articolo 135 del medesimo codice delle assicurazioni private, con l'Archivio nazionale dei veicoli e con l'Anagrafe nazionale dei soggetti abilitati alla guida istituiti dall'articolo 226 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il Pubblico registro automobilistico istituito dal Regio decreto - legge 15 marzo 1927, n. 436, presso l'Automobile Club d'Italia, con il Casellario centrale infortuni presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, con le altre banche dati pubbliche e private, individuate secondo le modalità di cui al comma 7,

contenenti informazioni rilevanti ai fini delle attività di prevenzione e contrasto delle frodi in materia assicurativa. Titolare dell'archivio informatico e del connesso trattamento dei dati è l'ISVAP, che designa, per la gestione dell'archivio e in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 29 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, la CONSAP SpA. La gestione dell'archivio informatico di cui al presente comma è disciplinata con apposita convenzione da stipulare tra l'ISVAP e la CONSAP SpA, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1.

6. L'archivio informatico integrato di cui al comma 5 si articola nei seguenti sottosistemi:

a) un modulo informatico centrale che analizza, con tecniche di estrazione, le informazioni presenti nelle banche dati di cui al comma 5, allo scopo di individuare e memorizzare, sulla base di indici predefiniti, le posizioni che presentino un significativo rischio di frode;

b) un modulo informatico di allerta che evidenzia rischi di frode, sulla base delle informazioni presenti nel modulo centrale di cui alla lettera a).

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di connessione delle banche dati di cui al comma 5, i termini, le modalità e le condizioni per la gestione e conservazione dell'archivio e per l'accesso al medesimo da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle compagnie di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione dell'archivio da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri.

8. Le imprese di assicurazione garantiscono la disponibilità da parte dell'archivio informatico integrato, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal decreto di cui al comma 7, dei dati relativi ai contratti assicurativi contenuti nelle proprie banche dati, forniscono la documentazione richiesta ai sensi del comma 3, lettera b), e comunicano all'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226 del nuovo codice della strada, con cadenza mensile, gli estremi dei contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, stipulati o rinnovati.

9. Nell'esercizio delle sue funzioni la struttura di prevenzione si avvale, sulla base di un apposito protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'interno, della collaborazione delle forze di polizia, che eseguono le verifiche e gli accertamenti richiesti.

10. L'organizzazione e il funzionamento della struttura di prevenzione è disciplinata con regolamento dell'ISVAP, assicurando l'autonomia nello svolgimento delle relative funzioni.

11. Qualora le informazioni raccolte dalla struttura di prevenzione contengano riferimenti a pubblici ufficiali, ovvero a professionisti la cui attività è subordinata all'iscrizione in albi, elenchi, ruoli o ordini professionali, l'ISVAP trasmette i relativi dati e informazioni anche agli organismi disciplinari o agli ordini professionali competenti, i quali sono tenuti a valutarli ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione disciplinare.

ART. 2.

(Attestazione sullo stato di rischio. Procedure di liquidazione dei danni a cose e persone).

1. Al comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assi-

curazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del periodo precedente le compagnie praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del comma 1 ».

2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono contenere la specificazione della tipologia del danno liquidato. »;

b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: « 1-ter. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, nonché del regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1, è effettuata anche per via telematica, attraverso l'utilizzo della banca dati elettronica di cui al comma 2 o di cui all'articolo 135. »

c) al comma 2, le parole: « può prevedere » sono sostituite dalla seguente: « prevede »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, è acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 e di cui all'articolo 135 ».

3. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 145, deve essere corredata dalla denuncia

secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, le cose danneggiate devono essere poste a disposizione per l'accertamento per 5 giorni consecutivi non festivi, a far tempo dal giorno di ricevimento da parte dell'assicuratore della richiesta di risarcimento. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del suddetto termine, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state poste a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione.»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice

fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, come definiti dall'articolo 4 del Provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato ed all'ISVAP, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. Qualora, all'esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa ritenga di non fare offerta di risarcimento, deve presentare querela per iscritto per il delitto di cui all'articolo 642 del codice penale, informandone contestualmente l'assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al periodo precedente; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi ed il termine per la presentazione della querela di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia».

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il danneggiato, pendenti i termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1-bis, o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qua-

lora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi. ».

4. Il Governo è autorizzato ad apportare all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, le modifiche e le integrazioni necessarie affinché, ai fini di quanto stabilito dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 8, trovino applicazione le disposizioni recate dall'articolo 148, commi 1, 2 e 2-bis del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, come risultante dalle modifiche apportate dal presente articolo.

ART. 3.

(Sanzioni).

1. Chiunque distrugga, falsifichi o alteri dati contenuti nell'archivio informatico di cui all'articolo 1, comma 5, o nelle banche dati cui esso è connesso, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, nel caso di ostacolo al collegamento tra le altre banche dati pubbliche e private e l'archivio informatico di cui all'articolo 1, comma 5, di ostacolo al funzionamento della struttura di prevenzione, ovvero di violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 8, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 306 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni.

3. All'articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « microinvalidità » sono sostituite dalla seguente: « invalidità »;

b) le parole: « di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 1 e 3 »;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il risarcimento a carico della società assicuratrice si applicano la disciplina di cui al comma 1, nonché, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 55-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. »;

d) nella rubrica le parole: « microinvalidità » sono sostituite dalla seguente: « invalidità ».

4. Al primo comma dell'articolo 642 del codice penale, le parole: « da sei mesi a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a cinque anni ».

ART. 4.

(Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada).

1. Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISVAP, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni alle norme del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Il provvedimento definisce le caratteristiche ed i requisiti di

tali sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della sua entrata in vigore, di conclusione del relativo processo di dematerializzazione.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la motorizzazione, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione ai sensi dell'articolo 1, comma 8, forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, comunicando ai rispettivi proprietari tale circostanza, nonché informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui tali veicoli siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Il predetto elenco è posto a disposizione delle forze dell'ordine e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo.

3. Con provvedimento del Direttore della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al comma 2.

4. Successivamente all'entrata in funzione dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 1, comma 5, la violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli è rilevata, dandone informazione agli automobilisti, anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature ed i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di circolazione, approvati o omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato, nonché attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei

veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui al presente comma, non vi è l'obbligo di contestazione immediata. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell'ambito di quelli di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d'intesa con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 5.

(Valutazione sull'impatto economico del sistema di prevenzione delle frodi).

1. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è tenuta a trasmettere all'ISVAP, con cadenza annuale, una relazione, predisposta secondo un modello stabilito dall'ISVAP stesso con provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, contenente informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, l'utilizzo dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 1,

comma 5, il numero delle querele o denunce presentate all'autorità giudiziaria, l'esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché in ordine alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla base dei predetti elementi informativi l'ISVAP esercita i poteri di vigilanza di cui al Titolo XIV, Capo I, del codice delle assicurazioni private, al fine di assicurare l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto all'obiettivo di contrastare le frodi nel settore.

2. L'ISVAP, anche sulla base della relazione ricevuta ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera f), trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta dalla struttura di cui all'articolo 1, nonché sull'attività di vigilanza svolta ai sensi del comma 1 del presente articolo. Nella relazione è contenuta una valutazione sull'impatto economico del sistema di prevenzione sui costi dei sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, nonché circa gli effetti correlati sui relativi premi assicurativi.

3. Le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), del codice delle assicurazioni private, sono tenute ad indicare, nella Relazione o nella Nota integrativa allegata al bilancio annuale, una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente all'istituzione della struttura di cui all'articolo 1. Alla Relazione o alla Nota integrativa è allegata la relazione predisposta ai sensi del comma 1, primo periodo, del presente articolo.

ART. 6.

(Disposizioni finanziarie).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 5, e dell'articolo 4,

comma 2, pari a 2.300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP, con proprio decreto incrementa il contributo di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, secondo le procedure di cui all'articolo 335 del medesimo codice.

3. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, quota parte delle maggiori entrate determinate dal comma 2 è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. L'ISVAP, anche sulla base della relazione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), invia al Ministro dell'economia e delle finanze ed al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 novembre dell'anno precedente, una relazione sui mezzi finanziari necessari per lo svolgimento dell'attività della struttura di prevenzione di cui all'articolo 1, nonché, entro il 31 marzo di ciascun anno, il rendiconto finanziario della gestione della struttura relativo all'anno precedente.

5. È fatto divieto alle imprese richiamate al comma 2 di traslare sui premi assicurativi l'onere della maggiorazione del contributo disposta ai sensi del medesimo comma 2. L'ISVAP vigila sull'osservanza della disposizione di cui al primo periodo e riferisce annualmente al Ministro dell'economia e delle finanze.

ALLEGATO 2

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo (C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini).

**EMENDAMENTI APPROVATI IN LINEA DI PRINCIPIO
DALLA COMMISSIONE**

ART. 1.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Ai predetti adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

1. 19. Il Relatore.

Al comma 3, dopo le parole: « da emanare » aggiungere le seguenti: « , di concerto con il Ministro dell'interno, ».

1. 20. Il Relatore.

Al comma 4, sostituire le parole: « dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di finanza » con le seguenti: « dal Ministero della difesa ».

1. 21. Il Relatore.

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: « , escluso il Centro di elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121. ».

1. 22. Il Relatore.

Al comma 7, dopo le parole: « da emanare » aggiungere le seguenti: « , di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, »

1. 23. Il Relatore.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

« 9. Nell'esercizio delle sue funzioni la struttura di prevenzione collabora con le forze di polizia sulla base di un apposito protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'interno, il Ministero della difesa e il Ministero dell'economia e delle finanze. ».

1. 24. Il Relatore.

ART. 2.

Al comma 3, lettera b), capoverso comma 2-bis, quarto periodo, sostituire le parole da: « Qualora » fino a: « di cui all'articolo 642 del codice penale » con le seguenti: « All'esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti, nelle ipotesi in cui è prevista, querela, » e sostituire le parole: « di cui al periodo precedente » con le seguenti: « di cui al medesimo terzo periodo ».

2. 20. Il Relatore.

ART. 3.

Al comma 3, lettera b), premettere le parole: « al medesimo comma 1 ».

3. 5. Il Relatore.

ART. 4.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole da: », comunicando » fino a: « in cui tali veicoli » con le seguenti: « . Il Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la motorizzazione comunica ai rispettivi proprietari l’inserimento dei veicoli nell’elenco di cui al primo periodo, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i veicoli stessi »;

b) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « Agli adempimenti di cui al comma 1 e di cui al primo periodo del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per l’attuazione del secondo periodo del presente comma è autorizzata la spesa di 1.800.000 euro annui a decorrere dal 2012. ».

4. 6. Il Relatore.

ALLEGATO 3

5-05004 Fogliardi: Semplificazione degli adempimenti tributari per i consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante intende conoscere se i Consorzi di tutela vini a denominazione di origine che hanno optato per l'applicazione della legge n. 398 del 1991 (recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche), siano da considerare esonerati dall'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo non inferiore ai 3.000 euro, come disposto dall'articolo 21 del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al pari dei soggetti che si avvalgono del regime dei minimi di cui all'articolo 1, commi da 96 a 116, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha precisato che la circolare n. 24 del 30 maggio 2011, al paragrafo 2.1 *Soggetti obbligati*, chiarisce in linea di principio che gli organismi che hanno come oggetto principale un'attività senza fine di lucro sono soggetti all'obbligo comunicativo in

parola, limitatamente alle attività commerciali e agricole poste in essere ancorché in via residuale.

Pertanto, in quanto enti non commerciali ai sensi dell'articolo 73, comma 2, del T.U.I.R., i Consorzi di tutela, che hanno optato per il regime previsto dalla citata legge n. 398 del 1991, sono soggetti agli adempimenti previsti dal citato articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Infatti, l'articolo 2, comma 3, dell'anzidetta legge n. 398 del 1991 dispone che per i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta continua ad applicarsi con le modalità di cui all'articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (articolo 74, comma 6: la detrazione di cui all'articolo 19 è forfettizzata; sono esonerati dall'obbligo di fatturazione; sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione).

ALLEGATO 4

5-05005 Barbato: Incremento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile auto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'interrogazione in esame gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria hanno rappresentato quanto segue.

L'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ha introdotto la possibilità per le province, a decorrere dall'anno 2011, di variare l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (RCA).

L'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha previsto, a decorrere dal 1998, la devoluzione del gettito del tributo alle stesse province; conseguentemente, fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni recate dal citato articolo 17, l'imposta RCA è stata sempre determinata sulla base dell'aliquota fissa pari al 12,5 per cento.

È necessario sottolineare che il comma 2, dell'articolo 17, del decreto legislativo n. 68 del 2011, ha attribuito alle province non solo la possibilità di aumentare l'aliquota, bensì anche quella opposta di deliberare una diminuzione della stessa.

Pertanto, gli Uffici competenti hanno precisato che il complesso delle disposizioni recate dal Capo II del decreto legislativo n. 68 del 2011, in materia di au-

tonomia di entrata delle province, è indirizzato – in conformità ai criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge delega 5 maggio 2009, n. 42 – a garantire a quest'ultime un adeguato grado di flessibilità ed autonomia decisionale in materia fiscale.

Rientra, quindi, nella piena autonomia degli enti provinciali la scelta di deliberare variazioni in aumento ovvero in diminuzione dell'aliquota dell'imposta RCA, nell'ambito di una manovra generale di bilancio ed in accordo con la necessità di non aggravare nel complesso la pressione fiscale a carico dei contribuenti.

Resta da aggiungere che le disposizioni in materia di imposta sulla RCA non risultano al momento ancora applicabili alla province ubicate nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del comma 5 del citato articolo 17, il quale prevede che la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni in commento nei confronti delle autonomie speciali «sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009».

ALLEGATO 5

5-05006 Fugatti: Cessione a cittadini di relitti stradali già facenti parte del demanio dello Stato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione alla *question time* in esame si riferiscono gli elementi trasmessi dall'Agenzia del Demanio.

La problematica segnalata concerne aree non più funzionali alla viabilità stradale dello Stato, riguardo alle quali l'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 stabilisce che tali beni «sono trasferiti alla Provincia autonoma sulla base di appositi verbali di consegna redatti, anche di volta in volta, di intesa fra i rappresentanti della Provincia autonoma interessata e dell'Amministrazione statale competente. Tali verbali costituiscono titolo per l'intavolazione, su richiesta del Presidente della Provincia autonoma».

Relativamente alle modalità di trasferimento dei beni alla Provincia, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, con parere n. 4568 del 27 marzo 2009, è intervenuta specificando che la previa intesa da parte dello Stato implica la possibilità per lo stesso di non acconsentire al trasferimento di beni che di fatto entrano

a far parte del patrimonio disponibile dello Stato potendo come tali essere adibiti ad altra diversa destinazione pubblica statale.

Pertanto, sulla scorta di tale parere, la competente Filiale Trentino Alto Adige dell'Agenzia del Demanio ha comunicato alla Provincia autonoma la necessità di un'apposita declaratoria da parte dello stesso Ente territoriale, in qualità di gestore dei beni, della cessazione della funzionalità degli stessi all'esercizio della viabilità stradale statale e della successiva valutazione sulla possibilità di una loro diversa destinazione pubblica statale.

Ora, riferisce la Filiale del Demanio che la Provincia di Trento ha attivato la suddetta procedura solo per sette relitti in ordine ai quali la Filiale medesima ha ritenuto sussistere, eccetto per uno, la sussistenza dell'interesse pubblico statale. Pertanto, la definizione della titolarità della proprietà in capo alla Provincia o meno costituisce presupposto per poter dare risposte alle richieste dei cittadini.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo. Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova e abbinate (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	123
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione della proposta di parere del relatore</i>)	131
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativo presentato dalla deputata Carlucci approvato dalla Commissione</i>)	132
Sull'ordine dei lavori	123

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro per i beni e le attività culturali, Giancarlo Galan, sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	129
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Intervengono il ministro per i beni e le attività culturali, Giancarlo Galan, e il sottosegretario per il medesimo dicastero, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo.

Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova e abbinate. (Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 marzo 2011.

Sull'ordine dei lavori.

Manuela GHIZZONI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che nella riunione del Comitato ristretto sulla legge quadro sullo spettacolo dal vivo, svolta nella giornata di ieri, vi era stato un accordo fra tutti i componenti di acquisire dal ministro Galan la posizione del Governo sui profili di copertura finanziaria di quella legge, per procedere poi alla votazione del parere sul provvedimento in esame. Chiede, pertanto, che possa essere svolta prima l'audizione del ministro e, indi, procedere all'esame della proposta di parere alla XI Commissione sul nuovo testo unificato C. 762 Bellanova e abbinate.

Valentina APREA, *presidente*, rileva l'esigenza di procedere all'esame del prov-

vedimento in titolo, stante anche l'esigenza di alcuni deputati intervenuti alla seduta odierna in sostituzione di colleghi componenti la Commissione cultura, di partecipare alle sedute delle Commissioni cui appartengono.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritiene che si possa procedere all'esame del testo unificato C. 762 Bellanova e abbinate, in quanto non ritiene necessario attendere l'avviso del ministro Galan ai fini della votazione. A meno che non vi sia in qualche modo la volontà di non procedere alla votazione del provvedimento in titolo, rinviandone l'esame per l'ennesima volta.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) tiene a precisare al collega Barbieri che almeno da parte del suo gruppo non vi è alcun intendimento dilatorio sul provvedimento in discussione. Ribadisce d'altra parte che il Comitato ristretto nella seduta di ieri, proprio alla presenza del capogruppo del Pdl, onorevole Emerenzio Barbieri, aveva assunto la decisione di audire preliminarmente il ministro Galan in ordine ai profili di copertura finanziaria per la legge-quadro sullo spettacolo dal vivo. L'orientamento del Governo è infatti assolutamente rilevante per sapere se una proposta di legge sarà dotata o meno dei mezzi finanziari per essere attuata. Ribadisce, in ogni caso, che non vi è alcuna contrarietà sulla proposta di legge in esame, quanto sulle modalità con le quali si vuole pervenire all'approvazione del parere. Non c'è invece alcuna urgenza per fare una forzatura istituzionale.

Paola GOISIS (LNP) sottolinea anch'essa che nella riunione del Comitato ristretto svolta ieri si era concordato sulla necessità di chiarire se vi fosse una adeguata copertura finanziaria sulla proposta di legge in esame, allo scopo attendendo le valutazioni al riguardo del ministro Galan. Rappresenta, innanzitutto, un profondo imbarazzo sul fatto che la proposta di parere del relatore contrasta, in sostanza, con il testo unificato delle proposte di legge C. 136 e abbinate, recante legge

quadro per lo spettacolo dal vivo, sintesi di molte proposte presentate sull'argomento, tra le quali anche un suo progetto di legge.

Valentina APREA, *presidente*, al di là delle valutazioni di merito che la collega Goisis potrà comunque svolgere successivamente, chiede se concorda sulla proposta di passare subito all'audizione del ministro Galan, per acquisire da lui i chiarimenti richiesti, sospendendo la seduta in corso.

Paola GOISIS (LNP) concorda sulla sospensione della seduta in corso, ritenendo preliminarmente necessario sapere dal Ministro se vi sono le risorse finanziarie necessarie per la copertura della legge-quadro sullo spettacolo al vivo.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) ritiene che insistere sulla votazione della proposta di parere presentata dal relatore sul provvedimento in esame rappresenterebbe una inutile forzatura, anche perché si tratta di provvedimenti che sono largamente condivisi. Concorda, quindi, sulla sospensione della seduta proposta dai colleghi che sono intervenuti, ritenendo che sia un diritto dei membri della Commissione sapere dal ministro se vi è una possibilità di copertura finanziaria della legge quadro sullo spettacolo dal vivo, approvata all'unanimità dalla Commissione, che presenta rilevanti profili di sovrapposizione con il provvedimento in esame. Il ministro ha il dovere di intervenire e vi è un diritto corrispondente dei parlamentari a conoscere la sua posizione; ciò non comporterebbe tra l'altro alcun ritardo nell'approvazione della proposta di parere del relatore sul provvedimento in esame. Ritiene che non accedere a questa richiesta rappresenterebbe un'inutile forzatura, che porterebbe il suo gruppo a valutare in modo più rigoroso le proposte conseguenti.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) sottolinea che il provvedimento in esame ha un largo consenso; suggerisce, quindi, di evitare qualunque forzatura, accedendo alla ri-

chiesta di sospendere brevemente la seduta, per passare all'audizione del Ministro, acquisendo da lui un'utile indicazione sulla copertura finanziaria del testo unificato recante legge-quadro sullo spettacolo al vivo.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che la Commissione cultura ha rinviato l'esame della proposta di parere del relatore lo scorso 15 marzo 2011, non essendo più possibile un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento. Dà quindi la parola alla relatrice.

Gabriella GIAMMANCO (Pdl), *relatore*, raccomanda l'approvazione della proposta di parere da lei presentata, pubblicata in allegato al resoconto della seduta della Commissione cultura del 15 marzo 2011, richiamandone il contenuto.

Gabriella CARLUCCI (Pdl) in qualità di presentatrice della proposta di parere alternativo, pubblicata in allegato al resoconto della seduta della Commissione cultura del 15 marzo 2011, di cui raccomanda l'approvazione, chiede alcuni chiarimenti in merito alla proposta di parere della relatrice Giammanco, rilevando innanzitutto che non risulta chiaro cosa si intenda con il termine « coordinare », di cui alla condizione n. 2. Tiene a precisare che la sua proposta di legge n. 136 e le altre ad essa abbinate sono state esaminate a partire del 2008; dopo oltre due anni dall'avvio dell'esame, con un approfondito esame in Comitato ristretto e lo svolgimento di numerose audizioni, si è giunti quindi all'approvazione unanime di un testo unificato di legge quadro dello spettacolo dal vivo. Quel testo, in realtà, scaturiva da una sua proposta già presentata dal 2001, che recava tutta una serie di interventi complessivi per il settore, compresi quelli relativi alla tutela dei lavoratori dello spettacolo.

Ricorda invece che la Commissione lavoro, con il parere reso sul testo unificato delle proposte di legge n. 136 e abbinate, nella seduta dell'8 aprile 2010, ha chiesto, di fatto, di stralciare alcuni arti-

coli della legge quadro sullo spettacolo dal vivo, ripresi successivamente dal testo unificato delle proposte di legge in esame. Ribadisce, invece, che i medesimi articoli sono stati inseriti all'unanimità nel testo unificato sul quale è relatrice, per cui la sua proposta di parere alternativo mira a mantenerli, sopprimendo quindi gli articoli delle proposte di legge Bellanova e abbinate, in contrasto con il testo unificato n. 136 e abbinate. Raccomanda quindi a tutti i membri della Commissione l'approvazione della sua proposta di parere, per il lavoro svolto fino ad ora che ha avuto anche la condivisione del Governo e in particolare dell'allora Ministro Bondi.

Manuela GHIZZONI (PD) si unisce alla richiesta della collega Carlucci, per chiedere alla relatrice il significato del termine « coordinare » previsto alla condizione n. 2 della sua proposta di parere.

Gabriella GIAMMANCO (Pdl), *relatore*, rileva che la cosiddetta proposta di legge Ceccacci Rubino all'esame della Commissione, riguarda solo la tutela dei lavoratori dello spettacolo, mentre quella esaminata dalla Commissione cultura ha ad oggetto una disciplina complessiva e più generale. Ritiene quindi che non ha senso stralciare il contenuto degli articoli indicati dalla collega Carlucci, perché significherebbe snaturare e svuotare del novanta per cento la legge Ceccacci Rubino. Il riferimento al « coordinamento » previsto dalla condizione n. 2 del suo parere, intende quindi richiamare l'attenzione della Commissione di merito, la Commissione lavoro, sull'esigenza di tenere conto delle disposizioni dei due testi in discussione che appaiono confliggenti e sovrapponibili. La competenza a coordinare quindi il testo in discussione e le soluzioni di merito al riguardo spetta esclusivamente alla Commissione lavoro.

Ricardo Franco LEVI (PD) ribadisce l'esigenza di specificare nella proposta di parere del relatore di quale tipo di coordinamento si tratta.

Gabriella GIAMMANCO (Pdl), *relatore*, ribadisce a sua volta che non può entrare

nel merito del coordinamento tra le disposizioni in discussione, che è di competenza della Commissione di merito, cioè la Commissione lavoro. Aggiunge che la sua proposta di parere risponde solo ad una esigenza di buon senso, per cercare di conciliare le opposte esigenze, a tutti note, espresse dalle Commissioni cultura e lavoro. Non si sente d'altra parte di richiedere di abrogare le norme in discussione, perché altrimenti, come ha già avuto modo di sottolineare, si intenderebbe chiedere di fatto alla Commissione lavoro di sopprimere la gran parte della legge Ceccacci Rubino.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) prende atto che la relatrice Giammanco chiede di stralciare dalla legge Carlucci – De Biasi alcune parti che lei stessa, in qualità di componente del Comitato ristretto, aveva voluto inserire. La proposta di parere del relatore, infatti, che chiede formalmente un coordinamento tra le due proposte di legge in discussione, è palesemente tautologica e mira soltanto allo stralcio delle parti del testo unificato sullo spettacolo dal vivo relative alla disciplina dei lavoratori dello spettacolo. Chiede quindi che la relatrice chiarisca la sua posizione che appare francamente non sostenibile.

Renzo LUSETTI (UdCpTP), anche alla luce degli interventi svolti dai colleghi, concorda con l'esigenza di sospendere la seduta e di attendere l'intervento del ministro Galan sulla proposta di legge-quadro sullo spettacolo dal vivo. Nel merito, deve rilevare d'altra parte che la mediazione messa in atto dalla relatrice risulta un po' *vetero-democristiana*, cercando di rispondere a logiche diverse, non conciliabili fra loro.

Valentina APREA, *presidente*, ritiene d'altra parte che per alcuni versi si stiano scontando ancora alcune decisioni assunte in modo consociativo dai partiti della prima repubblica.

Giuseppe GIANNI (IRNP) ritiene che il Ministro Galan non dovrebbe fare atten-

dere la Commissione, visto che la sua audizione era prevista per le 14.30.

Renzo LUSETTI (UdCpTP), intervenendo per una precisazione, rileva che la forte contrapposizione nella maggioranza non sia giustificata. Nel merito, la proposta di parere alternativo dell'onorevole Carlucci appare più condivisibile. Preannuncia quindi, anche a nome del suo gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore e favorevole sulla proposta di parere alternativo, presentato dall'onorevole Carlucci.

Valentina APREA, *presidente*, prende atto della richiesta formulata da alcuni deputati appartenenti ai gruppi di maggioranza e di opposizione, segnatamente gli onorevoli Ghizzoni, De Biasi, Giulietti, Goisis, Zazzera e Lusetti, di sospendere brevemente la seduta e di passare al successivo punto all'ordine del giorno, per consentire al ministro Galan di intervenire sul tema relativo alla copertura della legge quadro sullo spettacolo dal vivo; richiama alla quale, a questo punto, si sente di accedere. Sottolinea peraltro che è ormai pacifico che le proposte di legge in argomento si sovrappongono per i profili evidenziati nella discussione. In ogni caso, ribadisce che non intende rinviare ulteriormente l'esame del provvedimento, avendo assicurato il relatore sulla proposta di legge in discussione e il presidente della Commissione lavoro che la Commissione cultura avrebbe concluso l'esame del provvedimento nella seduta odierna.

Non essendovi obiezioni, sospende quindi brevemente la seduta, per consentire al Ministro Galan di intervenire in audizione a riferire sulle disponibilità finanziarie da destinare alla legge quadro sullo spettacolo dal vivo.

La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 15.10.

Gabriella CARLUCCI (PdL), tenendo conto di quanto dichiarato dal ministro Galan all'inizio della sua audizione in ordine alla mancanza di risorse finanzia-

rie disponibili alla copertura finanziaria della legge quadro sullo spettacolo dal vivo, osserva, innanzitutto, che si tratta di risorse non riferite all'anno 2011 – per il quale sono stati già effettuati i riparti del FUS –, bensì agli anni 2012, 2013 e 2014. Ricorda, al riguardo, come la recente soppressione di un ente che gravava, a livello finanziario, sul FUS per la cifra di 29 milioni di euro, di cui ne restano ora disponibili 19 milioni, consentirebbe di acquisire la residua disponibilità finanziaria per la copertura del testo unificato sulla legge-quadro sullo spettacolo dal vivo. Ricorda, d'altra parte, che la proposta di legge C. 136 e abbinate aveva ricevuto il parere favorevole del ministro Bondi, considerando, fra l'altro, che va incontro ai principi della riforma costituzionale del 2001 e del federalismo fiscale, nonché alle più recenti indicazioni della giurisprudenza costituzionale, come emerse dalla sentenza della Consulta n. 153 del 2011. Osserva, infine, come, considerate le scarse risorse economiche disponibili, si sono selezionate, nell'ambito della complessiva proposta di legge n. 136, solo alcune disposizioni da finanziare, individuate come le più qualificanti della legge quadro, proprio assecondando le indicazioni del Governo al riguardo.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore. Al riguardo, rileva come le argomentazioni proposte dal relatore siano insussistenti, poiché, fra l'altro, non ha saputo spiegare il significato della richiesta di coordinamento contenuta nel parere. Osserva, quindi, come sia una follia voler stralciare alcune parti di una proposta di legge che si caratterizza invece per completezza di disciplina, quale legge quadro, appunto. Invita, quindi, a non vanificare tre anni di lavoro della Commissione cultura sull'elaborazione e definizione della proposta di legge C. 136 e abbinate, approvando la proposta di parere alternativo presentato dall'onorevole Ceccacci.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) ringrazia innanzitutto il ministro Galan per la sua chiarezza, ricordando però che la Commissione cultura ha lavorato unanimemente sulla stesura della proposta di legge C. 136 e abbinate. Osserva che la formulazione della proposta di parere del relatore sul provvedimento in esame oltre a non essere condivisibile perché contrasta con il lavoro fatto dalla Commissione cultura, è piuttosto insultante per i membri della Commissione, non essendo chiarito, fra l'altro, in cosa consista il coordinamento proposto dalla condizione n. 2. Invita, quindi, a votare la proposta di parere alternativo presentata dall'onorevole Carlucci, sulla quale preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo il voto favorevole, anche perché in futuro si potrebbe presentare una possibilità di finanziamento utile per risolvere alcuni dei molti problemi che agitano il mondo dello spettacolo e i suoi lavoratori.

Giuseppe GIANNI (IRNP) esprime apprezzamento in ordine alla proposta di parere formulata dal relatore, su cui preannuncia il voto favorevole. Considera d'altra parte ingeneroso il giudizio su quei partiti della prima Repubblica, come la democrazia cristiana e il partito comunista italiano che hanno garantito per oltre quaranta anni prosperità e pace sociale al Paese.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) concorda nel merito con le riflessioni svolte dall'onorevole De Biasi, osservando come scorporare gli aspetti relativi al *welfare* dalla proposta di legge C. 136 e abbinate sia un errore. Preannuncia, quindi il voto contrario sulla proposta di parere presentata dal relatore, e favorevole sulla proposta di parere alternativo della collega Carlucci, poiché ritiene rischioso parcelizzare la disciplina relativa allo spettacolo dal vivo, anche in relazione ai profili relativi ai lavoratori del settore.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia il suo voto contrario sulla proposta di parere del relatore e favorevole su quello

alternativo presentato dalla collega Carlucci. Esprime apprezzamento per la chiarezza del ministro Galan, dalle cui dichiarazioni si evince il dato certo dell'attuale mancanza di risorse finanziarie per la copertura finanziaria della legge quadro sullo spettacolo dal vivo. Ricorda, d'altra parte, il lavoro unanime svolto dalla Commissione cultura sul testo unificato delle proposte di legge C. 136 e abbinate, auspicando che già da domani anche il ministro Galan si attivi per reperire una adeguata copertura finanziaria per tale progetto di legge.

Giuseppe SCALERA (PDL), intervenendo a titolo personale, intende esprimere il proprio, personale, profondo imbarazzo per la situazione che si è verificata nella maggioranza dove sono state presentate due proposte di parere sullo stesso provvedimento, con conseguenti rischi di divisione. Preannuncia che, attendosi, come sempre, alle indicazioni di voto del suo capogruppo, voterà a favore della proposta di parere del relatore, pur avendo preferito che si pervenisse ad una composizione delle differenze.

Manuela DI CENTA (PDL), intervenendo a titolo personale, denuncia anch'ella la difficoltà estrema in cui si trova, preannunciando la propria astensione sulla proposta di parere del relatore. Ritiene che la Commissione dovrebbe avere per obiettivo quello di lavorare in modo unitario per conseguire gli obiettivi fissati e non in maniera divisa.

Mario PEPE (IR) preannuncia il suo voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, sottolineando che le legislature possono andare in crisi quando la maggioranza si divide sul voto in Commissione.

Paola GOISIS (LNP), ricordando come la Commissione abbia lavorato alla definizione della proposta di legge C. 136 e abbinate per oltre tre anni, invita a sal-

vaguardare il lavoro svolto. Chiede quindi alla relatrice di riformulare la proposta di parere presentata inserendo al termine della condizione n. 2 l'espressione che non si deve stralciare alcuna parte del testo unificato n. 136.

Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP), ricordando come la Commissione abbia seguito un percorso comune in ordine alla definizione della proposta di legge C. 136 e abbinate, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore e favorevole sulla proposta di parere alternativo presentata dall'onorevole Carlucci.

Gabriella GIAMMANCO (PDL), *relatore*, rispondendo all'onorevole De Biasi, tiene a chiarire il fatto che, nella formulazione della proposta di parere, non ha inteso affatto essere insultante nei confronti dei membri della Commissione, se non altro per l'educazione che le è stata impartita. Ribadisce, quindi, di aver espresso il suo parere in modo convinto. Ricorda, poi, che, prima della formulazione della proposta di parere, la Commissione cultura era stata edotta dei relativi problemi di sovrapposizione tra le due proposte di legge, in quanto era stata inviata dalla Commissione lavoro alla presidente Aprea una apposita lettera, prima ancora che la medesima Commissione rendesse il suo parere sulla proposta di legge C. 136 e abbinate. Lamenta, al riguardo, che tale lettera non è mai stata tenuta in alcuna considerazione. Rileva, poi, che la proposta di parere da lei formulata è una proposta di assoluto buon senso, anche perché la proposta di parere alternativo presentata dall'onorevole Carlucci rinvia al mittente il problema, perché, in sostanza, chiede alla Commissione lavoro ciò che quest'ultima ha già chiesto alla Commissione cultura. Dichiaro, poi, di aver apprezzato comunque il lavoro svolto dalla collega Carlucci, condividendo il testo della proposta di legge C. 136 e abbinate. Rileva,

infine, che in ogni caso, come ha affermato il ministro Galan, la copertura finanziaria per una riforma di sistema dello spettacolo dal vivo sia al momento insufficiente, per cui, invece che rinunciarevi totalmente, si potrebbe procedere all'approvazione di una proposta che affronti e risolva anche solo determinati aspetti, come quello della tutela previdenziale dei lavoratori dello spettacolo dal vivo.

Illustra quindi una riformulazione della sua proposta di parere, accogliendo l'osservazione formulata dall'onorevole Goisis (vedi allegato 1).

Paola GOISIS (LNP) preannuncia quindi, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere come riformulata dal relatore.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che essendo stata presentata dalla deputata Carlucci, una proposta di parere alternativo, sarà posta in votazione la proposta di parere del relatore, come riformulata. Se questa risulterà approvata, sarà preclusa la proposta alternativa, mentre, se risulterà respinta, sarà messa in votazione la proposta di parere alternativo dell'onorevole Carlucci.

La Commissione respinge quindi la proposta di parere del relatore, come riformulata.

Approva la proposta di parere alternativo dell'onorevole Carlucci (vedi allegato 2).

Valentina APREA, *presidente*, rileva come il voto testè espresso dalla Commissione debba essere interpretato solo per il lavoro svolto dalla Commissione cultura in materia.

Gabriella CARLUCCI (PdL) osserva come la Commissione abbia votato per salvaguardare e valorizzare il lavoro svolto con la proposta di legge C. 136 e abbinate.

Valentina APREA (PdL), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.40.

AUDIZIONI

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il ministro per i beni e le attività culturali, Giancarlo Galan.

La seduta comincia alle 15.

Seguito dell'audizione del Ministro per i beni e le attività culturali, Giancarlo Galan, sulle linee programmatiche del suo dicastero.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, il seguito dell'audizione del Ministro per i beni e le attività culturali, Giancarlo Galan, sulle linee programmatiche del suo dicastero. Precisa che il Ministro svolgerà un primo intervento sul tema specifico della legge quadro dello spettacolo dal vivo; l'audizione sarà quindi sospesa per consentire la conclusione dell'esame in sede conclusiva della proposta di legge n. 762 e abbinate.

Il ministro Giancarlo GALAN svolge un intervento sul tema specifico delle risorse finanziarie destinate alla legge-quadro dello spettacolo dal vivo, rilevando l'esiguità degli stanziamenti al riguardo.

Valentina APREA, *presidente*, sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.10, è ripresa alle 15.40.

Intervengono, per formulare domande e osservazioni, i deputati Giuseppe GIULIETTI (Misto) e Emilia Grazia DE BIASI (PD).

Dopo un intervento di Valentina APREA, *presidente*, interviene il ministro Giancarlo GALAN, fornendo alcuni elementi di valutazione.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che sono imminenti votazioni in Assem-

blea. Rinvia quindi il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo. Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova ed abbinate.

**NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA
DI PARERE DEL RELATORE**

La VII Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 762 Bellanova e abbinate, recante « Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo »,

considerata la legge 100 del 2010, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali,

tenuto conto del testo unificato delle proposte di legge C. 136 Carlucci e abbinate, recante Legge quadro per lo spettacolo dal vivo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) posto che la legge 100 del 2010 prevede la riduzione dell'età anagrafica di ballerini e tersicorei ai fini della maturazione del diritto alla pensione, la Commissione di merito stralci all'articolo 1 il comma 14 del testo unificato C. 762 Bellanova e abbinate in quanto il suo contenuto è già contemplato nella legge 100 del 2010, recante riforma delle fondazioni lirico sinfoniche;

2) la Commissione di merito coordini il provvedimento in esame con il testo unificato delle proposte 136 Carlucci e abbinate recante « Legge quadro per lo spettacolo dal vivo » considerato la parziale sovrapposizione di contenuti con gli artt. 19 e 20 di quest'ultima, senza stralciare alcuna parte della medesima legge.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo. Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova ed abbinato.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO DALLA DEPUTATA CARLUCCI APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge Bellanova ed altri, recante disposizioni per la tutela professionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago e disposizioni fiscali in favore delle esecuzioni musicali dal vivo » (762);

giudicato complessivamente condivisibile l'impianto del provvedimento;

preso atto, peraltro, delle disposizioni di più diretto interesse della Commissione, che riguardano prevalentemente interventi in materia di previdenza e di lavoro privato, con particolare riferimento ai lavoratori dello spettacolo;

valutato, in particolare, il contenuto degli articoli 1, 2, 3 e 4 del provvedimento in esame, che dispongono agevolazioni in materia fiscale, nonché interventi di natura previdenziale e di collocamento al lavoro (che introducono, peraltro, misure da far rientrare nell'ambito di politiche attive definite mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali);

ricordato che la VII Commissione, dopo un esame iniziato nel luglio del 2008 (che ha visto anche lo svolgimento di un ampio e articolato ciclo di audizioni dei soggetti coinvolti), ha recentemente definito un nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 136 e abb., elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base dalla stessa Commissione, con il quale si disciplina in modo organico e

coerente l'intera materia della tutela lavorativa, professionale e previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago;

tenuto conto altresì dalla recente disciplina introdotta dalla legge n. 100 del 2010, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali;

rilevata, pertanto, l'esigenza di un adeguato coordinamento tra le disposizioni recate dal richiamato nuovo testo unificato n. 136 e abb., la legge n. 100 del 2010 e quelle di cui al provvedimento in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) siano soppressi gli articoli del testo unificato n. 762 e abb., che confliggono con il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 136 e abb., elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base dalla VII Commissione;

2) in particolare, siano soppressi l'articolo 1, in particolare i commi 14 e 15, e l'articolo 2, comma 1, del testo unificato n. 762 e abbinato, che appaiono in contrasto anche con l'articolo 1, commi 1, lettera *b*) e 1-*bis*, lettera *b*), e con gli articoli 2 e 3, comma 7, della legge n. 100 del 2010, il quale ultimo, nel disciplinare

il nuovo regime previdenziale dei lavoratori del settore dello spettacolo dal vivo (teatrali, musicisti, cantanti, ballerini, novella l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 e successive modificazioni, fissando a 45 anni l'età pensionabile per uomini e donne delle categorie di lavoratori indicati;

3) in coerenza con la condizione di cui al punto precedente, si provveda in particolare – nell'ambito degli interventi previsti all'articolo 15 – al recepimento della disposizione introdotta all'articolo 1, comma 20, del richiamato nuovo testo

unificato delle proposte di legge n. 762 e abb. che mira a favorire una maggiore corrispondenza tra l'imponibile contributivo e quello fiscale, al fine di prevedere – per le spese sostenute per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate – una deduzione riferita, entro un limite massimo stabilito, in termini percentuali al compenso annuale fatturato.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00549 Viola e 7-00575 Guido Dussin: Iniziative urgenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di territori ubicati nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	135
7-00556 Morassut: Sulla realizzazione di interventi attuativi della legge per Roma Capitale (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	135
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione proposta dal presentatore</i>)	143
ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione proposta dal Governo</i>)	146
7-00580 Togni: Introduzione del pedaggio sul raccordo autostradale Torino-Caselle (<i>Discussione e rinvio</i>)	137
7-00612 Lanzarin: Sui lavori di riqualificazione della Pauselle, ex strada statale 415 (<i>Discussione e conclusione</i>)	138

INTERROGAZIONI:

5-04257 Tommaso Foti: Rinnovo della concessione relativa alla tratta autostradale Piacenza-Brescia della A21	139
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	149

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	139
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la riorganizzazione dell'assetto societario e delle funzioni della società ANAS Spa. Testo unificato C. 3081 Reguzzoni, C. 3673 Bragantini, C. 4164 Mariani, C. 4217 Dionisi e C. 4245 Stradella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	140
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo ACP e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010. C. 4374 Governo (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	141
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale. Atto n. 369 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	142
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	142
---	-----

RISOLUZIONI

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Giampiero Catone, il viceministro per le infrastrutture e i trasporti, Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 14.15.

7-00549 Viola e 7-00575 Guido Dussin: Iniziative urgenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di territori ubicati nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta dell'8 giugno 2011.

Angelo ALESSANDRI, ricorda che nella seduta dell'8 giugno l'onorevole Viola, anche a nome dell'onorevole Guido Dussin, aveva presentato un testo unificato delle due risoluzioni in titolo.

Il sottosegretario Giampiero CATONE esprime un parere contrario sul primo impegno, sul secondo impegno e sulla parte consequenziale del terzo impegno del testo unificato. Esprime invece parere favorevole sulla prima parte del terzo impegno, nonché sul quarto impegno.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), nel rimarcare il grave ritardo con cui il Governo ha espresso il proprio orientamento sulle questioni sollevate con la presentazione delle due risoluzioni in titolo, sottolinea l'importanza di quanto avvenuto ieri in sede comunitaria con la decisione della Commissione europea del nulla osta alla concessione alle imprese venete ubicate nelle zone colpite dalla devastante alluvione del novembre dello scorso anno dei 60 milioni di euro messi a disposizione dal

Governo italiano a copertura dei danni subiti.

Guido DUSSIN (LNP) chiede di rinviare la conclusione della discussione in corso, in modo da individuare, in accordo con il collega Viola, una nuova formulazione degli impegni che tenga comunque in debita considerazione la posizione espressa dal rappresentante del Governo.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) dichiara di condividere la richiesta di rinvio testè formulata dal collega Dussin.

Agostino GHIGLIA (PdL) ritiene che il rinvio sia opportuno al fine di addivenire ad una formulazione condivisa dai presentatori delle risoluzioni e dal Governo.

Il sottosegretario Giampiero CATONE dichiara di concordare sulla proposta di rinvio formulata dall'onorevole Dussin, anche in considerazione del fatto che la posizione da lui espressa sul testo unificato non deve assolutamente essere intesa nei termini di un giudizio negativo sulla questione presa in considerazioni nei due atti di sindacato ispettivo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00556 Morassut: Sulla realizzazione di interventi attuativi della legge per Roma Capitale.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 22 giugno 2011.

Roberto MORASSUT (PD) presenta una nuova formulazione della propria risoluzione (*vedi allegato 1*) che, a suo avviso, tiene conto delle osservazioni formulate nella seduta del 22 giugno scorso dal viceministro Castelli.

Agostino GHIGLIA (Pdl) riferisce di avere condotto, come preannunciato nella precedente seduta, una verifica presso i rappresentanti territoriali di quanto contenuto nella risoluzione del collega Morassut. All'esito di tale verifica è emerso, quanto meno su due aspetti fondamentali, l'impossibilità di condividere da parte del Popolo della libertà la posizione del collega Morassut. Infatti, se è vero che, in generale, al fine di attuare la valorizzazione delle aree di proprietà comunale, è stata prevista la possibilità di varianti allo strumento urbanistico vigente, per quanto riguarda i lotti ricadenti nel piano particolareggiato Pietralata, è stato disposto che qualsiasi intervento proposto per la valorizzazione di tali aree debba avvenire in conformità con le prescrizioni normative del piano particolareggiato Pietralata approvato con delibera regionale n.79 del 2001 e delibera comunale n. 156 del 2006.

Pertanto, non è prevista alcuna variante urbanistica, ma esclusivamente l'attuazione del piano particolareggiato che prevede destinazioni terziarie e direzionali, senza destinazioni residenziali.

Aggiunge peraltro che, considerati i termini previsti dal Protocollo di Intesa stipulato nel settembre 2003 con il Ministero delle infrastrutture, per la localizzazione nel comprensorio direzionale di Pietralata delle sedi delle amministrazioni pubbliche riportate nell'articolo 3 del suddetto Protocollo, è più che evidente la carenza di interesse da parte degli stessi sottoscrittori. Fino ad oggi, infatti, nessuna azione è stata intrapresa dal Ministero delle infrastrutture o dagli altri enti interessati al fine di attuare quanto disciplinato dal Protocollo di Intesa che prevedeva, a carico dei suddetti enti, il reperimento di risorse finanziarie per la cessione da parte dell'amministrazione comunale delle aree coinvolte.

Conclude, preannunciando un orientamento contrario del gruppo del Popolo della libertà sulla risoluzione del collega Morassut, come riformulata oggi dal presentatore.

Il viceministro Roberto CASTELLI, nel richiamare quanto espresso nella seduta del 22 giugno scorso, ribadisce l'impossibilità per il Governo di interferire sulle libere scelte del comune di Roma, ferma restando l'intenzione di vigilare sull'attuazione degli accordi sottoscritti ai sensi della legge n. 396 del 1990 per Roma Capitale. In tale ottica e in coerenza con l'impegno assunto nella precedente seduta, illustra una ipotesi di riformulazione (*vedi allegato 2*) del testo della risoluzione in discussione che, se accolto dal presentatore, potrebbe essere posto in votazione.

Roberto MORASSUT (PD) esprime sconcerto per le dichiarazioni del collega Ghiglia dalle quali si evince che le istituzioni territoriali e il comune di Roma in particolare non hanno alcun interesse ad attuare gli accordi a suo tempo sottoscritti con le autorità statali per la delocalizzazione delle sedi di alcuni Ministeri nel comprensorio di Pietralata. Quanto alla posizione espressa oggi dal Viceministro Castelli, nel sottolineare una certa contraddizione rispetto a quanto sostenuto nella seduta del 22 giugno scorso, precisa che, con la propria risoluzione non intende chiedere al Governo di controllare o di interferire nelle scelte del comune di Roma, bensì, semplicemente, di verificare se sussista ancora la volontà da parte di tutti i sottoscrittori del Protocollo di Intesa attuativo della legge per Roma Capitale di attuare i contenuti del protocollo medesimo e di procedere alla realizzazione del Sistema Direzionale Orientale con connessa localizzazione di sedi di amministrazioni statali e di uffici pubblici nell'area di Pietralata. Chiede, infine, una breve sospensione dei lavori, al fine di poter approfondire l'ipotesi di riformulazione del proprio atto di indirizzo prospettata dal rappresentante del Governo.

Armando DIONISI (UdCpTP) ritiene che la nuova formulazione del testo della risoluzione presentata dal collega Morassut risponda all'interesse, non di questa o di quella forza politica, ma a quello di una intera città. Nel dichiararsi per questa

ragione stupito della posizione assunta dal gruppo del Popolo della libertà, si associa alla richiesta formulata dal collega Morassut di poter approfondire i contenuti della ipotesi di riformulazione del testo prospettata dal Viceministro Castelli, auspicando che questi voglia confermare oggi il giudizio sostanzialmente favorevole espresso nella precedente seduta con riferimento all'obiettivo di fondo dell'atto di indirizzo in discussione.

La seduta, sospesa alle 14.35, è ripresa alle 14.45.

Roberto MORASSUT (PD), nell'esprimere un orientamento di massima favorevole sulla nuova formulazione della propria risoluzione proposta dal Governo, chiede tuttavia di rinviare alla prossima settimana la conclusione dei lavori, al fine di svolgere un ulteriore approfondimento sui contenuti di tale testo.

Armando DIONISI (UdCpTP) si associa alla richiesta del collega Morassut.

Agostino GHIGLIA (PdL) ritiene senz'altro di poter accogliere la richiesta di rinvio alla settimana prossima della conclusione dei lavori avanzata dal collega Morassut.

Il viceministro Roberto CASTELLI si dichiara favorevole a rinviare alla prossima settimana la discussione della risoluzione in esame.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00580 Togni: Introduzione del pedaggio sul raccordo autostradale Torino-Caselle.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Renato Walter TOGNI (LNP) illustra la risoluzione a sua prima firma.

Il viceministro Roberto CASTELLI ritiene che la risoluzione presentata dal deputato Togni si inserisca nella più ampia discussione in corso sulla questione della introduzione di nuovi pedaggi sulle tratte e sui raccordi autostradali a diretta gestione ANAS. Al riguardo, ribadisce che il Governo, in doverosa applicazione della legge, sta predisponendo il prescritto DPCM che, ovviamente, terrà conto dei contenuti del dibattito politico, degli ordini del giorno approvati la scorsa settimana dalla Camera e degli impegni previsti nelle risoluzioni in discussione presso questa Commissione, con particolare riferimento alla esigenza unanimemente sottolineata di prevedere agevolazioni per i cittadini residenti e per le imprese presenti sul territorio. Nel richiamare, infine, la volontà espressa da tutti i deputati intervenuti nella seduta del 22 giugno scorso di svolgere un breve ciclo di audizioni, nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-00526 Iannuzzi 7-00579 Gibiino e 7-00608 Guido Dussin, ritiene opportuno rinviare la discussione sull'atto di indirizzo in titolo, al fine di concluderla unitamente alle richiamate risoluzioni che affrontano in via generale la tematica dell'introduzione di pedaggi sulle tratte e sui raccordi autostradali a diretta gestione ANAS.

Renato Walter TOGNI (LNP) prende atto positivamente dell'orientamento espresso dal rappresentante del Governo. Dichiarando di concordare con la proposta del rappresentante del Governo di rinviare la discussione della sua risoluzione al fine di una visione organica della questione dei pedaggi sulle tratte e sui raccordi autostradali a diretta gestione ANAS, sottolinea in ogni caso l'opportunità di escludere dal pedaggiamento la tratta autostradale Torino-Caselle, frequentata soprattutto da pendolari – lavoratori e imprenditori – che si spostano quotidianamente per esigenze di vita e di lavoro.

Armando DIONISI (UdCpTP) rende noto di avere presentato una proposta di

legge (n. 4443) diretta ad abrogare le norme del decreto-legge n. 78 del 2010 sull'introduzione dei nuovi pedaggi autostradali, chiedendo che venga al più presto inserita nel calendario dei lavori della Commissione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, assicura al deputato Dionisi che, nel caso in cui la proposta di legge venga assegnata alla VIII Commissione, sottoporrà sollecitamente all'attenzione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la sua richiesta di inserimento nel calendario dei lavori della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00612 Lanzarin: Sui lavori di riqualificazione della Pallese, ex strada statale 415.

(Discussione e conclusione).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) illustra brevemente il contenuto della risoluzione di cui è cofirmataria, sottolineando anzitutto che la realizzazione del nuovo tracciato della Pallese figura nell'elenco delle opere strategiche della legge-obiettivo. Sottolinea inoltre che, dopo l'avvio dei lavori nel tratto iniziale e in quello finale dell'opera, a causa della carenza dei fondi, i lavori sono stati lasciati a metà e l'opera rischia di rimanere incompleta con enormi problemi derivanti dal fatto che i cantieri rimangono aperti, il traffico risulta insostenibile e si registra un inaccettabile aumento degli incidenti stradali. Precisa quindi che lo scopo della risoluzione in titolo è quello di rendere possibile l'utilizzo dei fondi provenienti dalle rovine disposte ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge n. 78 del 2010, ai fini del rapido completamento di un'opera strategica sia sotto il profilo della viabilità che sotto il profilo della sicurezza del traffico.

Luciano PIZZETTI (PD) dichiara anzitutto di voler sottoscrivere la risoluzione in titolo. Sottolinea altresì l'assoluta rilevanza dell'opera in questione che interessa un'area molto antropizzata e industrializzata e, per tali motivi, fondamentale per decongestionare le attività e i flussi di traffico che gravano sul territorio. Formula, pertanto, un forte auspicio affinché il Governo si esprima in senso favorevole alla sua approvazione, ponendo le condizioni per una rapida conclusione dei lavori di ammodernamento e messa in sicurezza dell'infrastruttura stradale in questione.

Raffaella MARIANI (PD) dichiara di voler sottoscrivere la risoluzione in titolo.

Chiara BRAGA (PD) si associa alla richiesta di sottoscrizione della risoluzione in titolo.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) dichiara anzitutto di voler sottoscrivere la risoluzione in titolo. Sottolinea inoltre che l'opera in questione deve considerarsi indispensabile per il completamento del sistema infrastrutturale comprendente anche la Bre-Be-Mi e la TEM. Richiama per questo il rappresentante del Governo alla necessità di operare affinché siano al più presto reperite tutte le risorse necessarie per il completamento dei lavori oggetto della risoluzione in discussione.

Armando DIONISI (UdCpTP) dichiara di voler sottoscrivere la risoluzione in titolo.

Agostino GHIGLIA (PdL) si associa alla richiesta di sottoscrizione della risoluzione in titolo.

Il viceministro Roberto CASTELLI riconosce senz'altro che l'opera in questione costituisce una priorità infrastrutturale indispensabile per il completamento del complessivo sistema della viabilità nell'area sudorientale milanese. Ricorda tuttavia che il contratto di programma che disciplina la copertura finanziaria dell'opera prevede che i lavori siano eseguiti, non con fondi

statali, ma con fondi regionali, provinciali e comunali. Fa presente inoltre che sono tuttora in corso tavoli di confronto per addivenire ad una soluzione positiva della questione relativa al reperimento delle risorse necessarie al completamento dell'opera, anche se ad oggi permangono le difficoltà derivanti dal fatto che la Regione continua a dichiarare la mancanza di fondi allo scopo disponibili. Quanto alla soluzione, a suo avviso interessante, prospettata dai presentatori della risoluzione in esame, per il completamento dell'opera in questione, vale a dire l'utilizzazione delle risorse provenienti dalla revoca dei mutui di cui all'articolo 46 del decreto-legge n. 78 del 2010, fa presente anzitutto che ad oggi i relativi capitoli di bilancio risultano incapienti, dato che i fondi fin qui recuperati sono prioritariamente destinati al completamento del M.O.S.E., che oggi risulta essere la seconda opera pubblica italiana per tiraggio di cassa. Nel precisare quindi di non poter assumere impegni precisi né sulla consistenza complessiva dei fondi che verranno recuperati ai sensi del citato articolo 46 del decreto-legge n. 78 del 2010, né sulla loro dettagliata destinazione, si rimette alla Commissione in ordine alla approvazione della risoluzione in discussione.

Guido DUSSIN (LNP), in risposta a quanto appena affermato dal viceministro Castelli in ordine alla consistenza delle risorse destinate alla realizzazione del M.O.S.E., sottolinea come, fatta eccezione per il M.O.S.E., nessun'altra opera infrastrutturale importante risulti essere stata finanziata e risulti in corso di realizzazione nel Veneto.

Luciano PIZZETTI (PD) ribadisce l'opportunità che la Commissione approvi la risoluzione in discussione.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), nel sottolineare nuovamente l'importanza di un'opera fondamentale per risolvere i problemi di viabilità del nodo milanese, auspica che la Commissione possa approvare oggi stesso la risoluzione in discussione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la risoluzione in titolo.

La seduta termina alle 15.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti, Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 15.

5-04257 Tommaso Foti: Rinnovo della concessione relativa alla tratta autostradale Piacenza-Brescia della A21.

Il viceministro Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Roberto TORTOLI (PdL), cofirmatario dell'interrogazione, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

La seduta termina alle 15.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 15.10.

Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, ai fini di una proroga, fino al 30 ottobre 2011, del

termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili, secondo quanto concordato nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 15 giugno 2011.

Propone, quindi, di prorogare il termine dell'indagine conoscitiva sopra richiamata al 30 ottobre 2011.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni concernenti la riorganizzazione dell'assetto societario e delle funzioni della società ANAS Spa.

Testo unificato C. 3081 Reguzzoni, C. 3673 Bragantini, C. 4164 Mariani, C. 4217 Dionisi e C. 4245 Stradella.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 giugno 2011.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO invita i membri della Commissione a soprassedere all'esame del testo unificato, considerato che, secondo quanto si apprende anche dagli organi di stampa, il decreto legge recante la manovra finanziaria che dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei Ministri nella giornata di domani dovrebbe recare misure specifiche sulla riorganizzazione dell'ANAS.

Raffaella MARIANI (PD), con riferimento alla bozza del testo della manovra finanziaria pubblicato oggi dagli organi di stampa, e in particolare alle disposizioni relative alla riorganizzazione societaria di ANAS Spa, esprime, a nome del gruppo del Partito democratico, una forte preoccupazione perché la scelta compiuta dal Governo sembra andare in direzione totalmente opposta a quella prefigurata dalle proposte di legge all'esame della Commissione. Esprime inoltre la più netta contrarietà ad ogni ipotesi di eliminazione di ANAS Spa dal perimetro della pubblica amministrazione e di allentamento delle funzioni di vigilanza e di controllo spettanti al Governo e al Parlamento. Conclude quindi ribadendo la ferma volontà del gruppo del Partito democratico di operare in sede parlamentare affinché si affermi pienamente l'obiettivo strategico, complessivamente perseguito dalle proposte di legge in esame, di rafforzare la partecipazione delle regioni alle scelte e alle attività di ANAS Spa.

Guido DUSSIN (LNP) giudica negativamente le notizie e la bozza di testo in tema di riorganizzazione societaria di ANAS Spa apparse oggi sugli organi di stampa, che lasciano pensare ad un assetto ancor più centralistico rispetto a quello vigente. Pur richiamando tutti i colleghi alla necessità di esprimere un giudizio compiuto solo dopo aver preso visione del testo ufficiale del provvedimento predisposto dal Governo, preannuncia in ogni caso la volontà del gruppo della Lega Nord di assumere, in sede di esame parlamentare della manovra finanziaria, le iniziative necessarie ad una piena affermazione degli obiettivi di una più incisiva partecipazione del territorio alle attività di ANAS Spa e di una più netta destinazione a favore del territorio delle risorse provenienti da tali attività. Precisa al riguardo di confidare sulla coesione della maggioranza oltretutto sul fattivo contributo delle opposizioni per la realizzazione di tali obiettivi.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), nel denunciare le scelte gravi e sbagliate che il

Governo si appresta a compiere in ordine alla riorganizzazione societaria di ANAS Spa, ricorda che, al di là della propaganda politica, l'attuale Governo ha sempre operato in direzione di una riaffermazione del centralismo, prima attraverso l'abrogazione delle norme introdotte dal Governo Prodi in materia di federalismo autostradale, quindi con il sostanziale blocco del dibattito sulle proposte di legge all'esame della Commissione e oggi, infine, con l'adozione di norme che costituiscono un inaccettabile ritorno al passato.

Agostino GHIGLIA (Pdl), nell'invitare tutti i colleghi a differire ad un momento successivo alla lettura del testo effettivo della manovra finanziaria l'espressione dei pur legittimi giudizi politici, si dichiara fiducioso sulla possibilità e sulla capacità della maggioranza, e più in generale del Parlamento, di addivenire anche in tema di riorganizzazione societaria di ANAS Spa all'approvazione di un testo equilibrato e rispondente alle esigenze generali.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, e ritenendo opportuno, anche a fini di economia procedurale, differire la prosecuzione dell'esame del testo unificato sulla riorganizzazione dell'ANAS ad un momento successivo alla presentazione ufficiale del decreto legge sulla manovra finanziaria, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 15.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo ACP e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con

Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010.

C. 4374 Governo.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Sergio PIZZOLANTE (Pdl), *relatore*, rileva che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge di ratifica dell'Accordo che regola i rapporti tra l'Unione europea e un vasto gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico riuniti nel « Gruppo ACP ». In particolare, l'Accordo in esame rappresenta la seconda modifica dell'Accordo di partenariato originario siglato nel giugno 2000 e modificato una prima volta nel 2005. Osserva che anche il presente Accordo di modifica, siglato il 22 giugno 2010, trae origine dalla previsione contenuta nell'articolo 95 dell'Accordo del 2000, che ne prevedeva la revisione quinquennale.

Rileva, inoltre, che la modifica dell'Accordo oggi all'esame è volta, come è naturale, all'adattamento del quadro normativo dei rapporti UE-ACP ai mutamenti che si sono verificati nelle relazioni internazionali e alla nuova importanza di taluni ambiti e temi di interesse comune.

Al riguardo, accenna solo al fatto che una delle questioni centrali, oggetto della revisione, è la valorizzazione della dimensione dell'integrazione economica regionale degli Stati ACP, con particolare attenzione a quelli del continente africano, dove tale questione è particolarmente sentita e dove si assiste ad una crescita progressiva del ruolo dell'Unione africana. Al tempo stesso, fa notare come un altro aspetto della revisione dell'Accordo consista nel far sì che venga posto al centro dell'attenzione il rapporto tra sicurezza e sviluppo, nel senso che, senza la prevenzione dei conflitti, non è immaginabile un'azione duratura di impulso decisivo al decollo economico e sociale dei paesi svantaggiati. In questo senso, specifiche disposizioni vengono introdotte dall'Accordo in

esame, da un lato, per rafforzare la lotta alle attività mercenarie e alla criminalità organizzata internazionale, la lotta al terrorismo e contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, e dall'altro lato, per aumentare l'efficacia degli aiuti allo sviluppo e la coerenza delle politiche di cooperazione allo sviluppo, che la UE si impegna a promuovere fra i propri Stati membri.

Detto questo sui contenuti generali del provvedimento, che a suo avviso sono sicuramente condivisibili e positivi, segnala che l'Accordo in esame presenta un indubbio interesse anche per quanto concerne i profili di diretta competenza della VIII Commissione, dal momento che in esso trovano una nuova centralità le azioni connesse ai cambiamenti climatici che sono elevati al rango di settore principale di cooperazione tra UE e ACP, allo scopo di assistere gli Stati ACP nel loro sforzo di adattamento ai mutamenti del clima, attenuandone le conseguenze in alcuni casi potenzialmente drammatiche. In tal senso, particolare riguardo è stato dedicato agli Stati ACP più vulnerabili, quali ad esempio i piccoli Stati insulari del Pacifico – la cui stessa esistenza è posta a rischio dal progressivo innalzamento del livello degli oceani –, ovvero ai paesi africani della fascia sub-sahariana del Sahel, sui quali incombe il fenomeno opposto della totale desertificazione.

Fa presente, infine, al dato politicamente significativo rappresentato dal fatto che l'Accordo in esame rafforza anche gli strumenti di cooperazione istituzionale con misure dirette ad incrementare il novero degli attori del dialogo politico nel quadro del partenariato UE-ACP, includendovi i Parlamenti nazionali, e che le parti hanno adottato una importante Dichiarazione congiunta su migrazioni e sviluppo, come orizzonte programmatico di una cooperazione in settori rilevanti quali le rimesse degli emigranti, la riammissione, la tratta di esseri umani.

In conclusione, tenuto conto del contenuto senz'altro positivo del provvedi-

mento in esame, propone che la Commissione esprima nella seduta odierna un parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

La seduta termina alle 15.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 15.40.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale. Atto n. 369.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 28 giugno scorso.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.

ALLEGATO 1

7-00556 Morassut: Sulla realizzazione di interventi attuativi della legge per Roma Capitale.**NUOVA FORMULAZIONE PROPOSTA DAL PRESENTATORE**

La VIII Commissione,
premessò che:

la legge 15 dicembre 1990, n. 396, ha dichiarato di preminente interesse nazionale gli « Interventi funzionali all'assolvimento da parte della città di Roma del ruolo di Capitale della Repubblica: tra questi la realizzazione del Sistema Direzionale Orientale e delle connesse infrastrutture del tessuto urbano e sociale del quadrante Est della città nonché la definizione di un piano organico di localizzazione delle sedi del Parlamento, del Governo, delle amministrazioni e degli uffici pubblici, anche attraverso il conseguente programma di riutilizzazione dei beni pubblici »;

per la realizzazione del sistema direzionale orientale, costituito dai quattro comprensori di Pietralata, Tiburtino, Casilino, Centocelle l'articolo 8 della stessa legge autorizza il comune di Roma a deliberare un programma poliennale contenente l'indicazione degli ambiti da acquisire tramite espropriazione e dei termini temporali al decorrere dei quali si intende procedere per acquisirli, restando l'occupazione delle espropriazioni subordinata solamente al decorrere dei predetti termini temporali (passaggio quest'ultimo molto importante perché sancisce l'esproprio generalizzato preventivo rispetto alla pianificazione urbanistica);

« Gli immobili acquisiti ai sensi della legge n. 396 del 1990, eccettuati quelli destinati ad utilizzazioni da parte del comune di Roma o comunque interessati alla localizzazione delle sedi pub-

bliche, sono dal comune medesimo ceduti tramite asta pubblica, in proprietà o in diritto di superficie a soggetti pubblici o privati che si impegnano mediante apposite convenzioni ad effettuare le previste trasformazioni ed utilizzazioni. I prezzi di cessione sono determinati sulla base dei costi di acquisizione maggiorati delle quote, proporzionali ai volumi od alle superfici degli immobili risultanti dalle previste trasformazioni, dei costi delle opere, di competenza del Comune, per la sistemazione delle urbanizzazioni degli ambiti in cui ricadono gli immobili interessati »;

con il successivo articolo 9 viene concesso al comune di Roma un contributo straordinario (65 miliardi di lire) per l'avvio immediato del sistema direzionale orientale e per l'acquisizione delle aree;

il programma poliennale ex articolo 8 è stato predisposto dagli uffici e approvato dal consiglio comunale nell'ottobre del 1994;

nel programma il comune di Roma ha dato priorità al comprensorio di Pietralata per la sua migliore accessibilità rispetto al sistema della mobilità su ferro, in relazione alla presenza della linea metropolitana B e della stazione ferroviaria Tiburtina (in fase di riqualificazione e rilancio), nodo di mobilità di livello nazionale;

dopo il programma poliennale il consiglio comunale ha approvato nell'aprile 1995 il progetto direttore del sistema direzionale orientale, avverso il quale furono presentati numerosi ricorsi

respinti da una sentenza del consiglio di Stato (1996-97) che ha stabilito la piena legittimità dell'esproprio generalizzato da parte del comune;

la sentenza riconosceva peraltro anche ai vecchi proprietari la possibilità di intervenire in qualità di operatori nelle trasformazioni decise dal comune;

nel 2001 sono stati emanati i decreti di esproprio generalizzato – anche a seguito della sospensione di due anni dell'efficacia del programma poliennale a causa del contenzioso – e sempre nel 2001 la regione Lazio ha approvato il piano particolareggiato del comprensorio di Pietralata mentre il comune ha approvato i criteri per la cessione delle aree espropriate stabilendo modalità e prezzi di cessione;

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il sindaco di Roma hanno sottoscritto nel settembre del 2003 l'atto di intesa che sancisce la necessità di accelerare la realizzazione del comprensorio secondo i criteri fissati in un precedente protocollo di intesa che stabiliva soprattutto di rilocalizzare le sedi del Ministero dell'ambiente, dell'università La Sapienza di Roma, dell'ISTAT e di altre importanti sedi della Pubblica amministrazione;

il progetto unitario del polo direzionale di Pietralata (area A) è stato approvato dalla Giunta comunale il 30 marzo del 2004 e dalle competenti amministrazioni dello Stato e della regione Lazio in sede di conferenza dei servizi in data 1° agosto 2005;

l'approvazione del progetto ha consentito la cessione onerosa all'ISTAT dell'area di pertinenza mentre la cessione delle rispettive aree all'università La Sapienza pur deliberata dal consiglio comunale non risulta ad oggi perfezionata;

l'intero programma ha avuto un lungo ed elaborato iter procedurale e si è concretizzato grazie all'impegno di risorse statali finalizzate ad un riordino strutturale delle sedi della Pubblica amministrazione nel territorio della capitale per fa-

vorirne la modernizzazione e l'efficientamento coniugando una riqualificazione di un settore urbano strategico della periferia est di Roma;

l'amministrazione comunale di Roma attraverso la Roma Metropolitana Spa da essa interamente controllata ha pubblicato sulla GUUE n. 2009/S 127-185228 del 7 luglio 2009, un bando di gara per la realizzazione del prolungamento della linea B della metropolitana dalla fermata di Rebibbia al comprensorio di Casalmonastero;

tale iniziativa è stata promossa secondo la procedura del progetto di finanza;

per realizzare l'opera, l'amministrazione comunale ha previsto la cessione di porzioni significative dei volumi e delle aree ricomprese nel comprensorio direzionale di Pietralata – comparto A del piano particolareggiato;

come precedentemente ricordato dette aree sono sottoposte a dettagliati indirizzi normativi ed urbanistici risultanti da atti pubblici sottoscritti da diverse amministrazioni;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha seguito e sottoscritto per intero ogni passaggio;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non ha mai comunicato esplicitamente l'intenzione di rinunciare agli impegni sottoscritti negli atti di intesa che sono alla base del programma poliennale e degli atti conseguenti;

poiché l'amministrazione comunale di Roma ha inserito tali aree nel *project financing* per il prolungamento della Metropolitana B di Roma dalla fermata di Rebibbia a quella di Casalmonastero;

impegna il Governo:

a ribadire presso l'Amministrazione Comunale di Roma il proprio interesse ad attuare quanto stabilito dalle intese istituzionali sottoscritte e ricordate nel pre-

sente documento e conseguentemente a verificare con la stessa amministrazione Comunale di Roma la corretta applicazione degli accordi sottoscritti tra Stato, Regione Lazio, Provincia di Roma e Comune di Roma a partire dal 2000;

a porre particolare attenzione al fatto che l'intera operazione relativa al sistema direzionale orientale si muove all'interno di un preciso iter procedurale originato OPE LEGIS da un esproprio generalizzato per pubblica utilità di livello nazionale, le cui finalità non possono essere disattese se non con più che valide motivazioni ed in ogni caso modificando o annullando in forme pubbliche e trasparenti atti precedenti;

a considerare con attenzione che per quanto riguarda gli espropri, il cui costo a causa del pesante contenzioso è lievitato enormemente, è molto pericoloso disattendere la finalità primaria di insediamenti direzionali pubblici che è alla base degli espropri stessi e che i vecchi proprietari, a

fronte di varianti urbanistiche a residenza, potrebbero anche in forza della sentenza del Consiglio di Stato, chiedere la retrocessione delle aree per realizzare essi stessi tale residenza;

ad assumere ogni iniziative relative a verificare – in forza delle competenze nazionali sul programma sistema direzionale orientale e degli atti nel tempo sottoscritti – il rispetto di quanto previsto nel citato accordo di programma segnalato che la trasformazione di aree direzionali in residenza può avvenire solo previa dimostrazione – per esempio attraverso un bando pubblico – che è venuta meno l'esigenza di realizzare nuove sedi della Pubblica amministrazione, di operare un programma di decongestionamento del centro storico di Roma e del comprensorio consolidato dell'università La Sapienza di Roma presso il quadrante San Lorenzo e le altre sedi sparse e che, in tale ultimo caso, la cessione a privati di aree residenziali dovrebbe coinvolgere, attraverso un bando pubblico, anche i vecchi proprietari.

ALLEGATO 2

7-00556 Morassut: Sulla realizzazione di interventi attuativi della legge per Roma Capitale.**NUOVA FORMULAZIONE PROPOSTA DAL GOVERNO**

La VIII Commissione,
premessi che:

la legge 15 dicembre 1990, n. 396, ha dichiarato di preminente interesse nazionale gli « Interventi funzionali all'assolvimento da parte della città di Roma del ruolo di Capitale della Repubblica: tra questi la realizzazione del Sistema Direzionale Orientale e delle connesse infrastrutture del tessuto urbano e sociale del quadrante Est della città nonché la definizione di un piano organico di localizzazione delle sedi del Parlamento, del Governo, delle amministrazioni e degli uffici pubblici, anche attraverso il conseguente programma di riutilizzazione dei beni pubblici »;

per la realizzazione del sistema direzionale orientale, costituito dai quattro comprensori di Pietralata, Tiburtino, Casilino, Centocelle l'articolo 8 della stessa legge autorizza il comune di Roma a deliberare un programma poliennale contenente l'indicazione degli ambiti da acquisire tramite espropriazione e dei termini temporali al decorrere dei quali si intende procedere per acquisirli, restando l'occupazione delle espropriazioni subordinata solamente al decorrere dei predetti termini temporali (passaggio quest'ultimo molto importante perché sancisce l'esproprio generalizzato preventivo rispetto alla pianificazione urbanistica);

« Gli immobili acquisiti ai sensi della legge n. 396 del 1990, eccettuati quelli destinati ad utilizzazioni da parte del comune di Roma o comunque interessati alla localizzazione delle sedi pub-

bliche, sono dal comune medesimo ceduti tramite asta pubblica, in proprietà o in diritto di superficie a soggetti pubblici o privati che si impegnano mediante apposite convenzioni ad effettuare le previste trasformazioni ed utilizzazioni. I prezzi di cessione sono determinati sulla base dei costi di acquisizione maggiorati delle quote, proporzionali ai volumi od alle superfici degli immobili risultanti dalle previste trasformazioni, dei costi delle opere, di competenza del Comune, per la sistemazione delle urbanizzazioni degli ambiti in cui ricadono gli immobili interessati »;

con il successivo articolo 9 viene concesso al comune di Roma un contributo straordinario (65 miliardi di lire) per l'avvio immediato del sistema direzionale orientale e per l'acquisizione delle aree;

il programma poliennale ex articolo 8 è stato predisposto dagli uffici e approvato dal consiglio comunale nell'ottobre del 1994;

nel programma il comune di Roma ha dato priorità al comprensorio di Pietralata per la sua migliore accessibilità rispetto al sistema della mobilità su ferro, in relazione alla presenza della linea metropolitana B e della stazione ferroviaria Tiburtina (in fase di riqualificazione e rilancio), nodo di mobilità di livello nazionale;

dopo il programma poliennale il consiglio comunale ha approvato nell'aprile 1995 il progetto direttore del sistema direzionale orientale, avverso il quale furono presentati numerosi ricorsi

respinti da una sentenza del consiglio di Stato (1996-97) che ha stabilito la piena legittimità dell'esproprio generalizzato da parte del comune;

la sentenza riconosceva peraltro anche ai vecchi proprietari la possibilità di intervenire in qualità di operatori nelle trasformazioni decise dal comune;

nel 2001 sono stati emanati i decreti di esproprio generalizzato – anche a seguito della sospensione di due anni dell'efficacia del programma poliennale a causa del contenzioso – e sempre nel 2001 la regione Lazio ha approvato il piano particolareggiato del comprensorio di Pietralata mentre il comune ha approvato i criteri per la cessione delle aree espropriate stabilendo modalità e prezzi di cessione;

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il sindaco di Roma hanno sottoscritto nel settembre del 2003 l'atto di intesa che sancisce la necessità di accelerare la realizzazione del comprensorio secondo i criteri fissati in un precedente protocollo di intesa che stabiliva soprattutto di rilocalizzare le sedi del Ministero dell'ambiente, dell'università La Sapienza di Roma, dell'ISTAT e di altre importanti sedi della Pubblica amministrazione;

il progetto unitario del polo direzionale di Pietralata (area A) è stato approvato dalla Giunta comunale il 30 marzo del 2004 e dalle competenti amministrazioni dello Stato e della regione Lazio in sede di conferenza dei servizi in data 1° agosto 2005;

l'approvazione del progetto ha consentito la cessione onerosa all'ISTAT dell'area di pertinenza mentre la cessione delle rispettive aree all'università La Sapienza pur deliberata dal consiglio comunale non risulta ad oggi perfezionata;

l'intero programma ha avuto un lungo ed elaborato iter procedurale e si è concretizzato grazie all'impegno di risorse statali finalizzate ad un riordino strutturale delle sedi della Pubblica amministrazione nel territorio della capitale per fa-

vorirne la modernizzazione e l'efficientamento coniugando una riqualificazione di un settore urbano strategico della periferia est di Roma;

l'amministrazione comunale di Roma attraverso la Roma Metropolitana Spa da essa interamente controllata ha pubblicato sulla GUUE n. 2009/S 127-185228 del 7 luglio 2009, un bando di gara per la realizzazione del prolungamento della linea B della metropolitana dalla fermata di Rebibbia al comprensorio di Casalmonastero;

tale iniziativa è stata promossa secondo la procedura del progetto di finanza;

per realizzare l'opera, l'amministrazione comunale ha previsto la cessione di porzioni significative dei volumi e delle aree ricomprese nel comprensorio direzionale di Pietralata – comparto A del piano particolareggiato;

come precedentemente ricordato dette aree sono sottoposte a dettagliati indirizzi normativi ed urbanistici risultanti da atti pubblici sottoscritti da diverse amministrazioni;

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziative relative a verificare – in forza delle competenze nazionali sul programma sistema direzionale orientale e degli atti nel tempo sottoscritti – il rispetto di quanto previsto nel citato accordo di programma segnalato che la trasformazione di aree direzionali in residenza può avvenire solo previa dimostrazione – per esempio attraverso un bando pubblico – che è venuta meno l'esigenza di realizzare nuove sedi della Pubblica amministrazione;

ad assumere ogni iniziativa relativa a verificare il rispetto di quanto previsto nel citato atto di intesa tra il Ministero delle infrastrutture e il Comune di Roma che all'articolo 5 prevede: « Le aree necessarie per la realizzazione delle sedi delle pubbliche amministrazioni elencate all'articolo 3, acquisite dal Comune di Roma ai

sensi dell'articolo 8 della legge n. 396 del 1990, saranno dal Comune stesso cedute in proprietà alle singole Amministrazioni, ovvero al Demanio dello Stato, secondo i rispettivi ordinamenti in materia di titolarità del patrimonio immobiliare. L'efficacia delle cessioni è subordinata alla

corresponsione al Comune di Roma, a titolo di contribuzione finanziaria da parte delle Amministrazioni interessate, di importo proporzionale agli oneri di acquisizione e di urbanizzazione sostenuti dal Comune stesso, detratti in quota parte i contributi a tal fine trasferiti dallo Stato ».

ALLEGATO 3

5-04257 Tommaso Foti: Rinnovo della concessione relativa alla tratta autostradale Piacenza-Brescia della A21.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta al quesito posto dall'interrogante evidenzio che la normativa vigente non sembra prevedere disposizioni che prescrivano all'ANAS l'obbligo di procedere al riaffidamento delle concessioni in scadenza attraverso l'attivazione di una procedura concorsuale, fatta salva la concessione rilasciata all'autostrada del Brennero, così come disciplinato dall'articolo 8-*duodecies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, come modificato da ultimo, dall'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha dettato disposizioni in materia di concessioni autostradali.

Inoltre, ai sensi di quanto disciplinato dalla Convenzione attualmente in essere tra ANAS e Autostrade Centro Padane S.p.A., quest'ultima, può proseguire nella gestione dell'infrastruttura assentita in concessione e nella realizzazione degli in-

vestimenti previsti, sino alla scadenza dei 24 mesi successivi all'attuale termine della concessione, ossia sino al 30 settembre 2013.

I rapporti inerenti alla successione tra il concessionario uscente e il subentrante saranno valutati con l'attenzione dovuta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; in ogni caso, prima della scadenza del periodo di proroga dovranno essere attivate le necessarie procedure di gara nel rispetto del quadro normativo comunitario in tema di affidamento di servizi e di lavori.

Per quanto riguarda, infine, gli ulteriori interventi evidenziati nell'atto ispettivo, non ricompresi nell'oggetto della vigente concessione, preciso che la realizzazione degli stessi è subordinata alla preventiva condivisione da parte degli Enti territoriali competenti, dell'ANAS nonché del Ministero che rappresento.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri	150
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-03106 Contento: Correlazione tra disservizi postali legati alla carenza della rete internet e introduzione del sistema denominato « <i>service delivery platform</i> »	151
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	155
5-03650 Meta: Possibili disagi conseguenti al futuro passaggio televisivo dal sistema televisivo analogico a quello digitale nelle regioni adriatiche e in particolare nelle Marche	151
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	158
5-04220 Brandolini: Disservizi nella ricezione del TG3 dell'Emilia Romagna nel territorio del comune di Cesena a seguito del passaggio dal sistema televisivo analogico al digitale terrestre	151
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	161
5-04272 Lovelli: Modalità di approvazione e contenuti del contratto di programma tra Poste italiane e Ministero dello sviluppo economico	151
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	162
5-04673 Lovelli: Ipotesi di riorganizzazione del centro postale operativo di Alessandria ...	152
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	164

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.)	
Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	152
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	154

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 29 giugno 2011.

**Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.
C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.10 alle 14.45.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.45.

5-03106 Contento: Correlazione tra disservizi postali legati alla carenza della rete internet e introduzione del sistema denominato « *service delivery platform* ».

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Manlio CONTENUTO (PdL), replicando, nel dichiararsi soddisfatto della risposta del sottosegretario, sottolinea l'importanza dell'opera di verifica e controllo effettuata dal Governo al riguardo. Osserva che, nel caso in cui le proposte di conciliazione andassero a buon fine, la società Poste italiane sarà chiamata a risarcire gli utenti danneggiati. Sarebbe quindi utile sapere se gli importi dei risarcimenti rimarranno a carico della società medesima o saranno attribuiti ai soggetti che hanno l'effettiva responsabilità dei danni occorsi.

5-03650 Meta: Possibili disagi conseguenti al futuro passaggio televisivo dal sistema televisivo analogico a quello digitale nelle regioni adriatiche e in particolare nelle Marche.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META (PD), replicando, giudica la risposta resa dal sottosegretario confusa e poco esauriente. Rileva che il passaggio dal sistema televisivo analogico a quello digitale, tuttora in corso, avrebbe dovuto aumentare il pluralismo e la capacità trasmissiva, mentre anche nel nuovo sistema si sono ereditati i limiti dovuti alla presenza di soggetti con posizione dominante nel mercato. Sottolinea che nelle regioni adriatiche risulta fortemente limitato il pluralismo informativo. Auspica quindi che si pervenga rapidamente alla soluzione della questione posta nell'atto di sindacato ispettivo.

5-04220 Brandolini: Disservizi nella ricezione del TG3 dell'Emilia Romagna nel territorio del comune

di Cesena a seguito del passaggio dal sistema televisivo analogico al digitale terrestre.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Sandro BRANDOLINI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per l'articolata risposta fornita all'atto di sindacato ispettivo, che ritiene tuttavia non del tutto soddisfacente. Osserva che nella regione Emilia-Romagna, e in particolare, nel territorio del comune di Cesena il segnale televisivo risulta assai debole e che le trasmissioni televisive trasmesse dai canali Rai spesso si interrompono o addirittura non si riescono a ricevere. Ricorda infine che la questione è stata recentemente oggetto di una lettera al presidente della Rai, in quanto l'informazione regionale risulta fortemente limitata in alcuni quartieri della città di Cesena e, in generale, non si rileva una continuità del segnale televisivo sul territorio.

5-04272 Lovelli: Modalità di approvazione e contenuti del contratto di programma tra Poste italiane e Ministero dello sviluppo economico.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Mario LOVELLI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta, nella quale lo stesso rappresentante del Governo, precisando che il contratto di programma con Poste italiane SpA sarà trasmesso a breve termine al CIPE – e confermandone quindi l'attuale non operatività –, riconosce come fondata la critica relativa al ritardo che si registra nella sottoscrizione del contratto stesso. Sottolinea che il Governo ha attuato con ritardo la direttiva relativa alla liberalizzazione dei servizi postali, e conseguentemente ha costituito con ritardo l'Agenzia per i servizi postali, che non è potuta intervenire nella grave crisi informatica che ha recentemente coinvolto numerosi uffici po-

stali, bloccandone l'attività per alcuni giorni. Nel ricordare che il recente decreto legislativo di attuazione della direttiva postale ha confermato a Poste italiane la fornitura del servizio universale per cinque anni, prevedendo la possibilità di prorogare tale termine per ben due volte, quindi di ulteriori dieci anni, giudica assai grave che a metà anno non sia stato ancora sottoscritto il contratto di programma e preannuncia ulteriori interventi per ottenere chiarimenti aggiuntivi al riguardo. Nel ringraziare il sottosegretario per le rassicurazioni fornite riguardo ai rapporti sindacali, ritiene che il Governo dovrebbe affrontare con più determinazione i rapporti con Poste italiane, facendo diventare il contratto di programma uno strumento per rilanciare il servizio, anche in ragione delle forti critiche che provengono da molti territori.

5-04673 Lovelli: Ipotesi di riorganizzazione del centro postale operativo di Alessandria.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Mario LOVELLI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario della risposta della quale si dichiara soddisfatto. Fa presente di essere già a conoscenza della situazione descritta dal rappresentante del Governo e delle soluzioni a cui si è giunti successivamente alla presentazione della propria interrogazione. Ritiene comunque che tale questione debba costituire oggetto di una forte attenzione da parte dell'Agenzia per i servizi postali, sia perché la consegna dei giornali in abbonamento durante la notte e nella giornata di sabato rientra tra le attività che Poste italiane svolge nell'ambito del servizio universale e per i quali riceve un contributo economico da parte dello Stato, sia anche in ragione della necessità di dare risposte puntuali ed efficaci al sistema editoriale italiano.

Silvia VELO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO.

La seduta comincia alle 15.20.

Programma di lavoro della Commissione per il 2011. (COM(2010)623 def.)

Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota. (11447/11).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. (Doc. LXXXVII-bis, n. 1).

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei documenti in titolo, rinviato nella seduta del 22 giugno 2011.

Silvia VELO, *presidente*, avverte che lo scorso 23 giugno è stato assegnato alla IX Commissione il Programma delle attività del Consiglio dell'Unione europea per i prossimi 18 mesi, elaborato dal prossimo trio di Presidenze polacca, danese e cipriota. Tale programma sarà discusso congiuntamente al Programma di lavoro della Commissione per il 2011 e alla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2011, il cui esame è già stato avviato lo scorso 22 giugno.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, ad integrazione della relazione svolta nella precedente seduta, riassume i principali contenuti del Programma delle attività del Consiglio dell'UE per i prossimi 18 mesi.

In particolare, rileva che il Programma si articola in due parti: la prima contiene il quadro strategico dell'azione del Consi-

glio, inserito nella prospettiva degli obiettivi a più lungo termine che saranno perseguiti durante il successivo trio di Presidenze (Irlanda, Lituania e Grecia); la seconda parte illustra il programma operativo, elencando le proposte e le altre iniziative che si prevede di trattare durante il periodo di 18 mesi.

Con riferimento alle materie di interesse della IX Commissione, osserva che nel Programma si sottolinea che le attività e le priorità nel settore dei trasporti verranno definite sulla base del Libro bianco (COM(2011)144), che delinea dieci obiettivi prioritari ed una tabella di marcia di quaranta iniziative strategiche allo scopo di realizzare, entro il 2050, uno spazio unico europeo dei trasporti basato su un sistema di trasporto diversificato, sostenibile e competitivo.

Sottolinea che le tre presidenze intendono altresì prestare particolare attenzione alla comunicazione della Commissione sui sistemi di trasporto puliti, promuovendo una coerente strategia a lungo termine per la sostituzione su vasta scala del petrolio con combustibili alternativi nell'intero sistema di trasporto. Particolare attenzione verrà dedicata all'esame di una futura comunicazione della Commissione sui diritti dei passeggeri, facendo il punto sull'attuazione della normativa vigente in materia.

Giudica rilevante anche la proposta di direttiva di rifusione del primo pacchetto ferroviario, al fine di creare uno spazio ferroviario europeo unico, e servizi più competitivi ed efficaci. La proposta dovrebbe essere esaminata il 13 settembre 2011 dal Parlamento europeo in prima lettura.

Fa presente che in tema di sicurezza stradale, le tre presidenze proseguiranno i lavori sulla proposta di direttiva riguardante l'applicazione di sanzioni ai conducenti che commettono un'infrazione in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono (che rappresentano il 15 per cento circa delle infrazioni). L'impegno delle tre presidenze è volto a favorire

l'adozione definitiva della direttiva o quanto meno un accordo con il Parlamento europeo.

Evidenzia che, in materia di telecomunicazioni, uno degli obiettivi principali delle tre presidenze è costituito dall'adozione del programma sulla politica in materia di spettro radio per stimolare l'avvento e la diffusione della banda larga in Europa.

Ricorda che, nell'ambito dell'agenda digitale europea, il 20 settembre 2010 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di fornire ai cittadini europei l'accesso alla banda larga (base per il 2013 e veloce per il 2020). Il pacchetto, in particolare, si compone: di una proposta di decisione sulla creazione di un programma per la politica dello spettro radio volto a favorire la disponibilità, la flessibilità, e l'efficienza dello spettro radio, evitando distorsioni della concorrenza, nonché interferenze e disturbi nocivi (entro il 2015 la Commissione dovrà trasmettere una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e gli Stati membri dovranno attuare la decisione; di una comunicazione per promuovere gli investimenti nella rete di banda larga); di una raccomandazione sull'accesso regolato alla rete *Next Generation Access* (NGA).

Rileva che, sulla base della valutazione della Commissione sulla necessità di riesaminare gli obblighi di servizio universale, le presidenze proseguiranno i lavori sul futuro del servizio universale nelle comunicazioni elettroniche e sui diritti degli utenti.

Sottolinea che, per rispondere meglio alle minacce contro la sicurezza delle reti e dell'informazione, le tre presidenze proseguiranno inoltre l'attività connessa all'adozione del regolamento di ammodernamento dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA). A tal fine, il 30 settembre 2010 la Commissione europea ha presentato due proposte di regolamento recanti integrazioni e modifiche alla disciplina dell'ENISA che, in linea con le indicazioni

dell'Agenda digitale per l'Europa, intendono rafforzare e modernizzare l'Agenzia, nonché stabilire un nuovo mandato della durata di 5 anni (fino al 2017). Ricorda che in merito alle citate proposte di regolamento la IX Commissione, nella seduta del 21 dicembre scorso, ha approvato un documento conclusivo che è stato trasmesso al Governo e alle Istituzioni europee.

Fa presente, infine, che il programma in oggetto fa riferimento alla relazione che sarà presentata dalla Commissione europea al Consiglio riguardo al programma «*Safer Internet*» (Internet più sicuro), volto alla promozione di un uso più sicuro di Internet e di altre tecnologie di comunicazione, in particolare a favore dei bam-

bini, e alla lotta contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea.

Silvia VELO, *presidente*, nel ricordare che il parere alla XIV Commissione dovrà essere espresso entro il 7 luglio 2011, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

ALLEGATO 1

5-03106 Contento: Correlazione tra disservizi postali legati alla carenza della rete internet e introduzione del sistema denominato « service delivery platform ».

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

La piattaforma informatica *Service Delivery Platform* (SDP) rappresenta un rinnovamento del *software* della piattaforma di sportello, utilizzata per l'erogazione dei servizi al pubblico presso tutti gli uffici postali, allo scopo di migliorare le prestazioni di servizio in termini di affidabilità e di velocità nell'esecuzione delle operazioni.

Tale progetto, che ha richiesto il coinvolgimento dei massimi esperti delle società HP e IBM, non rappresenta soltanto un aggiornamento della piattaforma di erogazione dei servizi di sportello ma, pur mantenendo invariata, per scelta, l'interfaccia utente ed i processi, ha consentito a Poste Italiane di realizzare una soluzione integrata, per offrire i propri prodotti e i propri servizi presso la rete dei 13.294 uffici postali in maniera integrata e razionale, migliorando sensibilmente l'efficacia e l'efficienza dei processi interni ed esterni all'ufficio postale.

Tale sistema SDP costituisce, inoltre, un'avanzata base di partenza, non solo per l'erogazione dei servizi già disponibili presso i propri punti di contatto, ma anche per l'incremento della propria capacità di contatto stesso, tramite l'erogazione di prodotti e di servizi anche di altri partner, presso reti terze, esterne a Poste Italiane.

In merito ai criteri adottati per la realizzazione dell'applicativo della *Service Delivery Platform* (SDP), Poste Italiane precisa che, in data 8 giugno 2005, previa pubblicazione di un bando comunitario, è stata indetta un'apposita gara, alla quale hanno presentato istanza di partici-

zione alla fase di prequalifica n. 5 Imprese/RTI, delle quali tre – Getronics, RTI Accenture/Elsag/Finsiel e RTI IBM/HP/Sistemi Informativi/Gepin – sono state ritenute idonee in relazione ai requisiti richiesti nel bando e pertanto sono state invitate alla successiva licitazione.

Hanno presentato offerta completa e valida i seguenti due raggruppamenti: RTI Accenture/Elsag/Finsiel e RTI IBM/HP/Sistemi Informativi/Gepin.

La gara è stata aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'offerta del RTI IBM/HP/Sistemi Informativi/Gepin aggiudicatario, è risultata la migliore sia dal punto di vista tecnico, che economico.

Quanto ai malfunzionamenti citati dall'onorevole interrogante ed occorsi l'anno scorso, consistenti nelle interruzioni registrate in diversi uffici postali, a causa della mancanza di collegamento alla rete informatica, il fenomeno era dovuto alla fase pilota del nuovo sistema, che si è svolta durante il primo semestre 2010, su circa 800 uffici postali.

Per ciò che attiene, invece, ai malfunzionamenti rilevati nei primi giorni del corrente mese negli uffici postali dislocati su tutto il territorio nazionale, si rappresenta, per completezza della risposta, seppure non sia stato richiesto dall'onorevole Contento, che si è trattato di diversa fattispecie, da attribuirsi ad un guasto tecnico, derivante da problemi di *software* di base delle case costruttrici.

Tali disagi, che hanno comportato difficoltà per l'utenza e hanno inciso su aspetti fondamentali della vita di tutti

giorni, come il pagamento delle pensioni e dei bollettini delle utenze, sono stati causati da un guasto al *software* sui sistemi IBM e HP, che gestiscono l'operatività della rete postale. Circa 4 mila dei 13 mila uffici abilitati all'erogazione dei servizi non hanno completato le normali procedure di chiusura dell'attività, pur avendo previsto il prolungamento dell'orario di apertura al pubblico.

Nei giorni interessati dai disagi, comunque, sono state effettuate mediamente circa 6 milioni di transazioni finanziarie e postali, sono stati accettati oltre 1,5 milioni di bollettini al giorno e sono state pagate giornalmente, allo sportello, circa 250.000 pensioni.

Inoltre, tutti i 6.000 sportelli automatici (ATM) hanno regolarmente funzionato, così come i canali *on-line* hanno garantito l'erogazione dei relativi servizi.

Per ripristinare la regolare fruibilità dei servizi da parte della clientela, la società Poste Italiane è intervenuta con i tecnici specializzati delle due società e dall'8 giugno è ripresa la piena funzionalità del *software*, necessario per il funzionamento dei 60 mila sportelli postali.

Il Governo, ben consapevole dei disagi e dei danni derivati a un gran numero di utenti, si è subito attivato per pervenire a una regolare ripresa della funzionalità del servizio postale.

La gestione di tale eccezionale evento è stata condotta con una serie di azioni, tra cui il prolungamento dell'orario di apertura al pubblico degli uffici, con la corresponsione di prestazioni straordinarie agli addetti; la garanzia di una dichiarazione di mancata fruizione del servizio, nel caso il cliente non avesse potuto attendere per l'espletamento del servizio stesso, nonché l'istituzione di una *task force* territoriale per il corretto supporto agli uffici postali.

Il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito della sua attività di vigilanza, ha immediatamente predisposto un'azione straordinaria di verifica ispettiva su tutto il territorio nazionale, tramite gli organi territoriali, per accertare la precisa entità dei disservizi verificatisi e le responsabilità

per i gravi disagi recati all'utenza, anche ai fini della valutazione di eventuali provvedimenti di carattere sanzionatorio nei confronti del fornitore del servizio universale, fino a 1 milione e mezzo di euro previste dal contratto di programma.

Il MiSE ha, inoltre, chiesto all'Amministratore delegato di Poste Italiane, di fornire informazioni puntuali sulle cause che hanno determinato l'irregolare operatività della rete e sull'immediato ripristino della fruibilità dei servizi postali per gli utenti.

È stata infine acquisita da Poste Italiane una relazione tecnica sugli eventi relativi al malfunzionamento della rete postale, contenente una descrizione dello schema funzionale dell'infrastruttura Service Delivery Platform con i principali elementi innovativi introdotti sulla piattaforma informatica.

Per maggiore completezza della risposta, è bene sottolineare che il Ministero ha assicurato, in occasione del tavolo di conciliazione dello scorso 9 giugno, la piena collaborazione alle associazioni dei consumatori e degli utenti, rendendosi disponibile a fornire ogni informazione utile acquisita nella propria attività di vigilanza per agevolare la risoluzione delle controversie con l'utenza in caso di rimborso di danni ed indennizzi.

Nella successiva riunione del 17 giugno scorso, Poste Italiane ha definito, d'intesa con le stesse associazioni dei consumatori, le modalità e i tempi di presentazione delle domande di conciliazione, per il rimborso a favore dei cittadini che hanno subito danni a causa dei problemi verificatisi.

La procedura di conciliazione sarà gratuita e sarà riconosciuto un rimborso a tutti coloro che abbiano subito un danno documentabile tra il 1° e il 10 giugno. I cittadini potranno richiedere il rimborso a partire dal 1° luglio e fino al 31 dicembre prossimi, consegnando le domande direttamente agli uffici postali, o presso le sedi delle associazioni, dove potranno essere reperiti i relativi moduli, che potranno, comunque, essere scaricati anche via *Internet*.

Tali richieste verranno valutate al tavolo di conciliazione, che sarà composto da un rappresentante dell'Azienda e dal rappresentante dell'Associazione scelta dal cliente.

Infine, il Ministero ha dato piena ed immediata disponibilità al gruppo di lavoro sui servizi postali del CNCU (Consi-

glio Nazionale Consumatori ed Utenti) nel fornire tutti gli elementi forniti sia da Poste Italiane, sia nell'attività di vigilanza dei propri organi territoriali, utili alla definizione delle procedure di conciliazione dirette a dare agli utenti una risposta celere in termini di rimborsi ed indennizzi.

ALLEGATO 2

5-03650 Meta: Possibili disagi conseguenti al futuro passaggio televisivo dal sistema televisivo analogico a quello digitale nelle regioni adriatiche e in particolare nelle Marche.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Per ciò che riguarda le competenze in materia di assegnazione delle frequenze del digitale terrestre, si segnala che il Ministero dello sviluppo economico ha il compito di attuare il piano predisposto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Peraltro nella regione Marche non è ancora stato adottato, da parte dell'AGCOM, il relativo provvedimento di pianificazione per l'emittenza locale.

L'attuazione del piano da parte del Ministero viene, tra l'altro, condotta tenendo conto delle risultanze dei tavoli tecnici bilaterali con i Paesi confinanti, al fine di ridurre le problematiche interferenziali.

Bisogna altresì considerare che la situazione in atto è transitoria, dal momento che non tutti i paesi confinanti stanno effettuando il passaggio al digitale con le stesse tempistiche. Alcuni Paesi – ad esempio la Croazia – hanno già digitalizzato le proprie reti e questo ha fatto sì che, temporaneamente, la situazione interferenziale si sia aggravata a seguito del fatto che i servizi analogici sono maggiormente interferiti da quelli digitali.

Una volta effettuato lo *switch-off* nelle Marche la situazione avrà un sensibile miglioramento, anche rispetto alla preesistente situazione analogica.

A tale riguardo, si evidenzia che le risorse frequenziali da destinare alle emittenti televisive locali della regione Marche saranno individuate dall'AGCOM con delibera di pianificazione dell'area tecnica 10, ad integrazione della pianificazione per la radiodiffusione televisiva Nazionale.

L'attività di elaborazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (DVB-T), effettuata dall'Autorità e risoltasi nell'approvazione della delibera n. 300/10/CONS, ha nel suo complesso perseguito il primario obiettivo di massimizzare l'uso di tutte le disponibili risorse frequenziali, su tutto il territorio nazionale; le modalità ed i criteri seguiti sono stati illustrati nella relazione tecnica allegata (allegato 2) alla predetta delibera.

Per quanto riguarda la ricostruzione normativa, si osserva che il Testo Unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, che si occupa dell'uso efficiente delle risorse frequenziali e dell'attività di pianificazione in capo all'Autorità, al Capo V, si esprime in modo che l'Autorità adotti un piano nazionale delle frequenze televisive e che, ai fini del migliore, razionale utilizzo della risorsa, nella predisposizione di tale piano, siano previste di norma per l'emittenza nazionale, reti isofrequenziali per macro aree di diffusione.

In relazione ai criteri di pianificazione, la delibera 181/09/CONS, all'Allegato A, indica criteri riferibili in senso stretto a tale ambito laddove recita che – cito testuale – « per consentire un pieno, efficiente e pluralistico utilizzo della risorsa radioelettrica è necessario prevedere l'uso della tecnica SFN (*Single Frequency Network*), già sperimentata con successo nella Regione Sardegna, al fine di pianificare il maggior numero di reti televisive possibili in ogni area territoriale, da sud-

dividere tra reti nazionali e reti locali. Di esse, un terzo è riservato, secondo la normativa vigente, alle emittenti televisive locali.

Inoltre, la delibera specifica che – e cito ancora – « il piano di assegnazione dovrebbe prevedere 21 reti nazionali con copertura approssimativamente pari all'80 per cento del territorio nazionale da destinare al DVB-T, ed ulteriori 4 reti nazionali sarebbero utilizzate per servizi DVB-H. »

La pianificazione è stata svolta in perfetta coerenza con le disposizioni normative ed ha ipotizzato l'uso estensivo della tecnica isofrequenziale (SFN), raggiungendo gli obiettivi indicati dalla delibera di cui sopra, obiettivi che, è bene evidenziarlo, sono complessivamente superiori alle risorse « coordinate » per l'Italia, stabilite dall'Accordo di Ginevra 2006.

La maggior parte delle reti nazionali indicate in tale piano sono interamente isofrequenziali e possono quindi raggiungere la copertura richiesta del territorio nazionale, nonché, come ragionevolmente assunto, la copertura di tutti i capoluoghi di provincia, mediante l'impiego di un'unica frequenza.

Solo alcune delle reti nazionali pianificate, pur utilizzando estensivamente la tecnica SFN, hanno la necessità di impiegare, in alcune aree tecniche, una frequenza diversa da quella principale, per consentire una sostanziale equivalenza di copertura rispetto alle reti a singola frequenza; ciò a motivo dei vincoli interferenziali con i Paesi confinanti e degli accordi internazionali, come l'accordo Ginevra 2006 sopra citato, che fanno sì che alcune frequenze non siano di fatto utilizzabili sull'intero territorio nazionale, ma possono essere comunque utilizzate selettivamente nelle differenti aree tecniche.

È bene sottolineare che la pianificazione di reti nazionali come sopra descritte non sottrae risorse all'emittenza locale in quanto, in una determinata area tecnica, l'emittente nazionale può utilizzare una sola frequenza, mentre le frequenze alternative non rimangono nella

disponibilità dell'operatore nazionale e vengono utilizzate per la pianificazione in ambito locale.

Per quanto concerne l'uso per reti nazionali di frequenze previste nell'accordo di Ginevra del 2006, per ampie aree del territorio nazionale, va osservato che ciò deriva sostanzialmente da un criterio di efficienza complessiva dell'uso della risorsa. Infatti le emittenti locali di regioni confinanti non possono evidentemente utilizzare la medesima frequenza, altrimenti si interferirebbero, mentre una rete nazionale isofrequenziale può farlo. Pertanto, volendo riferirsi nuovamente all'esempio precedente del lato adriatico – e quindi delle regioni richiamate dagli onorevoli interroganti – una frequenza coordinata su tutto il versante, non sarebbe utilizzabile dalle emittenti locali sull'intero versante, ma si dovrebbero necessariamente lasciare ampie aree di non utilizzo.

In concreto, con la pianificazione adottata, in ciascuna area tecnica, almeno 13 frequenze – un terzo delle risorse – sono state pianificate per l'assegnazione all'emittenza locale, garantendo la copertura dell'intera area tecnica di riferimento.

Tali risorse, ove pianificate, sono localmente equivalenti, sotto il profilo tecnico-qualitativo, a quelle indicate per l'emittenza nazionale.

Inoltre diverse altre risorse sono disponibili localmente per la realizzazione di reti provinciali o pluri-provinciali, ovvero sono utilizzabili in sottoinsiemi dell'area tecnica di riferimento.

Con ciò, l'Autorità ha ampiamente soddisfatto la riserva di legge per l'emittenza locale.

Parallelamente, sono in corso da parte del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con l'Autorità, le attività di coordinamento bilaterale con i Paesi che si affacciano sull'Adriatico, finalizzate al raggiungimento di accordi tecnici che, attraverso un'analisi puntuale delle specifiche situazioni in campo e degli effettivi utilizzi nei rispettivi territori, consentano un utilizzo delle frequenze più efficiente, che

vada oltre quanto a suo tempo stabilito dall'accordo di Ginevra 2006.

Di fatto, allo stato attuale, tali attività non sono concluse, né è stato attuato il passaggio al digitale nell'area adriatica, pertanto la situazione di mutua interferenza evidenziata dagli onorevoli interroganti, deve necessariamente essere riferita al una fase di transizione, non ancora confermata ad una pianificazione dell'Autorità ed alla conseguente assegnazione dei diritti d'uso da parte del MiSE.

Per quanto sopra esposto, si ritiene che la pianificazione adottata non comporti penalizzazioni specifiche per l'emittenza locale, rispondendo, i criteri utilizzati, ad un obiettivo adattamento a quella che è la realtà creatasi a seguito della redistribuzione, nell'utilizzo delle risorse frequenziali, operata in ambito europeo, dall'entrata in vigore del nuovo accordo di Ginevra 2006, nonché alle decisioni prese per l'attribuzione di frequenze a servizi diversi da quello televisivo.

ALLEGATO 3

5-04220 Brandolini: Disservizi nella ricezione del TG3 dell'Emilia Romagna nel territorio del comune di Cesena a seguito del passaggio dal sistema televisivo analogico al digitale terrestre.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Come noto in Italia ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 5, della legge 29 novembre 2007, n. 222 le trasmissioni televisive su frequenze terrestri dovranno, entro l'anno 2012, essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale su tutto il territorio Nazionale. A tal fine, anche sulla base del lavoro propedeutico svolto dal Comitato Nazionale Italia Digitale, costituito con decreto dell'ex Ministero delle comunicazioni del 4 agosto 2006, con decreto ministeriale 10 settembre 2008, il territorio Nazionale è stato suddiviso in sedici aree tecniche per stilare un calendario di transizione al digitale, con una sequenza degli *switch off* tale da ottimizzare la compatibilizzazione degli impianti e assicurare altresì la continuità con aree limitrofe.

Nonostante tutte le opportune attenzioni, il passaggio dalla tecnica analogica a quella digitale può provocare situazioni di disagio ai teleutenti, come quelle lamentate dagli utenti dell'Emilia Romagna, concernenti la cattiva ricezione del TG3.

In particolare, nelle aree interessate, le antenne dell'utenza ricevono storicamente i segnali Rai dalla postazione veneta del Monte Venda. Pertanto con la ricomposizione da parte della Rai del Mux 1, comprendente anche il TG3 Emilia Romagna, irradiato dal Monte Venda, sono stati parzialmente risolti i problemi citati dall'Onorevole Interrogante, venendo incontro alle necessità dell'utenza.

In questi ultimi tempi si sono verificate interferenze, sorte a causa di nuove attivazioni sul canale 55; attivazioni che hanno impattato e stanno tuttora impattando pesantemente sul servizio di alcuni impianti Mux 1 RAI, già autorizzati provvisoriamente nel Master Plan a trasmettere sulla stessa frequenza.

Sono stati, pertanto, recentemente effettuati alcuni urgenti interventi di cambio frequenza, al fine di ripristinare il servizio e sono in programma ulteriori interventi nei prossimi giorni.

Si precisa, inoltre, che anche il passaggio dalla V alla IV banda potrebbe provocare problemi, come ad esempio a Modena, dove gli utenti hanno la IV banda sul Monte Venda e potrebbero avere difficoltà a ricevere il canale 25 da Sassuolo.

A breve saranno effettuati, inoltre, alcuni lavori sulle antenne di Udine, che lavorando sul canale 24 in Friuli, possono creare, specialmente in estate, qualche problema anche nella vicina Emilia. Tali lavori dovrebbero durare circa due mesi e dovrebbero portare ad un ulteriore miglioramento della ricezione in Emilia.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, sempre attento alle esigenze dei cittadini, non mancherà, comunque, di far effettuare, nell'ambito delle proprie competenze e attraverso gli uffici preposti, monitoraggi e sopralluoghi e di sensibilizzare la RAI, onde assicurare alla cittadinanza un servizio sempre efficiente e di qualità.

ALLEGATO 4

5-04272 Lovelli: Modalità di approvazione e contenuti del contratto di programma tra Poste italiane e Ministero dello sviluppo economico.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Occorre preliminarmente chiarire che l'osservazione dell'onorevole interrogante, in merito alla ritardata approvazione del Contratto di programma tra Poste Italiane e Ministero dello Sviluppo Economico, è effettivamente motivata.

Tale ritardo è però giustificato dalla particolare funzione svolta da questo Contratto che si è innestato temporalmente nella delicata fase di transizione verso la completa liberalizzazione del mercato postale.

Il MiSE, in sede di contrattazione, ha ritenuto necessario armonizzare il Contratto di programma, le iniziative, le innovazioni, le razionalizzazioni in esso contenute, con i principi comunitari trasposti nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 58 del 2011 che ha recepito la direttiva comunitaria 2008/6/CE.

Inoltre, è bene sottolineare che il MiSE, in sede di stesura del Contratto, ha ritenuto elemento strategico – e dunque irrinunciabile per l'utenza – la conservazione sostanziale del sistema normativo contenuto sia nel decreto ministeriale del 28 giugno 2007, relativo agli *standard* minimi degli uffici postali nei periodi estivi, sia le condizioni minime di presenza degli uffici postali sul territorio, dettate dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 ottobre 2008.

Il Ministero dunque, in sede di contrattazione con Poste Italiane, ha chiesto il sostanziale mantenimento della rete territoriale costituita da circa 14.000 uffici territoriali, che costituiscono un punto di riferimento per la coesione sociale e, in particolar modo, per i comuni più piccoli e/o montani, dopo opportuna valutazione,

in sede di contrattazione, del carattere economico-finanziario di tale scelta, relativamente alla determinazione dell'onere del servizio universale (OSU).

Inoltre, si assicura l'onorevole interrogante, che, a seguito del parere del NARS (Nucleo di consulenza per l'Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità), espresso in questi giorni, il Contratto di programma potrà essere approvato in tempi brevi dal CIPE.

Infine, sarà cura del MiSE assumere anche iniziative straordinarie affinché il Contratto di programma, valido per il triennio successivo, venga approntato nel tempo utile perché possa essere licenziato prima della prevista data di decorrenza, assicurando così il previsto coordinamento tra la manovra tariffaria, il Piano d'impresa e il Contratto di programma, come stabilito dalla delibera CIPE n. 77 del 29 settembre 2003.

Tutto ciò premesso, entrando nel merito delle specifiche richieste poste dall'onorevole interrogante, il fornitore del servizio postale universale ha informato che il servizio di recapito del servizio universale a giorni alterni, cui si fa riferimento nel Contratto di programma, rappresenta una mera eventualità, peraltro in linea con la normativa europea di settore, la cui effettiva attuazione è soggetta, oltre che al rispetto dei rigorosi parametri relativi alla densità abitativa e alle caratteristiche orografiche del territorio, indicate dall'articolo 7 del Contratto di Programma, anche a specifiche valutazioni da

parte della Direzione competente del MiSE nella sua veste di Autorità di regolamentazione.

Si precisa inoltre che il riferimento ad accordi con i comuni e con gli altri enti locali non riguarda la possibile chiusura di uffici, bensì la possibilità di ampliare ulteriormente la gamma di servizi di interesse pubblico forniti dagli uffici postali. Il nuovo Contratto di programma, infatti, consente a Poste, previo accordo con le Autorità locali, di garantire una presenza più articolata nelle aree territoriali disagiate (articolo 2, comma 8).

Attraverso la stipula di tali accordi, si rende possibile un ampliamento dell'offerta di servizi di interesse pubblico a favore dei residenti, in zone geograficamente disagiate, finalizzati, ad esempio, a facilitare l'accesso ai servizi anagrafici, sanitari o amministrativi.

In merito, infine, ai timori che emergono dall'atto in esame circa eventuali esuberi di personale, si rinvia a quanto stabilito dall'Accordo del luglio 2010 con le organizzazioni sindacali, dove sono previsti specifici programmi di riqualificazione per gli addetti al recapito, attraverso un processo di formazione che ne consente l'inserimento nella rete degli uffici postali per potenziare il servizio di sportelleria.

Infatti, l'Accordo di cui in premessa, ha strutturato un complessivo piano di gestione delle eccedenze, valorizzando l'unicità dell'azienda e le potenzialità offerte dalle sinergie fra i diversi *asset* aziendali e prevedendo il ricorso a soluzioni che privilegiano la volontarietà e vengono incontro alle aspettative delle risorse interessate.

Le azioni gestionali di ricollocazione delle eccedenze, attraverso la riqualificazione professionale, sono state condivise con tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL anche a livello territoriale, con specifici incontri sindacali svoltisi nelle singole Regioni, nel corso dei quali è stato puntualmente analizzato ogni aspetto della riorganizzazione e sono stati individuati i processi di valorizzazione e di inserimento delle risorse nell'ambito della Funzione mercato privati.

Altri interventi gestionali prevedono un incentivo economico per agevolare le uscite volontarie dall'azienda, la favorevole valutazione delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da *full-time* a part-time e il ricorso al Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, dell'occupazione della riconversione e riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane SpA, istituito con decreto interministeriale 1° luglio 2005, n. 178.

ALLEGATO 5

5-04673 Lovelli: Ipotesi di riorganizzazione del centro postale operativo di Alessandria.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Lo scorso 2 maggio, presso la sede della Provincia, si è tenuta una riunione per decidere il nuovo assetto organizzativo del centro postale operativo di Alessandria.

All'incontro hanno preso parte, oltre al presidente della Federazione italiana piccoli editori giornali – FIPEG – anche alcuni esponenti delle testate locali a maggiore diffusione, i responsabili territoriali di Poste italiane ed autorevoli rappresentanti delle amministrazioni locali.

Poste italiane, ritenendo di interpretare le esigenze rappresentate dalle parti, ha prospettato due possibili soluzioni, condivise con i partecipanti, che potevano essere indifferentemente scelte dalle locali case editrici.

Una prima opzione consiste nella possibilità per le case editrici di continuare a consegnare le copie dei giornali diretti ai propri abbonati al centro di distribuzione di Alessandria, confezionati in appositi pacchi indirizzati ad ogni singolo centro di distribuzione della provincia, secondo orari e modalità concordate con ciascun editore.

Una seconda opzione prevede, invece, la consegna direttamente ai singoli Centri di distribuzione locali delle copie di giornali destinate agli abbonati residenti nell'ambito territoriale di ciascun centro.

Al fine di facilitare l'attività delle case editrici, che hanno preferito la seconda modalità di spedizione, è stata anche redatta e messa a disposizione un'apposita

scheda-mappatura contenente l'elenco dei comuni e delle località servite da ogni singolo centro di distribuzione della provincia di Alessandria.

Sempre nello scorso mese di maggio si sono tenuti incontri individuali con i rappresentanti delle singole testate locali, nel corso dei quali sono stati dettagliatamente concordati, nel rispetto delle esigenze organizzative di ciascuna di esse, orari e modalità di consegna delle copie, presso il citato centro di Alessandria, nonché la data di decorrenza delle nuove soluzioni operative.

Durante tali incontri, tra l'altro, i rappresentanti delle singole testate locali hanno manifestato apprezzamenti per l'interesse di Poste Italiane alla ricerca di soluzioni condivise.

Si informa inoltre che il Ministero dello sviluppo economico, tramite la Direzione generale competente, in qualità di Autorità di vigilanza del settore postale è in grado di confermare che, per quanto riguarda la distribuzione dei quotidiani, essi sono regolarmente recapitati su tutto il territorio nazionale anche nella giornata del sabato.

In questo ambito, il recapito è assicurato tramite le società accollatarie e le agenzie di recapito partner, che hanno aderito all'accordo-quadro per la realizzazione delle nuove modalità di recapito, siglato da Poste italiane e dalla Federazione sopra citata.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007. C. 4373 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	165
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo ACP e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010. C. 4374 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	167

SEDE REFERENTE

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici. C. 225 Mazzocchi e C. 2274 Mattesini (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo unificato elaborato dal relatore come testo base</i>)	169
ALLEGATO (<i>Testo unificato elaborato dal relatore adottato come testo base</i>)	171
Sull'ordine dei lavori	169

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2011. (COM(2010)623 def.).	
Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota. (11447/11).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	169
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	170

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.20

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla

mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007.

C. 4373 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giustina MISTRELLO DESTRO (PdL), *relatore*, sottolinea che l'Accordo in esame, concluso tra l'Italia e la Giordania nel

novembre 2007, è volto alla prestazione di assistenza e cooperazione reciproca ai fini del rispetto della legislazione doganale ed alla realizzazione di un'efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, per rendere maggiormente trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi. La stipula dell'Accordo si è resa necessaria per incrementare ogni forma di cooperazione amministrativa e per disporre di un quadro giuridico completo nell'ambito della lotta alle frodi doganali.

Per quanto attiene ai contenuti dell'Accordo, che si compone di ventidue articoli ed un preambolo, segnala che l'articolo 3 disciplina lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali ai fini dell'esatta percezione di diritti e tasse doganali, mentre il successivo articolo 4 riguarda lo scambio d'informazioni circa la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci. Sono previste particolari forme di cooperazione dirette, tra l'altro, a prevenire il traffico illecito di merci e di beni artistici, il contrabbando, il traffico di stupefacenti. Ciascuna Parte si impegna, sulla base della segnalazione dell'altra Parte, a sorvegliare – in entrata e in uscita dal proprio territorio – persone che (si sospetta) abbiano commesso reati doganali, nonché mezzi di trasporto e merci segnalati o sospettati di essere strumento per – o oggetto di – traffici illeciti.

Gli articoli 8, 9 e 10 disciplinano particolari forme di cooperazione per semplificare i controlli doganali, per accertare casi di contrabbando e prevenire il traffico illecito di sostanze stupefacenti, armi, materiali nucleari ed esplosivi ed il traffico illecito di beni di valore artistico.

L'articolo 11 prescrive l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale ad esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e locali che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni della normativa doganale.

L'articolo 12 prevede la possibilità, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, di ricorrere al metodo delle consegne controllate di merci.

L'articolo 13 prescrive l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale, dietro richiesta dell'altra, ad avviare indagini su operazioni doganali che sono o che sembrano in contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte contraente, nonché la possibilità che i funzionari dell'Amministrazione richiedente assistano a tali indagini.

L'articolo 14 prevede la possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente a deporre in qualità di testimoni o di esperti in giudizi instaurati davanti alle competenti autorità dell'altra Parte contraente.

Particolare rilievo assumono le disposizioni di cui all'articolo 15, che disciplina l'uso e la tutela delle informazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza amministrativa prevista dall'Accordo.

L'articolo 16 condiziona l'eventuale scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti ne garantiscano un livello di protezione giuridica almeno equivalente a quello previsto dalle rispettive legislazioni nazionali. Vengono inoltre indicate le altre misure che debbono essere adottate in materia di tutela dei dati personali. L'assistenza può comunque essere rifiutata o differita, con particolare riguardo all'eventualità in cui essa pregiudichi la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali della Parte richiesta, oppure comporti la violazione di leggi, regolamenti, segreti industriali, commerciali o professionali, nonché un segreto d'ufficio o di Stato.

L'articolo 20 regola le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per l'attuazione dell'Accordo, e istituisce una Commissione mista italo-giordana che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità e su richiesta di una delle Amministrazioni, per seguire l'evoluzione dell'Accordo e per individuare le soluzioni agli eventuali problemi.

Il disegno di legge di ratifica, oltre a contenere le consuete previsioni sull'autorizzazione alla ratifica e sull'ordine di esecuzione dell'Accordo, autorizza all'articolo 3 la spesa di 11.325 euro l'anno a

decorrere dal 2011, disponendone la relativa copertura finanziaria a carico dell'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri. Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole sul disegno di legge.

Ludovico VICO (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo, auspicando che nel prossimo futuro questo tipo di accordi in materia doganale possa essere sottoscritto direttamente tra Unione europea e Paesi extracomunitari.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo ACP e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010.

C. 4374 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giustina MISTRELLO DESTRO (PdL), *relatore*, sottolinea che l'accordo all'esame della Commissione rappresenta la seconda modifica dell'Accordo di partenariato che caratterizza i rapporti tra l'Unione europea e il vasto gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), nei cui confronti tradizionalmente la Comunità europea aveva rivolto la maggior parte delle attenzioni in ordine alle problematiche dello sviluppo sin dalle Convenzioni di Yaoundé del 1963 e di Lomé del 1975. Il successivo Accordo di Cotonou del 23 giugno 2000 – ratificato dal nostro Paese con la legge 3 ottobre 2002, n. 235 – è stato infatti riveduto una prima volta con l'Accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005, a sua volta ratificato dall'Ita-

lia mediante la legge 9 novembre 2007, n. 215.

La nuova modifica è volta, come è naturale, all'adattamento del quadro normativo dei rapporti UE-ACP ai mutamenti che si sono verificati nelle relazioni internazionali.

Le modifiche sono numerose e riguardano molti punti del testo normativo, peraltro non risulta ancora disponibile il nuovo testo coordinato

Una delle questioni centrali oggetto della revisione è la valorizzazione della dimensione dell'integrazione regionale, particolarmente sentita nel continente africano, con una crescita progressiva del ruolo dell'Unione africana. Viene tuttavia posta attenzione, più in generale, a tutte le aree di integrazione economica regionale che riguardino Stati ACP, e al ruolo delle relative organizzazioni. Tutto ciò si riflette particolarmente nelle modifiche agli articoli 6, 8, 11, 30 e 35.

Un altro aspetto della revisione pone al centro dell'attenzione il rapporto tra sicurezza e sviluppo, nel senso che senza la prevenzione dei conflitti non è immaginabile un'azione duratura di impulso decisivo al decollo economico e sociale dei paesi svantaggiati: tutto ciò è contenuto essenzialmente nelle modifiche agli articoli 11, 72, 72-bis e 73. In particolare, la prevenzione e soluzione dei conflitti oggetto dell'articolo 11 viene estesa al contrasto delle attività mercenarie e alla lotta alla criminalità organizzata internazionale, in applicazione dello Statuto della Corte penale internazionale. Vengono poi aggiunti l'articolo 11-bis e l'articolo 11-ter che impegnano le Parti alla cooperazione, rispettivamente, in materia di lotta contro il terrorismo e contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa: quest'ultima, in particolare, sarà finanziata mediante strumenti specifici diversi da quelli destinati a finanziare la cooperazione ACP-CE.

Nell'Accordo in esame si introducono in posizione preminente anche le problematiche dell'efficacia degli aiuti allo sviluppo e della coerenza delle politiche relative, che la UE si impegna a pro-

muovere fra gli Stati membri (modifiche agli articoli 2, 8, 12 e 56). Inoltre, viene valorizzato il contributo del CSI (Centro per lo sviluppo delle imprese) e del CTA (Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale) – e ciò nelle modifiche all'Allegato III –, mentre anche la programmazione, il finanziamento e l'attuazione della cooperazione europea allo sviluppo subiscono una rivisitazione, al fine di migliorarne la trasparenza e l'efficacia (modifiche all'Allegato IV).

Con riferimento ai profili relativi ai cambiamenti climatici sono inseriti nelle modifiche concernenti gli articoli 1, 20 e 30-*bis* ed elevati al rango di settore principale di cooperazione tra UE e ACP, allo scopo di assistere gli Stati ACP nel loro adattamento, attenuandone le conseguenze potenzialmente drammatiche.

Per quanto riguarda gli aspetti commerciali, le modifiche – scontato il venir meno dei residui regimi preferenziali a favore degli Stati ACP che l'Accordo di Cotonou aveva mantenuto che garantivano senza vincoli di reciprocità, franchigie e riduzioni doganali e che sono scaduti già dal 31 dicembre 2007 – riaffermano con forza il ruolo degli accordi di partenariato economico (APE), che sono volti a sostenere i paesi ACP, migliorandone al tempo stesso le economie soprattutto con la sempre maggiore integrazione nel commercio internazionale.

Come sottolineato dal Ministero dello sviluppo economico, dalla liberalizzazione commerciale potranno derivare vantaggi per le imprese europee perché verrà garantita una maggiore apertura da parte dei Paesi ACP ai prodotti europei.

Dal punto di vista istituzionale, le modifiche agli articoli 4, 8, 10 e 17 mirano ad incrementare il novero degli attori del dialogo politico nel quadro del partenariato UE-ACP, includendovi i Parlamenti nazionali, nonché soggetti esponenziali delle società civili dei paesi ACP. Gli Stati ACP vengono altresì, in quanto gruppo, maggiormente considerati nelle modifiche all'Allegato VII, ispirato ai diritti umani, ai principi democratici e allo Stato di diritto.

Occorre fare presente, infine, che la seconda revisione dell'Accordo di Cotonou non è accompagnata da un nuovo protocollo finanziario, rimanendo in vigore il protocollo finanziario relativo al X Fondo europeo di sviluppo, che copre il periodo 2008-2013. L'Italia contribuisce con l'importo globale non incrementabile di 2 miliardi 916 milioni di euro, come stabilito dall'Accordo riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari. Ne consegue, come riportato nella relazione illustrativa, che la prosecuzione delle attività poste in essere in attuazione dell'Accordo rientra nella clausola di neutralità finanziaria, non prevedendo richieste di contributi addizionali o di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia.

Andrea LULLI (PD), nel dichiarare di condividere il contenuto dell'Accordo in esame, ritiene opportuno rinviare la votazione del parere alla prossima seduta, soprattutto in considerazione dell'elevato contributo economico italiano all'interno del finanziamento comunitario.

Gabriele CIMADORO (IdV) ritiene necessario approfondire l'Accordo in esame relativamente alla notevole entità del contributo economico previsto, particolarmente pesante a causa delle difficoltà finanziarie in cui versa il Paese.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.45.

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici.**C. 225 Mazzocchi e C. 2274 Mattesini.**

(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo unificato elaborato dal relatore come testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 marzo 2011.

Manuela DAL LAGO, *presidente e relatore*, comunica di aver elaborato un testo unificato delle proposte di legge in titolo (*vedi allegato*) avendo preso attentamente in esame le posizioni espresse dai vari gruppi in Commissione, e soprattutto le richieste provenienti dai rappresentanti di categoria nel corso delle audizioni informali svolte. Questi ultimi hanno sollecitato la componente politica ad elaborare un testo che, nel prevedere controlli adeguati nel settore della gemmologia, non complichino tuttavia l'attività delle imprese. Aggiunge che il testo elaborato ha tenuto in particolare considerazione la proposta C. 3116 Mazzocchi che, a suo giudizio, offre soluzioni convincenti per le categorie operanti nel settore.

Propone quindi di adottare il testo unificato dal lei elaborato quale testo base per il prosieguo dell'esame.

Andrea LULLI (PD), nel manifestare un orientamento favorevole all'adozione del testo unificato elaborato dal relatore, preannuncia la presentazione di emendamenti su alcuni punti a suo giudizio non del tutto condivisibili.

La Commissione delibera quindi di adottare il testo unificato elaborato dal relatore quale testo base per il seguito dell'esame.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, su richiesta di alcuni componenti della Commissione, propone di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato delle proposte di legge C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi, C. 3133 Poli, C. 3759 Marchioni, C. 3951 Montagnoli e C. 3953 Calero Ciman recante «Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche e bionaturali», già fissato alle ore 18 della giornata odierna, alle ore 18 di giovedì 30 giugno 2011.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.50.

Programma di lavoro della Commissione per il 2011. (COM(2010)623 def.).

Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota. (11447/11).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.

(Doc. LXXXVII-bis, n. 1).

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Giovanni SANGA (PD) sottolinea che intende svolgere un intervento sul Programma di lavoro della Commissione per il 2011. Ritiene particolarmente impor-

tante approfondire questo documento perché tutto ciò che riguarda il percorso verso l'Europa richiede dialogo e confronto dialettico e soprattutto perché, su questo punto, si gioca il futuro del Paese, non soltanto in termini di crescita e di sviluppo, ma anche di capacità, di innovazione e di realizzazione di grandi progetti. Osserva che rispetto all'Europa si gioca anche la difficile partita del rigore, della sobrietà e di una maggiore efficienza di cui, in particolare, il nostro Paese ha pressante bisogno. Ritiene che nel documento siano espressi in maniera teorica e generale principi sicuramente condivisibili, quali la tutela del diritto di proprietà intellettuale, dei diritti dei consumatori, il sostegno alle piccole imprese e così via. Rileva tuttavia che la distonia tra richiami di carattere generale e le azioni concrete che l'Esecutivo mette in campo per realizzare le politiche comunitarie non sia un elemento positivo per il Paese, per di più in un momento di grave difficoltà economica.

Richiama quindi alcune questioni di più specifico interesse della Commissione. Per quanto riguarda la politica energetica, il recente risultato referendario sul nucleare impone al Paese un nuovo piano strategico, e tale riflessione, in considerazione dei cambiamenti in atto anche in Germania sulla medesima materia, coinvolge necessariamente anche la strategia energetica europea. Ricorda al riguardo le dichiarazioni recentemente rilasciate ad un grande quotidiano nazionale dal sottosegretario Stefano Saglia, il quale ha sottolineato la priorità di un piano energetico nazionale. Anche in questo caso si tratta di una dichiarazione condivisibile, ma che non è stata accompagnata da proposte concrete. Altri aspetti importanti sono rappresentati dalle liberalizzazioni e dalla disciplina del brevetto europeo che, al momento, ha rappresentato una battaglia persa per il nostro Paese.

Sottolinea infine che il Programma per il 2011 è stato esaminato dal Parlamento italiano con un grande ritardo.

Savino PEZZOTTA (UdCpTP) sottolinea che il Parlamento tedesco ha recentemente approvato all'unanimità la scelta di rinunciare al nucleare. Questa decisione esplicherà i suoi effetti non solo sulla Germania, ma su tutto il territorio europeo, sia per quanto riguarda le fonti rinnovabili sia per i costi delle fonti energetiche di altra natura. Considerato quindi che la scelta del Parlamento tedesco ha un impatto sull'intero sistema europeo, ritiene che essa dovrebbe essere richiamata nella proposta di parere.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, nel prendere atto delle osservazioni svolte nei precedenti interventi, si dichiara disponibile ad accogliere ulteriori suggerimenti da inserire nella proposta di parere, atteso che la posizione del gruppo del Partito democratico sul nucleare era già sufficientemente nota.

Andrea LULLI (PD) sottolinea che il recente risultato referendario sul nucleare impone una riflessione complessiva sulla futura strategia energetica del Paese. Si tratta di un tema che assume grande rilievo nella direzione dell'efficienza, del risparmio e dell'innovazione. Espresse perplessità sui biocarburanti, sottolinea che il coordinamento delle politiche europee in materia di energia è un tema che deve essere affrontato in via prioritaria. Aggiunge che deve essere approfondita anche la questione del *mix* energetico che non può essere effettuato da ogni singolo Paese, ma ritiene che deve avere una regia a livello comunitario.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

ALLEGATO

**Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici.
(C. 225 Mazzocchi e C. 2274 Mattesini)**

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL RELATORE
ADOTTATO COME TESTO BASE**

CAPO I

DEFINIZIONI

ART. 1.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle materie e ai prodotti di seguito elencati, utilizzati nella produzione di gioielli, di monili e di oggettistica in genere:

- a) minerali di origine naturale, formati in giacimenti naturali;
- b) minerali sintetici;
- c) prodotti artificiali;
- d) perle naturali e altri materiali organici di origine animale o vegetale, tradizionalmente utilizzati in gioielleria;
- e) perle coltivate o altrimenti denominate;
- f) imitazioni di perle.

ART. 2.

1. Agli effetti della presente legge si intende:

- a) per « materiale gemmologico », una sostanza naturale, sintetica, di coltura o artificiale, adatta all'uso di adorno personale o di ornamentazione;
- b) per « materiale gemmologico naturale », una sostanza di origine inorganica od organica esistente in natura;

c) per « materiale gemmologico trattato », un materiale gemmologico di origine naturale, artificiale o di coltura, modificato dall'uomo nelle proprietà chimiche e/o fisiche;

d) per « materiale gemmologico sintetico », una sostanza inorganica od organica prodotta mediante procedimenti tecnologici, che possiede caratteristiche chimiche e fisiche simili a quelle dei corrispondenti materiali naturali;

e) per « materiale gemmologico artificiale », una sostanza inorganica od organica prodotta mediante procedimenti tecnologici, le cui caratteristiche chimiche e fisiche non corrispondono a nessun materiale naturale noto;

f) per « materiale gemmologico composito », un materiale costituito da poche parti distinte, di forma prestabilita, di natura uguale o diversa, di origine naturale, sintetica o artificiale, incollate a formare un'unica gemma;

g) per « materiale gemmologico agglomerato o impastato », un materiale formato da un insieme di granuli irregolari di origine naturale, sintetica o artificiale, aggregati artificialmente con o senza l'ausilio di collanti o mediante riscaldamento o compressione;

h) per « vetro artificiale », un materiale artificiale amorfo ottenuto per raffreddamento da un fuso di qualunque composizione chimica;

i) per « perla o perla naturale », un materiale prodotto naturalmente da mol-

luschi perliferi, senza l'ausilio dell'intervento umano;

l) per « perla coltivata o di coltura, con o senza nucleo », un materiale prodotto da molluschi perliferi di acqua salata o dolce, in seguito a intervento dell'uomo;

m) per « imitazione di perla o perla imitazione », un materiale di qualsiasi composizione costituito da una o più parti di origine naturale, sintetica o artificiale, prodotto dall'uomo per ottenere la forma e l'aspetto delle perle, senza possedere le loro proprietà fisiche o chimiche o la loro struttura cristallina.

ART. 3.

1. La denominazione dei materiali gemmologici trattati deve essere completata dall'indicazione del trattamento cui essi sono stati sottoposti, in conformità a quanto stabilito dalla norma UNI 10245, e successivi aggiornamenti.

2. Le definizioni delle terminologie relative ai principali processi operati sulle gemme allo stato attuale dei procedimenti tecnologici sono le seguenti:

a) per « diffuso o termodiffuso », si intende un materiale gemmologico che ha subito un procedimento modificatore con apporto di elementi chimici all'interno del reticolo cristallino;

b) per « impregnato », si intende un materiale gemmologico i cui pori sono stati riempiti con sostanze estranee non colorate;

c) per « irradiato o irraggiato », si intende un materiale gemmologico che ha subito modificazioni mediante radiazioni non visibili, particelle atomiche o subatomiche;

d) per « con riempimento di fessure e/o cavità » si intende un materiale gemmologico che ha subito il riempimento di cavità o di fessure con materiali fluidi che induriscono;

e) per « ricoperto », si intende un materiale gemmologico che è stato rivestito totalmente o parzialmente da sostanze estranee;

f) per « riscaldato », si intende un materiale gemmologico che ha subito un procedimento termico modificatore senza apporto di elementi chimici, salvo idrogeno od ossigeno, all'interno del reticolo cristallino;

g) per « tinto », si intende un materiale gemmologico i cui pori, interstizi, fratture naturali o indotte, sono stati permeati di sostanze coloranti;

h) per « sottoposto a foratura laser », si intende un materiale gemmologico che ha subito la rimozione di inclusioni mediante azioni o modificazioni chimiche o fisiche;

i) per « sottoposto ad alta pressione e ad alta temperatura », si intende un materiale gemmologico che ha subito un processo modificatore basato sull'utilizzo di variazioni di pressione e di temperatura;

l) per « riscaldato con residui », si intende un materiale gemmologico che ha subito un procedimento termico modificatore con l'aggiunta di fondente;

m) per « con riempimento di fessure con vetro al piombo », si intende un materiale gemmologico le cui fratture sono state permeate con vetro al piombo.

3. Ogni altro processo chimico o fisico cui sono sottoposti i materiali gemmologici, diverso da quelli indicati al comma 2, deve essere indicato in maniera sintetica e chiara sui documenti commerciali e pubblicitari che si riferiscono al prodotto, nelle eventuali etichette o cartellini che lo accompagnano nonché nelle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 9.

4. Qualora il o i trattamenti a cui sono state sottoposte le gemme non siano stabili nel tempo è necessario darne informazione chiara mediante una nota informativa in cui sono descritti i trattamenti, i

loro effetti, le precauzioni da prendere per l'uso e la conservazione del materiale.

ART. 4.

1. È fatto obbligo di applicare le seguenti denominazioni ai materiali descritti all'articolo 2:

a) « naturale », nel caso di materiale gemmologico naturale;

b) « trattato », nel caso di materiale gemmologico trattato;

c) « sintetico », nel caso di materiale gemmologico sintetico;

d) « di coltura », nel caso di materiale gemmologico di coltura;

e) « artificiale », nel caso di materiale gemmologico artificiale.

2. Nel caso di materiali gemmologici trattati, in sostituzione del termine « trattato », può essere indicato direttamente il processo a cui il materiale gemmologico è stato sottoposto, conformemente a quanto indicato dall'articolo 3, comma 2, preceduto o meno dalla dizione « sottoposto a processo di ».

3. La nomenclatura che deve essere utilizzata per la denominazione dei materiali gemmologici naturali è riportata nel prospetto I della norma UNI 10245, e successivi aggiornamenti.

4. La nomenclatura che deve essere utilizzata per la denominazione dei materiali gemmologici sintetici è riportata nel prospetto II della norma UNI 10245, e successivi aggiornamenti.

5. La nomenclatura che deve essere utilizzata per la denominazione dei materiali gemmologici artificiali è riportata nel prospetto III della norma UNI 10245, e successivi aggiornamenti.

6. Per la nomenclatura dei tagli dei materiali gemmologici si applica la norma UNI 10173, e successivi aggiornamenti.

ART. 5.

1. Per la denominazione dei materiali indicati all'articolo 2 è vietato l'uso dei termini « semiprezioso » e « fino ».

ART. 6.

1. Le perle naturali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), sono dette « perle naturali segate 3/4 o segate 1/2 », a seconda della loro forma, quando esse sono state segate o molate.

2. Le perle coltivate o di coltura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), sono dette « perle coltivate segate 3/4 o segate 1/2 », a seconda della loro forma, quando esse sono state segate o molate.

3. Le perle coltivate di cui al comma 2 sono denominate « perle coltivate composite o mabe » quando sono il risultato dell'assemblaggio, a opera dell'uomo, di una parte superiore costituita da una bolla di coltura perlacea con una parte inferiore di madreperla e un riempimento interno di materiale vario.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 7.

1. È fatto divieto di importare, esporre, detenere a scopo di vendita, vendere o distribuire a titolo gratuito i materiali e i prodotti elencati al capo I, con una denominazione diversa da quelle previste dalla presente legge.

2. Le denominazioni previste all'articolo 4 devono essere indicate, su tutti i documenti commerciali o pubblicitari che si riferiscono al prodotto, nonché sulle eventuali etichette o cartellini che lo accompagnano, e sono le uniche denominazioni che possono essere usate, anche verbalmente, per indicare i prodotti.

3. Le denominazioni previste all'articolo 4 devono essere, altresì, utilizzate per

i prodotti esposti in manifestazioni espositive, in fiere e in mostre aventi carattere commerciale.

4. Le regioni, d'intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con le associazioni di categoria del settore e con le associazioni dei consumatori, provvedono alla stampa di vademecum per la corretta informazione del consumatore riguardo all'acquisto dei materiali gemmologici. Il vademecum riporta sinteticamente e in modo chiaro il contenuto della presente legge ed è diffuso presso gli esercizi commerciali e nei luoghi di esposizione nei quali si svolge la vendita dei materiali di cui alla presente legge.

ART. 8.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano anche nei casi in cui i prodotti sono proposti al consumatore in vendite all'incanto, anche se derivanti da operazioni di credito su pegno, da antiquari o mediante una tecnica di comunicazione a distanza. In questa ultima ipotesi, le denominazioni indicate al capo I devono essere riportate anche sulla proposta di contratto o di vendita a distanza.

CAPO III

RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI, CONTROVERSIE, LABORATORI DI ANALISI

ART. 9.

1. Il venditore deve rilasciare, a richiesta dell'acquirente, una dichiarazione in cui sono descritti, ai sensi di quanto stabilito dalla presente legge, i materiali gemmologici venduti, siano essi sfusi o montati.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere rilasciata obbligatoriamente in caso di vendite a distanza o al di fuori dei locali commerciali.

3. I contenuti della dichiarazione di cui al comma 1 sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15.

ART. 10.

1. In caso di controversie relative al contenuto della dichiarazione di cui all'articolo 9, la risoluzione delle stesse è demandata a un collegio arbitrale, istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata « camera di commercio », nella cui circoscrizione ha sede l'acquirente, composto da tre membri, di cui uno indicato da ciascuna delle parti e il terzo scelto tra i direttori dei laboratori gemmologici di cui all'articolo 12.

2. Il collegio di cui al comma 1 opera secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 15.

ART. 11.

1. Qualora si renda necessario accertare la correttezza di quanto dichiarato, relativamente ai materiali gemmologici, nei documenti commerciali o pubblicitari, nelle proposte di contratto o di vendita a distanza, nelle eventuali etichette o cartellini che accompagnano il prodotto o nelle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 9, sono autorizzati a rilasciare le relative certificazioni esclusivamente i laboratori di cui all'articolo 12.

ART. 12.

1. I laboratori abilitati al rilascio di certificazioni dei materiali gemmologici in commercio devono essere iscritti in appositi elenchi tenuti dalle camere di commercio, ai sensi di quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 15.

2. I laboratori di cui al comma 1 devono offrire garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale, volte in particolare al settore della gemmologia per la determinazione della cate-

goria di appartenenza dei materiali gemmologici in commercio ed essere in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15.

3. I laboratori devono essere iscritti nell'elenco tenuto dalla camera di commercio competente per territorio. A tale fine devono presentare apposita domanda corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti ai sensi del comma 2.

4. La vigilanza e il controllo sui laboratori iscritti nell'elenco di cui al comma 1, volti a verificare l'osservanza dei requisiti previsti dal presente articolo e dal regolamento di cui all'articolo 15, sono esercitati ai sensi di quanto stabilito dal medesimo regolamento.

CAPO IV SANZIONI

ART. 13.

1. Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato, per le violazioni delle norme della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque rilasci certificazioni dei materiali gemmologici in commercio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 12, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro;

b) chiunque pone in commercio, anche a distanza, o detiene per la vendita materiali gemmologici privi di documenti ovvero accompagnati da documenti riportanti indicazioni diverse da quelle previste dalla presente legge o con indicazioni che possono essere confuse con quelle previste dalla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 2.000 euro. Si applicano inoltre il sequestro e la confisca delle merci;

c) chiunque si rifiuta di rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo 9 è punito

con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 2.000 euro.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, sono moltiplicate per dieci nel caso di vendite a distanza o al di fuori dei locali commerciali.

3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)* alle sanzioni amministrative pecuniarie consegue la sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo da quindici giorni a sei mesi.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14.

1. I materiali gemmologici, sfusi o montati, legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo possono essere liberamente immessi sul mercato nazionale a condizione che sia garantito un grado di tutela e di informazione del consumatore equivalente a quello previsto dalla presente legge.

ART. 15.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Istituto nazionale di ricerca metrologica e il Consiglio di Stato, è emanato il regolamento di attuazione della medesima legge.

ART. 16.

1. La presente legge entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Predisposizione del programma dei lavori per il periodo luglio-settembre 2011	176
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. C. 3871 Gneccchi e C. 4260 Cazzola	176
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo	177
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.).	
Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII-bis, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	177
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	181
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo ACP e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010. C. 4374 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	179

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 giugno 2011.

**Predisposizione del programma dei lavori
per il periodo luglio-settembre 2011.**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.20 alle 14.30.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 29 giugno 2011.

**Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi
assicurativi e di estensione del diritto alla pensione
supplementare.
C. 3871 Gneccchi e C. 4260 Cazzola.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle
14.30 alle 14.50.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 29 giugno 2011.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.

Testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 15.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 15.05.

Programma di lavoro della Commissione per il 2011. (COM(2010)623 def.).

Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota. (11447/11).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.

Doc. LXXXVII-bis, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Elisabetta RAMPI (PD), dopo aver stigmatizzato il ritardo con cui Governo ha trasmesso al Parlamento la Relazione programmatica per il 2011, pregiudicando in tal modo la possibilità di svolgere un effettivo controllo sull'attività svolta in

sede europea dall'Esecutivo, si sofferma sul tema della crisi economica in atto, ritenendo utile, anche al fine di scongiurare che gli effetti delle speculazioni finanziarie ricadano sulla collettività dando luogo a gravi squilibri nei bilanci degli Stati, introdurre in ambito comunitario una tassazione sulle transazioni finanziarie.

Giudicato importante agire in sede europea in funzione del rilancio economico dei Paesi membri, tenendo in considerazione le esigenze dello sviluppo, la crescita dell'occupazione e la lotta alla povertà, rileva la necessità di promuovere politiche adeguate a sostegno del lavoro giovanile – in particolare in favore dei lavoratori flessibili – e di quello femminile, realizzando efficaci sistemi di protezione sociale che prevedano servizi per la famiglia e le donne madri.

Valutato necessario intervenire con forza per garantire una effettiva parità di genere con politiche di conciliazione che ripartiscano in maniera più equa l'onere del lavoro di cura, giudica poi essenziale seguire gli orientamenti comunitari in materia di congedi parentali obbligatori e di remunerazione per i congedi di maternità (che dovrebbero essere pari al 100 per cento dell'ultima retribuzione). Nel far notare, altresì, che l'Europa chiede ai Paesi membri di assicurare ai propri cittadini sistemi pensionistici adeguati e sostenibili, osserva, quindi, che le misure annunciate dal Governo in materia pensionistica, da inserire nella manovra economica, non sembrano andare in tale direzione, atteso anche che queste tendono ad aggravare la posizione già difficoltosa delle donne del settore privato.

Preso atto, peraltro, che il relatore sembra orientato ad accogliere le osservazioni svolte dalle forze di opposizione sul provvedimento in esame, fa presente che il suo gruppo, qualora tale orientamento fosse effettivamente confermato, non potrà che esprimersi in senso favorevole.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, essendosi conclusi gli interventi di carattere generale sui provvedimenti in esame,

intende preliminarmente rendere talune precisazioni in ordine alla questione posta dal deputato Scandroglio nella seduta di ieri, in relazione alla « società cooperativa europea ». In proposito, nel mettere a disposizione dei componenti della Commissione una apposita documentazione predisposta con l'ausilio degli uffici, fa notare che la Direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, ha completato il quadro normativo posto dal Regolamento (CE) n. 1435/2003, concernente la disciplina della società cooperativa europea (cosiddetta « SCE »), dettando disposizioni specifiche intese ad assicurare il pieno « coinvolgimento » dei lavoratori. Segnala, inoltre, che il predetto Regolamento definisce la SCE come una società avente personalità giuridica e il cui capitale sottoscritto è diviso in quote; la sede della SCE, fissata dal proprio statuto, deve essere situata all'interno dell'UE e coincidere con il luogo in cui è stabilita l'amministrazione centrale.

Esaurite, quindi, queste premesse, che giudica doverose, e preso atto degli interventi svolti nel corso del dibattito, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni sui provvedimenti in esame (*vedi allegato*), auspicando che su di essa si registri la convergenza di tutti i gruppi.

Giovanni PALADINI (IdV), nel ritenere che i costi della crisi in atto siano sostanzialmente sostenuti dalle parti più deboli della società, rileva la necessità di riformare il mercato del lavoro, in particolare migliorando le condizioni lavorative e l'accesso alla formazione. Al contempo, giudica essenziale intervenire con determinazione — anche attuando alcune delle politiche attive in ambito europeo — sulle materie dell'orario di lavoro, della sicurezza dei lavoratori e delle misure strutturali in favore di donne e giovani. Per le ragioni esposte, apprezzando lo sforzo compiuto dal relatore per segnalare le predette priorità, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere presentata.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), pur riservandosi di valutare l'azione futura del Governo sui cruciali temi trattati nei provvedimenti in esame, si augura che dalle importanti dichiarazioni di principio — come quelle contenute nella proposta di parere appena presentata — si passi ai fatti concreti, nella direzione di un sostegno effettivo ai lavoratori e alle famiglie. Attesa, peraltro, l'innegabile validità delle osservazioni in essa contenute, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Michele SCANDROGLIO (PdL) intende anzitutto ringraziare il relatore per gli elementi di chiarimento forniti in ordine alla questione della partecipazione dei lavoratori alla società europea e alla società cooperativa europea, giudicando importante tornare su tali aspetti in futuro, anche al fine di favorire un corretto sviluppo del sistema delle relazioni industriali, adeguandolo ad un contesto economico mutato profondamente. Valutate, altresì, in termini estremamente positivi le indicazioni in essa contenute, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Elisabetta RAMPI (PD), preso atto del contenuto della proposta di parere presentata dal relatore e dell'accoglimento delle principali considerazioni svolte dall'opposizione, conferma il preannunciato voto favorevole del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulate dal relatore.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 15.25.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo ACP e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010.

C. 4374 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione sulla ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica per la seconda volta l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010.

Ritiene che vada rilevato, in linea generale, che il provvedimento in esame è volto all'adattamento del quadro normativo dei rapporti tra l'Unione Europea e il gruppo di Paesi cosiddetti « ACP » rispetto ai mutamenti che si sono verificati nelle relazioni internazionali. In proposito, tra le questioni centrali oggetto della nuova modifica dell'Accordo di Cotonou del 2000, evidenzia la valorizzazione della dimensione dell'integrazione regionale (particolarmente sentita nel continente africano, con una crescita progressiva del ruolo dell'Unione africana), il riconoscimento del maggior ruolo dei Parlamenti nazionali, l'aggiornamento delle disposizioni in materia commerciale, il rafforzamento della collaborazione nell'ambito degli impegni internazionali in materia di sviluppo, la maggiore attenzione ad alcune sfide comuni, quali la lotta ai cambiamenti climatici, la sicurezza alimentare e i legami tra sviluppo e sicurezza.

Per quanto concerne, poi, i profili di più diretto interesse della XI Commissione, tra le diverse modifiche all'Accordo di Cotonou del 2000 segnala quelle all'articolo 1, quarto comma, in riferimento all'esigenza della creazione di posti di lavoro fra gli obiettivi del partenariato UE-ACP, quelle all'articolo 6, volte a comprendere le organizzazioni sindacali tra gli attori della cooperazione, quelle all'articolo 8, commi 3 e 4, sul dialogo politico delle parti in ordine alle questioni di genere, al lavoro minorile e a qualsiasi tipo di discriminazione, nonché quelle all'articolo 20, paragrafo 1, lettera *a*), laddove si prevede tra gli obiettivi da raggiungere della cooperazione allo sviluppo ACP-UE quello di una crescita economica rapida, sostenuta e favorevole all'occupazione.

Evidenzia, altresì, le modifiche all'articolo 22, paragrafo 1, lettera *b*), con riferimento alle politiche strutturali da intraprendere per aumentare il volume degli affari, gli investimenti e l'occupazione, e agli articoli 23 e 25, in materia di formazione ed istruzione, nonché quelle all'articolo 28, comma 2, in tema di libera circolazione della manodopera. Sottolinea, infine, le modifiche all'articolo 29, in ordine all'integrazione economica regionale sui temi della sanità, dell'istruzione e della formazione, della ricerca e dello sviluppo tecnologico, e all'articolo 72, in tema di aiuti umanitari, laddove si garantisce il libero accesso alle vittime e la loro protezione nonché la sicurezza del personale e delle attrezzature umanitarie.

In conclusione, preso atto del contenuto delle norme di competenza e vista l'importanza strategica di tale ratifica, ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo della XI Commissione: formula, pertanto, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Elisabetta RAMPI (PD), valutato positivamente il provvedimento in esame, attesa l'attenzione riservata alla prevenzione dei conflitti e ai legami tra sviluppo e sicurezza, prende atto con favore delle

norme di interesse della Commissione, con particolare riferimento a quelle volte a favorire una maggiore partecipazione delle parti sociali e a garantire una crescita occupazionale. Preannuncia, in tal senso, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Giovanni PALADINI (IdV), nel giudicare in termini positivi il provvedimento in esame, soprattutto nella parte in cui sono indicati impegni precisi in tema di sicurezza e prevenzione dei conflitti, nonché di lotta alla criminalità e alla tratta degli schiavi, preannuncia il voto favorevole del

suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Michele SCANDROGLIO (PdL), nel ringraziare il relatore per l'interessante approfondimento svolto sul provvedimento in esame, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere testé formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO

**Programma di lavoro della Commissione per il 2011.
(COM(2010)623 def.).**

**Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota.
(11447/11).**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
europea, relativa all'anno 2011. (Doc. LXXXVII-bis, n. 1).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminati congiuntamente il Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.), il Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1);

rilevato che i suddetti documenti di programmazione politica e legislativa elaborati dalle istituzioni europee delineano sia un quadro strategico di lungo termine sia un piano operativo riguardante le questioni che si prevede di affrontare nell'arco dei prossimi 18 mesi e rappresentano, pertanto, un'occasione importante per una valutazione compiuta sulle politiche del lavoro, alla luce dei vincoli finanziari, dei cambiamenti demografici e delle garanzie per le future generazioni;

preso atto del ritardo con il quale il Governo ha trasmesso al Parlamento la relazione programmatica per il 2011 e auspicato che, in futuro, sia adeguatamente garantita la portata innovativa della modifica alla legge n. 11 del 2005, atteso che il programma di lavoro della Commissione europea per il 2011 è stato presentato alla fine del 2010;

preso atto delle considerazioni del Governo italiano contenute nella relazione programmatica per il 2011;

considerato, quindi, che l'obiettivo della piena occupazione, sostenibile e di qualità, cui fanno riferimento le misure previste dall'iniziativa *faro* « Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro » della Strategia Europa 2020, dovrà essere perseguito attraverso il massimo coordinamento tra le politiche europee che concorrono al rilancio dell'occupazione, con particolare attenzione all'apprendistato e alla formazione quali leve strategiche per l'ingresso specie dei giovani nel mercato del lavoro;

considerato, altresì, che la valutazione collettiva dei Capi di Stato e di Governo delle misure nazionali previste dagli Stati membri nei loro Programmi nazionali di stabilità e convergenza e Piani nazionali di riforma, presentati lo scorso aprile, ha segnato la conclusione del primo Semestre europeo e che il Consiglio europeo ha decretato che le politiche e le misure presentate dagli Stati membri costituiscono un valido punto di partenza per sostenere la ripresa dell'UE, ma ha sottolineato come per alcuni obiettivi, tra i quali l'occupazione, sia necessario intraprendere sforzi supplementari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) risulta indispensabile che le politiche da realizzare nell'ambito della Strategia Europa 2020 e del patto *Europlus* pongano al centro dell'attenzione l'obiettivo di favorire un allargamento dell'occupazione; a tal fine, si auspica che le scelte strategiche di politica finanziaria, fiscale previdenziale e le misure adottate nell'ambito delle politiche di coesione e per il sostegno agli specifici settori produttivi siano costruite in modo da incrementare il grado di formazione e la qualificazione professionale dei lavoratori, per accrescere la qualità del « fattore lavoro »;

b) sui temi concernenti l'organizzazione del lavoro, appare senz'altro condivisibile la necessità di rafforzare la capacità delle parti sociali per la risoluzione dei problemi del dialogo sociale a tutti i livelli; sarà, quindi, opportuno dedicare particolare attenzione alle iniziative indicate dalle presidenze polacca, danese e cipriota nel programma dei 18 mesi del Consiglio in materia di una nuova strategia per la salute e la sicurezza sul lavoro, assicurando altresì che il Governo tenga costantemente informato il Parlamento sulla posizione che intende portare avanti nei negoziati europei;

c) riguardo alla materia previdenziale, si segnala che le indicazioni dell'Unione europea ai fini del futuro « Libro bianco » sulle pensioni – come sottolineato nel documento finale redatto dalla XI Commissione all'esito dell'esame, ai sensi

dell'articolo 127 del Regolamento, sul Libro verde: « Verso sistemi pensionistici adeguati sostenibili e sicuri » e trasmesso alle istituzioni europee nell'ambito del cosiddetto dialogo politico – dovranno riguardare sia l'adeguatezza dei trattamenti (derivante dal concorso della previdenza obbligatoria a ripartizione e di quella privata a capitalizzazione) sia la sostenibilità dei sistemi;

d) si segnalano, altresì, la necessità – da un lato – di accelerare la riforma del mercato del lavoro, in modo da migliorarne la « flessicurezza », nonché l'importanza – per altro verso – di valorizzare il ruolo dei servizi pubblici per l'impiego; in questo quadro, andrebbero effettuati, in particolare, la verifica e il monitoraggio sull'attuazione delle azioni individuate nell'iniziativa *faro* « Agenda per nuove competenze e per l'occupazione » (COM(2010)682), individuando le necessarie tutele alle categorie di lavoratori più deboli ed esposti;

e) infine, sul tema della tutela della maternità, nel quadro delle iniziative avviate a livello comunitario, occorre impegnarsi per favorire un'impostazione culturale collegata al riconoscimento della pari responsabilità genitoriale; in proposito, si auspica l'introduzione – compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica – di periodi sempre più ampi di congedo di paternità (anche obbligatori, come previsto da una proposta di legge attualmente all'esame della XI Commissione), al fine di favorire la crescita di processi tesi ad estendere ai padri il compito del lavoro di cura ed assistenza dei figli, oggi gravante principalmente sulla donne.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di Piano sanitario nazionale 2011-2013. Atto n. 370 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 184

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 184

ALLEGATO (*Testo unificato adottato come testo base. Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica*) 188

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone tra persone viventi. C. 4003 Palumbo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 186

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita. C. 2058 Palagiano (*Rinvio dell'esame*) .. 186

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2011. COM(2010)623 def.

Programma di 18 mesi della Presidenza polacca, danese e cipriota. (11447/11).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII-bis, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) 186

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo luglio-settembre 2011 e del calendario dei lavori per la settimana 4-8 luglio 2011 187

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana. C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci e C. 3490 Miglioli 187

AVVERTENZA 187

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di Piano sanitario nazionale 2011-2013.
Atto n. 370.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 giugno 2011.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), dopo aver espresso apprezzamento per l'ampia relazione svolta dall'onorevole Barani, rileva come il rapporto tra lo Stato e le regioni in ambito sanitario sia sempre più spesso caratterizzato dall'insofferenza di queste ultime a qualsiasi iniziativa da parte del legislatore nazionale. Osserva, altresì, come la programmazione degli interventi in tale ambito sia resa più difficile dall'impossibilità di determinare in anticipo le risorse necessarie per far fronte ai bisogni sanitari della popolazione. Evidenzia, quindi, l'opportunità di un intervento per la riduzione delle liste d'attesa, quale condizione essenziale per rendere effettivi i livelli essenziali di assistenza. Ritiene, inoltre, che l'invecchiamento della popolazione e il conseguente aumento delle patologie croniche e dei bisogni di natura assistenziale comporti la necessità di ripristinare urgentemente il Fondo per la non autosufficienza. Esprime, quindi, soddisfazione per il modo in cui lo schema di decreto in esame affronta il tema della prevenzione, ponendo l'accento sul ruolo dei medici di base e sul contrasto dei fattori di rischio, tra cui l'obesità. Alla luce di quanto evidenziato, esprime, in conclusione, un giudizio positivo sul complesso del provvedimento in esame.

Paola BINETTI (UdCpTP) desidera, innanzitutto, richiamare l'attenzione dei colleghi sul contesto in cui si inserisce lo schema di decreto in esame, caratterizzato dall'annuncio di una manovra di finanza pubblica destinata a penalizzare sotto vari aspetti i malati. Riconosce, peraltro, che il Piano sanitario in esame cerca di affrontare alcuni dei problemi e di rimediare ad alcuni degli errori del passato, cercando,

ad esempio, di ridurre le liste d'attesa, che costringono di fatto molti pazienti a ricorrere a prestazioni sanitarie private. Il Piano illustra, inoltre, l'apparente paradosso determinato dal progresso delle capacità di cura, da cui deriva un aumento delle patologie croniche e, quindi, del bisogno di cura e assistenza. Viene affrontato, altresì, il problema del rapporto tra le strutture ospedaliere e quelle territoriali, partendo dalla giusta premessa che senza una riforma della medicina territoriale non sarebbe possibile ridurre la pressione sulle aziende ospedaliere e, in particolare, sulle strutture di pronto soccorso. Al contrario, il potenziamento dell'offerta assistenziale sul territorio e del collegamento tra i medici di base e la medicina di laboratorio consentirebbe, in molti casi, di evitare il ricorso agli ospedali. Sottolinea, infine, l'urgenza di un intervento sui livelli essenziali di assistenza, che non vengono aggiornati dal 2001, sia per adeguarli ai progressi della tecnologia e della ricerca, sia per superare le attuali disparità tra le regioni, anche attraverso una più attenta considerazione della specifica incidenza territoriale di alcune patologie.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, poiché il sottosegretario Martini ha fatto presente di non potersi trattenere in Commissione oltre le ore 15, rappresenta l'opportunità di passare ai successivi argomenti all'ordine del giorno. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 14.40.

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Man-

cuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2011.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, illustra una proposta di testo unificato, elaborata dal Comitato ristretto, che propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame (*vedi allegato*). In proposito, osserva che il Comitato si è riunito numerose volte, nell'arco di diversi mesi, e, dopo avere svolto un ciclo di audizioni di associazioni ed esperti del settore, è giunto a elaborare un testo particolarmente ricco e articolato, su cui si è registrata una convergenza abbastanza ampia. Purtroppo, la Conferenza delle regioni e delle province autonome non ha sin qui dato la propria disponibilità per un'audizione ed è stata, pertanto, invitata a trasmettere una memoria scritta. Rileva, infine, come il testo proposto recepisca e valorizzi quanto contenuto in numerose ordinanze del Governo, con l'intento di stabilizzare norme che hanno per loro natura carattere straordinario e provvisorio.

Laura MOLTENI (LNP), poiché, come ha ricordato il relatore, non è stato ancora acquisito il parere delle regioni, chiede di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il sottosegretario Francesca MARTINI esprime vivo apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e da tutto il Comitato ristretto. Negli ultimi anni è divenuta evidente la necessità di aggiornare la legge n. 281 del 1991. Giudica positivamente il fatto che il testo elaborato dal Comitato ristretto proceda a tale aggiornamento recependo e valorizzando il contenuto delle ordinanze adottate dal Governo, che

hanno sin qui dato buoni frutti e riscosso ampi consensi. Si dichiara, pertanto, favorevole all'adozione del testo elaborato dal Comitato come testo base per il prosieguo dell'esame, secondo quanto proposto dal relatore.

Lucio BARANI (PdL), nell'annunciare, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sull'adozione del testo elaborato dal Comitato ristretto come testo base, chiede alla presidenza di concedere un tempo congruo per la presentazione degli emendamenti.

Anna Margherita MIOTTO (PD), premesso che, in linea di principio, su questioni che investono la competenza legislativa concorrente delle regioni, sarebbe sempre utile acquisirne il parere, fa presente che sarebbe altresì utile conoscere l'orientamento di tutti i gruppi sulla proposta del relatore.

Vincenzo D'ANNA (IRNP) si associa alla dichiarazione di voto favorevole dell'onorevole Barani.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, precisa, rivolto all'onorevole Miotto, che la Commissione cerca sempre di acquisire il punto di vista delle regioni sui provvedimenti al suo esame, ma non può interromperne l'esame *sine die* quando le regioni ritengono di non comunicare la loro posizione.

Carlo CICCIOLO (PdL), intervenendo a titolo personale, stigmatizza i frequenti rinvii che caratterizzano i lavori della Commissione, che invita a procedere senz'altro all'adozione del testo base.

Paola BINETTI (UdCpTP) annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sull'adozione del testo elaborato dal Comitato ristretto come testo base.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone, infine, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 20 del 14 luglio 2011.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone tra persone viventi.

C. 4003 Palumbo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno 2011.

Anna Margherita MIOTTO (PD), nell'esprimere apprezzamento per le finalità della proposta di legge in titolo, preannuncia la presentazione di una proposta, che spera possa essere tempestivamente abbinata a quella in esame, al fine di estenderne l'ambito di applicazione al trapianto tra viventi di pancreas e intestino.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita.

C. 2058 Palagiano.

(Rinvio dell'esame).

Antonio PALAGIANO (IdV), *relatore*, constatato che il sottosegretario Martini ha dovuto assentarsi, come peraltro preannunciato, e che non è presente alcun rappresentante del Governo, propone di rinviare l'inizio dell'esame ad altra seduta.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), in considerazione della rilevanza dell'argomento trattato dalla proposta di legge in titolo,

dichiara di condividere la proposta del relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, preso atto della proposta dell'onorevole Palagiano, rinvia l'esame della proposta di legge in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 15.

Programma di lavoro della Commissione per il 2011. COM(2010)623 def.

Programma di 18 mesi della Presidenza polacca, danese e cipriota. (11447/11).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.

Doc. LXXXVII-bis, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene che la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, all'esame della Commissione, sia gravemente carente sulle parti di competenza, poiché trascura completamente il tema della lotta alla povertà e all'esclusione sociale e delle politiche in favore delle persone disabili. Dal punto di vista della Commissione, pertanto, tale proposta potrebbe addirittura definirsi irricevibile. Ritiene, infatti, che anche forze della maggioranza più legate al territorio, come la Lega Nord, non possano approvare un documento che ignora completamente questi temi, in un momento in cui, in Italia, vi sono circa due milioni di poveri, ai quali non può certo bastare la tanto sbandierata *social card*. Auspica,

pertanto, che il relatore possa recepire queste preoccupazioni nella sua proposta di parere.

Andrea SARUBBI (PD), riallacciandosi a quanto evidenziato dalla collega Miotto, ricorda la drammatica situazione evidenziata dal rapporto sulla povertà a Roma, realizzato dalla comunità di Sant'Egidio. Tale rapporto evidenzia, oltre al numero crescente delle persone al di sotto della soglia di povertà, la presenza di nuove tipologie di poveri, in tutte le fasce di età. Richiama, altresì, l'attenzione dei colleghi sul crescente indebitamento delle famiglie italiane e sul fatto che, già oggi, un terzo di queste famiglie non sarebbe in grado di affrontare una spesa imprevista di 750 euro. Ricorda, infine, di aver presentato una proposta di legge sulla tassazione delle transazioni finanziarie, con i cui proventi si propone di finanziare, tra l'altro, azioni di contrasto della povertà.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, conferma la propria disponibilità a recepire nella sua proposta di parere le osservazioni formulate dai colleghi nel corso dell'esame.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), sottolineando la gravità del problema richiamato dai colleghi Miotto e Sarubbi, invita il relatore a tenerne conto ai fini della predisposizione della sua proposta di parere.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo luglio-settembre 2011 e del calendario dei lavori per la settimana 4-8 luglio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.40.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 29 giugno 2011.

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana.

C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci e C. 3490 Miglioli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.40 alle 16.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.

C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì, C. 3491 Miglioli, C. 4273 Di Virgilio e C. 4251 Nunzio Francesco Testa.

ALLEGATO

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE**NUOVE NORME IN MATERIA DI ANIMALI D'AFFEZIONE E DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA****ART.1.**

(Principi e finalità).

1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, proteggendone la salute e il benessere e rispettando le loro caratteristiche biologiche ed etologiche.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge, in considerazione del contributo degli animali d'affezione alla qualità della vita umana e del loro valore per la società, reca norme per la tutela della salute e del benessere psico-fisico degli animali d'affezione, al fine di favorire la loro convivenza con gli esseri umani, di garantire il rispetto delle esigenze ambientali e di salute pubblica, di promuovere la diffusione della cultura del possesso responsabile e di disciplinare il controllo delle popolazioni di animali, nonché al fine di prevenire e contrastare il randagismo.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si definiscono:

a) animale d'affezione: cani o gatti, tenuti o destinati ad essere tenuti dal-

l'uomo, per compagnia o affezione, senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali per la *pet therapy* e per la riabilitazione;

b) responsabile di un animale d'affezione: il proprietario o il detentore che ne risponde civilmente o penalmente;

c) adozione: cessione definitiva dell'animale d'affezione ad un soggetto che ne assume la cura, dando garanzie di buon trattamento;

d) attività economiche con animali d'affezione: qualsiasi attività di natura economica o commerciale, quale la gestione di pensioni per animali d'affezione, di negozi di vendita di animali d'affezione, l'attività di toelettatura, dog-sitter e cat-sitter, l'attività di educazione e di addestramento di cani, l'attività di allevamento o cessione a titolo oneroso di uno o più animali d'affezione;

e) allevamento di cani e gatti: attività finalizzata alla riproduzione o alla crescita di cani e gatti, a scopo commerciale;

f) animale randagio: cane o gatto vagante sul territorio, non identificato o non iscritto nella relativa anagrafe e comunque non riferibile ad un proprietario; gli animali randagi non possono essere soppressi e non possono essere destinati a sperimentazione;

g) associazioni riconosciute: organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, aventi come finalità la protezione degli animali;

h) servizio veterinario pubblico: il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio;

i) canile e gattile sanitario: struttura sanitaria pubblica finalizzata alla custodia temporanea di cani e gatti randagi recuperati, soccorsi sul territorio o sospetti di rabbia;

j) rifugio: struttura pubblica o privata, dedicata alla custodia di cani e gatti con la finalità prioritaria della adozione;

k) anagrafe degli animali d'affezione: le anagrafi canine e feline contenenti l'insieme degli identificativi elettronici e dei dati anagrafici dell'animale d'affezione e di quelli del suo proprietario in un sistema informatizzato;

l) colonia felina: gruppo di gatti che vive abitualmente in un determinato territorio, censito dal comune ed accudito da associazioni riconosciute o da privati cittadini;

m) cane libero accudito: cane che vive abitualmente in un determinato territorio, che ha abitudini stanziali, nonché assenza di comportamenti aggressivi;

n) organizzazioni veterinarie: società scientifiche veterinarie e associazioni professionali veterinarie presenti in una o più regioni;

o) medico veterinario «esperto» in medicina comportamentale: medico veterinario «esperto» in medicina comportamentale come definito dalle linee guida della Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani;

p) cane di comprovata pericolosità: cane che compie due episodi di morsicatura a persone o cani oppure un singolo

episodio che abbia determinato lesioni a persone con prognosi superiore ai 20 giorni.

ART. 3.

(Doveri e compiti del responsabile di animali d'affezione).

1. Il proprietario di un cane o di un gatto deve provvedere a far identificare l'animale e a farlo registrare nell'anagrafe canina o felina, entro il secondo mese di vita o entro 30 giorni dall'entrata in possesso, nei modi indicati al successivo articolo 4, comma 1. Il medesimo obbligo grava sui responsabili di canili e gattili sanitari, di colonie feline, di rifugi e di allevamenti. I gatti appartenenti alle colonie feline sono identificati e iscritti nell'anagrafe felina a nome del Comune nel quale è ubicata la colonia.

2. Il responsabile di un animale d'affezione è tenuto a garantire la salute e il benessere dell'animale.

3. Il responsabile di un animale d'affezione, ai fini della prevenzione del randagismo e dei danni o lesioni a persone, animali o cose, deve adottare le seguenti misure:

a) assumere informazioni sulle caratteristiche fisiche ed etologiche dell'animale d'affezione che intende detenere;

b) non affidare l'animale d'affezione a persone che non siano in grado di gestirlo;

c) provvedere alla sua cura, garantendo un adeguato riparo dalle intemperie e dalle condizioni climatiche avverse, e fornirgli adeguate cure sanitarie, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici e garantendogli adeguati interventi di prevenzione e assistenza medico veterinaria;

d) controllare l'attività riproduttiva dell'animale d'affezione, attraverso la sterilizzazione chirurgica; qualora non si

proceda alla sterilizzazione chirurgica deve essere garantito il benessere dei riproduttori e delle cucciolate;

e) portare con sé il documento di cui all'articolo 4, comma 4, quando conduce l'animale d'affezione in luoghi pubblici o aperti al pubblico ed esibirlo a richiesta dell'autorità competente. Ove l'autorità competente accerti che il responsabile non abbia con sé il documento, il responsabile medesimo è tenuto a esibirlo entro 3 giorni presso l'ufficio dell'autorità che ha effettuato il controllo.

4. Il responsabile di un cane deve, inoltre, adottare le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio, di misura adeguata a garantire l'incolumità del cane, delle persone e di altri animali, durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

b) portare con sé una museruola, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;

c) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali;

d) in caso di manifestazioni di un comportamento pericoloso per l'incolumità delle persone o di animali consultare il medico veterinario curante o il servizio veterinario pubblico; se la valutazione clinica del caso lo richieda consultare un medico veterinario «esperto» in medicina comportamentale, informando altresì il servizio veterinario pubblico;

e) adottare ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e per prevenire l'aggressione di persone o animali;

f) prevenire con la sterilizzazione la nascita di cuccioli ove il responsabile non possa garantire quanto previsto al comma 3, lettera *c)*; tale misura non si applica ai gestori di allevamenti;

g) raccogliere le feci del cane in ambito urbano e avere con sé sacchetti o altri strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere *a)*, *b)* e *g)* del presente articolo non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone disabili e ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e ai Vigili del fuoco, ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani individuate con proprio atto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, solo durante lo svolgimento delle attività istituzionali.

6. È vietato allontanare i cuccioli di cane e gatto dalla madre prima dei 60 giorni di vita, fatta eccezione per il caso di pericolo per la salute dei cuccioli o della madre, certificati da un medico veterinario.

7. È vietata la vendita o la cessione a qualsiasi titolo di cani e gatti di età inferiore ai 60 giorni, nonché di cani e gatti non identificati e registrati in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4.

8. Il proprietario di un animale d'affezione, iscritto all'anagrafe, in caso di cessione dello stesso, deve darne comunicazione al servizio veterinario pubblico entro 10 giorni. Chi riceve l'animale deve ottemperare alla registrazione prevista al comma 1, entro il termine di 10 giorni.

9. In caso di smarrimento di un animale d'affezione il proprietario è tenuto, entro il termine di 3 giorni dalla data dello smarrimento, a darne comunicazione scritta al servizio veterinario pubblico, fornendo tutti i dati utili per il ritrovamento.

ART. 4.

(Anagrafe degli animali d'affezione e banca dati nazionale).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, entro sei

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe felina, ai fini dell'identificazione e della registrazione di cui all'articolo 3, comma 1. Per quanto riguarda l'anagrafe canina resta ferma la normativa vigente.

2. L'identificazione e la registrazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono effettuate, rispettivamente, mediante inoculazione sottocutanea di un *microchip* e contestuale iscrizione dell'animale d'affezione nella relativa anagrafe regionale.

3. L'adempimento di cui al comma 1 del presente articolo deve essere effettuato dal servizio veterinario pubblico o dai veterinari libero-professionisti accreditati, secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il servizio veterinario pubblico o il veterinario libero-professionista che provvede all'applicazione del *microchip* rilascia un documento attestante l'iscrizione nell'anagrafe canina o felina che accompagna l'animale in tutti i trasferimenti di proprietà, denominato carta d'identità dell'animale d'affezione.

5. I veterinari libero-professionisti, nell'espletamento della loro attività professionale, devono verificare la presenza e la leggibilità del *microchip* e, nel caso di mancanza o di illeggibilità dello stesso, devono provvedere all'inoculazione del *microchip* o, in caso di rifiuto da parte del proprietario, informare per iscritto il servizio veterinario pubblico.

6. È istituita presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una banca dati nazionale, nella quale sono raccolti i dati delle anagrafi canine e feline regionali e alla quale possono accedere i servizi veterinari pubblici e i veterinari libero-professionisti autorizzati.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano la confluenza dei dati delle anagrafi canine e feline regionali nella banca dati istituita ai sensi del comma 6, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il *microchip* di identificazione dei cani e dei gatti può essere prodotto e commercializzato unicamente da soggetti che siano stati iscritti in un apposito registro istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero della salute. All'atto dell'iscrizione nel registro dei produttori e dei distributori di *microchip*, il ministero della salute assegna loro una serie numerica di codici identificativi elettronici. È vietato utilizzare serie numeriche diverse da quelle assegnate dal ministero della salute.

9. I *microchip* possono essere venduti solamente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle aziende sanitarie locali, ai veterinari libero-professionisti accreditati presso il Servizio sanitario nazionale e alle facoltà di Medicina veterinaria che abbiano un ambulatorio aperto al pubblico.

10. I produttori e i distributori devono garantire la rintracciabilità dei lotti dei *microchip* venduti.

11. La polizia municipale, i servizi veterinari pubblici e i medici veterinari libero-professionisti accreditati devono fornirsi di dispositivi di lettura dei *microchip* ISO compatibili entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

(Soccorso di animali).

1. Chiunque rinviene animali d'affezione feriti è tenuto a darne segnalazione al servizio veterinario pubblico e alla polizia locale ovvero ai numeri del soccorso pubblico di emergenza, che devono essere comunicati al Prefetto e resi noti al pubblico attraverso i canali di informazione. Il servizio veterinario pubblico e la polizia locale provvedono con propri mezzi o mediante l'ausilio di altri enti, pubblici o privati convenzionati, ad un pronto intervento.

2. In caso di incidente comunque ricoglibile al comportamento dell'utente

della strada si applicano le disposizioni di cui al comma 9-*bis* dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

ART. 6.

(Decesso ed eutanasia).

1. Il proprietario dell'animale d'affezione o il gestore di rifugio, in caso di decesso dell'animale, è tenuto a segnalarlo al servizio veterinario pubblico, ai fini della cancellazione dall'anagrafe degli animali d'affezione, in forma scritta entro 15 giorni dall'evento.

2. Gli animali d'affezione, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi unicamente da un medico veterinario, con farmaci ad azione eutanasi, previa analgesia ed anestesia profonda nei casi di:

a) animale gravemente malato e sofferente con prognosi infausta certificata da un medico veterinario;

b) cane dichiarato comprovatamente pericoloso per l'incolumità pubblica in base alla certificazione emessa ai sensi dell'articolo 9, comma 3.

3. Le carcasse degli animali d'affezione deceduti sono smaltite ai sensi del Regolamento CE 1069/2009 ovvero sotterrati presso le strutture di cui all'articolo 22 della presente legge o seppelliti in terreni di privati cittadini o in aree individuate a tale scopo dal comune di appartenenza, previa autorizzazione del servizio veterinario pubblico.

ART. 7.

(Attività di prevenzione e controllo delle morsicature).

1. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale per la prevenzione delle morsicature, con il compito di valutare i dati riguardanti le morsicature da parte di animali ai danni di esseri umani e formulare proposte al fine di prevenirle.

2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da almeno un medico veterinario designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, un medico veterinario designato dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, un medico veterinario «esperto» in medicina comportamentale designato dalla Federazione nazionale degli ordini veterinari italiani, un medico veterinario «esperto» in epidemiologia nominato dal Ministro della salute, un medico veterinario designato dalle organizzazioni veterinarie definite all'articolo 2, lettera n), e da un medico veterinario designato dalle associazioni riconosciute di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).

3. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive competenze, garantiscono la prevenzione e il controllo delle morsicature e trasmettono i dati relativi alla Commissione nazionale di cui al comma 1.

4. I criteri e i parametri per la valutazione e classificazione del rischio dei cani morsicatori sono indicati con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. La Commissione riferisce periodicamente al Ministro sui risultati dell'attività svolta.

ART. 8.

(Formazione).

1. Una quota delle risorse, non superiore al 10 per cento del totale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 1998, n. 434, stabilita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è destinata alla formazione di medici veterinari del Servizio sanitario nazionale in materia di comportamento e benessere degli animali.

2. Per l'accesso al ruolo di veterinario dirigente di 1° e 2° livello dell'area funzionale C (Benessere degli animali, igiene urbana veterinaria, igiene degli allevamenti, produzione zootecnica) del Servizio sanitario nazionale sono previste prove di valutazione in materia di comportamento, benessere degli animali d'affezione e legislazione a tutela degli animali.

3. Gli studenti del corso di laurea in Medicina veterinaria possono acquisire crediti formativi per attività formative svolte presso canili o gattili sanitari o rifugi che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le facoltà di Medicina veterinaria.

ART. 9.

(Valutazione del rischio e intervento terapeutico comportamentale).

1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320, le morsicature e le aggressioni di cani devono essere segnalate al servizio veterinario pubblico.

2. Il servizio veterinario pubblico sottopone a controllo i cani responsabili di morsicature o aggressioni e, nel caso di sospetta pericolosità, definisce le misure di prevenzione e l'eventuale intervento terapeutico comportamentale e farmacologico da adottare, avvalendosi di medici veterinari « esperti » in medicina comportamentale, con spese a carico del responsabile dell'animale.

3. Il servizio veterinario pubblico, al termine dell'intervento terapeutico comportamentale, conferma, revoca o modifica le prescrizioni inizialmente impartite. In caso di cane comprovatamente pericoloso e di conseguente conferma delle prescrizioni impartite, emette apposito certificato, attestante il rischio elevato per l'incolumità pubblica dell'animale, di seguito denominato certificato di comprovata pericolosità.

4. Il sindaco, qualora il servizio veterinario pubblico accerti l'incapacità di gestione del cane da parte del responsabile, adotta un provvedimento di confisca amministrativa.

5. Il responsabile dell'animale ha la facoltà di rinunciare temporaneamente alla custodia del cane sottoposto ad intervento terapeutico comportamentale ed è obbligato a sostenerne le spese, sino al momento di un eventuale trasferimento di proprietà.

6. Il responsabile di un cane per il quale è stato emesso certificato di comprovata pericolosità può altresì rinunciare alla proprietà dell'animale. In tal caso l'animale è affidato, a spese del proprietario, ad apposite strutture gestite da associazioni riconosciute, che garantiscono l'incolumità delle persone e degli altri animali, nonché le condizioni di benessere dell'animale e del suo recupero.

7. I servizi veterinari pubblici devono tenere un registro aggiornato dei cani per i quali è stato emesso certificato di comprovata pericolosità.

8. Le previsioni del presente articolo si applicano anche ai cani randagi.

9. I servizi veterinari pubblici in collaborazione con gli Ordini professionali dei medici veterinari e le facoltà di medicina veterinaria organizzano corsi di formazione per i proprietari o detentori di cani per i quali sia stato emesso certificato di comprovata pericolosità ai sensi dell'articolo 9, comma 3. Il comune nomina come responsabile scientifico del percorso formativo un medico veterinario esperto in medicina comportamentale. I comuni, unitamente ai servizi veterinari pubblici, possono delegare l'attività di organizzazione dei corsi formativi ai soggetti sopraccitati, che deve essere comunque sottoposta a supervisione da parte del Servizio veterinario pubblico, che rilascia al proprietario o al detentore apposito patentino. Il costo dei corsi di formazione è interamente a carico dei proprietari dei cani.

ART. 10.

(Canili e gattili sanitari).

1. I responsabili dei canili e gattili sanitari, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera i), provvedono a:

a) le cure e le terapie necessarie, ivi inclusi la profilassi vaccinale e antiparasitaria nonché eventuali interventi chirurgici, anche avvalendosi delle strutture medico-veterinarie già esistenti nel territorio;

b) la verifica della presenza del *microchip* negli animali di proprietà rinvenuti vaganti, nonché la comunicazione al legittimo proprietario del ritrovamento dell'animale, entro tre giorni dall'evento, al fine della riconsegna;

c) l'applicazione del *microchip* e la contestuale registrazione in anagrafe degli animali randagi a nome del Comune dove sono stati rinvenuti se non risultino di proprietà di un privato cittadino;

d) gli interventi di sterilizzazione sugli animali, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), ai fini del controllo della popolazione canina e felina.

2. Gli animali non reclamati entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data dell'ingresso nel canile o gattile sanitario, possono essere dati in adozione, previo intervento di sterilizzazione di cui al comma 1, lettera d), a privati, ad associazioni riconosciute o a rifugi, che diano garanzie di buon trattamento.

3. Gli animali nei canili e gattili sanitari devono rimanere per il tempo necessario agli adempimenti di cui al comma 1, comunque non oltre 40 giorni, ed essere quindi trasferiti, entro 40 giorni dal ritrovamento, nei rifugi.

4. I canili e i gattili sanitari hanno funzione di osservatorio epidemiologico delle malattie a carattere zoonosico e proprie delle specie ricoverate.

5. Il Ministero della salute con proprio decreto, da adottarsi, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato,

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti tecnico-strutturali e gestionali dei canili e gattili sanitari, per i quali ciascun animale deve disporre, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, di almeno 8 metri quadrati di spazio calpestabile di cui almeno il 50 per cento coperto e ciascun canile o gattile non deve superare la capienza di 200 animali detenuti.

6. Chiunque rinvenga animali randagi è tenuto a comunicarlo tempestivamente al servizio veterinario pubblico o agli organi di pubblica sicurezza.

7. Presso i canili e i gattili sanitari deve essere garantito un servizio di pronto soccorso 24 ore su 24, anche tramite convenzioni con medici veterinari libero professionisti.

8. Presso i canili e i gattili sanitari deve essere assicurata la presenza di volontari di un'associazione riconosciuta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).

ART. 11.

(Rifugi).

1. I responsabili dei rifugi, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera j), provvedono a:

a) ospitare gli animali provenienti dal canile o dal gattile sanitario e gli animali oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari o quelli i cui proprietari siano deceduti o non possano, temporaneamente o definitivamente, assolvere agli obblighi di cura, garantendone il benessere per favorirne il recupero, il reinserimento e la adozione a privati;

b) incentivare e favorire la adozione da parte di privati degli animali ospitati, fornendo ai cittadini le opportune informazioni;

c) organizzare visite guidate al fine di agevolare l'incontro tra i cittadini e gli animali ospitati in attesa di adozione;

d) migliorare il benessere e la socializzazione degli animali ospitati tramite accordi con le associazioni riconosciute.

e) stipulare convenzioni, a norma degli articoli 1, lettera c), e 2 del DM 26/03/2001, con il Ministero della giustizia, con il Presidente del Tribunale o con amministrazioni centrali dello Stato, aventi ad oggetto il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 D.Lgs. 274/2000.

2. I rifugi non possono ospitare più di 200 animali contemporaneamente e devono garantire a ciascun animale uno spazio minimo vitale di 10 metri quadrati a cane di cui almeno 3 provvisti di copertura.

3. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 10, comma 5, sono stabiliti i requisiti tecnico-strutturali e gestionali dei rifugi.

4. I rifugi, al fine di favorire la adozione da parte di privati degli animali ospitati, pubblicizzano le attività e i servizi erogati e consentono l'ingresso quotidiano al pubblico. L'orario di apertura deve essere reso pubblico con mezzi idonei.

5. I rifugi devono essere in possesso di autorizzazione sanitaria e devono avvalersi della collaborazione di un medico veterinario libero professionista accreditato, in qualità di direttore sanitario e all'occorrenza di un medico veterinario « esperto » in medicina comportamentale.

6. Presso i rifugi deve essere assicurata la presenza di volontari di un'associazione riconosciuta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).

ART. 12.

(Cane libero accudito).

1. Il comune, sentito il Servizio veterinario pubblico competente per territorio, riconosce come cane libero accudito il cane nei cui confronti non sia stato emesso un certificato di comprovata pericolosità e, previo accertamento della non sussistenza di condizioni di pericolo per

uomini, animali e cose, lo affida alle associazioni riconosciute di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), le quali si assumono l'onere di alimentarlo in modo da non imbrattare il suolo pubblico, di provvedere alle principali esigenze etologiche e di controllarne le condizioni di salute, assicurandogli adeguata assistenza sanitaria.

2. Il cane libero accudito deve essere sterilizzato, curato e vaccinato dal Servizio veterinario pubblico che, per l'espletamento di tali attività, può stipulare convenzioni con medici veterinari libero professionisti o con strutture private accreditate presenti sul territorio.

3. Il cane libero accudito deve essere munito di *microchip* e iscritto all'anagrafe canina a nome del comune di appartenenza e portare una medaglietta di riconoscimento come cane libero accudito.

ART. 13.

(Affidamento degli animali d'affezione in caso di morte del proprietario).

1. In caso di decesso del proprietario di un animale d'affezione, il curatore testamentario, previo assenso dell'erede o del legatario onerato, sentiti tutti gli eredi e i legatari e previo assenso del Tribunale, ne attribuisce la custodia temporanea, fino alla devoluzione definitiva, all'onerato o, in mancanza, a chi ne fa richiesta potendo garantire il suo benessere. In mancanza di accordo, decide il Tribunale che provvede, altresì, sentiti gli enti e le associazioni individuati con Decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice Penale, di cui al regio Decreto 28/05/1931, n. 601, per l'affidamento definitivo, emanando i provvedimenti necessari.

ART. 14.

(Affidamento degli animali delle forze di polizia e delle forze armate).

1. Gli animali in dotazione alle Forze armate e di polizia, al termine del servizio,

devono essere ceduti immediatamente a titolo gratuito a chiunque ne faccia richiesta potendone assicurare il benessere, dando la priorità all'ex conduttore.

ART. 15.

(Compiti dei comuni).

1. Il sindaco è responsabile dei cani vaganti e ritrovati o catturati sul territorio del comune e ha l'obbligo di collocarli presso un rifugio, informandone il servizio veterinario pubblico, il sindaco è altresì responsabile delle colonie feline e dei gatti randagi.

2. I comuni, singoli o associati, provvedono al risanamento dei rifugi esistenti e alla costruzione di nuovi rifugi, avvalendosi delle risorse previste dalla presente legge.

3. I comuni, singoli o associati, gestiscono i rifugi direttamente o tramite convenzioni con associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), o con soggetti privati che devono garantire la presenza nella struttura di volontari delle associazioni riconosciute, preposti alla gestione delle adozioni dei cani e dei gatti.

4. I comuni adottano appositi regolamenti per la corretta detenzione degli animali di affezione nei rifugi.

5. I comuni, singoli o associati, provvedono ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione chirurgica. All'attuazione di tali piani i comuni provvedono con proprie risorse economiche.

6. I comuni possono deliberare, con proprio regolamento, l'istituzione di una tariffa comunale al cui pagamento sono tenuti i proprietari di cani e gatti e destinata al finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto del randagismo e dell'abbandono quali: incentivi per l'adozione di animali d'affezione, prestazioni medico-veterinarie di base erogate da medici veterinari liberi professionisti, in regime di convenzione con i comuni. Il regolamento che istituisce l'imposta deter-

mina l'applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti.

7. I comuni possono istituire un Albo in cui iscrivere i cittadini disponibili ad adottare contemporaneamente almeno tre cani o gatti provenienti da canili e gattili sanitari o rifugi. A coloro ai quali sono dati in adozione gli animali d'affezione il comune corrisponde un contributo per il pagamento delle spese sanitarie e del cibo.

8. I comuni costieri o rivieraschi devono individuare, mediante apposita cartellonistica e delimitazioni, una o più spiagge destinate agli animali d'affezione, che hanno accesso ad esse soltanto sotto la sorveglianza del responsabile. L'utilizzo di tali aree deve essere soggetto ad apposito regolamento.

ART. 16.

(Nuove norme in materia di ricovero di animali d'affezione).

1. I comuni, nelle procedure di affidamento ai rifugi del servizio di mantenimento e gestione di animali d'affezione, devono garantire livelli minimi per la loro tutela e benessere e non devono basarsi unicamente sulla procedura del massimo ribasso, ma devono tenere conto della qualità dei servizi e devono premiare la permanenza più breve possibile degli animali nelle strutture. In particolare deve essere assicurato che:

a) la struttura individuata corrisponda ai requisiti tecnico-strutturali e gestionali individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 5, previsti dalla presente legge;

b) la struttura di cui alla lettera a) provveda alla restituzione dell'animale al proprietario;

c) nella struttura individuata siano poste in essere attività che incentivino la adozione degli animali, nonché la pubblicizzazione dell'orario di apertura al pub-

blico che deve essere di almeno 3 giorni alla settimana di cui uno festivo per almeno 4 ore al giorno.

2. I comuni, nell'affidamento del servizio, sono tenuti a dare priorità alle strutture che:

a) comportino minimi spostamenti degli animali preferendo, ove possibile, strutture insistenti sul proprio territorio o sul territorio provinciale o regionale;

b) siano gestite o si avvalgano di servizi prestati da associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g).

ART. 17.

(Impiego di cibo residuo per animali).

1. Alle associazioni animaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), e ai responsabili dei rifugi che si rivolgono alle mense di amministrazioni pubbliche e a quelle di aziende private per la richiesta di distribuzione gratuita di prodotti alimentari da destinare esclusivamente all'alimentazione delle colonie feline e degli animali d'affezione ospitati presso i rifugi, si applica la legge 25 giugno 2003, n. 155.

2. I privati cittadini che accudiscono colonie feline, autorizzati dal comune dove si trovano le colonie medesime, possono avvalersi della facoltà di cui al comma 1, nel rispetto delle norme d'igiene pubblica, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove gli animali sono alimentati.

ART. 18.

(Attività economiche con animali d'affezione).

1. Le attività economiche con animali d'affezione, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera d), sono autorizzate dal sindaco del comune in cui l'attività si svolge, previo parere favorevole da parte

del servizio veterinario pubblico, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

2. Il servizio veterinario pubblico, nella fase istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria di cui al comma 1, accerta che i ricoveri e le aree destinate agli animali posseggano i requisiti igienico-sanitari, tecnici e gestionali, stabiliti con il decreto di cui all'articolo 10, comma 5, ed accerta altresì la presenza in essi di personale qualificato ad effettuare la custodia.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previa partecipazione del richiedente ai corsi di formazione professionale, di cui al comma 4 del presente articolo. Nella autorizzazione sono indicate le quantità per singola specie detenibili contemporaneamente all'interno delle aree riservate all'attività.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche degli Ordini dei medici veterinari, delle organizzazioni veterinarie e delle associazioni riconosciute, organizzano corsi di formazione professionale al fine di assicurare la conoscenza da parte del richiedente delle nozioni riguardanti: benessere animale, zoologia, etologia, tecniche di allevamento, norme igienico sanitarie e cura degli animali oggetto della domanda di autorizzazione, sono esclusi da tali corsi coloro i quali siano già abilitati alla direzione degli allevamenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 328/2001.

5. I titolari delle attività con animali d'affezione devono avvalersi della collaborazione di un medico veterinario libero professionista, che assicuri adeguata assistenza sanitaria agli animali medesimi.

6. I titolari della attività di allevamento o commercio devono dare comunicazione, entro 10 giorni, dell'avvenuta cessazione dell'attività, al servizio veterinario pubblico, unitamente all'elenco degli animali invenduti con l'indicazione della loro destinazione.

7. Le attività di cui al presente articolo, già operanti alla data di entrata in vigore

della presente legge, devono adeguarsi ai requisiti prescritti entro il termine di 18 mesi.

8. La vigilanza sulle strutture che svolgono le attività economiche con animali da affezione è esercitata dal servizio veterinario pubblico.

ART. 19.

(Obblighi e divieti per i titolari di attività con animali d'affezione).

1. Il titolare di attività economiche con animali d'affezione, ad eccezione di quelle di toelettatura, di educazione ed addestramento di cani, deve tenere, nella sede in cui l'attività viene svolta, un registro annuale di carico e scarico degli animali, vidimato dal servizio veterinario pubblico, che deve essere aggiornato contestualmente ad ogni carico e scarico, nonché le schede tecniche che illustrino le caratteristiche di ogni singolo animale d'affezione. Il registro è conservato per 5 anni e deve essere esibito a richiesta del servizio veterinario pubblico per i controlli.

2. È vietata la vendita di animali non identificati e non registrati nelle anagrafi.

3. È vietata la vendita ambulante, itinerante o presso le fiere di animali d'affezione.

4. È vietata la vendita di animali ai minori di età.

5. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 10, comma 5, sono stabiliti i requisiti delle strutture presso le quali si svolge l'attività economica con animali d'affezione.

ART. 20.

(Fiere, mostre e manifestazioni con l'utilizzo di animali d'affezione).

1. Sono vietate le fiere aventi ad oggetto esclusivamente animali d'affezione.

2. Le mostre di animali, le esposizioni, i concorsi, le prove e le gare, nonché le manifestazioni itineranti che prevedono la presenza di animali d'affezione possono

svolgersi solo previa acquisizione del nulla osta rilasciato dal servizio veterinario pubblico a seguito dell'accertamento delle condizioni igienico-sanitarie e dei requisiti tecnici necessari ai fini della tutela del benessere animale, con l'esclusione della vendita diretta e indiretta di animali e con l'assistenza obbligatoria di un medico veterinario libero professionista.

3. È vietato l'impiego di animali d'affezione come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e manifestazioni nonché di animali in spettacoli ambulanti o di strada e per la pratica dell'accattonaggio.

4. È vietato offrire animali d'affezione in premio o in omaggio nelle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché nelle lotterie da chiunque organizzate.

5. I cani e gatti partecipanti agli eventi di cui al comma 1 devono essere di età non inferiore ai 4 mesi e devono essere provvisti di certificazione medico veterinaria di buona salute che attesti la profilassi vaccinale e l'effettuazione dei trattamenti contro endoparassiti ed ectoparassiti.

6. È vietato esporre in fiere, mostre, concorsi, prove e gare animali d'affezione con mutilazioni finalizzate solo alle modifiche estetiche, senza motivazioni cliniche certificate da un medico veterinario.

ART. 21.

(Trasporto).

1. Fatte salve le disposizioni di cui al regolamento CE n° 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004, il trasporto degli animali d'affezione deve avvenire nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche della specie, evitando ogni sofferenza.

2. È vietato trasportare animali d'affezione nel bagagliaio dell'autovettura non comunicante con l'abitacolo.

3. Sui mezzi di trasporto pubblico è consentito il trasporto di animali d'affezione. I cani devono essere tenuti al guin-

zaglio e con la museruola; i gatti debbono viaggiare all'interno di idonei trasportini.

ART. 22.

(Cimiteri per animali d'affezione).

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento CE 1069/2009, soggetti pubblici o privati possono realizzare cimiteri per animali di affezione. Se realizzati da soggetti pubblici non hanno il carattere di demanialità di cui all'articolo 824 del codice civile.

2. I cimiteri per animali di affezione sono ubicati in zone idonee ai sensi dello strumento urbanistico adottato dal comune, previo parere della competente azienda sanitaria locale per i profili attinenti all'igiene e alla sanità pubblica, da esprimere entro due mesi dalla data della richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere si intende espresso favorevolmente.

3. Il trasporto delle carcasse degli animali di affezione è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal Regolamento CE 1069/2009.

ART. 23.

(Norme per garantire l'incolumità pubblica e il benessere degli animali d'affezione).

1. Allo scopo di garantire la tutela della salute, l'incolumità pubblica ed il benessere degli animali è vietato:

a) detenere gli animali in isolamento, ovvero in condizioni che rendano impossibile al responsabile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico e privarli di contatti con persone o altri animali;

b) lasciare incustodito in luogo pubblico o aperto al pubblico il cane di cui si è responsabile senza adottare misure adeguate ad impedirne la fuga;

c) addestrare cani al fine di esaltarne l'aggressività e ricorrendo a violenze, per-

cosse o costrizioni fisiche in ambienti inadatti che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie, nonché effettuare qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di esaltarne l'aggressività;

d) detenere, cedere a qualsiasi titolo ed utilizzare collari elettrici o altri strumenti atti a determinare scosse o impulsi elettrici e collari a punta;

e) tenere animali d'affezione legati a catena per prolungati periodi di tempo nell'arco delle 24 ore in modo da impedirne il libero movimento. La temporanea detenzione a catena non deve costituire pericolo per l'incolumità del cane e non deve provocare lesioni fisiche allo stesso; la lunghezza della catena deve consentire al cane di ripararsi sotto una zona coperta sia in estate che in inverno, accucciarsi a terra e raggiungere la cuccia, il cibo e l'acqua;

f) molestare, catturare o allontanare i gatti dal loro *habitat* naturale, fatte salve le attività sanitarie e le adozioni previste dalla presente legge;

g) tenere gli animali d'affezione nei trasportini o in gabbie di dimensioni e caratteristiche tali da non consentire i movimenti e le normali manifestazioni etologiche, tranne che per il periodo strettamente necessario per il trasporto o la degenza;

h) importare cani di età inferiore ai quattro mesi ovvero senza l'eruzione completa di tutti i denti decidui;

i) somministrare farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, individuate con apposito decreto del Ministro della salute, idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche del cane al fine di alterarne le prestazioni fisiche (*doping*);

j) manomettere o alterare i dispositivi di identificazione elettronica (*microchip*),

fatte salve eventuali procedure medico veterinarie che rendano necessaria la rimozione del *microchip*.

ART. 24.

(Norme in materia di prevenzione dell'avvelenamento degli animali d'affezione).

1. Al fine di tutelare la salute pubblica e l'incolumità delle persone e degli animali d'affezione, è vietato a chiunque preparare, detenere e utilizzare esche o bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, ivi compresi vetri, plastiche e metalli.

2. Il responsabile dell'animale avvelenato in seguito all'ingestione delle esche o dei bocconi avvelenati di cui al comma 1 deve darne immediata segnalazione al servizio veterinario pubblico.

3. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione debbono essere effettuate con modalità tali da non nuocere alle persone e agli animali d'affezione e, se effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico, debbono essere rese note dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno quattro giorni d'anticipo. Il materiale informativo deve contenere l'indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento, le sostanze utilizzate e l'eventuale antidoto.

ART. 25.

(Adempimenti in caso di avvelenamento di animali d'affezione).

1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di animali d'affezione, deve darne immediata comunicazione al servizio veterinario pubblico.

2. In caso di decesso dell'animale il medico veterinario deve disporre l'invio delle carcasse e di ogni altro campione

utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato il decesso all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, accompagnati dal referto anamnestico. L'invio delle carcasse e dei campioni prelevati avviene per il tramite delle aziende sanitarie locali competenti per territorio.

3. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali sottopongono ad autopsia la carcassa ed effettuano le opportune analisi sui campioni pervenuti o prelevati in sede autoptica, al fine di verificare la presenza di tracce di sostanze atte a provocare l'avvelenamento.

4. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali devono eseguire le analisi entro trenta giorni dall'arrivo della carcassa o del campione e comunicarne gli esiti al medico veterinario che li ha inviati, al servizio veterinario pubblico e, qualora positivi, all'Autorità giudiziaria e al sindaco.

5. Il sindaco, a seguito della segnalazione di cui al comma 4, provvede ad attivare tempestivamente le iniziative necessarie alla bonifica dell'area in cui si è verificato l'avvelenamento, garantendone la segnalazione mediante apposita cartellonistica.

ART. 26.

(Obblighi per i produttori di sostanze pericolose).

1. I produttori di presidi medico-chirurgici, di fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei rodenticidi e lumachicidi ad uso domestico, civile ed agricolo devono aggiungere al prodotto una sostanza amaricante che lo renda sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio. Nel caso di rodenticidi per uso civile deve essere previsto un contenitore con accesso solo all'animale bersaglio.

2. Nell'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 debbono essere indicate le modalità d'uso e di smaltimento del prodotto stesso.

ART. 27.

(Prestazioni medico veterinarie a carico del Servizio veterinario pubblico).

1. Il servizio veterinario pubblico eroga prestazioni medico-veterinarie a:

- a) cani e gatti presso i canili e gattili sanitari;
- b) gatti appartenenti alle colonie feline;
- c) cani liberi accuditi.

ART. 28.

(Medicina veterinaria di base).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono interventi da parte degli enti locali, finalizzati all'erogazione di prestazioni di medicina veterinaria di base indirizzate a fasce socialmente svantaggiate, individuate secondo i criteri stabiliti all'articolo 29, comma 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono prestazioni di medicina veterinaria di base quelle collegate ad obiettivi di prevenzione, salute e benessere degli animali, nonché di sanità pubblica, ed in particolare:

- a) la profilassi vaccinale;
- b) la profilassi e la cura di malattie zoonotiche;
- c) la prevenzione e il controllo delle nascite;
- d) l'identificazione elettronica e l'iscrizione all'anagrafe;
- e) prestazioni di medicina veterinaria comportamentale in cani di comprovata pericolosità.

3. Le prestazioni di cui al comma 2 sono erogate da medici veterinari liberi professionisti o dal servizio veterinario pubblico, sulla base di apposito protocollo di intesa sottoscritto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano

e dai comuni, con gli Ordini dei medici veterinari e con le organizzazioni veterinarie, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera m).

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge disciplinano i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni di cui al comma 2 ed approvano lo schema di protocollo d'intesa di cui al comma 3.

ART. 29.

(Beneficiari delle prestazioni di medicina veterinaria di base).

1. Le prestazioni di medicina veterinaria di base di cui all'articolo 28, comma 2, sono erogate sulla base di tariffe stabilite con il protocollo di cui al citato articolo 28, comma 3, e sono a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. I proprietari o i detentori di cani e gatti hanno diritto all'erogazione di prestazioni veterinarie di base seguenti quando ricorra almeno uno dei seguenti casi:

- a) hanno una situazione reddituale e patrimoniale, determinata mediante l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non superiore a 12.000 euro annui;
- b) sono titolari di pensione sociale;
- c) hanno superato i sessantacinque anni di età e sono titolari di pensione minima;
- d) sono stati riconosciuti in situazione di *handicap* grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Le prestazioni di medicina veterinaria di base vengono erogate a un solo animale.

ART. 30.

(Vigilanza e attività delle guardie zoofile).

1. Il servizio veterinario pubblico e le competenti autorità di pubblica sicurezza, avvalendosi delle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute di cui all'articolo 6, comma 2, della legge n. 189 del 2004 vigilano, secondo le rispettive competenze, sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. La qualifica di guardia particolare giurata delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, attribuita ai sensi dell'articolo 138, comma 3, del R.D. 1931 n. 773, è subordinata alla frequenza di appositi corsi di formazione organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con le associazioni riconosciute, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), ovvero organizzati dalle Associazioni riconosciute mediante docenze tenute da soggetti idonei e di comprovata esperienza.

3. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge compete altresì alle Guardie particolari giurate nominate ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31/03/1979.

ART. 31.

(Associazioni per la protezione degli animali).

1. Le associazioni riconosciute di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), hanno diritto ad essere iscritte nei registri o negli albi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 32.

(Poteri sostitutivi del Prefetto).

1. In tutte le ipotesi di mancato adempimento da parte dei comuni degli obbli-

ghi previsti dalla presente legge, il Prefetto assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti. Decorso inutilmente tale termine, il Prefetto adotta i provvedimenti necessari.

ART. 33.

(Programmazione degli interventi per la prevenzione del randagismo).

1. Al fine di garantire la salute pubblica e la tutela degli animali d'affezione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano programmano gli interventi di controllo demografico della popolazione animale, di prevenzione del randagismo ed educazione sanitaria e di tutela e rispetto degli animali.

2. Gli interventi previsti nella programmazione di cui al comma 1 possono essere attuati anche tramite specifici accordi fra la regione e le province autonome, i comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali, gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di Medicina veterinaria, le organizzazioni veterinarie e le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g).

ART. 34.

(Relazione al Parlamento).

1. Il Ministero della salute trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati trasmessi dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La relazione indica in particolare:

a) gli interventi realizzati riguardo alle attività di controllo demografico e di costruzione e adeguamento dei canili e gattili sanitari e dei rifugi;

b) i dati relativi alla gestione dei canili e gattili sanitari e dei rifugi da parte di enti, associazioni riconosciute e privati convenzionati;

c) i dati relativi alle adozioni;

d) le iniziative relative all'attività di informazione e sensibilizzazione in materia di tutela degli animali d'affezione e di salute dei cittadini;

e) le risorse impiegate per la realizzazione dei diversi interventi previsti dalla legge.

ART. 35.

(Modifiche al titolo IX-bis del codice penale).

1. Dopo l'articolo 544-*sexies* del codice penale è aggiunto il seguente: « ART. 544-*septies*. La pena per i reati di cui agli articoli 544-*bis* e 544-*ter* è aumentata se il reato è commesso da chi esercita abusivamente la professione di medico veterinario ».

2. All'articolo 544-*quinques*, secondo comma, del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La stessa pena si applica anche a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni che comportino sevizie o maltrattamenti per gli animali ».

ART. 36.

(Modifiche al titolo II del codice di procedura civile).

1. All'articolo 514 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente numero: « 7) gli animali d'affezione ».

ART. 37.

(Sanzioni).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, i trasgressori della disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 600 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, i trasgressori della disposizione di cui al-

l'articolo 3, comma 3, lettera c), sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

3. Il proprietario di un animale d'affezione che non adempie all'obbligo, previsto all'articolo 3, comma 3, lettera e), di esibire all'autorità competente il documento di cui all'articolo 4, comma 4, entro 3 giorni dall'accertamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 300 euro.

4. Salvo il fatto costituisca reato, il responsabile di un animale d'affezione che non adempie agli obblighi di cui al comma 4, lettera a), b) e g), dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 300 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, i trasgressori della disposizione di cui all'articolo 3, comma 7, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.

6. Il responsabile proprietario di un animale d'affezione che in caso di cessione omette di darne comunicazione scritta ai sensi dell'articolo 3, comma 8, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 300 euro a 900 euro.

7. Il responsabile di un animale d'affezione che, in caso di smarrimento o di decesso dell'animale, omette di dare comunicazione scritta al servizio veterinario pubblico ai sensi dell'articolo 3, comma 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 euro a 900 euro.

8. Il proprietario di un animale d'affezione che si rifiuta di sottoporlo all'inoculazione del *microchip* ai sensi dell'articolo 4, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 500 euro.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ometta di adempiere all'obbligo dell'articolo 5, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

10. Salvo che il fatto costituisca reato, i trasgressori delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100 euro a 300 euro.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ometta di adempiere all'obbligo di cui all'articolo 10, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.

12. Chiunque ometta di adempiere all'obbligo di cui all'articolo 18, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro.

13. Chiunque ometta di adempiere agli obblighi e ai divieti previsti all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a sei mesi dell'attività e il sequestro degli animali d'affezione. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

14. Salvo che il fatto costituisca reato, i trasgressori della disposizione di cui all'articolo 20, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 euro a 15.000 euro.

15. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione dell'articolo 20, comma 2, impiega animali d'affezione come richiamo del pubblico per esercizi commerciali e mostre, nonché per spettacoli ambulanti o di strada ovvero per la pratica dell'accattonaggio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque, in violazione dell'articolo 20, commi 3, 4 e 5, offra animali in premio, omaggio o vincita ovvero utilizzi nelle manifestazioni di qualunque genere cani e gatti di età inferiore a 4 mesi o animali privi del certificato medico veterinario di buona salute.

16. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque espone in fiere, mostre, concorsi,

prove e gare animali d'affezione con mutilazioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 10.000 euro.

17. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque trasporta animali contravvenendo alle disposizioni di cui all'articolo 21, commi 1, 2 e 3 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.

18. Salvo che il fatto costituisca reato, i trasgressori delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro.

19. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque utilizza in modo improprio, prepara, miscela e abbandona esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive ovvero detiene, utilizza o abbandona qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce, contravvenendo in tal modo al divieto di cui 24, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro.

20. Salvo che il fatto costituisca reato, le ditte specializzate che eseguono operazioni di derattizzazione e disinfestazione in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 3, della presente legge sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro.

21. Salvo che il fatto costituisca reato, i produttori di presidi medico-chirurgici, di fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie di cui all'articolo 26, comma 1, che omettono di aggiungere al prodotto una sostanza amariante, che commercializzino rodenticidi per uso civile privi di contenitore accessibile solo agli animali bersaglio ovvero che utilizzino etichette non conformi all'articolo 26, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro.

ART. 37.

(Norme transitorie).

1. I requisiti fissati con il decreto ministeriale di cui all'articolo 10, comma 5, si applicano ai canili e gattili sanitari e ai rifugi di nuova realizzazione.

2. I canili e gattili sanitari e i rifugi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi a tali requisiti entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 38.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'attuazione della presente legge si provvede a valere sulle risorse dell'auto-

rizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 1998, n. 434, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, già destinate al finanziamento degli interventi in materia di animali da affezione e per la prevenzione del randagismo di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.

ART. 39.

(Abrogazione della legge n. 281 del 1991).

1. La legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogata.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo ACP e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010. C. 4374 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 206

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733).

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione (COM(2010)738) (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) 209

Programma di lavoro della Commissione per il 2011. COM(2010)623 def.

Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota. 11447/11.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII-bis, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) 209

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 211

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo ACP e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010.

C. 4374 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Vincenzo TADDEI (IRNP), *relatore*, fa presente che il disegno di legge C. 4374 autorizza la ratifica dell'Accordo di modifica dell'Accordo di Partenariato di Cotonou, firmato il 23 giugno 2000 per una durata di venti anni e ratificato dall'Italia con la legge 3 ottobre 2002, n. 235, il cui obiettivo ultimo è la lotta alla povertà. Esso è volto a stimolare e accelerare lo sviluppo economico, sociale e culturale degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP); è la base dei rapporti dell'Unione europea con i paesi ACP.

Rammenta quindi che l'Accordo di partenariato di Cotonou persegue: 1) il potenziamento delle relazioni politiche tra

l'Unione europea e i paesi ACP; 2) la promozione di metodi partecipativi e l'apertura alla società civile (ONG) e al settore privato, con l'accesso degli organismi non statali alle risorse previste dai programmi di cooperazione; 3) strategie di sviluppo mirato contro la povertà attraverso lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale ed umano, l'integrazione e cooperazione regionale; 4) un nuovo quadro di cooperazione, che consenta ai paesi ACP di partecipare pienamente al commercio internazionale; 5) il riordino della cooperazione finanziaria, attraverso aiuti non rimborsabili e capitali di rischio e prestiti al settore privato.

L'Accordo di cui oggi si discute la ratifica costituisce la seconda modifica dell'Accordo di partenariato che nel nuovo millennio caratterizza i rapporti tra l'Unione europea e il vasto gruppo di Stati ACP, nei cui confronti tradizionalmente l'Europa aveva rivolto la maggior parte delle attenzioni in ordine alle problematiche dello sviluppo: si fa qui riferimento all'Accordo di Cotonou del 23 giugno 2000, che già era stato riveduto una prima volta con l'Accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005.

Anche l'Accordo in esame, aperto alla firma il 22 giugno 2010, si basa sull'articolo 95 dell'Accordo del 2000, che ne prevede la revisione quinquennale. La nuova modifica è volta all'adattamento del quadro normativo dei rapporti UE-ACP ai mutamenti di grande momento che si sono verificati nelle relazioni internazionali.

Le modifiche sono numerose e riguardano parecchi punti del testo, tanto che la stessa relazione introduttiva al disegno di legge rinvia al testo coordinato – che tuttavia non risulta ancora attingibile – per un'organica comprensione. La medesima relazione introduttiva risulta peraltro indispensabile, poiché fornisce una sintetica esposizione delle modifiche in relazione ai più rilevanti nuclei tematici.

L'Accordo in esame opera tutte le modifiche mediante un unico articolo: una delle questioni centrali oggetto della revisione è la valorizzazione della dimensione dell'integrazione regionale, particolar-

mente sentita nel continente africano, con una crescita progressiva del ruolo dell'Unione africana. Viene tuttavia posta attenzione, più in generale, a tutte le aree di integrazione economica regionale che riguardino Stati ACP, e al ruolo delle relative organizzazioni. Tutto ciò si riflette particolarmente nelle modifiche agli articoli 6, 8, 11, 30 e 35.

Un altro aspetto della revisione consiste nel porre al centro dell'attenzione il rapporto tra sicurezza e sviluppo, nel senso che senza la prevenzione dei conflitti non è immaginabile un'azione duratura di impulso decisivo al decollo economico e sociale dei paesi svantaggiati: tutto ciò è contenuto essenzialmente nelle modifiche agli articoli 11, 72, 72-*bis* e 73, mediante le quali si evidenzia la centralità della cooperazione dell'Unione europea con gli Stati ACP in situazioni di conflitto e post-conflitto, flessibilizzando le procedure di assistenza umanitaria ad essi rivolte. Tale azione dell'Unione europea è presupposto delle vere e proprie pratiche di cooperazione allo sviluppo, che nella revisione in esame si legano direttamente alla lotta per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio. Il riferimento agli Obiettivi di sviluppo del Millennio, nota la relazione al disegno di legge, era stato trascurato nella precedente revisione dell'Accordo di Cotonou, mentre è oggetto delle modifiche che l'Accordo del 2010 apporta al Preambolo, nonché agli articoli 1 e 19.

D'altra parte, nell'Accordo in esame si introducono in posizione preminente anche le problematiche dell'efficacia degli aiuti allo sviluppo e della coerenza delle politiche relative, che l'Unione europea si impegna a promuovere fra gli Stati membri (modifiche agli articoli 2, 8, 12 e 56). Particolare rilevanza è conferita ai meccanismi di finanziamento, rispetto ai quali viene recepito quanto già stabilito dal Consiglio dei Ministri CE-ACP con la Decisione n. 1/20091 (modifiche all'Allegato II). Inoltre, viene valorizzato il contributo del CSI (Centro per lo sviluppo delle imprese) e del CTA (Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale) – e ciò

nelle modifiche all'Allegato III – mentre anche la programmazione, il finanziamento e l'attuazione della cooperazione europea allo sviluppo subiscono una rivisitazione, al fine di migliorarne la trasparenza e l'efficacia (modifiche all'Allegato IV).

I profili relativi ai cambiamenti climatici – soprattutto inseriti nelle modifiche concernenti gli articoli 1, 20 e 30-*bis* – vengono elevati al rango di settore principale di cooperazione tra l'Unione europea e gli Stati ACP, allo scopo di assistere questi nel loro adattamento ai cambiamenti climatici, attenuandone le conseguenze potenzialmente drammatiche. A tale scopo, particolare riguardo è stato dedicato agli Stati ACP più vulnerabili ai mutamenti del clima, quali ad esempio i piccoli Stati insulari del Pacifico – la cui stessa esistenza è posta a rischio dal progressivo innalzamento del livello degli oceani –, ovvero ai paesi africani della fascia subsahariana del Sahel, sui quali incombe il fenomeno opposto della totale desertificazione.

Per quanto riguarda gli aspetti commerciali le modifiche, scontato il venimento dei residui regimi preferenziali a favore degli Stati ACP che l'Accordo di Cotonou aveva mantenuto, e che sono scaduti già dal 31 dicembre 2007, riaffermano con forza il ruolo degli accordi di partenariato economico (APE), che sono volti a sostenere i Paesi ACP, migliorandone al tempo stesso le economie soprattutto con la sempre maggiore integrazione nel commercio internazionale. Tutto ciò emerge dalle modifiche che l'Accordo in esame apporta all'allegato V dell'Accordo di Cotonou, che viene soppresso, ma soprattutto nella nuova versione della Dichiarazione XXIII ad esso allegata, che concerne il sostegno dell'accesso al mercato nel quadro del partenariato UE-ACP.

Dal punto di vista istituzionale, le modifiche agli articoli 4, 8, 10 e 17 mirano ad incrementare il novero degli attori del dialogo politico nel quadro del partenariato UE-ACP, includendovi i Parlamenti nazionali, nonché entità non statali quali la società civile dei Paesi ACP.

Gli Stati ACP vengono altresì, in quanto gruppo, maggiormente considerati nelle modifiche all'Allegato VII, ispirato ai diritti umani, ai principi democratici e allo Stato di diritto.

Infine, è stato modificato il Protocollo 3 dell'Accordo di Cotonou, sì da consentire al Sudafrica di aderire all'Accordo in esame, pur senza essere Parte dell'Accordo del 2000; ed è stata adottata una Dichiarazione congiunta su migrazioni e sviluppo, come orizzonte programmatico di una cooperazione in settori rilevanti quali le rimesse degli emigranti, la riammissione, la tratta di esseri umani.

In conclusione, per quanto riguarda le competenze della Commissione Agricoltura, propone di esprimere parere favorevole.

Corrado CALLEGARI (LNP) osserva che, per la prima volta, l'Accordo in esame rilancia gli accordi di partenariato economico (EPA), uscendo dall'ottica assistenzialista dell'aiuto unilaterale dell'Unione Europea, ovvero gli accordi regionali di libero scambio tra l'Unione europea e i Paesi ACP. Tali accordi potranno favorire la libera iniziativa e consentire di gestire in modo più corretto i finanziamenti erogati ai Paesi in via di sviluppo. Ciò costituirà una tappa fondamentale per favorire realmente la crescita di tali Paesi.

Osserva infine che, con gli EPA, si dovranno attivare meccanismi basati sul libero scambio e i Paesi in via di sviluppo dovranno aprire alle merci europee e confrontarsi con il mercato, pur continuando a ricevere aiuti per un periodo transitorio.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) ritiene che il provvedimento rivesta notevole importanza per lo sviluppo civile e democratico dei Paesi ACP, che presuppone anche lo sviluppo economico di tali Paesi, che accordi simili tendono ad incentivare. Ciò che viene incentivato, in modo particolare, è l'educazione alla pace, alla collaborazione tra Paesi e alla cooperazione internazionale. Pertanto, nel rivolgere un ringraziamento al relatore per la esaustività

della sua relazione, manifesta apprezzamento per la firma dell'Accordo e il proprio avviso favorevole alla sua ratifica, che contempla una accresciuta attenzione per le politiche di sviluppo e per le politiche ambientali.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI.

La seduta comincia alle 14.20.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli.

(COM(2010)733).

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione.

(COM(2010)738).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti in titolo, rinviato nella seduta del 22 giugno 2011.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, ricorda che, come preannunciato nella precedente seduta, la relatrice Negro ha predisposto una bozza preliminare di documento finale, che è stata trasmessa ai gruppi in via informale.

Ricorda altresì che la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni informali, da completare con l'audizione della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ritiene opportuno proseguire l'esame dopo lo svolgimento dell'audizione dei rappre-

sentanti delle regioni. Invita quindi la relatrice, manifestando apprezzamento per il lavoro che sta svolgendo, a dare più ampio risalto ad alcuni temi e a evidenziare le proposte già recepite dalla Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo.

Giovanna NEGRO (LNP) si riserva di presentare una formale proposta di documento dopo lo svolgimento dell'audizione della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Programma di lavoro della Commissione per il 2011. COM(2010)623 def.

Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota.

11447/11.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.

Doc. LXXXVII-bis, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei documenti in titolo, rinviati nella seduta del 22 giugno 2011.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 22 giugno la Commissione ha avviato l'esame, con la relazione introduttiva, del programma legislativo della Commissione europea e della relazione programmatica del Governo per il 2011.

Avverte quindi che in data 23 giugno è stato assegnato alla XIV Commissione, per l'esame generale, e a tutte le altre Commissioni permanenti e al Comitato per la legislazione, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, anche il programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea, elaborato dalle future presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11). Sulla base di quanto stabilito nella pronuncia della Giunta per il Rego-

lamento del 14 luglio 2010, entrambi i programmi delle istituzioni dell'Unione europea sono oggetto di esame congiunto con la relazione programmatica del Governo. Invita pertanto la relatrice ad integrare la relazione già svolta con riferimento a tale ultimo documento.

Monica FAENZI (PdL), *relatore*, fa presente che il programma delle attività del Consiglio dell'Unione europea, elaborato dal prossimo trio di Presidenze polacca, danese e cipriota, copre il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2012.

Il documento si articola in due parti: la prima contiene il quadro strategico dell'azione del Consiglio, inserito nella prospettiva degli obiettivi a più lungo termine che saranno perseguiti durante il successivo trio di Presidenze (Irlanda, Lituania e Grecia), che pertanto sono state consultate.

La seconda parte illustra il programma operativo, elencando le proposte e le altre iniziative che si prevede di trattare durante il predetto periodo. Conformemente al regolamento interno del Consiglio, questa parte è stata preparata in stretta cooperazione con la Commissione europea e con il Presidente del Consiglio europeo.

Si sofferma quindi sulle parti di competenza della Commissione Agricoltura e, in particolare, sulle proposte indicate come priorità nel programma del Consiglio che non figurano nel programma di lavoro della Commissione e nella relazione programmatica del Governo italiano.

Per quanto riguarda l'agricoltura, le presidenze intendono promuovere iniziative volte ad assicurare un elevato livello di sicurezza alimentare e informazioni adeguate ai consumatori, tenuto conto dei lavori svolti dal *Codex Alimentarius* della FAO e dell'Organizzazione mondiale della sanità. Esse assicureranno l'adozione formale del regolamento relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori (COM(2008)40) e avvieranno i lavori sulla proposta di regolamento relativo ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. In proposito, ricorda che il Parlamento europeo in ses-

sione plenaria dovrebbe esaminare la proposta di regolamento il prossimo mese di luglio. Il documento elaborato dalle tre presidenze sottolinea l'intenzione di raggiungere un accordo con il Parlamento europeo sulla definizione, descrizione, etichettatura e tutela dei vini aromatizzati nonché di formulare proposte di modifica alla normativa in materia di agricoltura biologica.

Si prevede poi di far progredire i lavori sull'adattamento della normativa agricola al trattato di Lisbona, in particolare riguardo ai poteri delegati e alle competenze di esecuzione della Commissione (articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-TFUE), e sull'identificazione delle questioni su cui il Trattato prevede la decisione del Consiglio ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE.

Durante il 2011 è previsto che la Commissione presenti una proposta legislativa sull'identificazione elettronica per i bovini e sull'etichettatura delle carni bovine.

Le Presidenze preannunciano un impegno rilevante nel settore della salute animale, con riguardo ad una nuova legislazione quadro sulla salute animale, alla revisione di numerosi atti legislativi riguardanti specifiche malattie animali, al riesame delle norme vigenti sulle spese nel settore veterinario e della normativa concernente i controlli ufficiali, inclusi i controlli veterinari alla frontiera di prodotti di origine animale e di animali vivi dai paesi terzi.

Viene preannunciata per la metà del 2012 la presentazione da parte della Commissione di una riforma della legislazione sulle sementi che sostituisca le attuali 12 direttive nonché, entro il medesimo anno, di una nuova strategia fitosanitaria in sostituzione dell'attuale regime fitosanitario europeo (direttiva 2009/29/CE) e di una proposta di modifica sulla protezione della privativa per i ritrovati vegetali. Entro la fine del 2011 è prevista poi una relazione sull'istituzione di un fondo europeo per gli usi minori dei prodotti fitosanitari, eventualmente accompagnata da una proposta legislativa.

Le tre presidenze si concentreranno altresì sulla gestione sostenibile delle foreste e sul suo importante contributo ad un'economia verde nel contesto dello sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alla eventuale adozione di un accordo paneuropeo giuridicamente vincolante.

Nel settore della pesca sarà attribuita alta priorità alla riforma della politica comune della pesca (PCP). Le tre presidenze compiranno ogni sforzo per raggiungere un accordo sulle proposte legislative (regolamento di base, organizzazione comune dei mercati e strumento che sostituirà il Fondo europeo per la pesca, che scade alla fine del 2013). Il pacchetto della riforma sarà composto da cinque parti: una comunicazione che illustrerà il contenuto delle proposte; una comunicazione sulla dimensione internazionale della riforma con riferimento sia alle organizzazioni internazionali, sia a quelle regionali, sia agli accordi di *partnership*; una proposta con le direttive per il funzionamento della PCP; una proposta sulla riforma della politica dei mercati; una proposta sulla nuova politica marittima integrata.

Grande interesse sarà dedicato al tema delle organizzazioni regionali di gestione della pesca e agli accordi di partenariato nonché ai piani pluriennali di ricostituzione e di gestione del merluzzo e del tonno e, nel Mar Baltico, del merluzzo, del salmone e degli stock pelagici.

Un interesse specifico sarà dedicato alla gestione dello sforzo di pesca, inclusa quella per le specie di acque profonde e nelle acque occidentali, alla fissazione dei TAC e dei contingenti per il 2012 e il 2013, all'asportazione delle pinne di squalo, ai negoziati bilaterali e multilaterali e a una serie di accordi di partenariato in particolare con la Mauritania e la Groenlandia.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Legge comunitaria 2010. C. 4059-A/R Governo, approvato dal Senato 212

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo 2007. C. 4388 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 212

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica per la seconda volta l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2011. C. 4374 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 213

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione sulla riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale. COM(2011)146 def. (Parere alle Commissioni I e X) (*Esame e rinvio*) 215

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 218

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI DELL'UE:

Comunicazioni del presidente 218

AVVERTENZA 219

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 29 giugno 2011.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059-A/R Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 9.40 alle 10.30, dalle 14.45 alle 15.30 e dalle 18.25 alle 19.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo

della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo 2007.

C. 4388 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 giugno 2011.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Isidoro GOTTARDO (PdL) preannuncia anch'egli il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore; segnala quindi l'opportunità che il Governo italiano – ogni qualvolta si firmano accordi bilaterali o multilaterali con l'Argentina – ricordi le migliaia di risparmiatori italiani che ancora detengono obbligazioni dell'Argentina andate in *default* nel 2001, i cosiddetti *tango bond* e che non hanno ancora avuto alcun risarcimento. Segnala infatti che circa il 30 per cento dei cittadini italiani interessati non hanno accolto l'ultima proposta di rimborso del governo argentina, oggettivamente inadeguata.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, condivide l'osservazione del collega Gozi.

Marco MAGGIONI (LNP) ritiene anch'egli rilevante la questione segnalata.

Mario PESCANTE, *presidente*, si farà carico di segnalare la questione alla Commissione Affari esteri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica per la seconda volta l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2011.

C. 4374 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enrico FARINONE (PD), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che l'Accordo in esame costituisce la seconda modifica dell'Accordo di partenariato che nel nuovo millennio caratterizza i rapporti tra l'Unione europea e il vasto gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), nei cui confronti tradizionalmente la CE aveva rivolto la maggior parte delle attenzioni in ordine alle problematiche dello sviluppo: si fa qui riferimento all'Accordo di Cotonou del 23 giugno 2000, che già era stato riveduto una prima volta con l'Accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005.

Anche l'Accordo attualmente all'esame della Commissione Affari esteri, aperto alla firma nella capitale del Burkina Faso, Ouagadougou, il 22 giugno 2010, si basa sull'articolo 95 dell'Accordo del 2000, che ne prevede la revisione quinquennale. La nuova modifica è volta, come è naturale, all'adattamento del quadro normativo dei rapporti UE-ACP ai mutamenti di grande momento che si sono verificati nelle relazioni internazionali.

Le modifiche sono numerose e riguardano parecchi punti del testo normativo, tanto che la stessa relazione introduttiva al disegno di legge rinvia al testo coordi-

nato – che tuttavia non risulta ancora attingibile – per un’organica comprensione. La medesima relazione risulta peraltro indispensabile, poiché fornisce una sintetica esposizione delle modifiche in relazione ai più rilevanti nuclei tematici.

L’Accordo in esame opera tutte le modifiche mediante un unico articolo: una delle questioni centrali oggetto della revisione è la valorizzazione della dimensione dell’integrazione regionale, particolarmente sentita nel continente africano, con una crescita progressiva del ruolo dell’Unione africana. Viene tuttavia posta attenzione, più in generale, a tutte le aree di integrazione economica regionale che riguardano Stati ACP, e al ruolo delle relative organizzazioni. Tutto ciò si riflette particolarmente nelle modifiche agli articoli 6, 8, 11, 30 e 35.

Un altro aspetto della revisione consiste nel porre al centro dell’attenzione il rapporto tra sicurezza e sviluppo, nel senso che senza la prevenzione dei conflitti non è immaginabile un’azione duratura di impulso decisivo al decollo economico e sociale dei paesi svantaggiati: tutto ciò è contenuto essenzialmente nelle modifiche agli articoli 11, 72, 72-*bis* e 73, mediante le quali si evidenzia la centralità della cooperazione dell’Unione europea con gli Stati ACP in situazioni di conflitto e post-conflitto, flessibilizzando le procedure di assistenza umanitaria ad essi rivolte.

Tale azione dell’Unione europea è presupposto delle vere e proprie pratiche di cooperazione allo sviluppo, che nella revisione all’esame della Commissione Affari esteri si legano direttamente alla lotta per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio. Il riferimento agli Obiettivi di sviluppo del Millennio, nota la relazione al disegno di legge, era stato trascurato nella precedente revisione dell’Accordo di Cotonou, mentre è oggetto delle modifiche che l’Accordo del 2010 apporta al Preambolo, nonché agli articoli 1 e 19. D’altra parte, nell’Accordo in esame si introducono in posizione preminente anche le problematiche dell’efficacia degli aiuti allo sviluppo e della coerenza delle politiche relative, che la UE si im-

pegna a promuovere fra gli Stati membri (modifiche agli articoli 2, 8, 12 e 56). Particolare rilevanza viene conferita ai meccanismi di finanziamento, rispetto ai quali viene recepito quanto già stabilito dal Consiglio dei Ministri CE-ACP con la Decisione n. 1/2009 (modifiche all’Allegato II). Inoltre, viene valorizzato il contributo del CSI (Centro per lo sviluppo delle imprese) e del CTA (Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale) – e ciò nelle modifiche all’Allegato III – mentre anche la programmazione, il finanziamento e l’attuazione della cooperazione europea allo sviluppo subiscono una rivisitazione, al fine di migliorarne la trasparenza e l’efficacia (modifiche all’Allegato IV).

I profili relativi ai cambiamenti climatici – soprattutto inseriti nelle modifiche concernenti gli articoli 1, 20 e 30-*bis* – vengono elevati al rango di settore principale di cooperazione tra UE e ACP, allo scopo di assistere gli Stati ACP nel loro adattamento ai cambiamenti climatici, attenuandone le conseguenze potenzialmente drammatiche. A tale scopo, particolare riguardo è stato dedicato agli Stati ACP più vulnerabili ai mutamenti del clima, quali ad esempio i piccoli Stati insulari del Pacifico – la cui stessa esistenza è posta a rischio dal progressivo innalzamento del livello degli oceani –, ovvero ai paesi africani della fascia subsahariana del Sahel, sui quali incombe il fenomeno opposto della totale desertificazione.

Per quanto riguarda gli aspetti commerciali le modifiche, scontato il venir meno dei residui regimi preferenziali a favore degli Stati ACP che l’Accordo di Cotonou aveva mantenuto, e che sono scaduti già dal 31 dicembre 2007, riaffermano con forza il ruolo degli accordi di partenariato economico (APE), che sono volti a sostenere i paesi ACP, migliorandone al tempo stesso le economie soprattutto con la sempre maggiore integrazione nel commercio internazionale. Tutto ciò emerge dalle modifiche che l’Accordo in esame apporta all’allegato V dell’Accordo di Cotonou, che viene soppresso, ma so-

prattutto nella nuova versione della Dichiarazione XXIII ad esso allegata, che concerne il sostegno dell'accesso al mercato nel quadro del partenariato UE-ACP.

Dal punto di vista istituzionale, le modifiche agli articoli 4, 8, 10 e 17 mirano ad incrementare il novero degli attori del dialogo politico nel quadro del partenariato UE-ACP, includendovi i Parlamenti nazionali, nonché entità non statali quali la società civile dei paesi ACP. Gli Stati ACP vengono altresì, in quanto gruppo, maggiormente considerati nelle modifiche all'Allegato VII, ispirato ai diritti umani, ai principi democratici e allo Stato di diritto.

Infine è stato modificato il Protocollo 3 dell'Accordo di Cotonou, sì da consentire al Sudafrica di aderire all'Accordo in esame, pur senza essere Parte dell'Accordo del 2000; ed è stata adottata una Dichiarazione congiunta su migrazioni e sviluppo, come orizzonte programmatico di una cooperazione in settori rilevanti quali le rimesse degli emigranti, la riammissione, la tratta di esseri umani.

Quanto al disegno di legge di conversione, esso si compone di 3 articoli, il primo dei quali concerne l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo modificativo dell'Accordo di Cotonou, mentre il secondo contiene il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

La breve relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica esclude che la partecipazione italiana alla seconda revisione dell'Accordo di Cotonou possa comportare ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto per le attività da essa previste si fa riferimento al Protocollo finanziario già in vigore per il periodo 2008-2013, ovvero quello contemplato dal X Fondo europeo di sviluppo, cui l'Italia già contribuisce con l'importo globale di 2,916 miliardi di euro.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.40.

Comunicazione sulla riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale.

COM(2011)146 def.

(Parere alle Commissioni I e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere un parere alle Commissioni Affari costituzionali e Attività produttive sulla Comunicazione della Commissione sulla riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale (SIEG) (COM(2011)146).

Il documento ha la finalità di avviare una consultazione pubblica – che si dovrebbe concludere entro luglio 2011 – sui principi fondamentali della riforma. La consultazione è il seguito di un processo di revisione che la Commissione europea ha avviato nel 2008.

Richiama brevemente il quadro normativo di riferimento. Il « pacchetto SIEG », che è stato adottato nel 2005 e scade nel 2011, definisce le condizioni alle quali gli aiuti di Stato concessi per il finanziamento di SIEG sono compatibili con il trattato. Il pacchetto SIEG recepisce i principi fissati dalla Corte di giustizia UE con la sentenza Altmark (causa C-280/00) del 24 luglio del 2003 che ha definito i limiti entro i quali le compensazioni che le autorità pubbliche possono concedere per la fornitura di servizi di interesse generale non devono essere considerati aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'UE. I criteri che, a

tal fine, devono essere soddisfatti sono i seguenti: gli obblighi di servizio pubblico devono essere definiti in modo chiaro; i parametri per il calcolo della compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente; la compensazione non deve eccedere i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, detratti gli introiti ricavati con la fornitura del servizio (essa può tuttavia comprendere un ragionevole profitto); il beneficiario deve essere selezionato sulla base di una procedura di appalto pubblico, oppure la compensazione non deve eccedere i costi di un'impresa gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi atti a garantire la fornitura del servizio pubblico.

Se una di tali condizioni cumulative non è soddisfatta, l'intervento statale deve essere considerato un aiuto di Stato e, quindi, deve essere in linea di principio notificato alla Commissione europea cui spetta autorizzarlo.

Nello specifico, il pacchetto SIEG è composto: dalla decisione della Commissione 2005/842/CE, riguardante l'applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'UE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (che specifica le condizioni in base alle quali la compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessi a determinate imprese è ritenuta compatibile con le norme sugli aiuti di Stato e non deve essere notificata alla Commissione); la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2005/C 297/04) (che specifica le condizioni alle quali la Commissione può dichiarare compatibili le compensazioni non contemplate dalla decisione precedentemente richiamata); la direttiva 2005/81/CE che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese (che prevede la separazione contabile per le imprese beneficiarie di compensazioni

di obblighi di servizio pubblico, a prescindere dalla loro natura di aiuti di Stato).

Obiettivi generali della riforma sono: da un lato, una più facile applicazione del pacchetto SIEG; dall'altro, il rafforzamento del contributo dei servizi di interesse economico generale ad una più ampia ripresa economica dell'UE.

La Commissione – preso atto delle indicazioni pervenute dagli Stati membri nell'ambito della consultazione sull'applicazione del pacchetto SIEG – sta valutando la possibilità di basare la riforma su due principi fondamentali: da un lato, la chiarificazione di una serie di concetti chiave rilevanti per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato ai SIEG; dall'altro, la definizione di un approccio diversificato e proporzionato in relazione ai diversi tipi di SIEG, in particolare attraverso la semplificazione dell'applicazione delle norme a determinati tipi di servizi pubblici di carattere locale e su scala ridotta con un'incidenza limitata sugli scambi tra Stati membri e per determinati tipi di servizi sociali.

Con riferimento al primo profilo, tra gli ambiti sui quali i soggetti interessati hanno richiesto una maggiore chiarezza e per i quali la Commissione sta valutando la possibilità di fornire ulteriori orientamenti si segnalano: la distinzione tra attività economiche e attività non economiche in base alle norme sugli aiuti di Stato e la classificazione di determinati soggetti come imprese; i limiti a cui sono soggetti gli Stati membri in base alle norme sugli aiuti di Stato al momento di definire una determinata attività economica come SIEG; le condizioni alle quali la compensazione per determinati SIEG forniti a livello locale incide sugli scambi tra Stati membri, ricadendo pertanto nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato; le regole che le autorità pubbliche devono seguire, in base alle norme sugli aiuti di Stato, quando affidano ad un'impresa la prestazione di un SIEG; le condizioni alle quali la compensazione per un SIEG non comporta aiuto di Stato perché la gara d'appalto seleziona il fornitore con il costo minore per la collettività o perché

il prezzo applicato è in linea con quello di un'impresa efficace e «gestita in modo efficiente»; il modo in cui aumentare la convergenza tra l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato e quelle sugli appalti pubblici e le interazioni tra le norme del pacchetto e altre norme specifiche per il settore dei SIEG.

Con riferimento al secondo profilo, la Commissione propone di adottare un approccio diversificato volto a semplificare l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato per alcuni tipi di servizi, come i servizi pubblici organizzati da comunità locali, che sono di portata relativamente limitata ed hanno pertanto solo un'incidenza ridotta sugli scambi tra gli Stati membri, e determinati tipi di servizi sociali che presentano una serie di particolarità per quanto riguarda la struttura di finanziamento e gli obiettivi.

In questo contesto, la Commissione valuterà a quali condizioni determinati aiuti possono essere considerati «de minimis» (e quindi non sottoposti ad obbligo di notifica alla Commissione europea), per quali tipi di servizi e a quali condizioni è richiesta una notifica individuale degli aiuti di Stato e se debbano essere modificate le soglie che stabiliscono l'applicazione della decisione relativa ai SIEG attualmente in vigore.

La Commissione ritiene che il rischio di distorsioni della concorrenza nel mercato interno sia particolarmente elevato nei settori caratterizzati da un'attività commerciale su vasta scala con una chiara dimensione UE, nel cui ambito agli operatori possono essere conferiti obblighi di servizio pubblico ed evidenzia che, in alcuni dei settori rilevanti (quali trasporti, telecomunicazioni, fornitura di energia e servizi postali), tale rischio è affrontato anche mediante norme specifiche per settore.

Nel contesto dell'attuale revisione, la Commissione sta inoltre valutando in che misura sia necessario tenere maggiormente conto sia dell'efficienza che della qualità al momento di decidere di approvare misure di aiuto di Stato a favore di SIEG. Secondo la Commissione, si potrebbe, a tal fine, ricorrere anche a misure

volte a realizzare l'opportuna trasparenza in relazione alla spesa pubblica per i SIEG o all'individuazione e definizione degli obblighi di SIEG (rispettando nel contempo l'ampia discrezionalità degli Stati membri in questo contesto), nonché a misure volte a tener conto dell'efficienza per la durata dell'incarico di fornire un SIEG.

È evidente la rilevanza e l'attualità della materia oggetto della comunicazione della Commissione. Si pensi che la riforma è destinata ad incidere, oltre che sui servizi sanitari, sulla complessa gestione dei servizi pubblici locali (partire dai servizi idrici e rifiuti) e sulla materia dell'edilizia residenziale pubblica.

Anche il Governo, nella relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE per il 2011 – in corso di esame parlamentare – ha indicato il negoziato sulla riforma della disciplina degli aiuti in materia di Servizi di interesse economico generale (SIEG) come uno dei temi prioritari in discussione a livello di UE nel 2011, nell'ottica di utilizzare meglio gli strumenti normativi che consentono interventi in questo settore.

In particolare il Governo considera di particolare attenzione la questione della semplificazione delle attuali regole, con particolare riferimento alle ipotesi di SIEG di minore entità affidati da enti locali ovvero di SIEG affidati con procedure di evidenza pubblica e informa che il tema è oggetto di approfondimento a livello nazionale nel contesto della comunicazione adottata dalla Commissione.

Vista la rilevanza della materia e l'interesse espresso nella relazione programmatica per il negoziato sulla riforma dei SIEG, sarebbe utile, già in questa fase, un'interlocuzione con il Governo rispetto agli esiti di tale approfondimento nonché in relazione alla definizione dell'ambito dei SIEG (in particolare servizi pubblici locali di minore entità) rispetto ai quali operare la semplificazione delle regole.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

**COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME
DEI PROGETTI DI ATTI DELL'UE**

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del presidente Sandro GOZI.

La seduta comincia alle 15.55.**Comunicazioni del presidente.**

Sandro GOZI, *presidente*, avverte che, dopo l'ultima seduta del Comitato, svoltasi l'8 giugno 2011, sono stati assegnati alla Commissione politiche dell'Unione europea, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, quattro nuovi progetti legislativi dell'Unione europea, per i quali è pendente il termine di otto settimane previsto dal Protocollo n. 2 allegato al Trattato.

Tenuto conto delle decisioni dell'ufficio di presidenza della XIV Commissione, il Comitato per l'esame dei progetti di atti UE è chiamato a selezionare i progetti di atti che potrebbero costituire oggetto di esame effettivo da parte della Commissione stessa. Sulla base di una prima valutazione, nessuna delle quattro proposte legislative sopra richiamate presenta profili rilevanti ai fini dell'esame di sussidiarietà, avendo esse ad oggetto interventi di cui appare evidente la giustificazione in ragione della natura transnazionale dei problemi da regolare e del valore aggiunto che l'azione europea può assicurare rispetto a quella nazionale.

La XIV Commissione potrebbe invece avviare, *ex* articolo 127 del Regolamento, l'esame, dei seguenti progetti di atti e documenti dell'Unione europea:

comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari

esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo « Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento (COM(2011)303 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri). Il documento prospetta una nuova impostazione della politica di vicinato e presenta, pertanto, una prioritaria rilevanza strategica per l'Italia e per l'UE nel suo complesso, anche alla luce degli eventi recenti. Come ricordato nella precedente seduta del Comitato tale comunicazione (pur trasmessa alla Camera solo il 10 giugno) è stata presentata quale parte di un pacchetto comprendente la comunicazione sul dialogo con i paesi del Sud del Mediterraneo per la migrazione, la mobilità e la sicurezza (COM(2011)292 definitivo), di cui l'Ufficio di Presidenza della XIV Commissione ha già concordato di avviare l'esame. L'esame delle due comunicazioni andrebbe svolto congiuntamente in seno alla XIV Commissione, ai fini della espressione dei pareri rispettivamente alle Commissioni III e I;

relazione della Commissione in materia di sussidiarietà e proporzionalità « Legiferare meglio » – 18a relazione riguardante l'anno 2010 (COM(2011)344 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). L'esame della relazione costituirebbe l'occasione sia per verificare l'applicazione complessiva dei due principi da parte delle Istituzioni dell'UE sia per proseguire la riflessione operata dalla XIV in sede di esame di progetti legislativi dell'Ue nell'ambito della procedura di allerta precoce per il controllo di sussidiarietà;

proposta di direttiva relativa al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e al diritto di comunicare al momento dell'arresto (COM(2011)326 definitivo). La proposta presenta grande rilievo e delicatezza concernendo la piena esplicazione dei diritti fondamentali – garantiti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali – degli indagati e degli imputati in procedimenti penali di avere accesso a un difensore e di poter comunicare al momento dell'arresto con un

terzo, sia questi un familiare, il datore di lavoro o l'autorità consolare.

Il Comitato concorda.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia

di stoccaggio geologico di biossido di carbonio nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006.
Atto n. 367

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera.
Atto n. 374.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. S. 2514 (Parere alla 11 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	220
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	222

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.

S. 2514.

(Parere alla 11^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Paola PELINO (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, recante misure volte ad agevolare l'attività di impresa da parte di determinati soggetti, nonché l'inquadramento previdenziale dei soci di società cooperative iscritte all'albo delle imprese artigiane. In particolare, riferisce che l'articolo 1 concede, in via sperimentale per il biennio 2011-2012, la possibilità che i lavoratori dipendenti destinatari degli ammortizzatori sociali e dei contratti di solidarietà percepiscano,

qualora avviino attività di impresa, un'indennità mensile pari al cinquanta per cento della misura stabilita per gli ammortizzatori sociali in deroga. Evidenzia che i commi 3 e 4 della medesima disposizione concernono la contribuzione previdenziale per i periodi di godimento della nuova indennità, mentre i commi 7 e 8 prevedono uno sgravio contributivo con riferimento all'ipotesi in cui la nuova impresa in oggetto assuma lavoratori dipendenti rientranti nelle condizioni di cui al comma 2. In merito alla forma dell'impresa, rileva, il successivo articolo 6 consente, oltre all'impresa individuale, anche quella familiare, nonché la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice e la società cooperativa. Segnala che l'articolo 2 reca norme per favorire il finanziamento delle imprese, che, ove ne ricorrano i presupposti, possono rientrare nel regime cosiddetto dei contribuenti minimi, ipotesi nella quale possono accedere ad benefici fiscali. Riguardo all'applicazione della disciplina sulla sicurezza sul lavoro, sottolinea che l'articolo 4 fa riferimento, per il biennio 2011-2012, alle norme previste in materia per le imprese familiari, agli obblighi discendenti dalle misure generali di tutela, nonché all'ob-

bligo, per il lavoratore autonomo che eserciti la propria attività nei cantieri, di adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Si sofferma sull'articolo 5, che reca alcune norme in materia di rifiuti; si prevede in particolare che, per il biennio 2011-2012, le imprese ivi richiamate abbiano l'obbligo di registrare i soli rifiuti pericolosi. Osserva che l'articolo 7, in tema di inquadramento previdenziale dei soci di società cooperative iscritte all'albo delle imprese artigiane, specifica che il socio che instauri con la suddetta società un rapporto di lavoro in forma autonoma ha titolo all'iscrizione nella gestione pensionistica INPS relativa agli artigiani. Segnala che l'articolo 8 reca le norme sulla quantificazione degli oneri e sulla copertura finanziaria, nonché le clausole contabili e di monitoraggio. Sottolinea che l'articolo 9, infine, dispone la presentazione alle Camere di una relazione sull'attuazione della legge, tesa anche all'individuazione di possibili modifiche e integrazioni per la semplificazione delle procedure e alla valutazione della possibile estensione della disciplina ad altre categorie di lavoratori.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), pur condividendo le finalità perseguite dal provvedimento, evidenzia che le previsioni di cui all'articolo 5 in materia di tutela dell'ambiente, ed in particolare quelle riguardanti i rifiuti, non paiono affatto pertinenti ai contenuti propri del testo in esame. Esprime pertanto, per tale motivo, una valutazione negativa sulla portata del provvedimento.

Il deputato Paola PELINO (Pdl), *relatore*, precisa che l'articolo 5 regola profili riguardanti la sicurezza del lavoro in materia di adempimenti connessi alla gestione dei rifiuti.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) osserva che il comma 3 dell'articolo 5

precisa chiaramente che la disposizione riguarda esclusivamente le nuove imprese contemplate dal provvedimento in ordine a specifici obblighi di comunicazione sui rifiuti.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), pur apprezzando i chiarimenti forniti dal relatore e dal senatore Vaccari, sostiene che la materia dei rifiuti nel suo complesso è particolarmente delicata e non può essere quindi affrontata in modo frammentario ma dovrebbe invece costituire oggetto di una disciplina organica. Alla luce del dibattito parlamentare in corso e considerata la prospettiva di un imminente intervento del Governo in materia di rifiuti, ravvisa l'opportunità che sia soppresso l'articolo 5 del testo in esame.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), nel ribadire che le norme sui rifiuti di cui all'articolo 5 attengono esclusivamente alle nuove imprese, reputa opportuno che la materia sia comunque rinviata ad una più specifica regolamentazione da parte dei Ministeri competenti.

Il deputato Mario PEPE (PD), nel condividere le osservazioni del deputato Pizzetti, ritiene necessario regolare in un diverso provvedimento la materia contemplata dall'articolo 5.

Il deputato Paola PELINO (Pdl), *relatore*, in esito alle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito (S. 2514).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 2514, recante « Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito », in corso di esame presso la 11^a Commissione del Senato, approvato dalla Camera e su cui la Commissione ha espresso parere alla XI Commissione della Camera;

considerato che l'articolato definisce una serie di misure a favore dei lavoratori che, fruendo dei trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, intendano avviare attività d'impresa, trasformando così la spesa per gli ammortizzatori sociali in opportunità per avviare nuove micro-impresе che, mediante appositi incentivi e sgravi, possano produrre nuovo reddito e determinare un incremento dell'occupazione;

evidenziato altresì che il provvedimento tende ad agevolare soluzioni alternative al probabile mancato ricollocamento sul mercato dei lavoratori interessati dai trattamenti di sostegno al reddito;

rilevato che il contenuto del disegno di legge, in quanto finalizzato ad agevolare l'avvio dell'attività di impresa a favore dei

lavoratori dipendenti che fruiscono di specifici trattamenti di sostegno al reddito, afferisce alle materie « ordinamento civile » e « previdenza sociale », rimesse alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) e lettera o) della Costituzione, nonché alla materia « tutela e sicurezza del lavoro », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attribuita alla potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un pieno coinvolgimento degli enti territoriali negli interventi per il sostegno dei lavoratori che, fruendo di trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare attività d'impresa;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la disciplina di cui all'articolo 5 in materia di rifiuti sia rimessa ad una specifica regolamentazione dei Ministeri competenti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti della Confederazione Cooperative Italiane (Confcooperative), della Lega nazionale delle cooperative e mutue (Legacoop) e dell'Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI), in ordine alla verifica dello stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 (*Svolgimento ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione e conclusione*)

223

AUDIZIONI

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del vicepresidente Paolo FRANCO.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione di rappresentanti della Confederazione Cooperative Italiane (Confcooperative), della Lega nazionale delle cooperative e mutue (Legacoop) e dell'Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI), in ordine alla verifica dello stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42.

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione e conclusione).

Paolo FRANCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Ermanno BELLI, *capo servizio legale e legislativo della Confcooperative nazionale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per formulare quesiti e osservazioni il senatore Walter VITALI (PD).

Elio DI ODOARDO, *responsabile Ufficio Fiscale della Legacoop Nazionale*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Paolo FRANCO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2006 della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (<i>Esame e conclusione</i>)	224
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della relazione)</i>	228
Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2006 dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) (<i>Esame e conclusione</i>)	226
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della relazione)</i>	230
<i>ALLEGATO 3 (Considerazioni conclusive approvate dalla Commissione)</i>	232

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del vicepresidente Antonino LO PRESTI.

La seduta comincia alle 8.30.

Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2006 della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, sostituendo il relatore, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato 1*).

Illustra quindi la relazione sui bilanci relativi alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, soffermandosi in particolare sulla riforma approvata dalla

Cassa forense nel 2009, che migliorerà notevolmente il saldo positivo del patrimonio e della gestione complessiva della Cassa ben oltre i trenta anni previsti dalla normativa vigente.

Propone infine le seguenti considerazioni conclusive favorevoli:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2007-2008, i bilanci preventivi 2008-2009 e il bilancio tecnico attuariale al 31.12.2006 relativi alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;

premesso che:

a) negli esercizi oggetto di analisi, i risultati economici e patrimoniali dell'attività della Cassa risultano di segno positivo;

b) nel 2008 l'avanzo economico netto ha raggiunto l'ammontare di 187

milioni di euro circa, in decremento del 29,43 per cento rispetto all'anno precedente, poiché i ricavi (+4,6 per cento) hanno fatto registrare una variazione inferiore rispetto a quella dei costi (+16,29 per cento);

c) tali variazioni sono determinate dall'aumento della spesa per le pensioni erogate, in crescita del 6,36 per cento rispetto all'esercizio 2007;

d) per quanto riguarda i ricavi, i maggiori incrementi sono dovuti alla voce « Contributi », che aumentano del 12 per cento rispetto al 2007;

e) dall'esame della gestione previdenziale, si rileva una differenza positiva pari al 28,23 per cento rispetto al 2007, a seguito di entrate contributive in crescita dell'11,5 per cento, cui fa fronte un aumento della spesa pensionistica del 6,5 per cento circa;

f) il rilevante aumento del gettito contributivo è spiegabile con il *trend* di crescita del reddito medio degli avvocati. Di conseguenza, il rapporto tra le entrate contributive suddette e le prestazioni pensionistiche si attesta, per il 2008, su un indice dell'1,36 per cento circa, in miglioramento rispetto al 2007 (+1,30 circa);

g) il conto economico della gestione reddituale evidenzia che i ricavi sono stati, nel 2008, in crescita del 4,65 per cento rispetto al 2007 e risultano composti per il 78 per cento da contributi e per il 19 per cento da ricavi patrimoniali lordi;

h) per quanto concerne i costi complessivi di tale gestione, essi ammontano a circa 893 milioni di euro e risultano costituiti per la maggior parte da prestazioni previdenziali ed assistenziali (68 per cento), ammortamenti ed accantonamenti (4,1 per cento) e oneri tributari (2,8 per cento);

i) le entrate patrimoniali sono diminuite dell'8,5 per cento circa rispetto all'anno precedente, a causa di una riduzione dei proventi della gestione mobiliare (-10,51 per cento rispetto al 2007);

j) per quanto attiene alla gestione patrimoniale, il patrimonio complessivo aumenta del 5 per cento rispetto al 2007, a motivo dell'incremento sia della « Riserva legale per le prestazioni previdenziali », sia degli « Avanzi portati a nuovo »;

k) per quanto riguarda il patrimonio immobiliare (in gestione diretta) si rileva che esso è rimasto sostanzialmente invariato rispetto all'anno precedente;

l) dalle valutazioni attuariali, con riferimento ai prossimi cinquant'anni di gestione, si evince che il saldo previdenziale tra entrate contributive e oneri per pensioni si mantiene positivo sino all'anno 2028;

m) il saldo corrente tra entrate complessive e totale uscite si mantiene positivo fino all'anno 2031;

n) il vincolo di riserva di garanzia, pari a cinque annualità delle pensioni in essere, viene garantito per un periodo superiore al quindicennio previsto dall'articolo 2, comma 12, della L. 335/95; tuttavia, il rapporto tra patrimonio e pensioni evidenzia una progressiva riduzione, passando da un valore pari a 6,7 per l'anno 2007 ad un valore di 4,8 nel 2034.

o) dai valori riportati nel prospetto di bilancio tecnico di previsione a seguito della riforma approvata nel 2009 si rileva che, attraverso l'aumento delle entrate contributive e la graduale riduzione della spesa previdenziale, si perviene ad un progressivo e consistente livello di patrimonializzazione che determina una situazione di stabilità nel medio-lungo periodo,

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI ».

La deputata Carmen MOTTA (PD), nell'evidenziare l'andamento positivo dei bilanci in esame, propone tuttavia di aggiungere anche al termine delle considerazioni conclusive illustrate dal relatore un riferimento specifico alla conformità

alle previsioni di legge, come sottolineato anche dal Presidente.

Il senatore Elio LANNUTTI (IdV), lamentando il consueto ritardo nella presentazione e nel conseguente esame dei bilanci in oggetto, intende soffermarsi sull'incremento dei costi previsti per gli organi amministrativi e di controllo contenuto nel bilancio preventivo della Cassa forense per il 2009: con riferimento a questo punto sottolinea il suo disaccordo sulla attuale polemica intorno ai privilegi della cosiddetta « casta » dei parlamentari. Constatando come i privilegi e gli sprechi non riguardino evidentemente solo la classe dei parlamentari, stigmatizza con decisione la demagogia e il populismo manifestati in particolare dal Ministro dell'Economia con riferimento a certe prerogative dei parlamentari.

Il deputato Nedo Lorenzo POLI (UdC), ricorda preliminarmente che si trovano attualmente all'esame parlamentare alcune proposte di legge di riordino dell'ordinamento delle Casse previdenziali, che dovrebbero consentire la riduzione di molti sprechi attraverso uno snellimento degli organi competenti. Propone pertanto che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione si riunisca per elaborare eventuali proposte di modifica alle citate proposte di legge.

Il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, concorda con le osservazioni svolte e propone di inserire al termine della lettera *o*) delle considerazioni conclusive da lui illustrate le seguenti parole: « , secondo la previsione di legge ». Pone quindi in votazione la proposta di considerazioni conclusive così riformulata.

La Commissione approva la proposta di considerazioni conclusive favorevoli.

Il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testé deliberate dalla Commis-

sione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2006 dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato 2*).

La deputata Carmen MOTTA (PD), *relatore*, illustra quindi i bilanci relativi all'ENPALS, proponendo al termine le seguenti considerazioni conclusive favorevoli:

« La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2007-2008, i bilanci preventivi 2008-2009 e il bilancio tecnico attuariale al 25 maggio 2009 relativi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

premesso che:

a) il 2008 è stato caratterizzato da un risultato di esercizio in decremento del 26,01 per cento rispetto all'anno precedente e che tale risultato deriva principalmente da una riduzione dei ricavi del 5,47 per cento e da un incremento dei costi del 2,95 per cento rispetto al consuntivo 2007;

b) in riferimento allo stato patrimoniale dell'anno 2008, il totale dell'attivo risulta in crescita dell'8,68 per cento rispetto all'esercizio precedente. Tale variazione è dovuta maggiormente ad un incremento del 30,03 per cento delle disponibilità liquide;

c) lo stato patrimoniale passivo risulta in decremento del 35,79 per cento, evidenziando una notevole diminuzione dei residui passivi;

d) per quanto attiene alla gestione mobiliare l'Ente, a seguito delle indicazioni del Ministero vigilante e della Corte dei Conti circa il contenimento di rischi sistemici ed operativi associati all'attività di investimento in *hedge funds* che era stata portata avanti nel passato, ha proceduto ad un impiego delle disponibilità in gestioni più in linea con la nuova *asset allocation* assunta;

e) il patrimonio netto dell'ente registra un incremento del 15,75 per cento rispetto al valore del 2007, dovuto sia al proprio fondo di dotazione, sia agli avanzi di esercizio portati a nuovo;

f) relativamente alla gestione previdenziale, gli iscritti risultano essere in diminuzione tra il 2007 e il 2008, con un decremento di 4.041 unità imputabile anche all'attenuarsi degli effetti inizialmente prodotti dalle misure adottate dall'Ente in collaborazione con la SIAE per contrastare l'evasione contributiva;

g) anche il numero delle pensioni erogate presenta una lieve diminuzione, passando da 58.419 nel 2007 a 58.122 nel 2008, mentre il rapporto tra iscritti e pensionati è pari 4,9 nel 2007 e di 4,8 nel 2008;

h) il gettito contributivo registra un *trend* positivo, con un incremento pari al 6,3 per cento nel 2008 rispetto all'anno precedente, mentre la spesa previdenziale registra nel medesimo anno un aumento del 2,9 per cento;

i) il saldo previdenziale registra un tasso di crescita pari al 17,7 per cento tra il 2007 e il 2008;

j) infine dall'analisi del Bilancio tecnico risulta assicurata per il prossimo trentennio la sostenibilità finanziaria sia

del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, sia del Fondo pensione sportivi professionisti,

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI ».

Il senatore Elio LANNUTTI (IdV), nel fare riferimento ai rilievi espressi dalla Corte dei Conti in merito alle tipologie di investimento effettuate dall'ente, propone di inserire nelle considerazioni un'osservazione riferita alla opportunità di porre in essere alcuni miglioramenti di bilancio, anche in considerazione della grave crisi economica in atto.

Il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, concordando con il senatore Lannutti, propone di aggiungere al termine delle considerazioni la seguente osservazione: « per quanto attiene ai costi e all'efficienza della gestione, valuti l'ente la possibilità di porre in essere margini di miglioramento in materia di gestione del patrimonio, attraverso l'ottimizzazione dei rendimenti raggiungibili, compatibilmente con i vincoli istituzionali imposti ».

La deputata Carmen MOTTA (PD), *relatore*, concorda con l'osservazione testè proposta.

Il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di considerazioni conclusive del relatore, con l'osservazione testè formulata (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di considerazioni conclusive favorevoli.

Il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

La seduta termina alle 8.55.

ALLEGATO 1

Relazione sui bilanci consuntivi 2007-2008, preventivi 2008-2009 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2006 relativi alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.**TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE**

La Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense, istituita con la legge 8 gennaio 1952, n. 6, si è trasformata a decorrere dal 1° gennaio 1995 in fondazione con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'articolo 1 del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

La Cassa si propone di assicurare agli avvocati che hanno esercitato la professione con carattere di continuità ed ai loro superstiti un trattamento previdenziale in attuazione dell'articolo 38 della Costituzione ed in conformità a quanto previsto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Essa provvede altresì ad erogare prestazioni assistenziali in favore di chi versa in stato di bisogno, infortunio e malattia nonché, alle libere professioniste iscritte alla Cassa, l'indennità di maternità per i periodi di gravidanza e puerperio.

Con riferimento ai dati desumibili dai bilanci consuntivi, le risultanze del conto economico per il 2008 fanno registrare un avanzo d'esercizio pari a 186.912.946 euro con una riduzione del 29,35 per cento rispetto al risultato conseguito nel 2007, che era stato pari a 264.577.450.

Il patrimonio netto passa da 3.668.039.191 euro del 2007 a 3.854.952.139 euro nel 2008 (+5,1 per cento). Nell'ambito della sua composizione, la « Riserva legale », accantonata in base alle cinque annualità delle pensioni erogate, risulta nel 2008 pari a euro 2.822.564.000 (2.649.456.000 nel 2007), mentre per la voce « Avanzi portati a

nuovo » – che costituiscono una quota di accantonamento dei risultati finanziari positivi eccedenti la riserva legale ed in quanto tale rappresentano una forma aggiuntiva di riserva patrimoniale – l'importo in essere al 31.12.2008 è pari a 845.475.190 euro (754.005.740 nel 2007).

Per ciò che concerne la gestione mobiliare, al 31.12.2008, il patrimonio della Cassa messo a frutto, al netto delle svalutazioni rilevate ma al lordo delle riprese di valore, ammonta a circa 3.240 milioni di euro mentre, a fine esercizio 2007, il suo valore è pari a 2.822 milioni. La scelta degli investimenti effettuati nel corso del 2008 è stata uniformata a principi prudenziali senza la presenza di titoli c.d. tossici o strutturati; la movimentazione dell'*asset allocation* ha riguardato principalmente il rafforzamento della componente in titoli di Stato (BTP – CCT) per un saldo complessivo (tra acquisto e vendita) di circa 350 milioni di euro, un incremento azionario per circa 76 milioni di euro nonché una diversificazione in *corporate* per circa 39 milioni di euro, in ETF per circa 27 milioni di euro e fondi immobiliari per circa 39 milioni di euro. Si segnala inoltre che la partecipazione in *Lehman Brothers* con un'obbligazione pari a 3 milioni di euro è stata iscritta in bilancio a valutazione reale (in sostanza azzerando più dell'80 per cento il valore complessivo come da ipotesi di rimborso fornita da Bloomberg).

Relativamente alla gestione previdenziale, nel 2008, il numero totale degli iscritti alla Cassa (compresi i pensionati attivi) è di 144.070, con un aumento di 7.252 unità rispetto al 2007. Tale notevole accesso di nuovi iscritti consente di proseguire nel *trend* in aumento del rapporto tra iscritti attivi (escluso pensionati attivi) e numero dei pensionati, giunto a 5,43 nel 2008 e in costante aumento nell'ultimo decennio. Le spese per prestazioni previdenziali ed assistenziali al 31/12/2008 ammontano a 607.468.891 euro con un incremento del 6,4 per cento rispetto ai 570.599.163 del 2007. Al 31/12/2008 il totale dei « Contributi » ammonta a 844.770.492 euro con un incremento del 12,3 per cento rispetto ai 752.195.649 del 2007. Di conseguenza, il rapporto tra le entrate contributive suddette e le prestazioni previdenziali ed assistenziali si attesta, per il 2008, su un indice dell'1,36 per cento circa (in miglioramento quindi rispetto al dato del 2007 che era pari all'1,30 per cento circa).

Le stime del bilancio tecnico riferito al 31.12.2006 prefigurano, nello scenario normativo e regolamentare vigente alla data considerata, una situazione di tendenziale squilibrio della Cassa che si manifesta a partire dal 2029, quando il saldo previdenziale tra entrate contributive e oneri per pensioni non risulta più positivo, mentre il saldo corrente tra le entrate complessive e il totale delle uscite si mantiene positivo fino all'anno 2031 e il vincolo di riserva di garanzia, pari a cinque annualità delle pensioni in essere, evidenzia una progressiva riduzione passando da un valore pari a 6,7 per l'anno 2007 ad un valore di 4,8 nel 2034. Tuttavia, l'introduzione delle modifiche al Regolamento per le prestazioni previdenziali, deliberate nel settembre 2008 dal Comitato Nazionale dei Delegati e approvate dal Ministero del lavoro nel novembre 2009 (che prevedono un aumento dell'aliquota del contributo soggettivo e l'innalzamento dell'età pensionabile a 70 anni entro l'intervallo temporale 2011-2021) consentiranno un significativo miglioramento della situazione eco-

nomico-finanziaria della Cassa, garantendone una situazione di sostenibilità nel medio-lungo periodo, con previsione di un saldo totale positivo fino al 2039 e un patrimonio positivo ben oltre il 2056.

Infine, con riferimento ai dati contenuti nel bilancio di previsione 2009, in relazione ai costi si evidenzia quanto segue:

1. si ipotizza che le prestazioni assistenziali e previdenziali ammontino a 651,391 milioni di euro, con un incremento pari al 7,23 per cento rispetto all'anno precedente; la voce di maggior rilievo è « pensioni agli iscritti » pari a 593 milioni di euro, con un incremento del 5 per cento rispetto al bilancio consuntivo 2008;

2. il costo previsto per gli organi amministrativi e di controllo è di 3,451 milioni di euro, in incremento del 10 per cento rispetto al bilancio consuntivo 2008;

3. il costo totale previsto per il personale ammonta a 18,421 milioni di euro, in aumento del 5,45 per cento, rispetto al bilancio consuntivo 2008;

4. in riferimento agli oneri tributari risultano iscritti per 24,191 milioni di euro, con un decremento del 3,5 per cento, mentre la previsione degli oneri finanziari è di 31,495 milioni di euro, in incremento del 26,7 per cento rispetto al bilancio consuntivo 2008.

In relazione ai ricavi:

1. la previsione globale dei ricavi contributivi 2009 viene quantificata in 844,592 milioni di euro, in lieve flessione rispetto al dato riportato nel bilancio consuntivo 2008 (-178.796 euro);

2. gli interessi e proventi finanziari diversi previsti risultano pari a 140,487 milioni di euro, previsione in diminuzione del 16,86 per cento rispetto a quella del 2008;

3. l'avanzo economico previsto è di 252,496 milioni di euro, in decremento del 4,56 per cento rispetto al bilancio consuntivo 2008.

ALLEGATO 2

Relazione sui bilanci consuntivi 2007-2008, preventivi 2008-2009 e bilancio tecnico attuariale relativi all'Ente Nazionale di previdenza e assistenza dei lavoratori dello spettacolo (ENPALS).**TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE**

L'ENPALS è stato istituito con il d.lg.c.p.s. 16 luglio 1947, n. 708, successivamente ratificato, con alcune modifiche, con L. 29 novembre 1952, n. 2388, per la gestione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in favore dei lavoratori dello spettacolo.

Il quadro delineato è stato poi ulteriormente arricchito con l'attribuzione all'Ente della tutela assicurativa di quella particolare forma di spettacolo costituita dallo sport (L. 14 giugno 1973, n. 366). L'assicurazione I.V.S. a favore degli sportivi professionisti è gestita dall'ENPALS per mezzo di un Fondo speciale autonomo con un proprio bilancio, che costituisce allegato al Bilancio dell'Ente medesimo. Detta assicurazione, istituita in un primo tempo per i soli giocatori e allenatori di calcio, è stata successivamente estesa – con la L. 23 marzo 1981, n. 91 – a tutti gli sportivi professionisti, intendendosi per tali, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge, « gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal C.O.N.I. e che conseguono la qualificazione delle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal C.O.N.I. per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica ».

Dai dati dei bilanci consuntivi emerge una variazione percentuale negativa per l'utile di esercizio pari a –26,01 per cento (essendo lo stesso passato da 399.486.093 euro nel 2007 a 295.573.972 nel 2008), cui corrisponde nel medesimo periodo un incremento del patrimonio netto pari al 15,7 per cento (che passa da 1.876.840.193 a 2.172.414.166 euro). Come riportato nella relazione del Collegio dei Sindaci allegata al Rendiconto generale del 2008 « il maggiore avanzo registrato nel 2007 è frutto delle operazioni di eliminazione di residui passivi avvenute nello scorso anno che hanno inciso per ben 189.697.896 euro sul risultato del 2007. Nel 2008, avendo provveduto nell'anno precedente ad una ricognizione generale e capillare dei residui passivi da conservare, si sono avute sopravvenienze attive derivanti da cancellazioni di residui passivi solo per 7.476.366 euro ».

Per ciò che concerne la gestione mobiliare l'Ente, a seguito delle indicazioni del Ministero vigilante e della Corte dei Conti circa il contenimento di rischi sistemici ed operativi associati all'attività di investimento in *hedge funds* che era stata portata avanti nel passato, ha proceduto ad un impiego delle disponibilità in gestioni più in linea con la nuova *asset allocation* assunta.

Nel complesso, le attività mobiliari dell'ENPALS ammontano a 1.638.559.227 euro nel 2007 e 1.841.001.621 euro nel 2008; tra queste la voce più consistente è

rappresentata dalle attività liquide presso la Tesoreria centrale per una somma pari a 763.536.718 euro nel 2007 e 963.034.033 nel 2008 (con un incremento del 26 per cento), mentre tra gli investimenti in attività finanziarie fruttifere la parte più rilevante è costituita dalle obbligazioni governative nazionali (pari a 138.663.945 euro nel 2007 e 137.126.398 euro nel 2008) e da quote di fondi immobiliari (173.173.943 euro nel 2007 e 201.582.273 euro nel 2008).

Relativamente alla gestione previdenziale, gli iscritti all'Ente risultano essere 283.356 nel 2007 e 279.315 nel 2008, con un decremento di 4.041 unità imputabile anche all'attenuarsi degli effetti inizialmente prodotti dalle misure adottate dall'ENPALS in collaborazione con la SIAE per contrastare l'evasione contributiva. Anche il numero delle pensioni nel biennio considerato presenta una lieve diminuzione, passando da 58.419 nel 2007 a 58.122 nel 2008. Il rapporto tra iscritti e numero di pensioni è di 4,9 nel 2007 e di 4,8 nel 2008.

Il gettito dei contributi registra un *trend* positivo, passando da 1.089 milioni di euro nel 2007 a 1.158 milioni nel 2008 con un incremento del 6,3 per cento, mentre la spesa previdenziale passa da 834,5 a 858,5 milioni di euro con un aumento del 2,9 per cento. Il saldo previdenziale – sulla base delle esposte cifre – è pari a 254,6 milioni di euro nel 2007 e 299,5 milioni nel 2008, con un tasso di crescita del 17,7 per cento.

Tali eccedenze di contributi in rapporto alla spesa per prestazioni trovano riflesso nei risultati delle proiezioni contenute nel Bilancio tecnico dell'Ente, in cui emerge che, supposto invariato il quadro normativo di riferimento e inalterate le basi tecniche adottate, risulta assicurata per il prossimo trentennio la sostenibilità finanziaria sia del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo sia del Fondo pensione sportivi professionisti.

Infine, con riferimento al bilancio di previsione 2009, in relazione ai costi si rileva quanto segue:

1. si prevede che le prestazioni istituzionali ammontino a circa 890 milioni di euro, con un incremento di 32 milioni di euro rispetto all'esercizio 2008 (+3,7 per cento), sostanzialmente legato all'aumento del numero dei pensionati;

2. si ipotizza che le uscite correnti di competenza ammontino a circa 1 miliardo di euro, in aumento (5,50 per cento) rispetto ai dati riportati nel consuntivo 2008;

3. si prevede uno stanziamento di circa 380,123 milioni di euro in partecipazione e acquisto di valori mobiliari: 216,624 milioni di euro per nuovi investimenti; 150 milioni per il reinvestimento di titoli disinvestiti; 13,5 milioni di euro per reinvestimento del ricavato da stacco cedole e rendimenti azionari;

4. si prevede che il coefficiente di crescita delle uscite per prestazioni (3,45 per cento) risulti essere superiore a quello del gettito contributivo (1,75 per cento), come conseguenza della situazione economica generale.

In relazione ai ricavi:

1. l'avanzo economico previsto è di 198.868.555 euro, in decremento del 32,7 per cento rispetto al consuntivo 2008 che si è attestato a 295.573.972 euro;

2. si prevede un decremento delle entrate correnti del 2,82 per cento rispetto al consuntivo dell'anno 2008;

3. si prevede, come per l'anno precedente, uno stanziamento di 150 milioni di euro (+166 per cento rispetto al consuntivo 2008), per riscossioni e investimenti lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti, connesso ad un disinvestimento di titoli e reinvestimento per pari importo (a tal fine è previsto lo stanziamento anche in uscita).

ALLEGATO 3

Relazione sui bilanci consuntivi 2007-2008, preventivi 2008-2009 e bilancio tecnico attuariale relativi all'Ente Nazionale di previdenza e assistenza dei lavoratori dello spettacolo (ENPALS).**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE APPROVATE
DALLA COMMISSIONE**

« La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2007-2008, i bilanci preventivi 2008-2009 e il bilancio tecnico attuariale al 25 maggio 2009 relativi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

premessato che:

a) il 2008 è stato caratterizzato da un risultato di esercizio in decremento del 26,01 per cento rispetto all'anno precedente e che tale risultato deriva principalmente da una riduzione dei ricavi del 5,47 per cento e da un incremento dei costi del 2,95 per cento rispetto al consuntivo 2007;

b) in riferimento allo stato patrimoniale dell'anno 2008, il totale dell'attivo risulta in crescita dell'8,68 per cento rispetto all'esercizio precedente. Tale variazione è dovuta maggiormente ad un incremento del 30,03 per cento delle disponibilità liquide;

c) lo stato patrimoniale passivo risulta in decremento del 35,79 per cento, evidenziando una notevole diminuzione dei residui passivi;

d) per quanto attiene alla gestione mobiliare l'Ente, a seguito delle indica-

zioni del Ministero vigilante e della Corte dei Conti circa il contenimento di rischi sistemici ed operativi associati all'attività di investimento in *hedge funds* che era stata portata avanti nel passato, ha proceduto ad un impiego delle disponibilità in gestioni più in linea con la nuova *asset allocation* assunta;

e) il patrimonio netto dell'ente registra un incremento del 15,75 per cento rispetto al valore del 2007, dovuto sia al proprio fondo di dotazione, sia agli avanzi di esercizio portati a nuovo;

f) relativamente alla gestione previdenziale, gli iscritti risultano essere in diminuzione tra il 2007 e il 2008, con un decremento di 4.041 unità imputabile anche all'attenuarsi degli effetti inizialmente prodotti dalle misure adottate dall'Ente in collaborazione con la SIAE per contrastare l'evasione contributiva;

g) anche il numero delle pensioni erogate presenta una lieve diminuzione, passando da 58.419 nel 2007 a 58.122 nel 2008, mentre il rapporto tra iscritti e pensionati è pari 4,9 nel 2007 e di 4,8 nel 2008;

h) il gettito contributivo registra un *trend* positivo, con un incremento pari al 6,3 per cento nel 2008 rispetto all'anno

precedente, mentre la spesa previdenziale registra nel medesimo anno un aumento del 2,9 per cento;

i) il saldo previdenziale registra un tasso di crescita pari al 17,7 per cento tra il 2007 e il 2008;

j) infine dall'analisi del Bilancio tecnico risulta assicurata per il prossimo trentennio la sostenibilità finanziaria sia del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, sia del Fondo pensione sportivi professionisti,

esprime

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
FAVOREVOLI ».**

con la seguente osservazione

per quanto attiene ai costi e all'efficienza della gestione, valuti l'ente la possibilità di porre in essere margini di miglioramento in materia di gestione del patrimonio, attraverso l'ottimizzazione dei rendimenti raggiungibili, compatibilmente con i vincoli istituzionali imposti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

S O M M A R I O

Audizione di rappresentanti del Consorzio aceto balsamico di Modena, del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop e del Consorzio vino Chianti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	234
---	-----

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del presidente Giovanni FAVA.

La seduta comincia alle 8.50.

Giovanni FAVA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione di rappresentanti del Consorzio aceto balsamico di Modena, del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop e del Consorzio vino Chianti.

(Svolgimento e conclusione).

Giovanni FAVA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente del Consorzio aceto balsamico di Modena, dottor Cesare Mazzetti, del direttore generale del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, dottor Antonio Lucisano, e del presidente del Consorzio vino Chianti, dottor Giovanni Busi.

Cesare MAZZETTI, *presidente del Consorzio aceto balsamico di Modena*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Antonio LUCISANO, *direttore generale del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Giovanni BUSI, *presidente del Consorzio vino Chianti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giovanni FAVA, *presidente*, e Fabio RAINIERI (LNP).

Cesare MAZZETTI, *presidente del Consorzio aceto balsamico di Modena*, Antonio LUCISANO, *direttore generale del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop* e Giovanni BUSI, *presidente del Consorzio vino Chianti*, rispondono ai quesiti posti.

Giovanni FAVA, *presidente*, ringrazia il dottor Mazzetti, il dottor Lucisano e il dottor Busi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2011 (COM (2010) 623 def.).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea, elaborato dalle future presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e conclusione – Parere con osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari (Esame C. 4449 – Governo) (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*) 6

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE 10

GIUNTA PLENARIA:

Proposta di convalida dell'elezione del deputato Roberto Marmo, proclamato nella II Circoscrizione Piemonte 2 10

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Comunicazioni del Presidente 12

ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE:

Domanda di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Alfonso Papa (doc. IV, n. 18) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 12

AVVERTENZA 15

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 16

SEDE REFERENTE:

Riforma del Titolo IV della Parte II della Costituzione. C. 199 cost. Cirielli, C. 250 cost. Bernardini, C. 1039 cost. Villecco Calipari, C. 1407 cost. Nucara, C. 1745 cost. Pecorella, C. 2053 cost. Calderisi, C. 2088 cost. Mantini, C. 2161 cost. Vitali, C. 3122 cost. Santelli, C. 3278 cost. Versace, C. 3829 cost. Contento e C. 4275 cost. Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 16

COMMISSIONI RIUNITE (I e VII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 187 del 2010, concernente la definizione di nuovi servizi ausiliari dell'attività di polizia affidati agli <i>steward</i> , nonché ulteriori integrazioni e modifiche al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, in materia di organizzazione e servizio degli <i>steward</i> negli impianti sportivi. Atto n. 360 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	19
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	22

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. Emendamenti testo unificato C. 2519-A (<i>Parere all'Assemblea</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	24
Legge comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059-A/R Governo, approvato dal Senato (<i>Parere all'Assemblea</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	24

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	24
5-05009 Tassone: Atti di intimidazione nei confronti di amministratori locali e imprenditori delle province di Reggio Calabria e Vibo Valentia	24
5-05008 Bressa ed altri: Revoca della assegnazione della sede alla comunità Capodarco ..	26

SEDE REFERENTE:

DL 89/2011: Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. C. 4449 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	27
Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto. C. 24 Zeller (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	37
Istituzione della giornata nazionale del Calendario gregoriano di cui è autore Luigi Lilio. C. 3658 Lupi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	37

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2011. (COM(2010)623 def.).	
Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota. (11447/11).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) (<i>Parere alla XIV Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	37

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007. C. 4373 Governo (<i>Parere alla III Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	41
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo ACP e la Comunità europea e i suoi stati membri, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010. C. 4374 Governo (<i>Parere alla III Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	42
Disposizioni in materia di opposizione al decreto ingiuntivo. C. 4305, approvata dalla 2 ^a Commissione del Senato (<i>Parere alla II Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	43

Legge comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059-A/R Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	40
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	44

II Giustizia

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05011 Ferranti: Problematiche relative al sistema giudiziario in Calabria	45
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	48
5-05012 Ria: Sulle criticità della disciplina in materia di mediazione civile e commerciale .	46
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	49
Sui lavori della Commissione	46

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. C. 3737, approvato dal Senato, e C. 1787 Di Pietro (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	46
Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. Emendamenti al testo unificato C. 2699-ter ed abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	47
AVVERTENZA	47
ERRATA CORRIGE	47

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO:

Comunicazioni del presidente	51
------------------------------------	----

RISOLUZIONI:

7-00607 Tempestini: Sulla partecipazione italiana a banche e fondi sviluppo a carattere multilaterale (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00129</i>) ...	54
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione approvata dalla Commissione</i>)	61

INTERROGAZIONI:

5-04746 Mecacci: Sulla situazione in Bielorussia	55
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	63
5-04712 Zampa: Sulla mancata ratifica della Convenzione dell'Aja del 1996	56
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	65
5-04846 Di Pietro: Sul sequestro della petroliera italiana Savina Caylyn	56
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	67
5-04848 Renato Farina: Sulla situazione in Sud Sudan.	
5-04931 Renato Farina: Sui recenti sviluppi della situazione nel Sud Kordofan	56
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	69
5-04973 Tempestini: Sui recenti sviluppi della situazione in Somalia	57
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	72

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006. C. 4433, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	58
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60

IV Difesa

INTERROGAZIONI:

5-03835 Mancuso: Sull'inserimento, nel gruppo di lavoro « Progetto per la definizione del riordino della Sanità Militare » costituito dallo Stato Maggiore della Difesa, della componente medico-veterinaria	74
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	80
5-04727 Bosi: Sull'eventuale partecipazione italiana all'operazione delle Forze aeree della NATO di bombardamento dell'abitato di Tripoli	75
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	81

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2011. COM(2010)623 def.	
Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota. (11447/11).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII-bis, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i>)	75
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	83

RISOLUZIONI:

7-00571 Luciano Rossi: Sulla destinazione degli alloggi della caserma Monte Grappa, situata ad Orvieto, al Centro addestrativo di specializzazione della Guardia di finanza (<i>Discussione e rinvio</i>)	76
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo ACP e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010. C. 4374 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	78
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. C. 2519 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	85
Legge comunitaria 2010. C. 4059-A/R Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Parere su emendamenti</i>)	87

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari. Atto n. 372 (Rilievi alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi</i>)	92
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale. Atto n. 369 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi</i>)	95

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Concludere il primo semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: orientamenti per le politiche nazionali nel 2011-2012 (COM(2011)400 definitivo).	
Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2011 e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità aggiornato dell'Italia, 2011-2014 (SEC(2011)810 definitivo).	

Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sull'attuazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri la cui moneta è l'euro (SEC(2011)828 definitivo) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	97
ALLEGATO (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	99

VI Finanze

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102
---	-----

SEDE LEGISLATIVA:

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini (<i>Discussione e rinvio – Adozione del testo base</i>)	103
ALLEGATO 1 (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	111
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati in linea di principio dalla Commissione</i>)	118

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05004 Fogliardi: Semplificazione degli adempimenti tributari per i consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine	104
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	120
5-05005 Barbato: Incremento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile auto	104
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	121
5-05006 Fugatti: Cessione a cittadini di relitti stradali già facenti parte del demanio dello Stato	105
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	122

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale. C. 4373 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	105
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo ACP e la Comunità europea e i suoi Stati membri, con Atto finale e dichiarazioni allegate. C. 4374 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	108

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo. Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova e abbinate (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	123
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione della proposta di parere del relatore</i>)	131
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativo presentato dalla deputata Carlucci approvato dalla Commissione</i>)	132
Sull'ordine dei lavori	123

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro per i beni e le attività culturali, Giancarlo Galan, sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	129
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

RISOLUZIONI:

7-00549 Viola e 7-00575 Guido Dussin: Iniziative urgenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di territori ubicati nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	135
7-00556 Morassut: Sulla realizzazione di interventi attuativi della legge per Roma Capitale (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	135
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione proposta dal presentatore</i>)	143
ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione proposta dal Governo</i>)	146
7-00580 Togni: Introduzione del pedaggio sul raccordo autostradale Torino-Caselle (<i>Discussione e rinvio</i>)	137
7-00612 Lanzarin: Sui lavori di riqualificazione della Paullese, ex strada statale 415 (<i>Discussione e conclusione</i>)	138

INTERROGAZIONI:

5-04257 Tommaso Foti: Rinnovo della concessione relativa alla tratta autostradale Piacenza-Brescia della A21	139
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	149

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	139
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la riorganizzazione dell'assetto societario e delle funzioni della società ANAS Spa. Testo unificato C. 3081 Reguzzoni, C. 3673 Bragantini, C. 4164 Mariani, C. 4217 Dionisi e C. 4245 Stradella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	140
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo ACP e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010. C. 4374 Governo (<i>Esame e conclusione - Parere favorevole</i>)	141
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale. Atto n. 369 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	142
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	142
---	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri	150
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-03106 Contento: Correlazione tra disservizi postali legati alla carenza della rete internet e introduzione del sistema denominato « <i>service delivery platform</i> »	151
ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	155
5-03650 Meta: Possibili disagi conseguenti al futuro passaggio televisivo dal sistema televisivo analogico a quello digitale nelle regioni adriatiche e in particolare nelle Marche	151
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	158
5-04220 Brandolini: Disservizi nella ricezione del TG3 dell'Emilia Romagna nel territorio del comune di Cesena a seguito del passaggio dal sistema televisivo analogico al digitale terrestre	151
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	161

5-04272 Lovelli: Modalità di approvazione e contenuti del contratto di programma tra Poste italiane e Ministero dello sviluppo economico	151
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	162
5-04673 Lovelli: Ipotesi di riorganizzazione del centro postale operativo di Alessandria ...	152
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	164
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.)	
Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	152
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	154
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007. C. 4373 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	165
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo ACP e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010. C. 4374 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	167
SEDE REFERENTE	
Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici. C. 225 Mazzocchi e C. 2274 Mattesini (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo unificato elaborato dal relatore come testo base</i>)	169
<i>ALLEGATO (Testo unificato elaborato dal relatore adottato come testo base)</i>	171
Sull'ordine dei lavori	169
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2011. (COM(2010)623 def.).	
Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota. (11447/11).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	169
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	170
XI Lavoro pubblico e privato	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Predisposizione del programma dei lavori per il periodo luglio-settembre 2011	176
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. C. 3871 Gnechchi e C. 4260 Cazzola	176
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo	177

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.).	
Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII-bis, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	177
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	181

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo ACP e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010. C. 4374 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	179
---	-----

XII Affari sociali

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di Piano sanitario nazionale 2011-2013. Atto n. 370 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	184
--	-----

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	184
ALLEGATO (<i>Testo unificato adottato come testo base. Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica</i>)	188
Norme per consentire il trapianto parziale di polmone tra persone viventi. C. 4003 Palumbo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	186
Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita. C. 2058 Palagiano (<i>Rinvio dell'esame</i>) ..	186

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2011. COM(2010)623 def.	
Programma di 18 mesi della Presidenza polacca, danese e cipriota. (11447/11).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII-bis, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	186

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo luglio-settembre 2011 e del calendario dei lavori per la settimana 4-8 luglio 2011	187
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana. C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci e C. 3490 Miglioli	187
AVVERTENZA	187

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo ACP e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010. C. 4374 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	206
--	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733).	
Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione (COM(2010)738) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	209
Programma di lavoro della Commissione per il 2011. COM(2010)623 def.	
Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota. 11447/11.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII-bis, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	209
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	211

XIV Politiche dell'Unione europea

COMITATO DEI NOVE:

Legge comunitaria 2010. C. 4059-A/R Governo, approvato dal Senato	212
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo 2007. C. 4388 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	212
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica per la seconda volta l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2011. C. 4374 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	213

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione sulla riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale. COM(2011)146 def. (Parere alle Commissioni I e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	215
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	218
COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI DELL'UE:	
Comunicazioni del presidente	218
AVVERTENZA	219

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. S. 2514 (Parere alla 11 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	220
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	222

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti della Confederazione Cooperative Italiane (Confcooperative), della Lega nazionale delle cooperative e mutue (Legacoop) e dell'Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI), in ordine alla verifica dello stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 (<i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione e conclusione</i>)	223
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2006 della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (<i>Esame e conclusione</i>)	224
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della relazione)</i>	228
Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2006 dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) (<i>Esame e conclusione</i>)	226
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della relazione)</i>	230
<i>ALLEGATO 3 (Considerazioni conclusive approvate dalla Commissione)</i>	232

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE

Audizione di rappresentanti del Consorzio aceto balsamico di Modena, del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop e del Consorzio vino Chianti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	234
---	-----

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 13,00



16SMC0005040